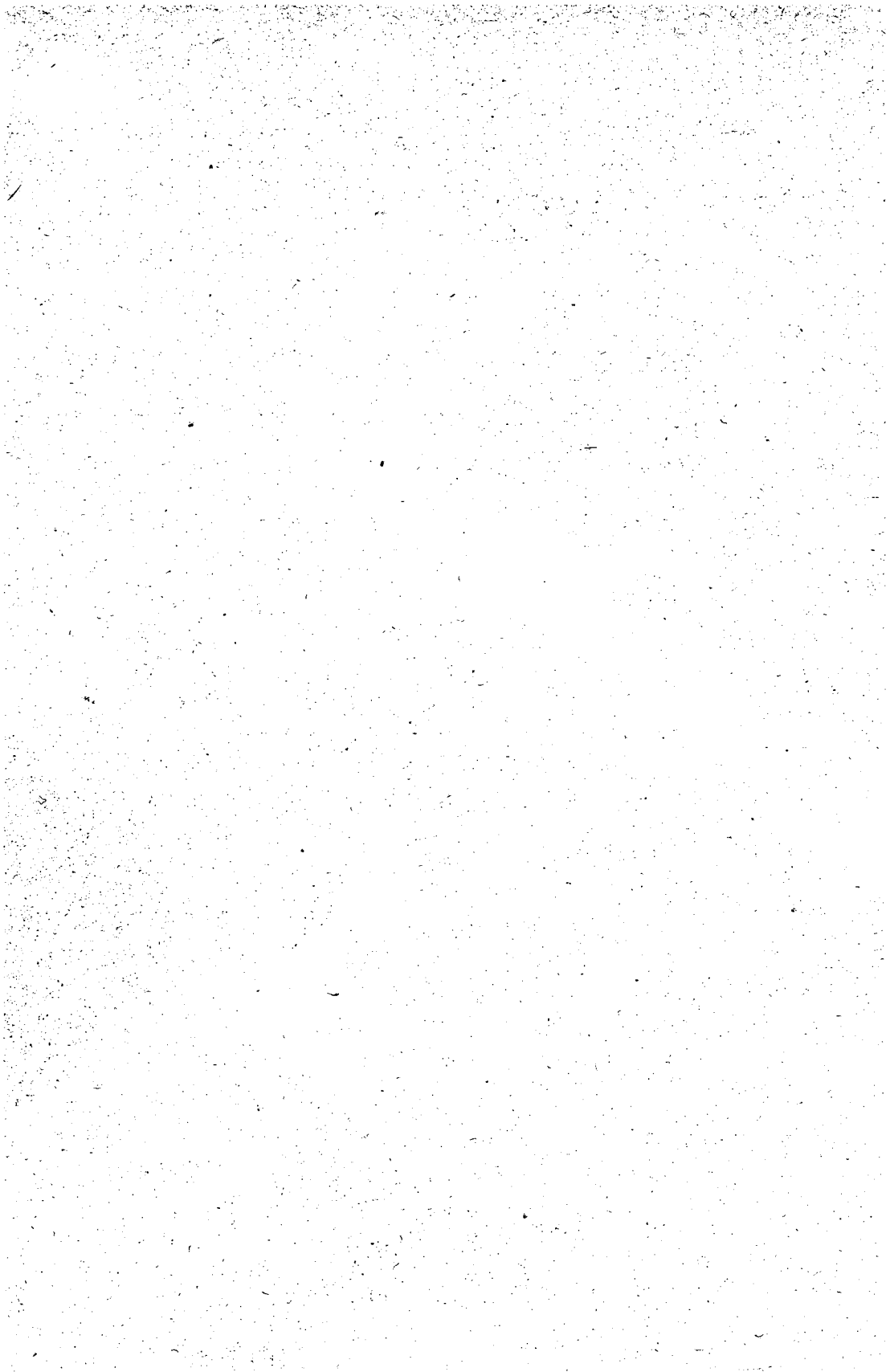


PARTE TERZA

I CONTRATTI AGRARI



CAPITOLO I

INTRODUZIONE

Nell'agricoltura italiana, diversa per condizioni naturali per regime fondiario e per vicende storiche, la produzione si attua con una serie svariatissima di rapporti che legano tra di loro il proprietario fondiario, l'imprenditore e il prestatore di lavoro manuale.

Lungi dall'essere frutto del caso, i contratti agrari si attagliano in varia guisa alle multiformi necessità dell'ambiente economico e sociale assommando in se le tradizioni del passato, le consuetudini vigenti, l'influenza delle norme legislative e i bisogni di adattamenti alle situazioni concrete che di volta in volta si determinano.

Così come non esistono il proprietario fondiario, l'imprenditore e il lavoratore manuale considerati come prototipi di individui tutti uguali a sè stessi, ma in concreto esistono proprietari fondiari, imprenditori e lavoratori manuali che diversificano tra di loro per estensione e natura della terra posseduta, per abilità ecc., così non esistono nella realtà contratti agrari che si dimostrino universalmente buoni o universalmente cattivi. L'equità, la rispondenza ai bisogni della produzione e alle aspirazioni dei lavoratori sono elementi non insiti nello schema di contratto, ma nella sua concreta applicazione allo specifico ambiente al quale si riferiscono. E pertanto ogni giudizio espresso in questo senso in termini generali si dimostra fallace e privo di fondamento.

Nè una qualsiasi illustrazione dei contratti agrari, che tenda a cogliere la materia viva di cui essi sono oggetto, può fermarsi all'esame delle norme giuridiche e sindacali che creano l'intelaiatura dei contratti stessi, poichè tra le maglie sfuggirebbe l'essenza economica e umana che proprio si vorrebbe rilevare.

Esigenze espositive impongono peraltro di attenersi a una ripartizione della materia, la quale faccia perno sulle caratteristiche salienti dei contratti agrari in uso.

Nella presente relazione pertanto, in un primo capitolo verranno considerati i rapporti di affitto mediante i quali si ha la creazione di imprese separate dalla proprietà. Tenendo conto degli aspetti radicalmente diversi che presenta l'affitto a seconda che si riferisca a imprenditori capitalisti o a lavoratori manuali, il capitolo risulta suddiviso in due

parti, di cui la prima concerne il medio e grande affitto e la seconda il piccolo affitto.

All'affitto, la Commissione ha ritenuto di far seguire nell'esposizione l'enfiteusi che assume una particolare fisionomia poichè da un lato può essere considerata come forma traslativa della proprietà e dall'altra come vero e proprio contratto agrario avente per scopo il conseguimento della produzione e l'esecuzione dei miglioramenti agricoli.

Nel campo dei rapporti contrattuali che più non hanno diretto riferimento con il fatto giuridico personale costituito dalla proprietà, sorge la necessità di illustrare in primo luogo quelle forme contrattuali caratteristiche dell'agricoltura e segnatamente di quella italiana, le quali determinano una qualche cointeressenza del coltivatore ai risultati dell'impresa da lui non assunta se non in parte. Si tratta di contratti che hanno per oggetto un fondo organico, un appezzamento di terra o una singola coltura e che presentano caratteristiche di volta e in volta diverse sfumando insensibilmente da una a un'altra forma.

Compito di una compiuta illustrazione della materia sarebbe proprio quello di cogliere nell'interezza questo quadro. Necessità di esposizione rendono però anche in questo caso necessario di fermarsi ai prototipi che sono la mezzadria, la colonia parziaria, la compartecipazione, contratti ai quali appunto sono dedicati il terzo e il quarto capitolo della relazione.

Da ultimo vengono trattati i rapporti di puro lavoro: rapporti nei quali pur avendosi come comune denominatore la corresponsione di un salario esistono fisionomie distinte soprattutto in relazione alla durata e alla stabilità della prestazione.

CAPITOLO II

L'AFFITTO

Il grande e medio affitto

§ 1. — *Diffusione ed importanza.* — È noto che nel sistema dell'affittanza si separano — in persone diverse — la *proprietà fondiaria* cioè del fondo rustico e la *impresa* (conduzione, gestione) agraria del fondo stesso. Ne nascono, tra il locatore e il locatario del fondo, rapporti giuridici che sono regolati dalla legge, dal contratto, dalle consuetudini; e rapporti economici, che avranno un parziale riflesso nella presente trattazione. La quale è limitata al *grande* e al *medio* affitto; e cioè esclude il *piccolo* affitto, definibile per quello in cui l'affittuario è un diretto lavoratore manuale, ossia un contadino, che lavora «esclusivamente» o almeno «prevalentemente», egli e la propria famiglia, il fondo locato. Mentre in preminenza la figura economica dell'affittuario nel piccolo affitto è quello di imprenditore «lavoratore», invece nel grande e nel medio affitto è quella di imprenditore «capitalista»; precisamente capitalista dei capitali di esercizio (scorte vive, scorte morte, capitale di anticipazione) e che ricorre per lavoro manuale a contadini che remunera con sistemi diversi, dal salariato alla compartecipazione ai prodotti. Ma spesso nel medio affitto si ha una figura «intermedia» di affittuario; quella dell'affittuario capitalista-lavoratore, intendendosi per tale un contadino abbastanza provvisto di capitale, che bensì più o meno lavora egli stesso e la propria famiglia, manualmente, ma che ha tuttavia bisogno di assumere con notevole larghezza e in continuità il lavoro di altri contadini. Diffuso un po' dovunque in Italia, il medio e il grande affitto interessa una superficie all'incirca di 2 milioni di ettari e si estende pertanto all'incirca all'8 % dell'area oggetto del censimento delle aziende agrarie del 1930. Pur nella sua generale diffusione si riscontra però un addensamento della media e della grande affittanza nella Valle Padana, nei litorali del Lazio, nel Tavoliere e in Sicilia. Restano invece di regola estranei alla media e alla grande affittanza i territori collinari e montani sede della piccola proprietà coltivatrice, nonchè le zone dell'Italia Centrale ove congiuntamente con l'appoderamento trova diffusione il contratto di mezzadria.

Zone tipiche della grande affittanza possono essere considerate: a) la pianura risicola piemontese; b) la pianura irrigua lombarda; c) il delta padano; d) la maremma viterbese e l'agro romano; e) la valle del Volturno e del Sele; f) Il Tavoliere e la bassa Fossa premurgiana; g) il litorale jonico calabro lucano; i) il latifondo siciliano.

Nella *pianura risicola piemontese* le due provincie interessate sono quelle di Novara e di Vercelli.

Nella prima su 100 ettari condotti in affitto nella regione di pianura 61,6 fanno parte di aziende comprese tra i 50 e i 500 ettari; nella seconda, sempre nella regione di pianura, 57 ettari su 100 affittati sono in mano delle affittanze superiori ai 50 ettari. Va tenuto presente, per meglio interpretare i dati sopra riportati, che l'affitto interessa sulla intera superficie della pianura il 41,6 % e il 19 % di tutte le aziende agricole in provincia di Novara; in provincia di Vercelli il 42,9 % della superficie e il 25,5 % delle aziende. Il comprensorio in cui il medio ed il grande affitto predominano in maniera assoluta è quello delle Grange vercellesi ove il 60 % circa dell'area coltivabile è occupato esclusivamente da affittanze capitalistiche a salariati.

Nella *pianura irrigua lombarda* le provincie di Pavia, Milano, Cremona e Brescia sono quelle maggiormente interessate all'affitto che occupa all'incirca il 52 % della superficie agraria e forestale. Come dato medio può ritenersi che su 100 ettari concessi in affitto, 22,5 fanno parte di aziende da 50 ettari in su e pertanto concernono medie e grandi affittanze.

In provincia di Mantova la grande e la media affittanza rivestono pure una notevole importanza; esse rappresentano il 18,5 % della superficie data in affitto e sono specialmente accentrate in sinistra del Mincio dove occupano fino ai $\frac{4}{5}$ della superficie di quella zona.

In questa provincia, l'affitto interessa, complessivamente tra grande, medio e piccolo affitto, il 47,1 % della pianura e il 38,8 % sul totale delle aziende censite in detta regione.

Nel *grande delta padano* le provincie nelle quali il grande e medio affitto hanno un carattere sufficientemente rappresentativo sono quelle di Rovigo, Venezia, Ferrara e Ravenna.

Nelle due provincie venete l'affittanza non coltivatrice occupa rispettivamente il 38,1 % e il 22,9 % della superficie concessa in affitto e, sul totale della superficie l'affitto in generale occupa rispettivamente il 39 % e il 26,3 %.

Nella regione emiliana della bassa pianura del Po, la pianura ferrarese è per il 35,6 % della superficie condotta in affitto; la pianura ravennate lo è per il 13,8 %. Quest'ultima cifra, che di per sé si può ritenere

modesta, diventa tuttavia significativa in conseguenza della forte percentuale tenuta dalla grande e dalla media affittanza che su 100 ettari affittati ne occupano ben 50,1.

Quasi a segnare un ponte tra la pianura lombarda irrigua e il delta padano di recente bonifica la provincia di Piacenza presenta una notevole diffusione del contratto di affitto.

In questa provincia il 52,9 % della pianura e il 38,5 % delle aziende ivi esistenti sono condotte in affitto: le grandi e le medie affittanze superiori ai 50 ettari occupano il 25,2 % della superficie condotta con tale contratto: ma vi è da aggiungere che la media affittanza capitalistico-lavoratrice si attua qui, più di frequente che altrove, nelle aziende comprese tra 20 e 50 ettari che rappresentano il 44,2 % della superficie affittata nella regione di pianura.

Passando dall'Italia settentrionale a quella centrale troviamo il grande affitto localizzato lungo la fascia costiera laziale che comprende la *maremma viterbese e l'agro romano*.

Nella regione di pianura della provincia di Viterbo il 48,5 % della superficie è dato in affitto ed interessa il 61,7 % di tutte le aziende censite.

Le aziende in affitto, aventi una superficie superiore ai 100 ettari, occupano il 72,9 % della superficie affittata: tuttavia, sul complesso delle affittanze, il grande affitto non rappresenta che il 6 %.

In provincia di Roma, l'affitto in aziende superiori ai 100 ettari occupa l'80,9 % della superficie data in locazione ma vi è interessato solo il 4,7 % di tutte le ditte contraenti.

Nella regione di pianura di Roma, il 23,7 % della superficie è concessa in affitto. Le terre a tipo più o meno estensivo e latifondistico o di recente bonifica, ove l'affitto domina, hanno la tradizionale utilizzazione che si riassume nel trionomio *pascolo-fieno-grano*. Spesso si tratta di aziende che vanno dai 200 ai 1.000 ettari e più (tra seminativi, pascoli permanenti, prati-pascoli permanenti e bosco). I seminativi sono a grano, avena e a prati in rotazione; i pascoli sono utilizzati da ovini, vaccini ed equini in proporzioni varie.

Nelle restanti regioni dell'Italia centrale l'affitto grande medio sono scarsi e non caratterizzano di sé nessuna particolare zona, perchè sono irregolarmente spersi.

Gli affittuari grandi e medi non appartengono ad un ceto tradizionale e di grande importanza specifica locale, e l'agricoltura di quelle zone riflette la secolare attività di generazioni di coloni e di proprietari reciprocamente legati dal contratto mezzadrile.

Nell'Italia meridionale e, in particolare, nella Campania, la localizzazione più nota del grande affitto è quella dei latifondi pascolivi di *pianura del basso Volturno e del basso Sele*.

L'affittanza media e capitalistico-coltivatrice, diffusa un po' dappertutto, si localizza tuttavia in particolare -- con incidenze che vanno oltre il 20 % della superficie arabile -- nella zona agraria della Media montagna ofantina (il 30 % di detta superficie) in provincia di Avellino; del Fortore e del Sabato e Calore (20 % della superficie stessa) in provincia di Benevento; nella zona agraria della Bassa collina di Napoli e Pozzuoli e della Media Valle del Volturno (25 %) e della Media e Bassa collina del Garigliano (22 %) nelle provincie di Napoli e Caserta.

Mentre il medio affitto è, di norma, in terre a regimi fondiari buoni o discreti ed a prevalente coltura agraria, il grande affitto, qui caratteristico, ha invece sede in regimi fondiari arretrati. Così nello specifico latifondo pascolivo delle provincie di Caserta e di Salerno, utilizzato principalmente col tradizionale pascolo bufalino.

Dai dati del Censimento del 1930 risulta che in provincia di Napoli, cui a quell'epoca erano aggregate la piana del Volturno e del Garigliano, l'affitto occupava il 32,7 % della intera superficie della *regione di pianura* e interessava il 45,2 % delle aziende censite. In provincia di Salerno l'affitto occupava il 14,2 % della superficie e il 28,7 % delle aziende censite nella regione di pianura. Qui, il grande affitto su aziende superiori ai 100 ettari occupava il 31,1 % della superficie data in locazione.

Nelle Puglie la sede della grande affittanza capitalistica figura in modo spiccato nel *Tavoliere settentrionale e meridionale* e nella *circoscrizione premurgiana*, ove occupa rispettivamente il 30 %, il 39 % e il 24 % della superficie arabile.

Questi territori comprendono ordinamenti estensivi a tipo latifondistico, con i quali appare pertanto connesso il grande affitto. Anche nell'altopiano barese ha un certo interesse il grande affitto con le caratteristiche masserie cerealicole pastorali della Terra di Bari: il 10 % della superficie arabile è occupata da tale tipo di impresa.

Il medio affitto, diffuso un po' da per tutto si concentra specialmente nell'altopiano barese, nelle Murge, nella piana di Brindisi, nella circoscrizione centrale di Taranto, ove in media occupa il 30 % della superficie arabile.

Sul *litorale ionico calabro lucano*, le provincie interessate al medio e soprattutto al grande affitto sono quelle di Cosenza, Catanzaro e Matera. Il grande affitto è diffuso in pianura (ove sono grandi proprietà a tipo latifondistico), compare ancora in collina ed è quasi del tutto mancante

in montagna. Nella pianura lucana il grande affitto supera di tre volte la proprietà imprenditrice capitalistica e copre il 70 % dell'area lavorabile. Le affittanze capitalistiche del piano lucano di tipo latifondistico si ritrovano spesso su grandi estensioni che superano qualche volta i 2000 ettari: da ciò ne deriva che, mentre la superficie ad esse interessata rappresenta l'88,5 % di tutta la superficie concessa in affitto, vi compare soltanto il 5,9 % delle aziende condotte mediante il sistema di contratto in esame.

Il predominio dell'affitto capitalistico in Calabria si ha nelle provincie di Cosenza e di Catanzaro. La sede caratteristica della grande affittanza si ritrova nelle seguenti circoscrizioni, dove esso copre il 30 % e più dell'area condotta con tale contratto: Marchesato di Crotona, Piana di Sibari, Piana di S. Eufemia, Altopiano Silano.

Mentre nelle prime tre circoscrizioni prevale l'ordinamento estensivo cerealicolo-pastorale, pur essendo notevole l'importanza della coltura arborea (olivo) in qualche plaga, nell'alto piano Silano dominano grandi proprietà e quindi grandi affittanze a carattere silvo-pastorale: questo latifondo di altopiano è economicamente coordinato al latifondo di piano, causa la transumanza dei greggi che, dopo aver trascorso buona parte dell'anno sui litorali ionici, trascorrono l'estate sui pascoli della Sila.

Sul totale della provincia di Catanzaro il grande affitto, che insiste su superfici superiori ai 100 ettari, occupa il 48,8 % della superficie concessa in locazione; in provincia di Cosenza il 64,4 %.

Il rapporto assoluto, l'affitto, in provincia di Catanzaro rappresenta il 16,9 % dell'intera superficie censita e in provincia di Cosenza il 14,6 %.

Il medio affitto ha scarso rilievo in Calabria: alquanto maggiore lo ha in Lucania ove è diffuso specialmente nella zona collinare, in aziende spesso a coltura anche arborea (colline del Vulture, colline tra il Casento e il Bradano, ecc.).

Nelle grandi isole il grande affitto caratterizza di sé soltanto alcune contrade della *Sicilia*, mentre in Sardegna ha importanza del tutto trascurabile.

Le provincie siciliane più interessate a questa forma di conduzione sono quelle di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna e Siracusa ove l'affitto rappresenta rispettivamente il 13,2 %, il 13,4 %, il 21,7 %, il 17,4 %, il 25,3 % della superficie censita e, su tutta la superficie affittata, le aziende superiori ai 100 ettari occupano rispettivamente il 32,2 %, il 43,3 %, il 51,1 %, il 48,9 % il 37,7 % del totale.

In provincia di Agrigento il grande affitto è diffuso nella *circoscrizione frumentaria settentrionale* (22 % della superficie agraria e forestale);

in provincia di Caltanissetta nella zona settentrionale (22 %) in quella centrale (18 %) e nella zona di Butera e Gela.

Nel Catanese, il grande affitto occupa il 17 % della piana di Catania e il 25 % del territorio di Caltagirone.

Nel centro dell'isola, in provincia di Enna, questa forma di conduzione è diffusa nelle *circoscrizioni frumentarie* (20 %) e, nell'interno del palermitano, nella *circoscrizione frumentaria* (17 %) e in quella detta del *frassino e dell'olivo* (17 %).

In provincia di Siracusa è interessata al grande affitto (15 % della superficie agraria e forestale) la *circoscrizione* detta del *mandorlo* e anche la *circoscrizione agrumaria*, la quale però ha anche latifondo (grande affitto 26 %).

Fatta per chiarezza, queste brevi precisazioni e forniti questi elementi statistici, diremo che il tratto caratteristico del medio e del grande affittuario — di conferire all'impresa agraria (con risparmio proprio e con denaro tolto a credito) il capitale di esercizio — non è il solo; altro tratto caratteristico e importante è di conferire all'impresa (di persona e con persone delegate) anche la « direzione tecnica », che in un grande e medio — grande o medio affitto è normalmente di larga e notevole rilevanza.

Ed allora potremo efficacemente giudicare così dal lato economico, come da quello sociale, e quindi anche nel riguardo nazionale — i tipi e le funzioni degli affitti e degli affittuari, del grande e del medio affitto, sotto questi due profili congiuntamente: a) del conferimento quantitativo o qualitativo di capitali di esercizio, che l'imprenditore affittuario fa all'impresa che conduce; b) del conferimento, pure quantitativo o qualitativo, dell'opera di direzione.

Questo modo di considerare fa risparmiare molti e vecchi luoghi comuni, scritti e detti circa l'affitto. Bisogna subito aggiungere che — nella grandissima varietà di casi della realtà; in un vasto paese, di ambienti agricoli svariati e di antica agricoltura, quale è l'Italia — entrambi i profili caratteristici suddetti si constatano volta a volta in misure e modalità diversissime; da massimi di intensità, fino quasi a mancare del tutto. Va sottolineato che lo stesso rapporto contrattuale — e così anche il rapporto dell'affitto — trae significati ben diversi, in casi concreti, e trae ben diversi effetti tecnici, economici e sociali, a seconda dei regimi fondiari nei quali esso si inquadra, e correlativamente dei modi di concreta attuazione sotto quei profili.

Tra poco — menzionando diversi ordinamenti agricoli e il modo di essere in essi, dell'affittanza — si avrà la sensazione di casi in cui l'affittuario conferisce larga copia unitaria di capitali di esercizio, specie

sotto forme più progredite e delicate per differenziazione tecnica (bestiami specializzati e selezionati, certe macchine agrarie, ecc.) e conferisce continua opera direttiva, in condizioni complesse di problemi tecnici: altri casi invece in cui l'uno e l'altro conferimento sono ridotti ad una gestione di più o meno scarsa intensità capitalistica e di ordinaria tecnica: altri casi, infine, in cui ambi i conferimenti sono praticamente ridottissimi.

Il legislatore in materie di affitti agrari può compenetrarsi di siffatta essenziale diversità di fatti concreti, che rende fondamentalmente illogica ed errata qualunque generalizzazione nella materia.

§ 2. — *Diversità dei fatti concreti nel sistema dell'affittanza.* — Il poco che è stato premesso aiuterà ad orientarsi in una questione che deve essere posta, giacchè anche in Italia il sistema dell'affitto ha dato luogo ai più diversi apprezzamenti dal lato economico e politico per parte di studiosi nonchè di commissioni di studio o di preparazione legislativa. Da ricordare p. es. che, mezzo secolo fa, nella Commissione per i contratti agrari e di lavoro istituita (1893-94) dai Ministeri dell'agricoltura e della Giustizia, si ebbero momenti di grave deplorazione del sistema dell'affitto, che qualcuno propose persino di abolire nella nostra legislazione.

Dopo mezzo secolo di progresso agricolo — magnifico in alcune parti del Paese, purtroppo modeste in altre — può forse affermarsi che il contratto di affitto, in sè, è venuto poco progredendo. In questo senso: esso è rimasto buono, discreto, cattivo dove tale all'incirca era mezzo secolo fa e prima ancora. I capitolati generali non lo hanno riformato in profondità nei patti essenziali: per es. il principio dell'indennizzo per i miglioramenti compiuti dall'affittuario non ha progredito nei capitolati e nei singoli contratti e se il codice civile accoglie il principio stesso, ne manca tutt'ora la possibilità legislativa di applicazione per il grande e medio affitto.

Che pensare adunque nel sistema dell'affitto rurale? Vi hanno elementi obiettivi e generali per una sua condanna; come si è letto in più iscritti da oltre un secolo a questa parte?

La impostazione che ci pare rigorosa è la seguente:

a) In sè considerato e cioè in senso assoluto e astratto il sistema non può condannarsi per duplice ragione economica.

Primo. Il sistema dell'affitto ha azione nel senso di rendere meno lento il moto lentissimo del capitale fondiario (cioè del terreno agrario) a comporre l'«ottima» dimensione di impresa od azienda agraria (nella qual

dimensione, cioè, la produzione, in quel tipo produttivo, risulta più economica). A quel moto oppongono attriti più o meno forti, sia la distribuzione della proprietà, sia l'accentramento di questa, ove si riscontra, e pertanto la sua scarsa mobilità, sia il regime ereditario. Ora, l'affittuario spesso « compone » la propria azienda con terre di proprietà diverse, o viceversa divide in più aziende una troppo ampia proprietà, tendendo alla lunga, per via di selezione progressiva, a quell'ottima dimensione aziendale.

Secondo. Il sistema dell'affitto ha azione nel mettere l'impresa agraria nelle mani di chi può meglio produrre, nel senso di rimediare alla scarsa capacità finanziaria, tecnica, amministrativa del proprietario fondiario, là dove una classe tradizionale di conduttori affittuari abili e provvisti, si opponga ad una classe di proprietari più o meno inerti agricolamente e non provvisti di capitale liquido.

Questi due modi di agire del sistema sono di importanza essenziale anche nei riguardi nazionali; seppure, per altri riflessi, andrebbe auspicata ovunque una classe di proprietari fondiari alla altezza della missione di imprenditori.

Una condanna del sistema sarebbe per ciò illogica e anti-economica.

b) Sempre in senso assoluto e astratto, un duplice pericolo per l'interesse nazionale è stato però rilevato nel sistema dell'affitto, applicato in date circostanze. In primo luogo, che possa derivarne un depauperamento progressivo del capitale fondiario, il che sarebbe dannoso anche per la collettività nazionale. In secondo luogo, che, acuita la concorrenza tra affittuari — per zone, condizioni e tempi determinati — l'innalzamento conseguente dei canoni porti ad una agricoltura più o meno stazionaria ad una posizione di resistenza al miglioramento dei compensi del lavoro umano.

Ma a tali due conseguenze dannose, il rimedio può trovarsi — come si è trovato in più casi — nella razionalità dei patti contrattuali. Pel primo riguardo il patto può adottare le dovute garanzie, per le quali oggi si dispone dei presidi tecnici necessari. Pel secondo riguardo anche l'affitto ordinario, giungendo all'indennizzo « dei miglioramenti lasciati dall'affittuario », può contribuire a che, anche in regime di canoni elevati, l'interesse dell'affittuario non sia portato verso posizioni di resistenza all'elevamento dei compensi del lavoro; i quali compensi, del resto, attualmente hanno anche e in specie la loro tutela sindacale. L'« indennizzo » predetto è in pari tempo difesa contro il primo degli accennati pericoli.

c) Ma scendendo dal senso assoluto ed astratto, alla svariatissima casistica della realtà e cioè ai modi di essere e di funzionare dell'affittanza nei vari ambienti ed ordinamenti agrari si conferma che nessuna condanna economica e politica potrebbe pronunciarsi in modi generici e indiscriminati. La realtà è che vi sono stati, e vi sono, in concrete circostanze, affitti molto utili ed affitti meno utili nei riguardi della *produzione agraria*, affitti utili ed inutili nei riguardi del *miglioramento agrario*.

Per via di grossi esempi, non si potrebbe ragionevolmente pronunciare un giudizio, nè attuale, nè storico, in alcuna parte comune, per due casi concreti, che scegliamo appunto come opposti: 1° Il grande affitto industriale del fondo irriguo della bassa Lombardia, in cui l'affittuario conferisce larghi capitali di esercizio, ampio spirito d'impresa e larga e diuturna opera direttiva, mentre storicamente il magnifico miglioramento di quelle terre è dovuto in gran parte all'opera di generazioni di affittuari. 2° Il grande affitto latifondistico, in quella sua specifica forma in cui l'affittuario non assume effettivamente l'impresa per proprio conto, non si limita a suddividere la terra in subaffitto tra numerosi contadini, con proprio lucro di intermediario.

Tutto il contenuto economico, tecnico e sociale dell'affitto è profondamente diverso in tali due casi. Ma è così di molti istituti economici, o di tutti. Il modo di essere e di funzionare corre una lunga gamma di diversità, in funzione dell'ambiente — in specie del « regime fondiario » o degli « ordinamenti produttivi » — e del modo di applicazione al caso concreto. Ciò non può portare lo statista o il legislatore a condannare l'istituto in sé: lo può portare a tutelare l'ottima applicazione, e a procurarla se possibile.

Ad un cenno approfondito, tuttavia si troverà spesso che la scarsa utilità dell'applicazione è tale, in quanto sono arretrati o poveri i *regimi fondiari* e gli *ordinamenti produttivi*¹⁾, come or ora dicevamo.

d) Ciò premesso, può cercare di risponderci motivamente alla domanda posta in questi termini: « ritenete che il contratto di affitto sia strumento idoneo per il progresso della agricoltura? ».

¹⁾ Per chiarezza del lettore, come « regime fondiario » si indica un complesso di connotati che caratterizzano le attitudini di una terra alla produzione e ai rapporti con l'uomo: caratteri originari della terra e caratteri del clima, divisione delle terre in riguardo alle proprietà e alle imprese agrarie; condizioni di abitabilità; regime idraulico, viabilità, boschi; fertilità acquisita delle terre ecc.

Come « ordinamenti produttivi » si indica il complesso dei caratteri tecnico-economici dell'organizzazione e dell'esercizio della azienda (o impresa) agraria.

Il contratto — come tale — ha i due modi utili di azione ricordati in *a*); e come effetti economici esso li ha diversi a seconda che esso si inquadri in regimi fondiari ed in ordinamenti produttivi più o meno evoluti, come abbiamo ricordato in *c*). Ma sta di fatto che gli ordinamenti produttivi sono interdipendenti specialmente con i regimi fondiari; e gli effetti economici e sociali dei contratti agrari sono interdipendenti specialmente con gli ordinamenti produttivi. La « denominazione » del contratto può contare poco: sotto la stessa denominazione si comprendono « contenuti » economici e sociali diversi, a seconda in specie delle interrelazioni suddette.

È storicamente comprovato che anche il contratto di affitto ebbe possibilità di essere « strumento per il progresso dell'agricoltura », fino al limite a cui il regime fondiario permise di elevare gli ordinamenti colturali, ma fu appunto « strumento idoneo » *solo quando gli affittuari ebbero capacità finanziaria e di impresa*, e i patti favorirono e non ostacolarono l'applicazione di tali capacità. La testimonianza più insigne (ma altre ve ne sono) è quella prima ricordata, della bassa Lombardia irrigua, ove opera secolare di fittabili contribuì a *creare* quei terreni, oggi tra i più feraci di Europa, sulle ghiaie e sulle sabbie delle alluvioni fluviali.

Ove un regime fondiario arretrato non consente di salire ad evoluti ordinamenti e di farli progredire, il miglioramento ragionevolmente non va chiesto in primo tempo al contratto, ma va chiesto proprio alla trasformazione dell'esistente regime fondiario (trasformazione fondiaria).

§ 3. — *La durata contrattuale.* — *a*) Tecnicamente ed economicamente, la durata interessa i rapporti fra le parti, il rispetto di rotazioni agrarie nel fondo, la giusta convenienza dell'affittuario a realizzare il beneficio di anticipazioni fatte a certe colture per certe altre. Socialmente interessa specie per la conservazione del capitale fondiario, e precisamente della fertilità del fondo, dovendosi presumere in primo luogo che il fittuario sia incoraggiato, da una lunga durata a certe miglierie delle quali egli avrà il tempo di godere i frutti; ed in secondo luogo che (anche da parti di « buoni » affittuari, e anche in presenza di speciali patti contrattuali che tendano ad ovviarvi) gli ultimi anni di locazione rappresentano un periodo di meno buona coltura o di sfruttamento (mancanza di certe concimazioni, minori lavori e cure colturali, deviazione da regolarità di turni, ecc.). Questi periodi di sfruttamento devono perciò essere meno ravvicinati che possibile. Donde la storica tendenza ai lunghi affitti. I quali però ebbero, e hanno, specialmente nei periodi come l'attuale — altri noti inconvenienti, come diremo.

Vi sono perciò le note e vecchie consuetudini di uguagliare la durata del fitto al turno di rotazione, se questo è lungo, od a un multiplo di esso, se il turno è breve.

Vi sono perciò proposte di clausole, nel patto collettivo o in quello individuale, che in sostanza legano una volontà o una prospettiva di migliorare, ad una certa lunghezza di durata. Così la clausola degli « affitti a premio »: il contratto fissava una somma che il locatore avrebbe pagato se, dopo tanti anni, si constataste un dato miglioramento. Così quella « del riacquisto degli anni goduti »: l'affittuario, scorso dato periodo dell'affitto, se ha fatto determinate migliorie e ha in animo di continuarle, può chiedere di prolungare il contratto di tanti anni quanti ne sono già trascorsi. Così la clausola detta di Kames; verso la fine del contratto, l'affittuario che ha fatte date migliorie può chiedere al locatore il prolungamento di altrettanti anni, offrendo un aumento di canone; il locatore ha diritto di accettare o no: ma se rifiuta deve corrispondere all'affittuario, all'uscita del fondo una indennità di 10 volte. E così via.

Ma tutto ciò, in primo luogo non potrebbe essere portato che da capitoli collettivi, che sono singoli per ambienti e per condizioni più o meno omogenee, e non mai da leggi: non vi ha materia di generalità e di certezza, da prestarsi al legiferare. Ma in secondo luogo, e più ancora, le clausole con cui si è esemplificato sono di tempi normali ed economicamente pacifici. Oggi, specie con gli sconvolgimenti monetari, esse non sarebbero concepibili dalle parti.

b) Tuttavia alcune legislazioni estere hanno avuto tendenza a rendere lunghe le durate, ma spesso come provvedimenti di guerra, e forse con effetti reali non larghi.

Una legge olandese del 31 maggio 1937, quanto alla durata del contratto, considera gli affitti come continuativi, salvo disdirli od interromperli sotto determinate circostanze. Almeno per le nostre condizioni e per il grande affitto — fermo che rappresenterebbe un vantaggio una conveniente durata — non parrebbe concepibile una fissità eccessiva, che si risolve nel permanere artificioso di situazioni anche poco utili, e nell'ostacolare quei passaggi dovuti alla concorrenza, pei quali la terra dovrebbe andare nelle mani di chi meglio può condurla.

La legge belga fissa una durata minima della locazione in 9 anni, in vista dei miglioramenti.

Le leggi spagnole 15 marzo 1935 e 28 giugno 1940 fissano senz'altro un minimo « obbligatorio » di durata: 6 anni di durata minima, con diritto all'affittuario di una proroga per altri 6, pei fondi a coltura « agraria » con canoni di fitto oltre le 5000 pesetas, 3 anni di durata minima, con

diritto all'affittuario di proroghe successive fino a 15 anni, per i fondi « agrari » con canoni minori di 5000 pesetas; per i fondi « a pascolo » durata minima 2 anni; prorogabili fino ad 8, se il canone oltrepassa le 5.000 pesetas; e senza durata minima stabilita, ma con proroghe ottenibili dall'affittuario fino a 15 anni, se il canone è minore di 5.000 pesetas. Ma il locatore può rescindere il contratto se intende condurre il fondo; l'affittuario può rescindere il contratto pagando un indennizzo di due anni di canone, salvo accordo diverso.

Altra legge spagnuola del 23 luglio 1942 reca disposizioni per il prolungamento delle durate contrattuali, ma limitatamente alle affittanze a diretti coltivatori, ed è una legge di guerra.

In Romania la legge 23 dicembre 1941 dava al fittavolo cui scadeva il contratto, un diritto di prelazione; a condizioni uguali, a continuare il rapporto di affitto dopo la scadenza.

La successiva legge 17 febbraio 1942 trasforma tale prelazione in diritto a continuare l'affitto, quando vi siano obblighi di miglioramento e questi siano stati adempiuti.

Il complesso di queste leggi sugli affitti — e si potrebbe aggiungere il ricordo delle recenti disposizioni di leggi italiane, se non fossero ben conosciute, da un lato, mostra caratteri di contingenza bellica e quindi eccezionale cercandosi di favorire la produzione (e se si tratta di piccolo affitto, di proteggere il lavoro), con una stabilità di rapporti contrattuali; da altro lato, urta nelle difficoltà della instabilità monetaria e dei prezzi. Un rinnovo di affitto non può, alla lunga, che essere fatto con revisione o aggiornamento di canoni; quando manchi accordo tra le parti, ricorre l'intervento di organi che non possono essere che approssimativi e artificiosi. E come interesse della produzione nazionale, non è evidentemente detto che essa sia sempre favorita con la conferma più o meno obbligata dell'affittuario.

§ 4. — *Il canone e le sue modalità.* — Il canone d'affitto presenta importanti modalità nella sua entità e — oggi, in tempi di dinamismi economici e monetari — nell'essere in misura monetaria fissa (espresso in dato numero di lire) o invece in derrate anziché in moneta, o infine in denaro ma con riferimento al valore di una data quantità di derrate.

Anche qui non sembra che la legge potrebbe dare norme efficaci, da applicare razionalmente nella grandissima varietà dei casi. I capitoli collettivi possono (salvo che nella entità) portare modalità applicative delle corrisposizioni di canoni non in moneta, se questi sono in uso nella località.

a) Quanto alla entità del canone, ciò che si disse « equo canone » è stato discusso per lo affitto contadino o piccolo affitto. Ivi, però, si tratta di tutelare il compenso del lavoro del contadino affittuario (come si potrebbe trattare di tutelare il compenso di lavoro del contadino salariato o del colono parziario o del partecipante). Ma è chiaro che tutto ciò esula nei riguardi dell'affittuario capitalista: non si vedrebbe un intervento dello Stato, a parte altri motivi, diretto a tutelare l'interesse del capitale di questo affittuario o l'interesse del capitale fondiario del locatore. E di più (accenniamo solo, poichè non è argomento di questo paragrafo) la applicazione dell'« equo canone » pel caso di piccolo affitto trova grave difficoltà. Essa non può neppure essere generale, e nella realtà avendosi un campo ristretto di applicazione, o questo mancando, negli affitti in terre povere e con ordinamenti primitivi: in tali casi l'applicazione dell'equo canone necessariamente viene a ridurre di troppo, fino a zero, il compenso spettante al proprietario quale prezzo d'uso della terra; e il proprietario deve, oltre tutto, assolvere l'imposta.

Il canone d'affitto è frutto di concorrenza sul mercato dei valori locativi. Leggi che pretendano regolare la entità del canone per il grande e medio affitto, non solo segnerebbero un massimo di interventismo, senza che la utilità nazionale lo richieda, ma non potrebbero portare che norme generiche e quindi di poca razionalità pei troppi adattamenti necessari alla troppo varia casistica e in troppa parte inefficaci e facili ad eludere.

Si può citare come esempio, non seguito e da non seguire, una legge di enorme interventismo, quella 26 gennaio 1937 in Germania: essa pretese regolare qualunque contratto di cessione della terra (compravendita affitto, usufrutto, donazione, permuta) ed in tutti i punti del contratto. Questo è sottoposto ad una approvazione che può essere concessa o negata. Tra l'altro, « deve » venir negata quando il prezzo (di compravendita, di affitto, ecc.) sia giudicato notevolmente sproporzionato al valore. Pei canoni d'affitto la base del giudizio è che l'ammontare dipenda dalla produttività del fondo tenendosi ad escludere la influenza della domanda e della offerta di terre in affitto; nonchè della condizione patrimoniale e familiare dei contraenti. Ora è chiaro che questa legge (criticata ampiamente anche da giuristi) è di grande arbitrio dell'organo che deve approvare o no i contratti; giacchè, quando si tratta di « depurare » un canone nientemeno che da elementi inerenti alla concorrenza e alla situazione personale dei contraenti, si cade per forza di cose in una « stima » in cui l'*animus aestimandi* di chi è chiamato a decidere ha prevalenza assoluta e a rigore non controllabile. Questa legge, che non è propriamente di guerra, è spiegabile inquadrandola nello spiccato interventismo

germanico in materia di produzione, prezzi, mercati, ecc. il quale comportava man mano nuovi interventi.

Quanto a disposizioni congeneri, vanno anche ripensati (e qui basti l'accenno) gli effetti sulla formazione dei contratti e sul mercato fondiario.

b) Specie nei grandi affitti, il canone fu tradizionalmente, e in prevalenza di casi, monetario ed in misura «fissa», nei tempi normali che corsero fino al 1914. Dopo, i dinamismi monetari e di prezzi procurarono disquilibri e trasferimenti di ricchezza fra le parti contraenti e consigliarono altre modalità.

In primo luogo, molti contratti portarono il canone «rivedibile», a dati periodi di tempo dell'affitto, e al verificarsi per dati prodotti-base del fondo, di un incremento o decremento di prezzo di mercato al di là di un dato percento dei prezzi esistenti al momento della stipulazione. P. es. al variare di oltre il 20 % in più o in meno, del prezzo di mercato del grano o del vino o del latte ecc. il canone era riveduto — d'accordo o, in mancanza, da un arbitrato previsto in contratto — e proporzionalmente ritoccato. Senza dubbio, a scemare l'alea del contratto è utile e giusto questo collegamento del canone ai prezzi di prodotti base del fondo locato; ed è stato un mezzo abbastanza largamente usato, nonostante la noia e l'incertezza della revisione. Il contratto d'affitto (a parte quel tanto di alea, insito in ogni contratto che investa un tempo futuro) non ha lo scopo di arricchire l'una o l'altra delle parti contraenti, ma ha lo scopo di dar modo a una utile e pacifica produzione.

In secondo luogo, molti contratti d'affitto dal canone in moneta sono passati al canone in derrate, p. es. in grano. Espressivamente questo canone è stato detto un canone-oro. Il mezzo è pure utile e giusto ad adeguare i canoni ai movimenti monetari. Un inconveniente tecnico può vedersi nel fatto che può legare l'imprenditore, più dell'ordinario, alla produzione con la quale il canone viene corrisposto; ma di regola ciò meno avviene nel grande affitto; e del resto i periodi di movimento monetari non saranno perpetui.

In terzo luogo, invece che il versamento materiale della derrata, a pagamento del canone, si è passati al pagamento bensì monetario ma *referito* a quella quantità di derrate che è stipulata in contratto, ai prezzi di quell'annata (prezzi medi, o di specificata epoca dell'anno) in dato mercato. Specie il grande affitto doveva evitare un grande trasferimento di derrate, e specie di derrate a ciò meno proprie, ma la quantità di moneta a *referimento* adempiva allo stesso scopo.

Il quale in fondo è questo: evitare i guadagni differenziali, dell'uno a danno dell'altro contraente, per fatto dello svalutarsi o rivalutarsi della moneta. A tale scopo occorrerebbero disposizioni di legge? — non sembra: perchè bastano la prudenza e l'interesse delle parti, ed allora nulla vieta anche il contratto di lunga durata, cautelato dal canone rivedibile o in derrate o a riferimento.

Tuttavia può citarsi una legge spagnuola del 23 luglio 1942 che, al fine di annullare le oscillazioni monetarie, sancisce, per gli affitti da stipulare in futuro, l'obbligo di determinare il canone in quantità di grano da convenire, però fermo restando il pagamento in moneta, calcolandosi detta quantità di grano al prezzo ufficiale alla data di scadenza del pagamento del canone stesso.

Non si citano altre leggi estere, perchè sono propriamente di guerra, che, come p. es. quella germanica del 20-30 luglio 1940, dettavano i criteri per tradurre in moneta i canoni in natura, la cui prestazione diveniva ostacolata dall'obbligo di conferire allo Stato.

Se le leggi, come tali, sono male adatte a regolare direttamente nei canoni d'affitto le oscillazioni dovute a variazioni monetarie, in molti paesi si crede intervenire invece mediante organi appositi, del tipo p. es. di commissioni arbitrali, che agiscono su domanda di una delle parti.

Ciò avvenne per gli affitti agrari, anche in Italia, ricordiamo nel 1927 in occasione della rivalutazione della lira e nel 1929 e seguenti in occasione dei ribassi di prezzi di prodotti nella depressione economica mondiale. Questi interventi furono a favore degli affittuari, ma limitati ad una epoca e ad un fatto specifico.

Invece sono di conseguenze più complesse e meno precisabili i provvedimenti di *blocco* dei canoni, attuati in più paesi durante la guerra, specie se il blocco dura a lungo, come fu stabilito con il provvedimento italiano del 5 ottobre 1936, poi man mano prorogato sino alla fine della seconda guerra mondiale. Quivi era anche il fine, non raggiunto, di contribuire, in tempo di guerra, ad una certa stabilizzazione di prezzi di prodotti, a tutela del consumatore ed a fine antiflazionista: ma dopo un primo momento, siffatta stabilizzazione non poteva dipendere da un semplice blocco di canoni di affitto rurale: e in periodo di profitti crescenti e poi di inflazione, il provvedimento — salvo il correttivo dei canoni in derrata ed a riferimento a prezzi di derrata — esportò ricchezza tra i contraenti, con ampiezza sproporzionate ed estranee al fine pubblico.

§ 5. — *L'indennizzo per i miglioramenti compiuti dall'affittuario.* —

a) Varie forme speciali *miglioratarie* dell'affitto (affitti a *miglioria*) sono

tradizionali in varie regioni italiane anche del Centro e del Mezzogiorno, anzi forse di più in questo, ma da tempo sono scemate e vanno scemando. Molte regioni ebbero ed hanno loro tipi, ma sarebbe lungo menzionarli qui.

Possiamo tuttavia ricordare la utile funzione di questi affitti a miglioria, di lunghe durate (p. es. 18 e 19 anni) nei miglioramenti, mediante arborature intense, nel Mezzogiorno: così in Sicilia per l'impianto di mandorleti, carrubeti, oliveti ecc.

Con modalità diverse, si è cercato di far collimare l'interesse dei due contraenti. L'affittuario riceve in locazione fino a 29 anni un terreno nudo e a coltura erbacea, verso un basso canone annuo d'affitto in moneta o una bassa corresponsione di derrata (terraggio), canone che non varierà per la durata del contratto; assume l'obbligo di piantare mandorli (a tutte sue spese o invece con qualche determinata partecipazione del locatore) nei primissimi anni dell'affitto, p. es. nei primi due o tre anni, sicchè egli possa godere i frutti del miglioramento durante l'affitto; se bisogna spietrare o scassare un terreno difficile, l'affittuario è esentato da canone o da parte del canone, nei primissimi anni; egli coltiva il fondo e fa' suoi i prodotti, il locatore paga l'imposta: a fine del lungo contratto il fittuario riconsegna il fondo alberato, spesso senza compenso per la miglioria introdotta, o invece ricevendo un compenso prestabilito in contratto, o ancora ricevendo un tanto da stabilire alla fine del contratto secondo gli alberi in essere, e compensandosi a parte ed a stima certi speciali impianti, come le siepi di chiusura, ecc.

La varia lunghezza dell'affitto, la misura del canone, i concorsi e i compensi alla fine della locazione, ecc. sono commisurati alle difficoltà e penosità del lavoro di miglioria.

b) Ma — a parte i veri e propri contratti a miglioria, qui rapidamente ricordati — dobbiamo occuparci del molto più largo caso dei contratti *ordinari* di affitto e dell'indennizzo, in essi, all'affittuario miglioratore.

Per lunghi tempi nessun diritto fu riconosciuto a questi (nei contratti ordinari, in cui cioè non era troppo scopo diretto e specifico il migliorare), seppure non erano interpretate come innovazioni non contemplate o non autorizzate; e quindi suscettibili di esser fatte rimettere in pristino ad arbitrio del locatore, alcune miglurie, che così in definitiva si cedevano alla proprietà senza compenso. Allora il fittuario, benchè provvisto di mezzi e di capacità, poteva essere indotto ai soli pochi miglioramenti che gli fruttavano subito e molto, al che egli ne avesse certo interesse

nell'ambito della durata del contratto. In tempi più vicini a noi, liberi accordi contrattuali regolavano i miglioramenti, previsti in contratto, in alcuni ambienti agrari, di maggior progresso, quasi mai in ambienti del grande affitto meridionale.

Lo stesso codice civile italiano del 1865, in sostanza, difficolta i miglioramenti, stabilendo, per quelle miglione che il proprietario credesse accettare alla fine della locazione, l'indennizzo « nella minor somma tra lo speso e il migliorato ». Lo speso è il « costo » della miglione; il migliorato è il « maggior valore del fondo » per dato e fatto della miglione; la posizione deteriore dell'affittuario era in ogni caso evidente. Dal punto di vista nazionale, senza il diritto di indennizzo pei miglioramenti compiuti, il grande affittuario, più che verso fondi dove occorrono ingenti miglione, può essere spinto verso i fondi ove basti la pacifica conduzione. Allora per tali ultimi fondi si acuisce la concorrenza e il canone d'affitto si innalza; sicchè si può verificare talora anche una selezione a rovescio, per cui l'affittuario più potente a migliorare va al fondo meno bisognoso di miglioramento. Acuita la concorrenza e rese difficili, in determinate epoche, le condizioni dei fittuari, può avverarsi quel dilemma che dicemmo in principio di questa parte del rapporto agricoltura più o meno stazionaria, o tendenza al freno dei compensi al lavoro. L'indennizzo reso obbligatorio e regolato dalla legge è un intervento che rende possibili vari miglioramenti agrari e fondiari, in pro della trasformazione dei fondi; come conseguenza che va oltre l'interesse delle parti, giacchè alla lunga si risolve anche in interesse nazionale.

Per ciò la disposizione recata dal codice civile in materia di tale indennizzo, deve ritenersi necessaria.

Ciò che occorre domandarsi è se sia da ritenersi sufficiente il disposto. E cominceremo col discutere se siano economicamente razionali le modalità di indennizzo sancite.

I. — Non alla « minor somma tra lo speso e il migliorato » ma « all'aumento di valore conseguito dal fondo (per il fatto del miglioramento) e sussistente alla fine dell'affitto », il codice civile vigente fa corrispondere l'indennizzo dovuto dal locatore all'affittuario miglioratore (non consideriamo qui la disposizione particolare al contratto di piccolo affitto). Questa prima ed essenziale modalità ci appare economicamente logica: il miglioramento ha creato nel fondo una differenza di valore — al momento della liquidazione — tra il terreno prima e dopo l'esecuzione del miglioramento: essa precisamente deve costituire l'indennizzo.

Appunto la teoria generale dell'indennizzo, nei rapporti tra locatore e affittuario, può dirsi questa:

a) nel caso di *miglioria attiva* (che cioè realizza un incremento annuo di reddito fondiario maggiore dell'interesse annuo del costo della *miglioria stessa*) ed *ordinaria* (cioè all'agricoltore di ordinaria capacità non appare chiara la convenienza ad eseguirla): attribuire come indennizzo il *costo del miglioramento* valutato per l'ordinario imprenditore e col criterio del *costo di riproduzione* al momento della liquidazione dell'indennizzo;

b) nel caso di *miglioria attiva ma straordinaria*: attribuire come indennizzo il *valore del miglioramento* (cioè incremento di reddito fondiario, capitalizzato); il valore in questo caso è superiore al costo, e contiene un profitto per la eccezionale capacità;

c) nel caso di *miglioria non attiva*: attribuire ancora il valore del miglioramento; in questo caso il valore sarà appunto minore del costo.

Ora, con queste regole teoriche l'indennizzo sarà in ogni caso eguale alla differenza di valore — al momento della liquidazione — tra il fondo migliorato e il fondo non migliorato: anche nel caso a) perchè in questo caso il costo del miglioramento non è altro che la differenza suddetta; trattandosi di *miglioria ordinaria* la stima terrebbe in calcolo il maggior reddito fondiario per un ordinario imprenditore, capitalizzandolo e diminuendolo della spesa di esecuzione della *miglioria*.

Detta differenza di valore, al momento della liquidazione, sarà bene interpretata dal mercato, mediante un incremento del canone d'affitto pel fondo migliorato; questo incremento capitalizzato, darà il valore che il mercato attribuisce alla *miglioria*.

Con dette regole, il locatore otterrà in ogni caso, nell'aumento di canone, l'interesse *normale* del capitale da lui sborsato per indennizzo all'affittuario che ha migliorato.

La base dell'indennizzo del codice non è dunque da cambiare.

Può ricorrere una menzione di legislazione estera. La Gran Bretagna, classico paese dell'affitto (vi è condotto in fitto l'86 % della superficie produttiva) ha legiferato fin dal 1875, progressivamente. Allora il gabinetto conservatore di Disraeli propose la prima legge affermando il principio dell'indennizzo per dati miglioramenti specificati. Ma l'effetto fu quasi nullo, nel 1882 Gladstone doveva promettere la riforma della legge 13 agosto 1875; e la riforma venne nel 1883. La legge 25 agosto 1883 può dirsi fondamentale, e la successiva 8 agosto 1900 non fece che allargamenti e parziali modifiche. Ora il principio della misura dell'indennizzo (per le *migliorie* menzionate in una tabella portata dalla legge) è il seguente « il valore di queste *migliorie* per un fittaiuolo entrante ».

Principio nazionale ed equivalente praticamente, per le ragioni, già dette, al principio del codice italiano.

Si nota che la legislazione inglese — mentre ammette come indennizzabili i miglioramenti *agrari*, anche se fatti senza consenso del locatore — subordina a tale previo consenso la esecuzione di miglioramenti propriamente *fondari*, ad eccezione del drenaggio.

La legislazione belga segue in ciò quella inglese.

Meno convincente appare il principio sancito dalla recente legislazione francese (legge 15 luglio 1942, che all'uopo ha inserito nel codice civile francese due articoli in materia di miglioramenti, di cui prima il codice taceva). Quanto propriamente alle costruzioni, piantagioni ecc. (quello che la legge francese chiama « addition ») — a parte che la loro esecuzione indennizzata è subordinata a che sia fatta a saputa e senza opposizione del locatore — l'indennizzo è stabilito in due forme, a scelta del locatore: somma eguale all'accrescimento di valore del fondo; oppure somma eguale al montante delle spese sostenute o del costo della mano d'opera non compreso in queste spese: e tenuto conto del vantaggio goduto dall'affittuario durante il periodo dell'affitto.

2. — Per il codice italiano, la indennità non può essere superiore al quarto dell'ammontare complessivo del canone per la intera durata dell'affitto. Un limite di valore delle miglorie indennizzabili è stato sempre accettato in dottrina come criterio pratico ed equitativo, per non impegnare eventualmente il locatore in debiti troppo alti, anche in proporzione del valore capitale del fondo locato, rendendo troppo difficile o impossibile l'adempimento dell'obbligo verso il fittuario.

Tale limite non sarebbe razionale fissare (come altre volte si propose) in una somma determinata o al massimo « di una annata di fitto », essendo chiaro che ciò avrebbe significati ben diversi a seconda si tratti di fitti brevi o lunghi, col controsenso che la somma di miglorie eseguibili con diritto a compenso sarebbe maggiore nei fitti brevi che nei lunghi. Pertanto, potrebbe sempre discutersi sul quarto dell'ammontare complessivo suddetto o su altra frazione; ma la modalità è giusta.

3. — Occorre poi esaminare l'ampiezza della sfera dei miglioramenti indennizzabili. Il codice italiano parla di miglioramenti di « sicura utilità » (e ciò è consono anche all'interesse nazionale) e fa rimando ad una legge speciale, che dovrà dire come riconoscere — evidentemente, regione per regione e ambiente, per ambiente — tal « sicura utilità ». Come si sa, questa legge speciale tuttora manca, onde il principio

del codice non trova ancora applicazione. Allorchè la legge speciale vi sarà, il codice consente al giudice di autorizzare la esecuzione del miglioramento per essa contemplato con diritto all'indennizzo.

Non vi ha, in ciò, qualche difetto rimediabile?

In primo luogo, occorrerà curare che la legge speciale a cui il codice fa rimando, non solo non tardi ulteriormente — e oggi il Paese avrebbe pregiudizio da tal ritardo, anche in ragione dei danni agricoli sopravvenuti a causa della guerra — ma che non si limiti a far introdurre come di « sicura » utilità soltanto miglioramenti « ordinari » nell'ambiente. Bene sta che le miglitorie « ordinarie » saranno, di norma, « sicure » per utilità; ma non deve escludersi che certe miglitorie « non ordinarie » (e quindi non praticate dal più degli agricoltori della zona) siano del pari « di sicura utilità ». Altrimenti, l'azione miglioratrice dei conduttori anti-veggenti, e che per primi introducono in una zona miglitorie che hanno fatta buona prova in altra zona, sarebbe ostacolata.

In secondo luogo, occorrerà che la legge speciale trovi modi opportuni per rendere snella e semplice, tutta la procedura di autorizzazione che il giudice dovrà seguire. Ciò non soltanto perchè le cose agricole, se guarnite di troppo complicate procedure, finiscono col rinunciare a farsi, ma anche perchè un modo elegante di cacciare nel nulla il progettato miglioramento sarebbe quello di far attendere a lungo la necessaria autorizzazione; poichè passerebbero i primi tempi della locazione, o le condizioni predisposte come adatte, e il fittuario miglioratore vedrebbe diminuire la propria convenienza economica.

E in terzo luogo, converrà che la legge speciale provveda a che la decisione di autorizzare, di competenza del giudice, possa essere illuminata nei riguardi tecnico-economici e per ciò stesso resa più tranquilla e spedita — da un organo esperto nella speciale materia, in forma che il legislatore saprà prudentemente avvisare.

In particolare la legge speciale dovrebbe creare condizioni di preferenza per la esecuzione di opere rivolte al miglioramento del tenore di vita dei lavoratori. Si vuole qui accennare al problema delle case d'abitazione dei salariati della Valle Padana, che non è di regola affrontato in quanto non comporta un diretto e tangibile aumento di reddito.

4. — Poco è da dire sulle altre modalità portate dal codice italiano, che appaiono congrue.

Ma una generale riflessione deve essere fatta e sarà ventura se il legislatore della prossima legge speciale cui il codice fece rinvio, crederà ispirarsi ad un ordine di idee consimile.

L'indennizzo ai miglioramenti fatti dal fittabile è necessità assoluta ed evidente per il progresso nazionale agrario, e occorre attendersene un ampio ed effettivo risultato utile per la collettività. Ma a tale fine deve evitarsi accuratamente che il campo d'azione per i miglioramenti indennizzabili divenga campo di liti giudiziarie lunghe, costose e complicate, come talvolta si avvera anche in rapporti agricoli. Se così divenisse, ogni buona intenzione della legge sarebbe sfruttata.

I modi di prevenire siffatto dannoso andamento possono forse vedersi particolarmente nei due che seguono, congiuntamente attuati: uno è di diretta competenza del legislatore; l'altro può trovarsi in una organizzazione da creare, sia dal legislatore stesso, sia altrimenti.

Pel primo modo, occorre che la legge speciale — dopo aver provveduto con la semplicità pocanzi invocata, alla procedura di autorizzazione dei miglioramenti — provveda a metodi rapidi e poco costosi di decisione sulla consistenza delle migliorie compiute e sulla valutazione o stima dell'indennizzo per esso dovuto; per esempio, a metodi di arbitrato obbligatorio.

La base di questa necessità, che si segnala al saggio legislatore, è che, per alcune migliorie e regioni, non solo non è abbastanza larga ed incontestata una pratica estimativa « aggiornata » di esse, ma persino mancano le basi sperimentali occorrenti: p. es. in materia di fertilità indotta nel terreno lo studio chimico del bilancio della fertilità (beninteso, in condizioni tipiche di ambiente) capace di fornire dati applicabili dallo stimatore, manca ancora, essendo stato soltanto iniziato da qualche Istituto scientifico, sicchè in tale specifica materia si è ancora molto nell'empirismo e quindi i giudizi sono a dato grado incerti.

5. — Pel secondo modo, a mano a mano che le basi delle cognizioni e stime si affinano, occorre conseguirne una applicazione non difforme, pur con le dovute considerazioni di ambiente, per essere equa e meno opinabile o litigiosa.

I tecnici stimatori inglesi — nella lunga applicazione dell'indennità ai miglioramenti — sono venuti creando le Associazioni di periti estimatori di varie Contee, come si sono creati dei « Farmers Clubs » da parte dei fittavoli. I dati di ricerca sperimentale, di note Stazioni agrarie britanniche e di noti scienziati sperimentatori, hanno servito di base alla applicazione giudiziosa fatta di tali organizzazioni.

Senza voler farne copia materiale, può trovarsi in questa tradizionale azione lo spunto organizzativo adatto a condizioni nostrali, mentre con

le difficoltà e le incertezze inseparabili da ogni inizio in un Paese di sì vari ambienti agricoli, quale il nostro, ci dobbiamo accingere ad applicare una legislazione nuova e richiesta dall'interesse nazionale.

Il piccolo affitto nelle regioni settentrionali e centrali

§ 6. — *Diffusione ed importanza.* — L'affitto al manuale coltivatore è diffuso un po' ovunque. Nel nostro paese interessa più di 700.000 rurali (maschi e femmine) e pertanto su 8.700.000 addetti all'agricoltura, gli affittuari coltivatori rappresentano circa l'8 %. Nell'Italia settentrionale la loro importanza è anche maggiore in quanto 400.000 di essi si trovano a nord dell'appennino Emiliano Romagnolo. I compartimenti del Settentrione nei quali il piccolo affitto presenta maggior interesse, sono in ordine d'importanza: il Veneto, la Lombardia, l'Emilia e il Piemonte. Nel Veneto il piccolo affitto si addensa in provincia di Padova, di Treviso e di Venezia; nella Lombardia, più o meno in tutta la fascia collinosa, nell'Emilia particolarmente nella pianura di Reggio e un po' in quella di Parma; nel Piemonte in provincia di Cuneo nell'altipiano morenico di Vercelli, e nella pianura asciutta di Novara.

Scendendo ad un esame più dettagliato delle varie zone notiamo che la provincia di Padova è del Veneto quella che mostra un maggior interesse quantitativo. Infatti si può considerare che il 40 % del territorio di tutta la provincia sia condotta da piccoli affittuari.

In provincia di Treviso il piccolo affitto e l'affitto colonico, forma intermedia tra l'affitto e la colonia, sono notevolmente diffusi in quelle zone agrarie di colle e di piano, poste sulla sponda destra del Piave, ove interessano il 60 % della superficie lavorativa. E tra queste due forme, per quanto ben distinte assai affini, si può ritenere che un 20 % interessi l'affitto vero e proprio e un 40 % l'affitto colonico. Questi due contratti sono diffusi sia pure in minor misura anche nel colle e nel piano della provincia di Udine (25 %).

In provincia di Venezia si trova un po' ovunque a fianco delle altre forme contrattuali, ma dove è caratteristico ed interessa circa il 30 % della superficie lavorata è nella zona litoranea degli orti (Burano, Chioggia, Murano, Pellestrina, Venezia) e in quella di vecchia coltura a monte della linea ferroviaria Padova-Mestre-Trieste.

Nel Vicentino ha una certa importanza specie in collina (il 25 % circa). La piccola affittanza in Lombardia è presente in forma rilevante nelle colline della Brianza (60 %); del Comasco (30 %); nel Varesotto (45 %); e nell'altipiano asciutto ed irriguo del Milanese (45 %).

A Bergamo gli affittuari coltivatori hanno un'importanza relativamente ridotta nella collina (8-10 %) e nella pianura media (10-12 %), mentre in queste stesse zone assumono grande importanza coloni quasi affittuari, che interessano rispettivamente nei due ambienti sopra indicati circa il 50 % e il 60 % della superficie agrario-forestale.

Nelle colline rocciose di Brescia, l'importanza notata nel Bergamasco dei coloni quasi affittuari diminuisce (27 %), cresce invece quella della piccola affittanza (35,37 %).

Il piccolo affitto si presenta anche nell'anfiteatro morenico (20-25 %), nell'altipiano e nel bassopiano Mantovano (19-20 %).

Nell'Emilia lo troviamo accentuato nella pianura reggiana dove si estende su oltre la metà del territorio (50-55 %) e in misura più limitata nel Parmense.

In Piemonte la provincia di Cuneo presenta una superficie considerevole a piccolo affitto (il 40 %) e nelle provincie di Novara e di Vercelli la sua estensione oscilla tra il 20 e il 30 % circa della superficie; la percentuale più elevata è localizzata nell'altipiano morenico vercellese, la più bassa nella pianura irrigua novarese.

§ 7. - *Aspetti e norme contrattuali.* — La piccola affittanza si può presentare nella forma particellare oppure in quella autonoma, secondo l'estensione del terreno. Quando questa è ridotta a proporzioni tali da dover richiedere il concorso di altre attività o di altre forme per sopperire alle necessità famigliari dell'affittuario siamo nel caso dell'affitto particellare, caratteristico specie nelle zone di monte, ma diffuso più o meno ovunque. Trattasi di piccoli proprietari particellari che a loro volta, prendono in affitto appezzamenti di terreno per completare la loro attività di imprenditori agricoli. Trattasi pure di salariati agricoli che assumono in affitto una parcella di terreno, che viene con i suoi redditi ad integrare il bilancio domestico. Talvolta sono operai dell'industria di origine contadina che sono anche affittuari particellari, e questo caso è assai diffuso in quelle zone agricole nei pressi di importanti complessi industriali. In queste forme le modalità contrattuali si riducono per lo più in un bonario accordo verbale da un anno all'altro con tacita rinnovazione e con il pagamento di un congruo canone posticipato; non si hanno quasi mai nè cauzione, nè altre norme contrattuali.

Nel caso di forme autonome di affittanza il terreno è costituito da una superficie più ragguardevole ed è normalmente un complesso aziendale organico e dotato di fabbricati e dell'importanza economica approssimativa di un podere colonico. In tali casi vi è sempre un contratto scritto

tra i contraenti: le modalità e le norme non differiscono quasi in nulla da quelle in uso per il medio ed il grande affitto.

Per quanto non è scritto nel contratto, normalmente si fa richiamo alle clausole convenute in capitoli generali e sono predisposti da collegi di tecnici e da Istituti ed Opere pie, proprietari di vasti terreni normalmente ceduti in affitto, o concordati dalle organizzazioni sindacali interessate.

Ma oltre il piccolo affitto vero e proprio, è interessante soffermarsi sulle caratteristiche contrattuali dell'affitto colonico (affitto misto), che pur essendo distinto dal normale affitto al coltivatore ne rappresenta la forma più vicina dalla quale in alcune zone della Lombardia (Brianza, Varesotto, Comasco, ecc.) si è passati gradualmente all'affitto vero e proprio o quasi.

Qui accenneremo alle clausole del contratto a grano dell'Alto milanese, oggi per altro, per la maggior parte, trasformato in piccolo affitto, al contratto misto del Bergamasco e infine all'affitto colonico del Trevisano, il più diffuso attualmente.

Le clausole dell'affitto a grano sono le seguenti, quali ce le dà il Serpieri:

il contadino coltiva il terreno aratorio e il prato facendo suoi tutti i prodotti del suolo (non del soprasuolo) e sostenendo tutte le relative spese di coltivazione: contribuisce al proprietario un annuo canone fisso in generi per l'aratorio e in denari per il prato:

ha l'uso di una casa e annesso rustico, pagando al proprietario un canone in denaro relativamente basso;

deve, oltre il contributo dei canoni suddetti, taluni oneri accessori; cura l'allevamento dei bachi dividendone gli utili con il concedente.

Questo contratto che all'inizio del secolo interessava il 90 % circa del territorio, si è venuto, in prosieguo di tempo, tramutando per lo più in contratto di affitto vero e proprio, con corresponsione di canone in denaro salvo in certi casi la compartecipazione per l'allevamento dei bachi da seta.

In provincia di Bergamo il colono gestisce per proprio conto l'industria zootecnica, quasi fosse separata dall'azienda. Tutti i prodotti del suolo vengono divisi a metà, salvo una particolare convenzione per il prato, in base alla quale vengono divisi a metà i primi due tagli del trifoglio e i primi tre del medicaio, mentre i successivi restano al colono. Il proprietario, dietro richiesta del colono, deve cedergli inoltre a condizione di favore il proprio foraggio.

Veniamo infine all'affitto colonico del Trevisano:

il contadino come nell'antico patto a grano del Milanese fa suoi i prodotti del suolo (non del soprasuolo, più ricco qui che a Milano) e

contribuisce al proprietario un canone fisso in generi (granturco, frumento). Nel territorio udinese questo contratto subisce sull'ultimo punto una variante che lo avvicina ancor più al vecchio contratto del Milanese. Infatti oltre il contratto in generi, vi è un canone in denaro per i prati naturali e pure si trova un canone per i fabbricati.

In entrambe le provincie i prodotti del soprasuolo (uva-frutta) e i bachi vengono regolati come nella mezzadria.

Nel Milanese e nei territori di Como e Varese il *contratto misto*, come l'ha chiamato lo *Jacini*, si è per lo più trasformato oggi in puro e semplice contratto di affitto in denari, nel quale resta solo del vecchio rapporto la divisione a metà degli utili e delle spese della bachicoltura.

Del vecchio contratto milanese sopravvivono le caratteristiche nell'affitto colonico trevigiano e ancor più in quello udinese. Ma a Treviso la presenza delle viti e sovente dei fruttiferi oltre che del gelso fanno il proprietario più direttamente attivo in questo rapporto.

Nel Bergamasco infine ci si allontana di più dal contratto di affitto per avvicinarci maggiormente al rapporto mezzadrile.

Questi contratti interessano il piccolo affitto per quella parte che con esso possono avere di comune, ma tolto il contratto milanese là dove il rapporto colonico si riduce alla sola bachicoltura, predominano in essi le caratteristiche mezzadrili.

§ 8. — *Particolari caratteristiche in alcuni ambienti.* — Il piccolo affitto in provincia di Padova come in altri ambienti è per lo più un vero e proprio affitto con finalità puramente agrarie. E cioè il piccolo affittuario come i componenti la sua famiglia sono dei contadini che vivono esclusivamente dei prodotti del terreno in loro possesso. I problemi del piccolo affitto sono qui in primo luogo quelli intercorrenti tra l'imprenditore e l'azienda e cioè problemi tecnici ed economici relativi alla migliore valorizzazione del terreno, con colture più remunerative; alla trasformazione o meno dei prodotti nell'azienda, all'acquisto dei mezzi produttivi, da un lato, e alla vendita dei prodotti dall'altro. E molti di questi sono problemi propri della piccola impresa in genere e che si possono risolvere con forme cooperative varie. In secondo luogo i problemi del piccolo affitto sono quelli che intercorrono tra proprietario e affittuario e si possono ridurre, per accennare alle questioni più importanti, al canone, all'indennizzo delle migliorie, ecc.

In altre zone come quelle orticole delle lagune e del litorale Veneziano altri problemi si presentano. Qui, ad esempio, assume un significato del tutto particolare la determinazione del canone in quanto il reddito è il

frutto prevalente se non esclusivo dell'apporto di lavoro e di fertilizzanti dell'affittuario, e pertanto, pur entrando la questione nel caso generale della determinazione dell'equo canone offre un aspetto tutto suo.

La provincia di Venezia ci offre un altro ambiente, in cui sui problemi di carattere generale si innesta un problema del tutto particolare. Si tratta dell'aspetto che il piccolo affitto ha assunto nei comuni di Dolo, Stra e Mira nel corso del tempo. Si trovano qui famiglie di affittuari che vivono con $\frac{18}{20}$ persone atte al lavoro sopra una superficie di ettari 1-1,5.

L'abitazione è spesso costituita da un'antigienica capanna col tetto di canne palustri, dove vivono promiscuamente uomini e donne, spesso cinque o sei per stanza. La stalla, se un tempo vi era, è stata trasformata in abitazione. A lavorare il fondo rimangono i vecchi, i ragazzi, le donne, quando non trovano più convenienti occupazioni altrove. I giovani si occupano al porto di Marghera percorrendo giornalmente una diecina di chilometri circa e forse più. Questa situazione è il risultato di un lunghissimo periodo durante il quale si è andato instaurando l'attuale stato di cose per una serie complessa di cause.

Il contratto originariamente era annuale e verbale con tacita rinnovazione, fondato sulla fiducia reciproca e in linea di diritto è così rimasto, ma nel lunghissimo corso degli anni, l'affitto annuale si è trasformato in possesso indefinito e in una specie di enfiteusi. La prova di questo stato di cose sta nel fatto singolare che questi affittuari non solo hanno compiuto miglioramenti e costruito abitazioni, ma persino hanno proceduto di fatto alla divisione ereditaria del potere d'affitto. Si sposava un figlio: gli si dava una parte del potere e un paio di camere. Da ciò derivarono eccessi veramente dannosi per l'organicità dell'azienda che agrariamente come tale cessava d'esistere o risultava grandemente compromessa. Il dissidio verificatosi dopo la fine della guerra europea (1915-18) verteva ancor più che sulla divisione del canone, sulla possibilità di dare l'escumio, al che gli affittuari di queste zone decisamente si oppongono, specie quando vi abbiano costruito abitazioni. Questa situazione è più o meno il portato dei seguenti fattori: pressione demografica, mancanza di sbocchi di emigrazione, tendenza della popolazione a non trasferirsi e facilità di comunicazioni stradali e ferroviarie per l'accesso ad importanti centri di richiamo industriale della mano d'opera.

A ciò si deve aggiungere, più che l'assenteismo dei proprietari una loro accondiscendenza agrariamente male intesa, che ha favorito lo sbocco nello stato attuale. Se i proprietari fossero stati più accorti e illuminati nel loro stesso interesse, queste popolazioni avrebbero trovato

soluzioni ai loro problemi essenzialmente frutto della densità demografica, altrove e forse in modo per lor stessi più conveniente.

Per tale stato di cose la questione del piccolo affitto viene qui enormemente complicata. Questa situazione è peraltro quantitativamente circoscritta, ma ciò non toglie che sotto l'aspetto qualitativo sia di grande interesse.

A parte gli eccessi riscontrati in questo limitato territorio non è da condannare quella situazione verificatasi nella Brianza, nel Varesotto e nell'altipiano milanese, dove troviamo diffusissima nei piccoli affittuari la presenza di membri della famiglia che lavorano nelle attività industriali della metropoli Lombarda e nelle industrie sparse nei circostanti centri minori.

Il Serpieri nel « Contratto agrario e le condizioni contadine dell'Alto milanese » è contrario all'affermarsi e diffondersi di queste categorie miste di contadini-operai. Difatti i risultati dei comuni della provincia di Venezia giustificano a pieno le preoccupazioni dell'illustre economista agrario, ma con una classe di proprietari più accorti e di lavoratori meno restii a trasferirsi è da ritenersi che si possa ottenere un giusto equilibrio tra attività agricola e attività industriale nella famiglia contadina, permettendo di realizzare una felice soluzione economica per questi lavoratori, i quali godono contemporaneamente i vantaggi dell'industria e quelli della vita agricola, evitando di danneggiare l'agricoltura nella sua efficienza produttiva. Naturalmente se il richiamo industriale prevale decisamente e la casa colonica si trasforma in casa di abitazione di ceti quasi esclusivamente di operai, allora è desiderabile, come sin dal 1910 il Serpieri auspicava, che sorgano per costoro delle case operaie. Ma se nella famiglia contadina alcuni membri restano completamente contadini ed altri diventano operai, allora è da ritenersi che la coesistenza possa sussistere.

Inoltre nelle vallate alpine, dove sono sorte industrie, l'operaio contadino rimane sempre legato prevalentemente alla terra, e l'economia di queste famiglie si regge su due fonti di reddito: l'agricoltura che fornisce una parte dei prodotti di diretto consumo a costo di produzione e a condizioni più convenienti e l'industria che fornisce con il salario operaio mezzi di scambio. Ne consegue in queste famiglie una tranquillità economica, fonte di benessere e di stabilità sociale.

Il problema sta nell'evitare che il ceto operaio diventi parassita dell'agricoltura e nel favorire che si determini una simbiosi mutualistica tra contadini ed operai della stessa famiglia e non parassitaria a scapito della efficienza produttiva del fondo.

§ 9. — *Rapporti fra proprietà e impresa.* — Le questioni fondamentali che possono determinare un contrasto di interessi tra il proprietario e l'affittuario, sono, come in ogni forma di locazione agraria, la misura del canone, la durata del contratto e l'indennizzo per le migliorie eseguite dall'affittuario. Ognuna di tali questioni oltre che ad investire interessi privati coinvolge anche interessi di ordine sociale, che dovrebbero anch'essi venire risolti nel modo migliore in sede di private contrattazioni se i contraenti avessero entrambi una visione larga e lungimirante della loro stessa convenienza.

Ma i contraenti non sempre afferrano, nè possono talvolta riuscire ad apprezzare la coincidenza della convenienza privata con quella sociale, perchè il fine sociale può presentarsi in particolari e contingenti circostanze in contrasto con l'immediato interesse del singolo. Sarà pertanto opportuno nell'esame di tali questioni tenere presente la finalità sociale e quella privata.

Esaminiamo innanzi tutto la questione dell'indennizzo delle migliorie, già affrontata e risolta con l'art. 1651 del codice civile, che favorisce l'esecuzione delle migliorie nelle affittanze coltivatrici, permettendo quel progresso agricolo utile al privato quanto alla collettività. Le norme del Codice lasciano campo all'iniziativa miglioratrice dell'affittuario, ponendo solo quei limiti che dovrebbe osservare nell'esecuzione chiunque si comporti da buon padre di famiglia.

La durata del contratto di affitto è problema dei nostri tempi sorto con il dinamismo economico. Non esisteva infatti in periodi di stabilità economica quando i contratti avevano una durata minima di sei anni e la più frequente era di nove anni, e per di più i contratti venivano stipulati due e talvolta tre anni prima del loro inizio. Sicchè stretta ed immediata è la connessione tra la durata del contratto e la stabilità *economica* del canone reso in questi anni variabile per le mutevoli vicende del mercato. Attualmente il contratto triennale è divenuto il più comune, non non solo per desiderio del locatore ma anche dell'affittuario, a motivo del reciproco timore di assumere per troppo lungo tempo impegni sfasati rispetto a nuove situazioni che si possono venire creando con imprevedibile rapidità.

Nel periodo eccezionale di guerra, il blocco dei canoni d'affitto, quando si verificò un rialzo dei prodotti nel mercato, le proroghe d'imperio dei contratti, la fissazione arbitraria di un prezzo di conferimento e di un prezzo inferiore dei prodotti per il pagamento dei canoni d'affitto, se hanno risposto ai fini per i quali tali provvedimenti furono presi, del che vi è serio motivo di dubbio, hanno sicuramente portato una

diffidenza e una sfiducia nel contratto di locazione degli immobili rustici assai dannosa alla risoluzione privatamente equa e socialmente utile del problema.

Inoltre si deve mettere in chiaro che tali provvedimenti come abbiamo detto, generali e applicati alla generalità, riguardavano e dovevano interessare esclusivamente le eccezioni e cioè i locatari e gli affittuari troppo esosi e non la grande maggioranza che ha sempre dimostrato, sia da una parte che dall'altra comprensione reciproca e spirito d'intesa. Non di rado i provvedimenti in parola hanno turbato la buona armonia laddove questa avrebbe continuato a sussistere, senza l'arbitrario intervento della legge. E che questa non possa rispondere ad equità lo comprova che non pochi affittuari si comportano come se le disposizioni in loro favore non esistessero e vi applicano un valore ben limitato, riconoscendo contro la legge un maggior diritto del locatore. È qui opportuno ricordare che quando il canone è troppo elevato l'affittuario è portato a fare colture di rapina, ma è altrettanto vero che quando esso è inadeguato, le manutenzioni a carico del locatore non vengono eseguite con danno tanto nell'un caso come nell'altro, degli interessi privati, ma anche sociali. Il problema centrale risiede nell'equo canone che per essere tale deve costantemente adeguarsi alla situazione economica, attualmente instabile in modo estremo. Appare perciò come naturale conseguenza dei tempi che la proprietà che affitta abbia a correre anch'essa in una certa parte le sorti avverse e prospere dell'impresa. Questa tendenza si è manifestata col riferimento del canone ad una determinata quantità di prodotti anche se la legge più sopra accennata ha inconsultamente in parte frustrato quel tentativo. Ma forse è necessario che il concorso della proprietà risulti anche maggiore e cioè non si limiti ai prodotti, ma si estenda anche alle spese per conseguire il necessario adeguamento del reddito fondiario agli utili e alle perdite dell'impresa agraria, a cui i tempi inevitabilmente portano.

Si prospetta da taluni una soluzione che farebbe del locatore un vero e proprio associato dell'affittuario. Come viene fissata nella colonia parziaria una quota di prodotti al concedente e al colono, e in tale misura vengono ripartite anche le spese, si potrebbe anche per l'affitto fissare una determinata quota di prodotti e di spese per il locatore e per l'affittuario, che tenesse conto delle prestazioni di persona e di capitali delle due parti.

Fissate tali basi, nulla vieterebbe per semplificare i rapporti tra i contraenti e per lasciare maggiore libertà d'azione all'affittuario coltivatore nella gestione da un lato e al locatore dall'altro, venire ad una

transazione in una determinata quantità di prodotti e di denaro. In tal caso vi dovrebbe essere la facoltà di anno in anno di ritornare alla ripartizione dei prodotti e delle spese sulla base sopra richiamata, a richiesta di una delle parti. Gli estremi di questa convenzione, proposta liberamente alle parti, potrebbe trovare favorevole accoglimento e diffusione nelle presenti circostanze, tanto più che si verrebbero in certo qual modo a codificare forme analoghe più o meno già in atto tendenti praticamente allo stesso fine.

Questa non è la sede per scendere ad una esposizione più dettagliata di tale convenzione di cui è sufficiente avere accennato qui alle linee informatrici generali.

La cointeressenza del proprietario avrebbe altri benefici riflessi oltre a quelli accennati, cioè lo costringerebbe ad interessarsi maggiormente alla vita e alle necessità dell'azienda e pertanto dovrebbe o abbandonare il suo assenteismo o cercare altre forme d'investimento al suo capitale al di fuori della terra.

Entrambe le soluzioni sarebbero vantaggiose socialmente e anche privatamente. E nell'ultima ipotesi, più intraprendenti e più attivi proprietari, probabilmente contadini, acquisterebbero la terra. Infine, se tale forma si diffondesse, l'aumento dei canoni che viene segnalato nelle zone ad alta densità demografica ove l'affittanza è diffusissima, verrebbe contenuto o eliminato.

§ 10. — *Problemi tecnici ed economici.* — Nei territori ove vi è una notevole densità demografica e i contadini aspirano alla conduzione in affitto, accade che il canone sia superiore al normale e incida sul reddito di lavoro e di capitali dell'affittuario coltivatore. L'affittuario ha cioè un profitto negativo che si ripercuote sulle sue prestazioni di persona e di capitali. Una situazione del genere si sarebbe presentata in passato in provincia di Padova ove si verificano appunto le condizioni demografiche più sopra richiamate. La conferma di ciò viene fornita dai dati di uno studio pubblicato nel 1938 che prende in esame un periodo che va dal 1932 al 1935.¹⁾

Risulterebbe infatti che il reddito di lavoro dell'affittuario coltivatore è in quel territorio, per un certo numero di aziende e per un certo numero di anni, inferiore a quello delle altre categorie di lavoratori rurali ad eccezione dei proprietari, e qui riportiamo gli elementi citati.

¹⁾ O. PASSERINI — *Redditi di contadini e di operai. Osservatorio di Economia agraria*, Verona, 1938.

REDDITI NETTI E REDDITI DI LAVORO DEI LAVORATORI RURALI
(Med'a del quadriennio 1932-1935)

CATEGORIE	Reddito netto per unità lavoratrice	Reddito netto per unità consumatrice	CATEGORIE	Reddito netto per unità lavoratrice	Reddito netto per unità consumatrice
	Lire	Lire		Lire	Lire
Famiglie di proprietari coltivatori			Famiglie di mezzadri		
p 1	2 350	854	m 1	1 751	1 631
p 2	3 457	2 248	m 2	2 385	2 282
p 3	3 285	946	m 3	2 786	2 616
p 4	1.345	669	m 4	3 658	3 525
p 5	2 583	1.353	m 5	2 750	2 573
media	2.604	1.214	media	2.666	2.525
Famiglie di affittuari coltivatori			Famiglie di salariati fissi		
a 1	3 243	2 860	f 1	—	1 745
a 2	1.207	944	f 2	—	1 738
a 3	1.528	1.207	f 3	—	1 641
a 4	2.426	1.074	f 4	—	1 935
a 5	2 363	1.397	f 5	—	1.580
a 6	1.494	1.083	media	—	1.728
a 7	1.353	1.187	Famiglie di salariati obbligati		
a 8	4 129	3 225	o 1	—	1 953
a 9	2.060	1.583	o 2	—	1 235
media	2.200	1.618	o 3	—	1 858
			o 4	—	1 831
			media	—	1.719

Sarebbe per altro errato attribuire la notata differenza per i casi sopra esposti esclusivamente ad un fenomeno determinato dalla densità demografica della provincia di Padova, e cioè ad un artificioso aumento dei canoni di affitto, incalzati dalla concorrenza. Va al riguardo, in primo luogo, considerato che anche il reddito di lavoro dei proprietari coltivatori è inferiore a quello degli affittuari, e ciò in parte è determinato dal fatto che i componenti la famiglia del piccolo proprietario come del piccolo affittuario sono indotti a premere sul fondo, in proprietà o in possesso, in misura superiore alle normali esigenze di lavoro; ciò incrementa la produzione unitaria entro certi limiti ma all'incremento di lavoro si ha un incremento di prodotto progressivamente decrescente che si ripercuote sul reddito di lavoro diminuendolo per unità lavoratrice.

Inoltre nel periodo studiato (1932-1935) l'agricoltura sta uscendo da una grave crisi, per cui si deve senz'altro ritenere che buona parte del profitto negativo è il risultato di tale situazione. Indagando, sempre nel citato lavoro i risultati dell'azienda contraddistinta con la sigla a 6 nei singoli anni, troviamo questo comportamento degno di rilievo.

	1932	1933	1934	1935	Media
Reddito di lavoro dell'affittuario coltivatore per unità	982	665	582	2.103	1.083

Nel 1936 per l'influsso esercitato sull'economia da svariate cause, non esclusa la guerra Etiopica, il reddito di lavoro supera notevolmente quello dei salariati e cioè lire 2.103 contro lire 1.700. Determina tale nuova situazione il profitto dell'imprenditore, che il blocco dei canoni d'affitto, iniziato nel 1936 e riconfermato nel 1941, ha consolidato e aumentato facendo godere quasi esclusivamente agli affittuari la favorevole congiuntura economica degli anni successivi.

Le ricordate circostanze, che hanno consentito ai piccoli affittuari di accantonare risparmi monetari, hanno fatto maturare in loro il desiderio di acquistare fondi rustici: ciò, peraltro, non avviene ancora perchè il mercato terriero è pressochè fermo e si confida inoltre in un ribasso del prezzo della terra di cui si hanno i primi indizi. E infatti è da ritenersi che questo non tarderà a verificarsi e allora gli affittuari coltivatori saranno tra i primi ad acquistare in larga misura.

La ricchezza se può talvolta essere il dono gratuito di un colpo di fortuna si consolida solo in chi abbia le doti necessarie per conservarla e destinarla a nuova produzione, e tali qualità i piccoli affittuari hanno sin qui dimostrato di avere in larga misura, non abbandonandosi ad inconsulti sperperi. Vi è ora da chiedersi se gli affittuari coltivatori investiranno nella terra i loro guadagni con quella avvedutezza che hanno dimostrato nel conservarli? Possiamo dire di sì, a meno che il desiderio di acquisti più estesi delle loro disponibilità finanziarie non invogli a ricorrere a pericolosi indebitamenti, che potrebbero, in momenti come gli attuali, di grande instabilità nel giro di pochi anni assorbire anche i capitali già impegnati nell'acquisto.

Le vicende economiche del mercato fondiario dopo la guerra 1915-1918 sono quanto mai istruttive, in proposito. Il credito in momenti come gli attuali, è destinato a compromettere più che a favorire i nuovi piccoli

proprietari. Pertanto gli affittuari coltivatori possono acquistare tranquillamente la terra qualora dispongano dell'intero capitale necessario o della grandissima maggioranza di esso comprese le scorte dell'azienda. In caso contrario si incamminano verso un doloroso e inevitabile insuccesso, come molti altri piccoli imprenditori agricoli, che comperarono nel periodo che va circa dal 1923 al 1925 e che si trovarono nella insostenibile situazione di dover pagare con denaro rivalutato debiti contratti in periodo inflazionistico.

Se vi sono zone in Italia in cui sarebbe pregiudizievole per la produzione rompere l'unità e l'organicità dell'azienda per frazionarla in piccoli poderi, vi sono altresì vaste regioni ove il passaggio della terra dal proprietario borghese al contadino lavoratore sarebbe di giovamento all'economia nazionale. In questi casi sarebbe opportuno che l'acquirente, sia esso proprietario, o affittuario coltivatore, o mezzadro, venisse assistito in particolar modo da una organizzazione di categoria il cui compito dovrebbe riassumersi in quello che svolge in Svizzera la Unione dei Contadini. E la sua assistenza non dovrebbe esaurirsi in una pressione politica per il passaggio della terra, con forze e modi di eccezione più o meno coattivi, ma offrire una preziosa assistenza economica e tecnica. E prima d'invocare l'intervento dello Stato, ogni cittadino ed ogni categoria deve cercare di risolvere da sé i problemi. Una lega dei contadini conduttori avrebbe campi vastissimi per rendersi utile ai propri associati, sia nel consigliare l'entità del prezzo da corrispondere per l'acquisto del fondo, sia nel dirigere in genere il movimento d'acquisto della terra in modo da contenerne i prezzi e di far comperare i terreni alle condizioni più favorevoli per la propria categoria. Ma questa azione di tutela degli affittuari coltivatori non è la maggiore, in quanto l'opera più vantaggiosa può essere svolta nel settore tecnico organizzativo, indicando nuovi indirizzi produttivi; promuovendo forme cooperative di acquisto, di vendita di prodotti, di gestione di macchine; creando mutue; favorendo lo sviluppo di cantine e di caseifici sociali per la trasformazione più perfetta dei prodotti della azienda. In questo settore lo Stato può intervenire più decisamente e più vantaggiosamente agli effetti produttivi generali che in quello di far trasferire in forma più o meno artificiosa la proprietà della terra. E pur tendendo anche a tal fine l'opera statale, deve essere fiancheggiatrice e non diretta. L'intervento dello Stato potrà anche spingersi a concedere eventuali crediti di particolare favore possibilmente riferiti ad una determinata quantità di prodotti e non ad una somma in moneta, in modo da evitare che la caduta dei prezzi ponga i piccoli affittuari

nella condizione di non poter pagare i loro debiti per motivi indipendenti dalle loro intrinseche capacità.

§ 11. — *Osservazioni conclusive.* — L'affittanza coltivatrice ha una importanza ragguardevole nel nostro Paese e merita assistenza e attenzione ai fini di favorirne l'ascesa e il progresso, nell'interesse dei singoli e della collettività nazionale. Tale azione deve venire svolta in due settori principali: il primo quello tecnico, organizzativo ed economico, tendente a porre gli affittuari coltivatori, come in genere tutti gli imprenditori lavoratori, in grado di valersi di quelle forme cooperative che possono permettere alla piccola impresa di avvantaggiarsi di tutti i progressi della tecnica moderna, sopperendo in tal modo alla propria deficienza nei riguardi della grande impresa agraria industrializzata. Il compito dello Stato in questo settore può essere utilissimo e prezioso anche se, indiretto, agevolando iniziative cooperativistiche di vario genere che dovrebbero venire attuate e realizzate da libere associazioni degli interessati, il cui compito è quello di suscitare, coordinare e dirigere tali movimenti e tali attività.

Il secondo settore è quello che riguarda i rapporti fra la proprietà e l'impresa, i quali vanno impostati su nuove basi che tengono conto della mutevole e incerta realtà economica dei nostri tempi. Si tratta cioè di regolare i rapporti tra locatore e locatario in modo tale da annullare quegli inconvenienti determinati dal dinamismo del mercato e dalla instabilità della moneta. È necessario eliminare superandoli, gli interventi dello Stato, i quali essendo di carattere generale non rispondono allo scopo e sovente per togliere squilibri particolari ne creano altri forse maggiori e più gravosi.

Vi è infine l'accesso alla proprietà degli affittuari coltivatori, che si deve ritenere probabile data la loro disponibilità liquida. Nel processo d'acquisto della terra da parte di questa categoria, la meglio preparata fra i lavoratori ad accedere alla proprietà, il problema non sarà tanto quello del credito, quanto quello già accennato di una assistenza tecnica economica ed organizzativa di categoria la quale coordini e affianchi le iniziative individuali.

Il piccolo affitto nelle regioni meridionali

§ 12. — *Generalità.* — Sotto lo stesso denominatore giuridico costituito dalla locazione, si comprendono forme tra loro sostanzialmente e radicalmente diverse e che esprimono mondi agrari profondamente dissimili.

Da una parte infatti vi sono i contratti inerenti a quelle zone di agricoltura intensiva e stabilizzata, dall'altra vi sono i rapporti contrattuali inerenti al latifondo. Distinzione questa che comporta con sé difformità considerevoli nei riguardi dei giudizi che si è portati a formulare, nonché nei riguardi delle possibilità e delle opportunità di interventi consapevoli del legislatore.

Poichè, peraltro, non sempre è facile porre confini netti, la presente trattazione, pur avendo soprattutto di mira le forme ordinarie di piccola affittanza, farà anche riferimento a situazioni specifiche dei contratti d'affitto delle zone latifondistiche.

Nell'Italia meridionale si rileva estesa gamma di forme e consistenze economiche dell'affitto contadino.

L'autonomia e la stabilità dell'impresa non sempre sono conseguite ed il contadino è alla ricerca di una combinazione di lavoro che gli consente un possibile tenore di vita.

Ben vario è l'ordinamento produttivo del piccolo affitto. La diversità di ordinamenti è in rapporto alla diversità di ambiente tecnico economico e sociale del nostro multiforme Mezzogiorno.

È tristemente noto che su terra misera non prospera agricoltore. Così nelle zone ad agricoltura estensiva (ad es. lungo tutto l'Appennino montano meridionale) l'ordinamento colturale è volto prevalentemente a soddisfare i consumi famigliari, invece nelle zone ad agricoltura progredita in terre di piano e di colle, feraci per fortunata composizione pedologica e con ordinamenti colturali evoluti, si tende alla produzione per il mercato. Si rilevano in tali zone (ad es. negli orti del litorale napoletano) livelli di reddito di lavoro elevati o notevolmente elevati.

Altrove il misero ordinamento produttivo è in rapporto col misero regime fondiario e finchè questo permane quello è l'unico ordinamento possibile.

Solo teoricamente ha senso che il piccolo affittuario è lavoratore e capitalista (dei capitali di esercizio) insieme, ma, in effetti, la concretezza dei fatti mostra quanta vasta sia la gamma delle infime affittanze contadine.

I terreni in affitto nelle zone dell'Appennino non sono sempre accorpati, il più delle volte, invece, sono in più appezzamenti: l'ordinamento dell'impresa adatta ad essi le modeste possibilità colturali e migliora il diagramma di lavoro contadino. Appezzamenti al piano e al monte consentono di schivare almeno in parte le alee di produzione (per siccità, grandine, ecc.). Il frazionamento della terra è gradito dal piccolo imprenditore montanaro, pur se ne rileva gli svantaggi connessi.

L'ordinamento dei fondi a piccolo affitto in queste zone montane fa perno sulla coltura estensiva del grano, che oltre ad essere l'alimento base della famiglia imprenditrice è la base per la corrisposta del canone di affitto.

Raro è il canone in danaro, il più delle volte è parte in denaro, parte in contanti.

Nel colle e nel piano mediamente attivi del Meridione, minore è la superficie media per ogni affitto contadino. A differenza che per il monte, è frequente la presenza sullo stesso suolo di due imprese: una per i seminativi; l'altra per le arborature. Sovente il soprasuolo è condotto dallo stesso proprietario del fondo. Tale sistema di conduzione mista costringe l'ordinamento della impresa ad affitto ad adattamenti notevoli per reagire al contrasto di interessi tra i due conduttori.

Il canone di affitto, fissato, qui quasi sempre in denaro, non influenza l'ordinamento colturale in modo così deciso come rilevasi per le zone a coltura estensiva del nostro monte appenninico. In tempi recenti, però, si è manifestata la tendenza a fissare il canone di affitto in derrata o corrispondere idolo, di fatto in tal modo o ragguagliandolo al prezzo monetario a data epoca.

Nelle zone infine a *coltura intensiva del piano* il piccolo affitto si estende su modeste superfici: da un terzo ad un ettaro o poco più. Sovente piccolissime superfici di terreno costituiscono imprese autonome.

Qui il canone di affitto è tradizionalmente in denaro e scarsa influenza rilevasi sull'ordinamento colturale ove la proprietà fondiaria tende a percepire il canone in derrata con ragguaglio in denaro, in quanto la produzione vendibile dell'impresa contadina, è notevolmente varia e segue da vicino l'andamento generale del potere di acquisto della moneta.

§ 13. — *Il piccolo affitto e i miglioramenti fondiari.* — Agli affitti miglioratori a lunga scadenza si deve il sorgere di molti vigneti (ad es. a Brindisi, Lecce, ecc.) e di uliveti.

La durata era per anni 29. La crisi del vino al principio del nostro secolo fu remora a nuovi impianti di vigna cui consisteva con assoluto dominio, la miglioria contemplata per la concessione della lunga durata dell'affitto. E sul vigneto sorto su terra già a pascolo venne il grano e quello regredì per incuria, quando non fu del tutto spiantato; poi, alla ripresa del commercio vinicolo, per i terreni spiantati si ebbero lunghi litigi tra proprietario fondiario (che reclamava la « miglioria » del terreno ceduto in affitto) e affittuario « miglioratore » di un investimento fondiario che lunghe vicende economiche avverse avevano indotto a distruggere.

Non si può dare concetto sintetico di quanto il piccolo affitto regolato da patti di breve durata abbia contribuito al miglioramento fondiario. La vicenda è quasi sempre legata alla possibilità di percepire indennizzi, almeno a finita locazione per le opere che permangono ad elevare il reddito dell'impresa.

Nelle zone ad agricoltura estensiva, di norma nessun patto prevede compensi per migliorie da parte del contadino affittuario. Trattasi di seminativi nudi di montagna a bassa feracità e a coltura più o meno estensiva: la capitalizzazione di lavoro è ben scarsa. È frequente il patto di impianto di pochi fruttiferi forniti dal proprietario e quello di sostituire le piante che periscono.

Rari anche in anni trascorsi, piccoli reimpianti di vigneto su piede americano eseguiti da piccoli affittuari con un compenso « a coscienza » del proprietario come dicono testualmente molti contratti di locazione.

L'astenia del piccolo affittuario ad eseguire miglioramenti notevoli ha origine complessa: la mancanza di patti contrattuali che fissino rimborso alle migliorie è certamente il motivo maggiormente determinante. Va però notato che anche mancando clausole d'indennizzo è sovente la brevità delle locazioni che trattiene l'affittuario dall'operare investimenti fondiari e agrari di cui non riuscirebbe a fruire gli utili per un tempo sufficientemente lungo.

A volte è la tema della concorrenza di altri affittuari con le paventate conseguenze di aumenti di canoni o addirittura di disdetta che trattiene il contadino affittuario dall'eseguire quei miglioramenti ai quali si sentirebbe naturalmente portato.

Va infine posto in giusto rilievo che remora certa alla esecuzione delle opere di miglioria è la mancanza d'istruzione professionale per cui il largo potenziale di lavoro umano, disponibile in esuberanza ai bisogni aziendali, non trova sempre utile impiego.

Se la mancanza di istruzione professionale non fosse la ragione principale che osta il miglioramento fondiario osserveremmo negli stessi ambienti proprietà contadine nettamente migliorate in confronto di fondi affittati non migliorati, il che non si rileva che per eccezione, e, a conferma, presso contadini più evoluti.

Non vi è, come potrebbe pure osservarsi, mancanza di laboriosità da parte dei contadini perchè tale taccia non meritano i contadini affittuari.

Nelle zone a *coltura intensiva* impianti arborei e sistemazioni per irrigazione sono opere di frequente eseguite da piccoli affittuari.

Può distinguersi il miglioramento facoltativo da quello pattuito con contratto. Per quest'ultimo il patto contrattuale prevede in genere

indennizzo in misura molto limitata, nel mentre per i primi il concedente « si riserva » — si legge più volte nei contratti — la « facoltà » di dare compenso.

Così ad es. la vicenda del patrimonio aroreo del piano campano è legata all'iniziativa del piccolo e medio affittuario; le fatiche miglioratorie sono compensate col reddito del pescheto, impiantato nel mieleto. Il reddito di lavoro è elevato contrapponendosi il basso canone di affitto già corrisposto pel seminativo nudo, innanzi l'impianto.

In sintesi imperfetta e per grossi fatti si può dire per le zone a coltura intensiva:

1) la tendenza alla miglione fondiaria è notevole da parte dei piccoli affittuari;

2) frequente è l'obbligo contrattuale a carico di piccoli affittuari ad eseguire date opere di miglione (in particolare reimpianti) senza compenso;

3) frequenti sono i miglioramenti facoltativi eseguiti dall'affittuario quando concorrono lunga durata del contratto di affitto e indennizzo (sia pure parziale) per le opere compiute.

§ 14. — *La tutela del piccolo affitto. Reddito di lavoro e canone di affitto.* —

In un'impresa contadina su terra in affitto che ha pochi capitali (e quindi scarsa incidenza di interessi di questi sul totale prodotto netto) l'ammontare del reddito di lavoro spettante all'affittuario contadino è inversamente proporzionale all'ammontare del canone di affitto. Reddito di lavoro e canone di affitto sono i componenti, se non unici certo di maggior rilievo della ricchezza prodotta periodicamente. Ma il primo (canone di affitto) è predeterminato al risultato dell'impresa, il secondo ne risulta differenzialmente. Non si può quindi incrementare uno di essi senza diminuire l'altro, qualora non muti l'ammontare della ricchezza prodotta.

La indicata considerazione va posta come premessa tanto se la contrattazione del canone di affitto è libera (e vedremo poi di quale estensione è questa libertà in regime di fame, di terra e di viva concorrenza tra affittuari) quanto se, per un meccanismo legislativo qualsiasi, il canone viene determinato in misura ritenuta « congrua » per il proprietario cui grava il pagamento delle imposte o ritenuta « congrua » per l'affittuario affinché residui un « sufficiente reddito di lavoro ». La politica economica generale dovrebbe premettere ancora *su chi* deve gravare l'onere del miglioramento fondiario, che interessa non solo i singoli contraenti, ma la collettività nazionale.

Le questioni poste consentono qualche linea risolutiva attraverso il rilievo del tenore di vita dell'affittuario contadino.

Pel quesito ricorrono due termini di confronto:

a) reddito di lavoro conguagliato ad unità consumatrice della famiglia stessa;

b) reddito di lavoro conguagliato alle giornate di *effettivo* impiego della famiglia contadina; a) e b) in confronto ai salari come innanzi conguagliati effettivamente percepiti ad es. dai braccianti. In effetti la remunerazione del bracciante non potrebbe raffrontarsi con quella continua e familiare dell'imprenditore legato alla terra, perchè al lavoro bracciantile, in quanto *discontinuo aleatorio e individuale*, compete maggiore remunerazione di quella *continua e familiare* del piccolo affittuario a parità di tempo e lavori espletati.

La comparazione tra reddito di lavoro familiare e reddito percepito da bracciante se non è razionale, vale sotto certo aspetto, per giudicare il limite di un « possibile » o « sopportabile » o « umano » tenore di vita.

Rilievi all'uopo eseguiti in qualche zona, mettono in evidenza che a remunerazione del lavoro familiare del piccolo affittuario (in giornata o ora effettivamente lavorata) è talvolta minore della remunerazione (giornaliera o oraria) dell'avventizio agricolo in luogo, essendo questa sovente *minore* di quella fissata sindacalmente.

Ma, si dice, il lavoro dell'affittuario è « indipendente » e come tale, dal nostro agricoltore più gradito. Ciò non spiega, però, la concorrenza degli affittuari per un pezzo di terra che consente loro impresa più o meno autonoma, quando da questa ricavano, tanto basso tenore di vita.

Il vero è, che in dati ambienti agrari non si può scegliere essere braccianti o affittuari. Il contratto di affitto — fu osservato — se non *contratto di lavoro* giuridicamente inteso è contratto *pel lavoro* della famiglia contadina, assicurando, quando non precario, *continuità* di applicazione di esso.

Ma, in effetti, gli affittuari dei piccoli fondi non sono « indipendenti » essi « dipendono » dalla concorrenza che essi stessi si fanno e che rende arbitro dei termini del loro contratto *pel lavoro* il proprietario fondiario.

L'ammontare del canone di affitto, è stato detto, è il riduttore dell'ammontare del reddito di lavoro delle imprese contadine in affitto. Quindi riducendo il canone di affitto s'incrementa di pari valore il reddito di lavoro.

Preposizione vera, ma di quanto sarebbe l'incremento della remunerazione per giornata lavorativa di piccolo affittuario se il canone di affitto fosse, in linea teorica uguale a zero?

Ci rifacciamo a elaborazioni per varie zone a *coltura estensiva*.

Per terra seminativa in provincia di Cosenza (Scalea 1935) il ragguaglio per giornata lavorativa del reddito di lavoro in confronto a quello che sarebbe se il canone fosse uguale a zero è nel rapporto di 1 a 1,20; su l'Appennino basilisco (Avigliana, 1940) il rapporto tra due casi considerati è da 1 a 1,30; per la Campania (zona estensiva di Savignano di Puglia, 1939) il rapporto è di 1 a 1,35. Come si vede lo scarto che esiste non è notevolissimo, per cui è da ritenere che anche provvedimenti coattivi che limitassero l'ammontare dei canoni pur consentendo il miglioramento del tenore di vita degli affittuari coltivatori non garantirebbe certo l'elevarsi del loro tenore di vita fino a limiti da considerarsi sicuramente « soddisfacenti » o « sufficienti ».

Misure di tutela di certo occorrono, specie laddove troppo marcata è la concorrenza tra gli affittuari. Sovente però un durevole miglioramento delle condizioni di vita di questi lavoratori può ripromettersi dalla istruzione professionale e soprattutto dalla trasformazione delle forme primitive di lavoro in forme tecnicamente evolute.

§ 15. — *Le opinioni correnti.* — Si è già avuta occasione nel corso della trattazione di dar notizie degli orientamenti e dei problemi che al presente si prospettano nei confronti del contratto di affitto, così come risultano dalla documentazione dei questionari inviati e dagli interrogatori svolti.

Più che ripetere quanto si è detto si addita perciò la diversità delle opinioni correnti nei riguardi della specifica funzione dell'affittanza agli effetti della produzione agricola e dei miglioramenti fondiari, la preoccupazione da alcuni nutrita che una marcata concorrenza tra gli affittuari possa portare con l'innalzamento dei canoni d'affitto non solo allo sfruttamento dei lavoratori, ma anche al depauperamento della fertilità del terreno.

Taluni, in particolare rilevano che i vari fattori, naturali, economici, demografici, ecc., che determinano i vari tipi di impresa agraria, hanno naturalmente notevole influenza anche sullo sviluppo dell'affitto e sulla sua qualificazione.

Si mette altresì in rilievo nei confronti della grande affittanza capitalistica della Valle Padana che essa ha costituito quasi lo sbocco naturale di un sistema agrario maturatosi fin dagli inizi del secolo scorso, imperniato sulla necessità di una larga disponibilità di capitali liquidi. Nel mentre la terra restò in genere di proprietà di vecchi ceti o venne a costituire la base per investimenti di tutto riposo, i capitali occorrenti alla conduzione, nonchè lo spirito d'intrapresa vennero forniti dagli affittuari.

Quasi tutti coloro, che sono stati intervistati al riguardo, sono concordi nel riconoscere che il « mirabile progresso dell'azienda irrigua lombarda è stato di certo in gran parte dovuto, all'affitto » (*Radice-Fossati*), e che « tutto il passato dell'agricoltura italiana giustifica il rapporto d'affitto perchè le migliori terre d'Italia sono divenute tali attraverso l'opera di diligenti affittuari » (*Ruffini*). E ciò, oltre che per la ragione anzidetta anche perchè « la grande maggioranza degli affittuari conduce da 20-40 anni lo stesso fondo » (*Jacini*), quando addirittura non lo conduca « dall'inizio del secondo decimottavo », dal momento che spesso « la professione di fittabile si tramanda da padre in figlio » (*Jacini*); ed anche perchè la « presenza sul posto di due persone che hanno funzioni contrastanti (proprietario ed affittuario) e che si controllano a vicenda » è certamente « salutare » (*Brambilla*). Del resto anche il *Pianezza*, segretario della Federterra di Milano, mostra di essere sostanzialmente della stessa opinione, allorchè dice: « non credo che si possa abolire l'affitto. Anche se noi volessimo spingere la riforma alle sue massime conseguenze, e cioè realizzare la forma cooperativistica collettiva, bisognerebbe mantenere l'affitto »; ... « non è possibile abolire, attraverso la riforma agraria, la rendita fondiaria ».

Si aggiunge da queste correnti che devono perciò essere considerati del tutto ingiustificati i giudizi di chi vede, in queste condizioni, l'affittuario come un inutile parassita intermediario nella produzione. « Se dovesse essere sancito che non esiste più diritto di proprietà, si potrebbe altresì abolire l'affitto » per evitare così, che « due distinte persone dividano il reddito di un solo terreno » « ma fin quando sarà riconosciuto il diritto di proprietà » deve restare « anche la figura dell'affittuario » (*Bonomi*).

D'altra parte è da rilevare che a tale appunto che viene sovente mosso nei confronti degli affittuari delle zone latifondistiche (*Calabrese, Di Zonno, Mancino*) è stato obiettato che in quelle particolari condizioni sovente l'affittuario esplica forse una funzione più utile dello stesso proprietario. Secondo queste opinioni, gli affittuari adotterebbero forme di gestione più progredite se le condizioni dell'ambiente latifondistico fossero rimosse.

Nei riguardi del piccolo affitto si mette da più parti in evidenza come maggior rilievo abbia nella persona del piccolo affittuario la figura del lavoratore rispetto a quella di portatore di capitali d'esercizio e di spirito d'intrapresa.

Per questa ragione, ed in genere per il fatto che la durata del contratto è molto breve, il piccolo affitto, specie nell'Italia meridionale, è

considerato strumento non idoneo al progresso dell'agricoltura: « il contratto di fitto di solito, è di brevissima durata, tre anni, raramente sei anni. Ciò non permette al contadino di compiere, non dico una qualsiasi miglioria, ma almeno un buon lavoro » (*Mancino*). Così « nelle provincie meridionali » (specie in Puglia) « vi sono molti subaffitti e molta speculazione », per cui « vi sarebbe bisogno di una legge che vietasse il subaffitto, che rappresenta un vero danno per l'economia nazionale » (*Calabrese*). Ciò giustificherebbe opportunità d'intervento del legislatore sostanzialmente diverse da quelle che possono essere richieste per il grande e medio affitto.

Si rileva altresì che le condizioni di disagio in cui, in alcune zone, versano i piccoli affittuari sono sovente dovute alla forte concorrenza che essi si frappongono, per cui l'unica efficace misura consisterebbe nel diradare le richieste di terre in locazione, avviando le correnti emigratorie.

Condizioni di disagio esistono anche in altre zone per particolari ragioni, diverse dalla forte concorrenza che i piccoli affittuari si fanno. Così nell'Alto Milanese, zone di piccolo affitto ad alta pressione demografica, il *Brambilla* ed il *Del Bò* ritengono che non vi sia concorrenza: il fatto che i canoni siano alti, dipende dal fatto che « le famiglie contadine, costituite da circa il 75 % di operai e dal 25 % di contadini, si assicurano la casa ad un prezzo bassissimo » e quindi « pagano volentieri » questi canoni, anche se sono alti. Bisogna considerare che « esiste una solidarietà assoluta » fra i contadini per cui « non si verifica mai il fatto che un contadino venga a chiedere la terra in affitto ad altri ed offra un canone di affitto superiore » (*id.*).

Le cause di disagio sono connesse al fatto che la piccola unità colturale « che oggi in media è di 50 pertiche, è insufficiente per una razionale conduzione che permetta un migliore incremento produttivo ». Solo se « si potrà sostituire un'unità colturale che si aggiri intorno alle 100-120 pertiche, che permetta l'adozione della rotazione quinquennale, col prato di medica, che risente meno le avversità atmosferiche allora si potrà aumentare il carico di bestiame, si avrà... la possibilità, data la vasta superficie, di impiegare macchine che oggi mancano, come per esempio, la falciatrice » (*Del Bò*). Il fatto però che « tutto questo presume una capacità economica e tecnica speciali che oggi non esistono », fa pensare che « se si potesse realizzare la mezzadria con un appoderamento che si addica alla situazione, si potrebbe ottenere nella zona dell'Alto Milanese una migliore produzione » (*id.*). Altra causa del disagio in quelle stesse zone lombarde è lo sviluppo industriale, che richiama la migliore mano d'opera (*id.*).

Si auspicano peraltro anche esplicite misure per la fissazione dell'*equo canone*, di modo che non sia più consentito al proprietario di trarre vantaggio e lucri esosi da circostanze che creano dolorose condizioni di vita per i lavoratori. *Bonomi, Mancino, Calabrese, Pianezza, Amateis*).

Comunque nessuno pensa che il canone debba essere, in via generale, fissato per legge: i più ritengono che pure se è « più utile lasciare alle organizzazioni sindacali, la stipulazione dei contratti di affitto » (*Pianezza*) e se « non si può stabilire un canone fisso per tutte le zone » dato che « la superficie dal punto di vista della fertilità non è uniforme » (*Mancino*), « in determinati casi lo Stato dovrebbe intervenire » (*Pianezza*) e più precisamente cioè quando « le due parti non riescono a mettersi d'accordo » per cui lo Stato dovrebbe arbitrare la vertenza « con commissioni speciali » (*Amateis*). Così anche il *Bonomi*, il quale rileva che « se lo Stato non interviene a salvaguardare i piccoli affittuari » si farà « il gioco della proprietà terriera ». Così infine il *Mancino*, secondo il quale « fino a che non si addivenga ad una distribuzione della proprietà diversa dall'attuale, una regolamentazione sarebbe indispensabile » e la misura dei canoni dovrebbe « essere impostata sui principi della fertilità del terreno, la distanza, le comodità, l'attrezzatura, l'acqua, la viabilità, ecc. ». Essi, in genere, giustificano il loro parere asserendo che « un intervento legale come quello del blocco dei fitti, è stato utilissimo, sia dal punto di vista economico che sociale » (*id.*).

Altri pur non essendo contrari a queste misure d'intervento, giustificate in linea generale, paventano che esse possano far cessare lo stimolo del lavoratore a spostarsi in zone o in branche di produzione che assicurino maggiore remunerazione unitaria alla mano d'opera. Questo, si dice, ha rilievo specie nelle vicinanze dei centri di attività industriale (*Di Zonno, Jacini, Radice Fossati, Pagani, Bondon, Garola*).

Essi perciò sono favorevoli alla determinazione del canone per libera contrattazione: ma non manca fra di loro chi, come per esempio lo *Jacini*, pensa che « tutto al più i sindacati e le associazioni di categoria, potrebbero fissare dei massimi, zona per zona ».

Altri punti sovente discussi riguardano la durata delle locazioni che si vorrebbe, tanto per il grande quanto e maggiormente per il piccolo affitto, più consona alle necessità di una progredita rotazione agraria e più rispondente alle esigenze della esecuzione di miglioramenti fondiari e agrari da parte dell'assuntore dell'impresa.

Pur rilevandosi che una maggior durata degli affitti di per sé è stimolo all'esecuzione di miglioramenti, in quanto i loro frutti sarebbero in molti casi parziale compenso all'esecuzione, si sottoninea da tutti la

necessità che si dia concreta applicazione alle norme che impongono l'indennizzo da parte del proprietario per i miglioramenti compiuti dall'affittuario.

Si auspica perciò la sollecita emanazione di norme che tolgano dalla genericità le clausole contenute nel codice civile. Al riguardo taluno sostiene che non sia sufficiente la norma che limita l'indennizzo solamente per i miglioramenti che non trasformino profondamente l'ordinamento produttivo del fondo, in quanto si frenerebbe così l'iniziativa dei pionieri, di quegli agricoltori cioè più abili della media, che sono i veri artefici del progresso agricolo.

A questo riguardo, da taluni si prospetta la necessità che « esista l'utilità della miglioria, ed essa sia constatata da un organo tecnico, prima di essere eseguita ». Solo così « il proprietario non potrà assolutamente lagnarsi » (*Garola*) e si evita che « se l'affittuario spende tre milioni ed il proprietario non li ha » si costringa questi a vendere il fondo per pagare (*Bondon*).

CAPITOLO III

ENFITEUSI

§ 1. — *Precedenti storici fino al Codice civile del 1865.* — L'enfiteusi, dopo aver contribuito per oltre un millennio e mezzo alla vivificazione delle terre incolte in Occidente, a quanto pare sull'esempio delle città greche, è, a partire dal secolo XVIII, additata come un istituto o un contratto inutile, se non dannoso al progresso dell'agricoltura ed all'incremento della produzione.

Il movimento d'idee, diretto all'eliminazione di tutti i rapporti che potevano arrecare aggravio alla proprietà, investì anche l'enfiteusi. Esso veramente era diretto specialmente contro le istituzioni feudali, che più delle altre tenevano legati uomini e cose. Ma per l'accostamento che legislatori e giuristi avevano sempre fatto dell'enfiteusi al feudo e di questo a quella, l'enfiteusi non poteva non essere presa anch'essa di mira.

Per quanto nel corso dei secoli il diritto del proprietario si fosse affievolito e quello dell'enfiteuta rafforzato, rispetto a quello che era nel diritto comune o nella legislazione giustiniana, pure il fatto del pagamento di un canone e della prestazione di servizi talvolta gravosi ed avviliti, della permanenza su terre non proprie e dell'ossequio e della soggezione al proprietario in tempi di esaltazione di ogni principio di libertà, non poteva passare senza rilievo.

È stato detto che l'urto in Italia fu meno violento che in Francia, perchè in Italia il feudo non si era mai confuso con l'enfiteusi e perchè l'enfiteusi era stata opportunamente distinta tra enfiteusi istituzione, con intenti sociali, ed enfiteusi contratto con intenti privatistici. Ma ciò non pare sempre esatto. L'avvicinamento tra feudo ed enfiteusi — come s'è detto — non era mancato neanche in Italia, l'avevano operato i giuristi e l'avevano rilevato anche i legislatori. Piuttosto quello che attenuò l'urto fu il fatto che in Italia il sistema feudale non raggiunse gli eccessi che si verificarono in Francia, per cui in Italia l'enfiteusi non generò quei sospetti e quelle diffidenze che si ebbero al di là delle Alpi.

In Italia, per elevare la condizione dei livellari in genere, e, quindi, anche degli enfiteuti, si cominciò nella seconda metà del sec. XVIII a colpire l'enfiteusi delle manomorte laiche ed ecclesiastiche. I beni enfiteutici furono intestati nei catasti agli enfiteuti o livellari; fu consentito a costoro di disporre del fondo senza rispetto del diritto di prelazione per

gli enti proprietari; al diritto di devoluzione si cercò di sostituire il diritto alla rinnovazione del contratto; e, cosa più grave, fu concesso all'enfiteuta il diritto di affrancazione. In tal senso si legiferò in Toscana, nel regno delle Due Sicilie, nello Stato Pontificio, in Piemonte, nei Ducati di Parma, Piacenza, Modena, Mantova, Milano, nelle repubbliche di Venezia, Genova, Lucca e nei domini ducali di Massa e Carrara e della Lunigiana. Tutta l'Italia fu quindi dominata dall'idea di trasferire nelle mani degli enfiteuti la proprietà delle terre di manomorta, e ciò non tanto per liberare le terre da ogni possibile peso, quanto per mantenere in commercio una massa di terre che da secoli ne era fuori. Infatti dopo queste riforme, sebbene come disse il Poggi col nuovo sistema livellare leopoldino si volle dar vita ad un contratto « di natura sostanzialmente diversa dalla vera enfiteusi ed a tutti gli effetti più analogo alla compera e vendita col prezzo in mano che alla locazione e conduzione perpetua », pure in effetti la nuova enfiteusi si fece consistere « nella concessione di terreni i quali ordinariamente avevano già ricevuto un certo grado di coltura », che « far dovevasi stipulando un canone, non solo in ricognizione del diretto dominio, ma più di tutto in corrispettività della rendita ceduta e quindi rigorosamente corrispondente ai frutti attuali del fondo ». Si cerca insomma di avvicinare l'enfiteusi degli enti morali alla costituzione di rendita fondiaria.

L'enfiteusi contratto, basata sul tornaconto delle parti e su rapporti di diritto privato, invece, non fu toccata, e restò col regolamento che le avevano dato le leggi e le consuetudini locali.

Qualche decennio dopo colpi più seri le furono inferti in Francia. Con la legge 15-18 marzo 1790 furono dichiarate redimibili le corrisposizioni dovute come prezzo o condizione della concessione di un fondo (art. 1). Con decreto 25-28 agosto 1792 furono considerate fondiari e redimibili solo quelle che potevano essere giustificate dall'atto originario di concessione (art. 5). Con la legge della Convenzione del 17 luglio 1793 furono abolite senza indennità le prestazioni non aventi puro carattere fondiario.

La legge 18-29 dicembre 1790, dettando norme per la redimibilità delle rendite fondiari, si era occupata anche delle enfiteusi perpetue ed aveva dichiarato che esse erano vietate per l'avvenire e che il canone era redimibile.

Le enfiteusi temporanee restarono; solo si discusse della loro natura, perchè secondo alcuni costituivano un diritto di locazione, secondo altri una divisione di dominio o un *ius in re aliena*.

Con questi precedenti la questione circa la sorte dell'enfiteusi giunse all'esame dell'Assemblea Nazionale, la quale la risolse votando l'abolizione, perchè ritenne, tra l'altro, che mediante la locazione si potevano

eseguire egualmente i miglioramenti, che le complicate norme sull'enfiteusi sarebbero state un ingombro per il codice, che l'ipoteca a garanzia del pagamento del canone avrebbe investito tutti i beni dell'enfiteuta, che il fondo enfiteutico non sarebbe stato alienabile e suscettibile di tributi come un fondo libero.

Certo non mancarono opposizioni, le quali furono motivate dalla considerazione che la locazione non poteva dare la garanzia dei miglioramenti come l'enfiteusi, che le liti alle quali avevano dato luogo le enfiteusi erano state in buona parte eliminate con l'abolizione dei diritti signorili, che un fondo enfiteutico era sempre più vendibile di un fondo sterile, che l'alienazione dei fondi enfiteutici avveniva di frequente specie nella Francia meridionale che il mancato miglioramento dei fondi non avrebbe dato incremento alle imposte.

Ma le ragioni d'ordine politico prevalsero. Come dichiarò il Cambacérès: « L'Assemblea Costituente doveva lottare contro la classe dei privilegiati, la quale era in pari tempo quella dei grandi proprietari, e l'ha attaccata attaccando la proprietà donde essa traeva la sua forza ». L'enfiteusi non trovò quindi posto nel Codice napoleonico, che, ribadendo il principio della mobilità ed affrancabilità di tutte le rendite, vi comprese quelle enfiteutiche, che considerò anche esse di carattere personale (Simoncelli).

L'enfiteusi temporanea seguì la sorte delle perpetue (art. 529), sebbene, il riscatto fosse stato ammesso solo per queste (art. 530).

Tali principii della legislazione napoleonica furono introdotti in Italia con le armi francesi. Però non in tutti i paesi occupati essi furono osservati integralmente. Dopo la restaurazione, l'enfiteusi, sia perpetua che temporanea, fu vietata dal Codice albertino; la legge sarda del 13 luglio 1857 diede facoltà all'enfiteuta, e, in caso di rinuncia di questo, al concedente, di consolidare i due domini: diretto e utile. In Toscana fu conservato (1808) il sistema livellare leopoldino. La Sicilia, che non aveva subito l'occupazione francese, accolse in un primo tempo il principio della redimibilità coatta, ma in un secondo tempo ripristinò l'enfiteusi secondo le norme del diritto comune e del diritto consuetudinario. Il napoletano, che aveva dovuto applicare le leggi francesi del 1790 e le disposizioni del Codice napoleonico, con la restaurazione dei Borboni tornò all'antico. In conclusione i governi restaurati, fatta eccezione di quello del Piemonte, che, seguendo il Codice francese, prescrisse l'enfiteusi, o riconobbero, come a Parma e a Modena soltanto il principio della redimibilità pattizia, o permisero anche l'affrancazione del canone, come negli Stati della Chiesa. Le varie correnti formatesi in seno agli ex Stati s'incontrarono nella compilazione del Codice civile italiano, determinando

una soluzione di compromesso, la quale, invece d'imporre all'istituto una disciplina che servisse a farlo diffondere e fiorire con vantaggio della pubblica economia, si propose di liquidare il passato, provocare la morte dell'istituto o rendere i rapporti enfiteutici sempre più rari e difficili.

§ 2. — *Leggi italiane anteriori e posteriori al Codice del 1865 e contrastanti principi informativi di esse.* — Intanto già prima del codice del 1865 la legge del governo toscano del 1860, la legge del 1862 per i beni ecclesiastici in Sicilia e quella del 1864 per tutto il Regno, seguendo in parte l'indirizzo della legislazione piemontese, favorirono con l'affrancazione dei livelli, delle decime, dei censi e di altre prestazioni perpetue, anche quella dei canoni enfiteutici, dichiarandoli redimibili, qualora non lo fossero stati.

Il codice del 1865 e le disposizioni transitorie completarono l'opera, ammettendo il riscatto a favore dell'enfiteuta *nonostante patto o legge del tempo contrario*.

Queste direttive della legislazione italiana si mantennero ancora per qualche tempo. Esse infatti furono di guida alla legge del 1865 per la commutazione in censi redimibili delle enfiteusi sulle terre del Tavoliere delle Puglie, alla legge del 1870 per l'estensione della legge del 1864 alle provincie di Roma, Venezia e Mantova, alle leggi del 1873 per la commutazione e affrancazione delle decime feudali nel Napoletano e nella Sicilia, alla legge del 1875 per il riscatto da parte dello Stato dei diritti d'uso sui boschi demaniali, alla legge 1880 sulle modalità dell'affrancazione dei canoni dovuti al demanio dello Stato ed a taluni enti ecclesiastici, alla legge 1887 sulle decime, alle leggi 1893 e seguenti per ulteriori facilitazioni delle affrancazioni consentite dalle leggi.

Senonchè, mentre questo veniva disposto con grave danno dei creditori di canoni, censi, ecc., per agevolare la liberazione della proprietà fondiaria e, nel 1915 e 1916, per favorire il collocamento e l'impiego dei titoli di Stato, un'altra serie di leggi, aventi per iscopo di promuovere il miglioramento agrario di alcune regioni d'Italia, venne fuori con direttive del tutto opposto.

Si intende parlare, oltre che delle leggi per la censuazione dei beni ecclesiastici in Sicilia e Sardegna (1896, 1897); delle leggi del 1904 per la Basilicata e del 1906 e 1907 per le provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna, che si proposero di limitare nell'enfiteuta il diritto di disposizione e di affrancazione e cioè di vietare per un certo tempo i trasferimenti e concentrare nelle mani di un solo l'appartenenza del fondo e il carico dei miglioramenti; di più, di non consentire che il riscatto si

esercitasse prima di un dato periodo di tempo (ventennio, sessantennio, novantennio). La possibilità di una rinuncia al diritto di affrancazione di qualsiasi enfiteusi fu sotto certe condizioni e in taluni casi ammessa anche dalla legge 11 giugno 1925 sulle affrancazioni. Un riscatto a miglioramenti compiuti fu previsto dalla legge del 16 giugno 1927 sul riordinamento degli usi civici nel regno.

Il nuovo codice, animato dal proposito di dare ancora qualche alito di vita al vecchio istituto, ha cercato di rafforzare la posizione del concedente, che era rimasta molto scossa con la pubblicazione del codice civile del 1865. Tra l'altro ha stabilito che la enfiteusi temporanea, per raggiungere il suo scopo, non possa costituirsi per una durata inferiore a vent'anni; che l'enfiteuta, oltre che al pagamento del canone, sia tenuto ad eseguire le migliorie; che il canone debba essere sottoposto ad una revisione decennale quando risultasse troppo tenue o troppo gravoso; che nell'atto costitutivo possa essere vietato all'enfiteuta di disporre per atto tra vivi del proprio diritto per un tempo non maggiore di venti anni; che in caso di vendita del diritto dell'enfiteuta il concedente possa esercitare un diritto di prelazione; che il concedente abbia facoltà di domandare la ricognizione del proprio diritto prima del compimento del ventennio; che l'affrancazione del fondo non possa aver luogo prima del ventennio della costituzione dell'enfiteusi; che possa aver luogo anche dopo, ma non oltre quarant'anni, o prima, a miglioramenti ultimati, se così fosse stabilito nell'atto costitutivo; che l'affrancazione possa promuoversi per l'intero fondo nel caso di più enfiteuti; che la devoluzione abbia luogo per deterioramento del fondo, inadempimento dell'obbligo di migliorarlo, mora nel pagamento di due annualità del canone.

§ 3. — *Localizzazione dell'enfiteusi*. — Come è facile desumere da questo rapido cenno delle vicende dell'enfiteusi dalla metà del sec. XVIII ad oggi l'istituto non poteva attecchire e prosperare se non là dove la legislazione l'aveva conservato e gli aveva fatto condizioni possibili di vita.

Prima della pubblicazione del codice civile italiano del 1865 l'enfiteusi poté ancora assolvere la sua funzione nei territori dello Stato Pontificio, degli Stati estensi e specialmente del regno delle Due Sicilie, dove le leggi civili del 1819 avevano stabilito un regolamento che temperava gli interessi dell'enfiteuta con quelli del concedente. Per esse la enfiteusi consisteva in un contratto mediante il quale si concedeva ad altri un fondo con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone annuo in denaro o in derrate. La concessione poteva essere perpetua o temporanea, questa doveva durare almeno dieci anni. L'enfiteuta aveva facoltà

di alienare il suo diritto col consenso del concedente e di affrancare il canone quando non gli fosse stato vietato da speciale convenzione. All'enfiteuta era inoltre riservato un diritto di prelazione nel caso di vendita del dominio diretto e al concedente lo stesso diritto sia nel caso di vendita dei miglioramenti da parte dell'enfiteuta, che nel caso di vendita dei diritti di quest'ultimo. Il mancato pagamento del canone per tre anni e la mancata richiesta d'assenso alla vendita dava luogo alla devoluzione del fondo.

Dopo la pubblicazione del codice (1865), il quale, come si disse, mirò a liquidare il passato più che a prolungare la vita al millenario istituto, le nuove leggi non fecero che dar modo all'enfiteusi di affermarsi ancora nelle provincie meridionali, nella Sicilia e nella Sardegna, ragion per cui in queste parti d'Italia, a preferenza che in altre, si possono riscontrare accanto alle enfiteusi antiche anche enfiteusi nuove.

§ 4. — *Caratteri dell'odierna enfiteusi.* — Da quello che s'è detto risulta che l'enfiteusi, come oggi si presenta alla nostra osservazione, è diversa da quella che era nell'età romana, sopra tutto perchè le sono attribuite funzioni che prima non aveva. Infatti, anche dopo la riforma giustiniana, essa non doveva servire che ad assicurare la coltivazione delle terre incolte. Si discute più tardi se nella coltivazione fossero da comprendersi i miglioramenti.

Troncando ogni questione, durante il medio evo, si fece dei miglioramenti un obbligo esplicito dell'enfiteuta. Sicchè coltivazione di terre incolte e miglioramenti costituirono particolari sue finalità. A partire dalla metà del sec. XVIII e specialmente dalla riforma leopoldina si volle che le enfiteusi, i livelli, servissero a formare la piccola proprietà. Le leggi di soppressione della manomorta, accompagnate dalle disposizioni dirette a favorire la libertà dei fondi, determinarono il sorgere dell'istituto dell'affrancazione. Questo istituto non c'era nè nell'enfiteusi del basso impero, nè in quella medioevale.

Nell'enfiteusi del basso impero l'enfiteuta acquistava un *ius in re aliena* fin d'allora molto forte, che, in mancanza di patto contrario si riteneva perpetuo ed era trasferibile ad altri, sia per atto tra vivi che a causa di pagare un canone, sopportare altri pesi e non deteriorare il fondo. Il proprietario poteva riprendersi la terra, se l'enfiteuta non pagava per due o tre anni il canone o le imposte, deteriorava il fondo o lo alienava senza rispettare il diritto di prelazione eventualmente riservato al proprietario. Ciò, come dicono i giuristi, era un elemento naturale del rapporto, che operava *ipso iure*. All'enfiteuta, per l'ampio diritto che aveva erano concesse anche le azioni utili della proprietà.

Nel complesso l'enfiteusi medioevale si mantenne quasi sopra queste basi, in più richiese l'atto scritto per la sua costituzione ed una prestazione più o meno simbolica per una sua maggiore stabilità. Lo *ius in re aliena* divenne una specie di dominio (utile). Il diritto di prelazione si trasformò in una percentuale sul prezzo, esatta dal proprietario a titolo di riconoscimento dell'alienazione; la quale poteva comprendere sia la vendita, le donazioni e le permuta e sia la subenfiteusi o le allivellazioni a favore di tutti fuorchè dei militi, dei luoghi pii e degli enti pubblici.

Il canone, nella sua misura, variò a seconda delle condizioni del terreno; potè essere modicissimo e insignificante, ma non mai molto alto, perchè il proprietario, anche se un privato, teneva sopra tutto a conseguire il miglioramento del fondo. Come si è detto, l'obbligo dei miglioramenti è ciò che sopra tutto distingue, come generalmente si ritiene, l'enfiteusi romana da quella medioevale. Questi che in primo tempo costituirono un diritto dell'enfiteuta in seguito divennero un obbligo. Per il principio che tutto ciò che accadeva al fondo spettava al proprietario, i miglioramenti appartenevano a lui, ma poi le cose mutarono, così nel medioevo si vede che essi sono attribuiti all'enfiteuta. Sulla durata del contratto non vi furono modificazioni; con la concessione perpetua si affermò quella a terza generazione, che già era in uso nel diritto del basso impero, specie nelle enfiteusi ecclesiastiche. Il mancato pagamento del canone continuò ad essere considerato una delle cause di devoluzione del fondo, però per ragioni di equità fu stabilito che l'enfiteuta fosse invitato per tre volte a pagare prima di essere espulso.

Come si vede, molti diritti erano concessi all'enfiteuta sia nell'ultima età romana che nell'età intermedia, ed alcuni anche molto estesi *giammai* quello di *affrancare*, e cioè di liberarsi del peso del canone, e quindi di diventare pieno proprietario del fondo.

Di quell'ampio diritto su cosa altrui (*ius in re aliena*), che gli era stato concesso, che aveva sempre mantenuto e che fu considerato anche parte del dominio, egli aveva potuto sempre disporre con libertà (salvo il diritto di prelazione a favore del proprietario, se era stato riservato nell'atto costitutivo. Il proprietario continuava a restare proprietario, contentandosi di esigere il canone e di vedersi il fondo coltivato e migliorato. L'enfiteuta si godeva il fondo finchè voleva o finchè il contratto glielo permetteva, e poteva anche alienarlo con i diritti e gli obblighi nascenti dalla concessione. Sicchè ognuno proseguiva per la sua via senza che uno cercasse di sopraffare l'altro. Questo stato di cose, questo equilibrio nei rapporti durò, senza che alcuno si levasse a protestare a favore di una o dall'altra delle parti, per oltre dodici secoli, e cioè fino a quando si osservò

che l'enfiteusi legava troppo al proprietario la persona dell'enfiteuta e il fondo, non pensando che la soggezione dell'enfiteuta al concedente era una conseguenza delle condizioni sociali dei tempi e che mutate o migliorate queste, sarebbero mutati e migliorati anche i rapporti fra i due; di più che il fondo, economicamente parlando, si trovava nelle mani dell'enfiteuta come si trovavano quelli dati in lunga locazione con l'obbligo delle migliorie.

Per le ragioni suaccennate venne dunque l'affrancazione ad accrescere i diritti dell'enfiteuta, e pregiudicare quelli del concedente, e, quindi, a rompere l'equilibrio, che, rispettato per secoli, aveva assicurato la vita all'istituto.

§ 5. — *Che cosa dovrebbe proporsi il legislatore.* — Di fronte a questo stato di cose qualsiasi legislatore dovrebbe innanzi tutto domandarsi, che cosa sia da conseguirsi con l'enfiteusi, *se il miglioramento dei fondi o la formazione di nuove proprietà*; e considerare che le due finalità sono spesso in antitesi.

Per rispondere a questa domanda, non si può prescindere dall'elemento psicologico, oltre che da quello economico e giuridico.

In generale ogni proprietario desidera veder migliorato il proprio fondo e percepire un reddito certo senza preoccupazioni per la sorte dei suoi diritti.

Quando nasca una preoccupazione, e nasce generalmente quando all'enfiteuta si dà il diritto di affrancare senza o contro il volere del concedente, questi preferisce ricorrere ad altri contratti e non a quello enfiteutico.

L'attaccamento del proprietario alla terra, le innumerevoli soddisfazioni che questa può dare, il fatto che il proprietario si considera quasi sovrano in quella parte di superficie che gli appartiene, i ricordi di famiglia e tanti elementi imponderabili, che fanno specie della proprietà terriera un dono prezioso per il suo titolare, sono tutte cose alle quali il proprietario raramente e difficilmente rinunzia, a meno che non vi sia costretto da una forza superiore (come potrebbe essere nel caso di spezzettamento coattivo del latifondo) o dal bisogno.

Il privato sente questo legame. Chi non lo avverte sono i corpi morali in genere; coloro cioè che posseggono e che non hanno nè possono avere rapporti personali e diretti con il loro patrimonio. A costoro, specie quando è in gioco un interesse pubblico, si può chiedere tutto ciò che si vuole, senza provocare quella reazione opposta dai privati. Se la nuova proprietà si deve formare con il loro patrimonio, essi non vi si oppongono,

sia perchè indirettamente da questa nuova proprietà possono trarre altri vantaggi, sia perchè non avvertono il dolore della perdita del loro bene e sia perchè non badano se non al soddisfacimento dei loro bisogni e non si preoccupano se le loro entrate provengono da un contratto di affitto, da un canone enfiteutico o da un provento di altra natura. L'essenziale per loro è di avere un'entrata certa, stabile, possibilmente aumentabile per poter regolare il proprio bilancio.

Per il privato, ricco o povero che sia, l'elemento psicologico agisce talvolta anche più di quello economico.

Se è esatta questa visione del problema, è chiaro che l'affrancazione, quale espediente per creare nuove proprietà, non si addice ai privati, alle persone singole, ma piuttosto agli enti.

Per conseguenza, mentre l'enfiteusi come mezzo di miglioramento dei fondi può essere usata agevolmente nei confronti dei privati e degli enti in generale, l'enfiteusi come mezzo di formazione di nuove proprietà (e cioè col diritto di affrancazione) può servire a preferenza nei confronti di questi ultimi.

Ed infatti, se si tengono presenti le leggi posteriori al 1865, che sono state sopra ricordate, l'enfiteusi, sia pure con affrancazione ritardata, è stata prevista specialmente per le terre degli enti.

Alcuni anni fa, quando fu considerata la condizione nella quale sarebbero venuti a trovarsi i proprietari dopo la pubblicazione della legge sulle trasformazioni fondiari di pubblico interesse, si constatò che i proprietari di terreni inclusi nei comprensori di trasformazione, stretti dall'obbligo di trasformare e migliorare i propri fondi, qualora non avessero avuto i mezzi necessari per adempiere a quest'obbligo, avrebbero potuto ricorrere, tra l'altro, a concessioni di carattere enfiteutico per riversare sugli enfiteuti gli obblighi imposti dalla legge. Nel formulare gli schemi di siffatte concessioni, volendo conciliare gli interessi dei concessionari e gli interessi e le aspirazioni dei proprietari terrieri, non si pensò mai di spogliare i proprietari dei loro diritti e di rompere per sempre quel legame che li teneva attaccati alla terra.

La legge stessa voleva che i proprietari fossero preferiti nell'esecuzione delle opere di competenza statale e d'interesse comune a più fondi, non solo perchè i proprietari offrono maggiore garanzia di coordinamento, di compiutezza e di economicità delle opere, ma anche perchè parve dovesse rispettarsi quell'attaccamento del proprietario alla propria terra, che, è stato sempre un elemento degno di rispetto.

Considerando, da un lato, questo *animus* dei proprietari e, dall'altro, il proposito di smobilizzare al più presto possibile i capitali investiti nella

trasformazione da parte delle imprese capitalistiche, gli schemi di contratto enfiteutico, che ne vennero fuori, non ammisero che l'enfiteuta senza la volontà del proprietario potesse affrancare il fondo; tutt'al più ammisero che l'enfiteuta, a trasformazione ultimata, potesse avere in terre quanto avrebbe dovuto avere in denaro come indennizzo dei miglioramenti, qualora il proprietario non avesse avuto i mezzi per soddisfare il suo debito, ed anche il concedente potesse pretendere che il pagamento del prezzo di affrancazione fosse effettuato con la cessione dei diritti dell'enfiteuta su di una parte del terreno migliorato; e fecero anche rivivere il diritto di prelazione per il proprietario nel caso di vendita dei diritti dell'enfiteuta, già sancito da qualche vecchia legislazione. Con questi espedienti gli schemi proposti cercarono di lasciare ai proprietari sempre viva la speranza d'integrare il loro dominio e di ottenere che esso, se non poteva estendersi su tutte le terre, quante erano prima della trasformazione, si estendesse almeno su d'una parte di esse, che, in conseguenza dei miglioramenti, aveva acquistato un valore quasi uguale a quello che originariamente avevano tutti i terreni. In tal modo alla quantità veniva a sostituirsi la qualità ed al proprietario non era negato di partecipare ai profitti della trasformazione.

Il regolamento dato dal Codice civile del 1865 all'enfiteusi, non consentiva di fare di più.

L'attaccamento del proprietario alla terra, che sembra si risolva in un'opposizione che l'egoismo privato presenta al pubblico interesse, creando situazioni socialmente e politicamente increseiose, e in un ostacolo a quell'afflusso di capitale e di lavoro alla terra, fonte di ricchezza e di benessere, non si sa come si è innanzi rilevato, da parte degli enti proprietari di terre. Sicchè i rapporti tra questi e coloro che intendono trasformare i terreni e migliorarli possono essere regolati secondo gli interessi di ciascuno senza interferenze di carattere sentimentale; di più lo Stato, mantenendo nella maggiore misura possibile l'equilibrio economico fra le parti, può anche disporre che le terre degli enti siano frazionate e destinate a costituire nuove proprietà, se ciò risponde meglio al bisogno ed all'interesse della Nazione.

In questo caso non occorre neanche che le concessioni enfiteutiche abbiano una durata prestabilita; basta assicurarsi che i terreni dati in enfiteusi siano migliorati nel modo voluto per consentire l'affrancazione, e, nello stesso tempo, una partecipazione dell'ente al profitto dell'impresa di miglioramento in considerazione di quel diritto di proprietà, che, per volere della legge, esso viene a perdere; partecipazione che, in via di principio, fu riconosciuta con l'ordinare la revisione periodica del canone.

La legge sul riordinamento degli usi civici nel Regno, del 1927, proponendosi la costituzione di piccole proprietà con i demani comunali, consentì appunto l'affrancazione da parte degli assegnatari delle terre, dopo che i miglioramenti stabiliti nell'atto di concessione erano stati eseguiti, senza fissare alcun termine; perchè nessuna forza avrebbe potuto spingere gli enfiteuti a conservare il terreno e a migliorarlo più del desiderio di acquistarne la piena proprietà.

Senza molte disposizioni le finalità di creare nuovi piccoli proprietari e di vedere vivificate terre incolte e incrementata la produzione sono in tal modo pienamente raggiunte. L'enfiteusi da parte sua ha così assolto egregiamente, anche in questo caso, il suo compito.

§ 6. — *Le norme legislative e la realtà economico agraria.* — Tutto ciò premesso, vediamo come si presentano sotto i punti di vista che abbiamo rilevato le disposizioni del nuovo codice civile e come esse si adeguino alla realtà economico-agraria.

Implicitamente avremo motivo di dar notizia delle questioni che in materia di enfiteusi vengono agitate e di cui chiaro riflesso ha avuto la Commissione con i questionari e gli interrogatori.

Le norme adunque, prevedono un'enfiteusi perpetua ed una temporanea non inferiore ai venti anni (art. 958); la revisione decennale del canone qualora risulti troppo tenue o troppo gravoso (art. 962); la possibilità di vietare all'enfiteuta di disporre del proprio diritto per un tempo non maggiore di venti anni (art. 965); la prelazione a favore del concedente in caso di vendita del ditto dell'enfiteuta (art. 966); l'affrancazione del fondo dopo venti anni dalla costituzione dell'enfiteusi; dopo un periodo più lungo, ma non superiore a quarant'anni, se così fu stabilito nell'atto costitutivo, od anche senza limiti di tempo, a miglioramenti compiuti, se nell'atto di costituzione è prestabilito un piano di miglioramento (art. 971); la devoluzione del fondo, se l'enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di canone, deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di migliorarlo (art. 972); l'affrancamento nonostante la domanda di devoluzione, se questa è chiesta per altri motivi che non siano quelli dipendenti da gravi inadempienze relative all'obbligo di migliorare il fondo e di non deteriorarlo, (art. 972); il rimborso all'enfiteuta dei miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo con diritti di ritenzione di questo fino a soddisfacimento del credito (art. 975); la facoltà nel concedente di ritenere le addizioni fatte dall'enfiteuta, che possono essere esportate senza nocumento, pagandone il valore al tempo della riconsegna (art. 975); l'applicazione delle disposizioni del

codice alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia diversamente disposto dalle leggi speciali (art. 977).

Di queste disposizioni quelle dirette alla creazione di nuove proprietà e che riflettono l'affrancazione non distinguono se l'enfiteusi sia perpetua o temporanea. Anche un'enfiteusi temporanea, purchè costituita per oltre venti anni, può, scaduto il ventennio, dar luogo all'affrancazione. Il privato proprietario, volendo quindi ricorrere ad una concessione enfiteutica non può farla per meno di venti anni e corre il rischio di perdere il fondo allo scadere di questo termine. Se egli si propone di veder migliorato il fondo senza il rischio di perderlo, come appunto accadeva con l'enfiteusi medioevale, è costretto a ricorrere ad altre specie di contratto, come per es. a quello di affitto *ad meliorandum*.

Se invece di un proprietario privato si tratta di un ente, le cui terre o per volere dell'ente stesso o per volere dello Stato, e quindi per disposizione di legge, sono destinati a formare la piccola proprietà, l'affrancazione anche dopo venti o più anni, fino a quaranta, può non costituire un meritato premio per l'enfiteuta, perchè questi durante detto periodo può avere fatto ben poco per il fondo, pur senza incorrere nell'inosservanza dell'obbligo di migliorare, che provoca la devoluzione del fondo stesso. Molto facilmente si otterrebbe il risultato di spogliare gli enti del loro patrimonio per rivestire persone che non ne sono degne.

Data la durata del contratto, che come si è detto non può essere inferiore al ventennio, anche il rimborso dei miglioramenti stabiliti a favore dell'enfiteuta non può avvenire prima di venti anni. Di guisa che, se è un piccolo agricoltore colui che ha compiuto i miglioramenti, egli normalmente non può vedere compensati i frutti delle sue fatiche se non dopo venti anni almeno. Come il privato, se è un'impresa capitalista che ha compiuto i miglioramenti, investendo ingenti capitali, essa non può smobilizzare questi capitali, se non decorso tale periodo qualora non sia stato costituito il diritto di affrancare il fondo a miglioramenti ultimati.

Lo stesso per le addizioni.

In conclusione le disposizioni del nuovo codice sembrano fatte per non incoraggiare nè i proprietari privati nè gli enfiteuti grossi e piccoli nelle enfiteusi dei corpi morali. Perchè, giova ripeterlo, si possono avere società capitalistiche che, volendo investire i propri capitali in grandi lavori di bonifica o di trasformazione fondiaria, piuttosto che spendere somme rilevanti per l'acquisto di terre per indi bonificarle, preferiscano ottenere la concessione temporanea od anche perpetua delle terre stesse, a titolo d'enfiteusi, e spendere soltanto quello che occorre per la loro trasformazione. Però anche in questo caso, compiuti i lavori richiesti non

desiderano altro che smobilitare i loro capitali per investirli eventualmente in altri lavori del genere, giacchè loro scopo è di fare investimenti temporanei, non quello di trasformare definitivamente la loro ricchezza mobiliare in ricchezza immobiliare. L'immediata disponibilità dei capitali investiti e dei profitti della impresa si potrebbe ottenere solo se nell'atto costitutivo dell'enfiteusi fosse stabilito che l'affrancazione abbia luogo dopo che i miglioramenti sono stati eseguiti, come dispone la legge sugli usi civici e il 3° comma dell'art. 971 del Codice civile, altrimenti la smobilitazione non può aver luogo prima dei venti anni.

Concludendo, si ritiene che l'enfiteusi possa dare ancora pregevoli frutti, però deve essere liberata da tutte le incrostazioni che nel corso di circa due secoli si sono aggiunte ad essa guastandone il contenuto, l'aspetto ed anche le finalità.

L'enfiteusi come fu usata nel medio evo può anche servire al miglioramento delle terre, perchè, mentre incoraggia i lavoratori e li compensa delle loro fatiche, non desta nei proprietari la preoccupazione di perdere un giorno ciò che a loro appartiene.

L'enfiteusi, come cominciò ad applicarsi dopo le riforme del sec. XVIII e cioè con la facoltà di affrancazione concessa all'enfiteuta, e come mezzo per creare nuovi proprietari, può servire, ed anche bene, quando oggetto della concessione sono le terre dei corpi morali, non dei privati.

Fatta questa prima e fondamentale discriminazione, si può parlare della durata del contratto della revisione del canone dell'obbligo dei miglioramenti, nonchè della facoltà di affrancare e del tempo in cui può farsi.

Si dice che il nuovo codice civile ha cercato di ristabilire l'equilibrio tra concedente ed enfiteuta, che era stato rotto specialmente per opera del Codice del 1865. Le nuove disposizioni non pare che abbiano raggiunto lo scopo soprattutto perchè non sembrano compenetrare dello spirito dell'istituto e non hanno tenuto presente e distinte le finalità alle quali esso doveva servire. Tenendo conto della doppia finalità meglio sarebbe dare all'enfiteusi un doppio regolamento.

§ 7. — *Le opinioni correnti.* — Il precedente paragrafo al quale deve essere fatto esplicito riferimento contiene già in sè gran parte delle opinioni che risultano dagli interrogatori e dai questionari.

Va peraltro aggiunto che mentre da più parti è avvertito che l'enfiteusi sarebbe al presente un ibrido scarsamente fecondo a causa della mancanza di convenienza per il proprietario a cedere i terreni con un contratto che al momento stesso in cui si segna è praticamente

traslativo della proprietà (*Iandolo*), si ripongono d'altro lato grandi speranze nell'enfiteusi stessa per consentire cospicui miglioramenti agricoli, mobilitando l'iniziativa, l'operosità e l'intelligenza del lavoratore. Di tale parere è il *Calabrese* il quale però si preoccupa di « stabilire delle norme che possono garantire il proprietario in caso di inflazione monetaria ». Taluni poi ritengono che l'enfiteusi si possa diffondere spontaneamente « da parte dei contadini che hanno industrie armentizie » (*Mancino*); si fa tuttavia presente che « la clausola di riscatto non gioca per farlo desiderare » bensì « gioca invece soltanto il principio della sicurezza, della possibilità di costruire e perfezionare le stalle ecc. » per cui « l'enfiteusi è - spesso - intesa come quel contratto che ha validità per 29 anni » (*id.*).

Da molti si afferma che l'enfiteusi è ormai uno strumento sorpassato. « È un istituto... in desuetudine » - afferma lo *Iandolo* - « e per riprenderlo bisognerebbe forse arrivare alla non affrancabilità dell'enfiteusi » perchè « finchè... è affrancabile », è ben difficile « che il proprietario si privi del suo fondo e lo ceda con la sicurezza di vederlo affrancato nel momento di minore convenienza per lui » (*id.*). Così pure il *Di Zonno*. Da altri si aggiunge che può essere adoperato solamente dagli enti pubblici e di colonizzazione. Si obietta peraltro da altre correnti che in questo caso potrebbe essere efficacemente sostituita da contratti di promessa di vendita.

Alcuni, inoltre, vedono l'enfiteusi come un pratico strumento di riforma agraria, solo a condizione che disposizioni legislative l'impongano coattivamente ai proprietari; e « solo se modificata nel senso che riacquisti tutti o almeno i fondamentali suoi caratteri originari » (*Ciasca*). Intesa come « strumento per fare la riforma agraria » è anche dal *Bonomi* il quale ritiene però che « nell'Italia meridionale vi possa essere qualche possibilità perchè venga spontaneamente applicata ». Si mette tuttavia anche in rilievo che, così facendo, si concepisce l'enfiteusi non nella veste sua propria, ma solamente come equivalente di una espropriazione a pagamento ratizzato con il solo privilegio da parte del proprietario di poter scegliere l'espropriante e di poter contrattare la misura dell'esproprio in relazione alle particolari condizioni di mercato del momento.

Altri infine considera l'enfiteusi, pur nella sua attuale regolamentazione legislativa, strumento utile tanto al concedente come all'enfiteuta.

La disformità di opinioni denuncia come sia sentito il bisogno di una chiarificazione e al riguardo altra via non si scorge diversa da quella indicata nel precedente paragrafo.

CAPITOLO IV

IL CONTRATTO DI MEZZADRIA

§ 1. — *Generalità e presupposti economici.* — Secondo il Codice civile del 1865, il contratto di mezzadria o colonia o masseria, era, genericamente, un contratto agrario, in virtù del quale il mezzaiuolo o mezzadro, o massaro o colono assumeva la coltivazione di un fondo col patto di dividere i frutti col locatore.

Il contratto, collocato al capo IV di detto Codice, veniva considerato come una sottospecie del contratto di locazione.

Se questa era la regolamentazione giuridica, di proposito così generica da comprendere tutta la vasta gamma dei contratti agrari con la clausola parziaria, nella pratica si era avuta la discriminazione di una forma particolare, detta mezzadria tipica, o classica, o del tipo toscano. Come tale, era stata studiata in modo particolare da giuristi ed economisti agrari pervenendo a tale specificazione per cui il codice civile del 1942, sulle tracce della cosiddetta carta della mezzadria, disciplinava gli stessi contratti, sotto il titolo II (Del lavoro nell'impresa) in due distinte sezioni: in una considerava la mezzadria, e nell'altra la colonia parziaria. Entrambi i contratti venivano considerati del tipo associativo, mentre nel precedente codice, come si è detto, venivano considerati del tipo locativo.

Il contratto di mezzadria, avendo assunto una particolare specificazione, va trattato separatamente dagli altri contratti agrari con clausola parziaria, che saranno esaminati nel capitolo seguente.

In questo capitolo ci si occupa in modo particolare della mezzadria tipica, denominata più semplicemente mezzadria; ma si deve tener presente che la tipicità del contratto non comporta identità nelle varie zone agrarie, sussistendo da luogo a luogo differenze particolari, dettate dai contratti sindacali e dalle consuetudini.

In ambienti prevalentemente collinari e montuosi, come sono quelle di Toscana, Umbria, e Marche, con ordinamenti agrari basati in gran parte su la vite e l'olivo, consociati alla coltura del seminativo, la mezzadria si presenta, nelle sue linee fondamentali, come un contratto avente caratteri abbastanza uniformi, sebbene poi, nella sua attuazione pratica, possa subire sensibili modificazioni e particolari adattamenti. Sono caratteri comuni, ben noti, il podere e la conduzione famigliare, la compartecipazione del lavoratore ai risultati dell'impresa mediante la divisione a metà

dei prodotti e delle ordinarie spese di coltivazione, oltre a quelle norme contrattuali, come la durata e disdetta del contratto, particolari obblighi delle due parti, ecc. che sono di comune conoscenza e delle quali appare superfluo doverne ora parlare.

Presupposti economici del contratto sono adunque l'esistenza di un podere, il cui sistema di coltura porti ad una equa distribuzione del lavoro durante l'anno, l'esistenza di una ben organizzata famiglia colonica, e l'equilibrio fra la quantità di lavoro richiesta dal podere e la capacità lavorativa ed economica della famiglia mezzadrile. Altro elemento essenziale del contratto è la partecipazione dei contraenti alle spese ed alla divisione del prodotto. Tale partecipazione che nella colonia parziaria assume le più diverse proporzioni è nella mezzadria normalmente la metà, ma si deve tener presente che la legge, in conformità di quanto avviene nella pratica, consente il patto di dividere alcuni prodotti in proporzioni diverse. È anche da tener presente che nel precedente dopoguerra vi sono stati contratti collettivi portanti una diversa attribuzione del prodotto e che attualmente, a seguito della nota agitazione dei mezzadri, in numerosi casi i contraenti hanno disposto diversamente dalla comune regola.

Da tutti questi elementi si può definire la mezzadria come la conduzione di un organico podere dotato di casa colonica a mezzo dell'impresa condotta in comune dal concedente e dalla famiglia mezzadrile.

§ 2. — *Diffusione della mezzadria.* — La mezzadria è assai diffusa in alcune regioni d'Italia, mentre in altre è pressochè sconosciuta. Soprattutto è diffusa nelle Marche, nell'Umbria e nella Toscana, ma ha una certa importanza anche nel Veneto, dove si contano circa 50.000 mezzadrie, e nell'Emilia. Ma, come ora vedremo, in queste due ultime regioni, il numero delle mezzadrie subisce continue variazioni.

In Emilia, in condizioni di ambiente fisico e sociale diverse da quelle di Toscana, la mezzadria, specie nelle vecchie zone di bonifica del Ferrarese, veniva cedendo continuamente terreno alla boaria e alla conduzione con salariati; l'affitto capitalistico si andava sempre più affermando. Probabilmente erano i prezzi assai remunerativi di talune, colture, specie di quelle industriali, che spingevano gli agricoltori ad escludere i contadini dalla compartecipazione al prodotto e favorirne la gestione in affitto; come pure vi influiva la necessità di una diversa organizzazione aziendale, determinata dalle vaste opere di bonifica e di trasformazione fondiaria intraprese in quel tempo nelle zone vallive e lagunari, emiliane e romagnole. La stessa boaria, peraltro, stava perdendo sempre più i suoi caratteri

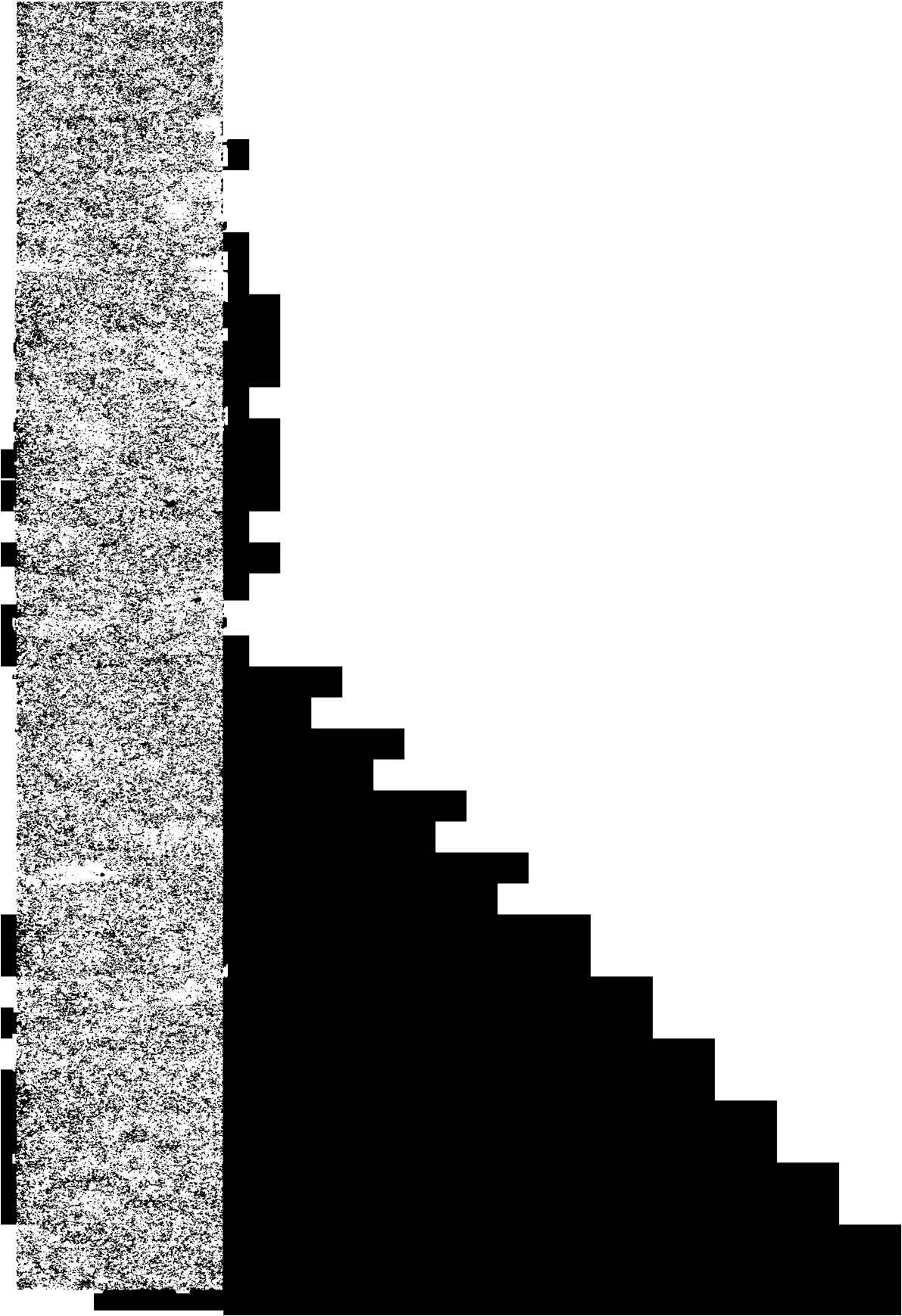
di colonia parziaria, per avvicinarsi ad una forma di conduzione di aziende, medie coltivate con salariati fissi ed evventizi.

La lotta di classe, sviluppatasi nelle campagne emiliane e lombarde, portò in molti casi ad un ritorno verso la conduzione famigliare e la mezzadria; molte boarie emiliane si vennero trasformando in mezzadria vere e proprie, sebbene i braccianti rimanessero ancora una massa numerosa e compatta che è sempre in attesa di una sistemazione definitiva.

La tendenza ad oscillare fra le conduzioni a mezzadria e quella con salariati, bene evidente nei decenni anteriori all'altra guerra in Emilia, è stata ed ancora è comune ad altre regioni, come il Veneto, dove — specie in zone di bonifiche — si hanno proprietà formate da terre di vecchia coltura, già appoderate, condotte a mezzadria e da terre in corso di trasformazione, coltivate con salariati. Non è raro il caso, che secondo la congiuntura più o meno favorevole dei prezzi, dalla conduzione a mezzadria si passi a quella con salariati oppure che in altro momento la compartecipazione al prodotto si estenda anche alle terre non appoderate.

Questa tendenza a passare da una forma di conduzione all'altra, sebbene non sia priva di svantaggi, ha il suo significato in quanto essa si presenta congiunta ad una tecnica progredita, ad un più largo impiego di capitale nobiliare ed a un dinamismo negli ordinamenti agricoli, certamente utile in una economia di scambi accentuati. In Toscana, invece, salvo alcuni tentativi di conduzione con salariati, la classica organizzazione del potere a mezzadria si è mantenuta e si è estesa alle terre che man mano sono state bonificate. Analoga tendenza è in atto nelle Marche, in Umbria e negli Abruzzi; anche nel Lazio la mezzadria si è venuta estendendo, specie in quelle zone di bonifica che chiedevano all'agricoltore ben minore interessamento di quel che ora possono richiedere una complessa dotazione di macchine, l'attuazione di razionali metodi di alimentazione del bestiame e di piani elastici di colture, capaci di adattarsi rapidamente alle mutevoli situazioni del mercato.

È pur vero che, seguendo questa strada, i proprietari delle zone mezzadrili nell'Italia centrale si sono risparmiati l'assillante problema di un bracciantato numeroso, quale invece esiste in altre regioni; hanno potuto mandare avanti, con relativa tranquillità, la gestione delle loro aziende in periodi di gravi crisi economiche e sociali, che la mezzadria ha saputo ben superare. Ma talune deficienze, specie per quanto riguarda un più largo impiego di capitale nobiliare, una migliore e continua opera direttiva capace di adattare rapidamente l'organizzazione aziendale a particolari necessità imposte ad una accentuata economia di scambio, quale si potrà avere in un domani assai prossimo, costituiscono tuttora notevoli



ragione di ordine morale non li trattenesse. Il proprietario, sia per calcolo diretto, sia che inconsciamente segua la preoccupazione, che invade tutti gli animi in Romagna, teme, contribuendo ad aumentare la classe minacciosa dei braccianti, di aumentare il disagio generale ».

§ 3. — *Il podere*. — Le incertezze avanti rilevate pongono in rilievo che la mezzadria è ritenuta dagli stessi proprietari, più un ordinamento che agisce sulla distribuzione del reddito e sulla questione sociale, che non un ordinamento che consente un aumento della produzione. Sorge così la questione, in discussione sin del secolo scorso, se la mezzadria sia o meno strumento utile per l'agricoltura, almeno nella sua forma attuale, e molte sono le discussioni sulla proposta di modificazioni che valgono a riformare il contratto.

Per meglio intendere le opinioni contrastanti, è bene soffermarsi sugli elementi tipici del contratto.

Oggetto del contratto è il podere. Non è concepibile la mezzadria su un terreno a conduzione estensiva, ma si richiede un terreno appoderato, nel quale esista casa colonica con stalla, e vi sia un ordinamento agrario che consenta una varietà di coltura, tale da impiegare la mano d'opera della famiglia colonica in forma pressochè continuativa per tutto l'anno. Tale è l'apporto principale del concedente, il quale conferisce in maggior misura nella produzione il capitale fondiario.

È in esso che si sono venute accumulando ingenti somme di risparmio ed è per esso che oggi si sostengono forti spese di manutenzione. L'ambiente collinare, il tipo di coltura prevalente, basata sulla vite e sull'olivo, giustificano la notevole importanza, data specie in Toscana, al capitale fondiario; importanza che, nei secoli scorsi, bene si accordava con le modeste cognizioni della tecnica produttiva di quei tempi. Ma ai giorni nostri, sebbene progressi si siano avuti, non sempre possiamo dire che l'organizzazione dell'azienda a mezzadria, specie per quanto riguarda l'impiego del capitale mobiliare, sia quello richiesto da una progredita tecnica produttiva. La trasformazione degli avvicendamenti, impostata in Toscana oltre un secolo fa da Ridolfi, non si può dire — come osserva Gasparini — che da allora abbia fatto grandi passi. « La revisione della rotazione agraria se è realmente un fatto compiuto in alcune zone della regione, è mancata in molte altre. Sono assai frequenti ancora oggi gli avvicendamenti biennali con scarsa superficie a prato fuori rotazione, specialmente nella collina a densa coltura legnosa, lo stesso dicasi per l'avvicendamento quadriennale, ancora diffusissimo in tutte le regioni ». Le colture cerealicole, consociate con la vite e l'olivo, hanno determinato

uno scarso interessamento all'allevamento del bestiame e quindi a coltura foraggera, mentre per i terreni di bassa fertilità come sono quelli generalmente di Toscana, i primi mezzi per curare tali deficienze possono rilevare nelle concimazioni — soprattutto equilibrate nel rapporto fosforoazotato — e nelle lavorazioni del suolo. In breve, è tutto l'esercizio dell'azienda che presenta le maggiori deficienze e che va posto in relazione con un deficiente impiego di capitali di scorta e circolanti. E dipende, in ultima analisi, non solo da una diffusa povertà di capitali mobiliari ma anche da quella preferenza, più volte rilevata nei proprietari, ad impiegare il risparmio disponibile in opere fondiari piuttosto che in bestiame, macchine e concimi. Su tale preferenza agiscono indubbiamente da un lato il sistema della mezzadria e la piccola azienda essa connessa, dall'altro le minori preoccupazioni che le opere fondiarie una volta eseguite, implicano in confronto agli altri fattori produttivi.

Da tale situazione deriva quello che da molti è ritenuto il difetto principale della mezzadria; l'estrema variabilità di produzione dei poderi. comporta ampie disuguaglianze di retribuzione del mezzadro, indipendentemente dalla capacità e dalla volontà lavorativa.

In proposito, Luigi Einaudi¹⁾ distingue tra poderi decadenti e progressivi, considerando che l'intervento della tecnica e la trasformazione del potere possano colmare le naturali differenze dovute a condizioni naturali.

Ci limitiamo qui a constatare il fenomeno, mentre in seguito saranno esaminati i rimedi suggeriti allo scopo di modificare tale particolare situazione di disparità tra potere e podere.

§ 4. — *I soggetti del rapporto.* — Soggetti del rapporto mezzadri sono da una parte il concedente e dall'altro la famiglia mezzadrile.

Può essere quindi opportuno, per meglio comprendere le reciproche azioni, esaminare brevemente i caratteri di talune categorie agricole delle regioni prese in esame e studiare i rapporti che fra loro intercorrono durante lo svolgimento del contratto di mezzadria.

Alquanto modesta numericamente, la categoria dei proprietari capitalisti concentra nelle sue mani gran parte della terra coltivata. Sebbene manchi una precisa documentazione statistica, è fatto comune di esperienza, che la maggior parte della superficie territoriale è posseduta da proprietà capitalistica e soprattutto dalla grande e media, anche se con classi di ampiezza economica — cioè considerando il reddito — qu

¹⁾ *Problemi della mezzadria* in *Nuova Antologia*, gennaio 1946.

sono essere superate in importanza dalla piccola proprietà. Il censimento delle aziende agrarie del 1930 dava per la Toscana, Marche e Umbria, su di una superficie censita di 3 milioni a 510.000 ettari, un milione 74.000 di ettari — cioè il 56 % — condotti a colonia parziaria, che è tanto dire terre condotte da agricoltori capitalisti. D'altra parte, fra le terre che possono essere di contadini ma anche di capitalisti, ammettendo che siano riferibili a quest'ultimi soprattutto le aziende superiori a 100 ari — cosa invero assai probabile — si avrebbero ancora altri 683.000 ari che aggiunti ai precedenti portano la superficie interessata dalla categoria degli agricoltori capitalisti a 2 milioni e 6.572 pari al 75 % della superficie censita. È vero che non sempre esiste una esatta corrispondenza fra proprietà ed azienda, ma, specie in Toscana, mentre è piuttosto raro il caso di una stessa azienda, organizzata su più proprietà, frequente il caso opposto e cioè più aziende, le fattorie, che appartengono allo stesso proprietario. Ciò porta ad un sensibile concentramento della proprietà fondiaria, com'è facile constatare anche da una diretta conoscenza dei patrimoni di talune famiglie, specie della vecchia nobiltà, che si estendono su migliaia e decine di migliaia di ettari.

Infatti dal censimento generale dell'agricoltura del 1930 si rilevano i seguenti dati:

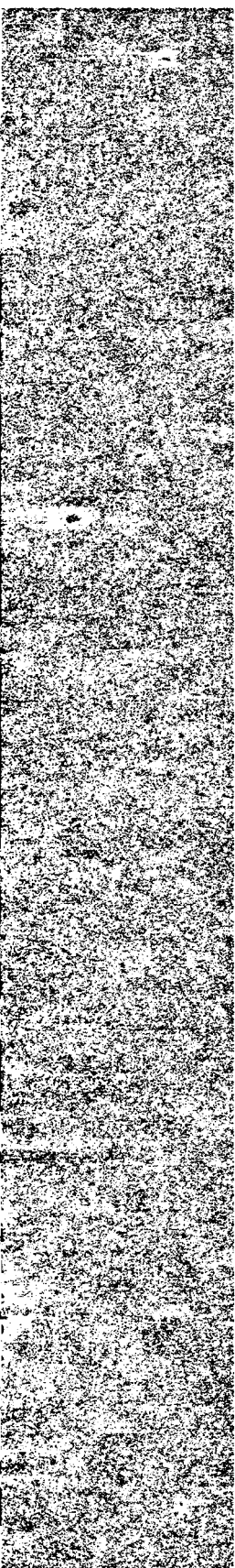
LE FATTORIE DELL'ITALIA CENTRALE PER CLASSI D'AMPIEZZA
(In ettari)

REGIONI	Superficie della fattoria					
	sino a 100 ha		da 100 a 300 ha		oltre 300 ha	
	numero	superficie	numero	superficie	numero	superficie
Toscana	2361	40.186	1318	297.907	442	499.705
Marche	451	19.987	319	69.912	39	33.113
Umbria	314	14.739	323	75.287	99	99.294
TOTALE ...	3126	74.912	1960	443.106	580	632.112

La piccola proprietà capitalistica è sparsa un po' ovunque e si presenta a caratteri così diversi che non è facile emettere su di essa un giudizio univoco. Sono pochi poderi, più sovente anzi un solo podere, provenienti magari dal disfacimento di vasti patrimoni fondiari che ora sono in mano a piccoli possidenti, la cui attività principale si rivolge ad altre professioni, ai commercianti, all'industria e agli impieghi di città. Essi possono

curare assai la manutenzione ed il miglioramento del fondo, al quale rivolgono, specie se trattasi di professionisti e commercianti facoltosi, i proventi di attività non agricole, ma difficilmente anche in questo caso essi hanno la possibilità di seguire assiduamente l'esercizio dell'azienda che finisce quasi completamente nelle mani del mezzadro. In Toscana la direzione del fondo può essere affidata a fattori che attendono a poderi di diversi proprietari, ma essi curano più che altro l'amministrazione del podere, la cui gestione resta affidata in definitiva, come anzi detto, al contadino. Per questo la mezzadria assume, si può dire, il carattere già posto in rilievo da molti economisti agrari, di un contratto di locazione a canone variabile in dipendenza dei risultati della produzione e quindi, pur non mancando in molti casi anche un sensibile apporto di capitali da parte del proprietario, specie per quanto riguarda gli investimenti fondiari, l'esercizio dell'azienda non sempre viene a corrispondere alle esigenze di una tecnica progredita e moderna. D'altra parte i rapporti fra proprietario, fattore e colono sono sovente dominati da un senso di reciproca diffidenza, che non torna in vantaggio al buon funzionamento dell'azienda. Carattere questo che si accentua nel caso in cui i proprietari siano impiegati e piccoli reddituari, che poco o niente contribuiscono alla produzione e trascurano finanche la conservazione del fondo. In tante zone di coltura intensiva di fitto appoderamento, come ad esempio le colline fiorentine, i monti pisani, ecc., è facile cogliere i segni di un impressionante degradamento fisico ed economico in cui si trovano i fondi di questi piccoli possedimenti: viti flosserate che non si rinnovano; olivi rosi nel tronco dalla carie, male potati e scarsamente concimati; stalle insufficienti e male areate, sono tutti segni ben evidenti di questa situazione. Ciò dipende in definitiva, non tanto dal contratto di mezzadria, quanto dalla limitata capacità finanziaria del piccolo proprietario borghese, dai suoi tenui legami con la terra posseduta. Rimane tuttavia il fatto che la mezzadria consente il conservarsi di queste situazioni e, sotto molti aspetti, le favorisce.

Il ceto dei medi proprietari capitalisti, anch'essi diffusi un po' dovunque, ha una particolare importanza nelle Marche, dove il Valenti rileva già ai tempi dell'inchiesta agraria una prevalenza di superficie complessiva posseduta dalla media proprietà, in confronto a quella posseduta dalla piccola e dalla grande. Situazione che successivamente è stata confermata dal Coletti, il quale poneva ben in evidenza come in questa regione — che è fra le più basse come quota puramente statistica di ricchezza per ambiente — non si abbiano alte concentrazioni di possedimenti, in quanto « la ricchezza si ripartisce, per la massima parte, in



fortemente incidono sul reddito dell'azienda; si sentono criticare i piani di coltura poco aderenti alle condizioni dell'ambiente fisico ed economico; si lamenta spesso che le macchine ed i motori, anche nelle fattorie di piano, non siano largamente usati o, se lo sono, che il loro impiego non sempre avvenga nella maniera più razionale.

È difetto di organizzazione aziendale, oppure di persone e in particolar modo è difetto dei grandi proprietari? Una risposta obiettiva potrà venire data solo dopo un approfondito esame di taluni aspetti dell'ordinamento economico del podere e della fattoria, nonché della conoscenza di taluni caratteri che tuttora conserva, specie in Toscana, la persona del fattore. Per ora, dicendo dei grandi proprietari, possiamo constatare che essi in tanti casi, sebbene non siano avari nell'impiego di capitali — specie di quelli fondiari — si interessano della loro terra solo quel tanto che basta per attuare, come essi dicono, l'alta direzione dell'azienda, senza seguirne da vicino le vicende giornaliera. Ed è proprio per questo atteggiamento, reso possibile dai due istituti della mezzadria e del fattore, che sorgono gli attriti ed i fenomeni di inerzia avanti lamentati.

Ciò si dica in particolare modo per la proprietà fondiaria toscana, mentre una situazione assai diversa si rileva, non tanto in Umbria, quanto nelle Marche, dove insieme al prevalere della media e piccola proprietà è diffusa anche una diversa attitudine mentale nel ceto dei grandi proprietari. Osserva in proposito il Valenti che il marchigiano è stato prima di tutto agricoltore, tanto che molte delle odierne famiglie aristocratiche marchigiane hanno origine contadina. I proprietari curano direttamente la gestione delle loro aziende che non viene lasciata, come invece in Toscana, quasi per intero nelle mani del fattore, del quale si servono più che altro come di un semplice aiuto.

Dall'altro lato, abbiamo il mezzadro o, meglio, la famiglia mezzadrile, composta di coloro che sono addetti stabilmente al podere e sono elencati nella scritta colonica. Si tratta di società civile, sprovvista di personalità giuridica, nella quale la rappresentanza è affidata ad un componente della famiglia colonica, detto capo o reggitore e nella quale i rappresentanti sono vincolati nei limiti del mandato.

Nel mezzadro si ha un tipo particolare di lavoratore, provvisto di talune buone qualità tecniche e mancante del tutto di altre. Così è facile trovare in Toscana piccoli poderi di collina, dove il seminativo ha modesto sviluppo, dove pochi o punti sono i prati artificiali, ma dove si ha un elevato carico di bestiame, che viene mantenuto nell'azienda soprattutto per merito del mezzadro, il quale con rara abilità utilizza ogni minima

risorsa del podere. Le piantagioni ed i terreni ben tenuti, le accurate lavorazioni del suolo, sono frutto in gran parte di una tecnica che i mezzadri si tramandano di padre in figlio e sulla quale ben poco hanno agito gli insegnamenti della scuola, quelli del fattore e, ancor meno, quelli del proprietario. Ciò non toglie che oggi si trovino mezzadri, specie fra i giovani, desiderosi di apprendere, aperti al progresso della tecnica, come del resto dimostra il continuo estendersi ed affermarsi di taluni razionali metodi di coltivazione nelle regioni tipiche della mezzadria.

Al mezzadro quasi puro lavoratore, del tipo ora delineato, si contrappone in talune zone un tipo che, per il fatto di contribuire alla produzione con quote non trascurabili di capitale di esercizio e di assumere a sue spese molta mano d'opera avventizia, presenta i caratteri di un imprenditore lavoratore ed insieme di capitalista.

Quale è la situazione economica del mezzadro? Occorre prescindere dal momento attuale, nel quale si sono verificate situazioni particolari dovute alla contingenza che, se esaminate, falserebbero ogni obiettività di giudizio. Nel decennio anteriore alla guerra il reddito dei mezzadri dell'Italia centrale era assai variabile, oscillando tra le L. 1.000 e le L. 4.000 per unità lavorativa, e quindi facendo la media e confrontandola con la retribuzione di altre categorie di lavoratori anche agricole, si deve concludere che alla categoria dei mezzadri non andavano redditi elevati. Va infatti considerato che il debito colonico è assai frequente, come anche si rileva dagli studi del D'Ancona e del Pontecorvo.¹⁾ Il numero dei poderi in credito, che fino al 1921 superava l'80 % del totale, veniva a diminuire nel periodo successivo, mantenendosi intorno al 50 % negli anni dal 1933 al 1935. Analoga situazione veniva rilevata dal Montanari per la provincia di Siena, dove si poteva calcolare, per gli stessi anni, una percentuale del 49 % dei poderi in credito, con un ammontare complessivo dei crediti di poco superiore a quello dei debiti.

Le cause di tanta disparità vanno ricercate nel già accennato fenomeno della differente produttività dei poderi, che abbiamo visto distinguere in decadenti ed in progressivi.

A prescindere da tale fenomeno che, per quanto sia divenuto assai frequente, è però sempre di natura patologica, occorre stabilire se nella mezzadria si abbia un'equa distribuzione del reddito, ossia stabilire quale quota di partecipazione corrisponda in modo reale alla reciproca entità degli apporti. Non è questo il luogo di accertare se la originaria partecipazione

¹⁾ *I debiti e crediti colonici in provincia di Firenze nel loro andamento dal 1929 ad oggi e delle loro ragioni. Atti dei Georgofili, Firenze, 1938.*

a metà degli utili fosse rispondente alla entità dei conferimenti o abbia risentito di situazioni di squilibrio nella distribuzione del reddito tra capitale e lavoro, analogamente a quanto si riscontrava, lo stesso tempo, con gli altri rapporti di lavoro. Certo è che i conferimenti dei mezzadri sono andati via via aumentando. Cosimo Ridolfi all'adunanza del 5 giugno 1842 dell'Accademia dei georgofili diceva: « Il sistema colonico consiste in un'associazione, nella quale il proprietario pone il suolo, che già ricevette parecchie aggiunte di capitale, pone le macchine necessarie, i bestiami occorrenti, talora i semi ed alcuni strumenti, e sopporta esso solo le pubbliche imposizioni. Il colono pone la fatica e l'intelligenza propria e dei suoi, pone gli arnesi in parte o in totalità, talvolta, ma raro, anticipa metà delle sementi ».

Oggi, invece, il mezzadro è proprietario di metà del bestiame, salvo che nell'Umbria, sopporta il peso della metà di alcune imposizioni (tassa sul bestiame, premi di assicurazione, contributi di utenza stradale, ecc.) ed è tenuto a maggior lavoro non solo in conseguenza della intensivizzazione delle colture, ma anche per la conservazione di alcune colture (trattamenti speciali alle piante). Giova d'altra parte notare che, nei poderi nei quali il proprietario ha proceduto ad opere di trasformazione colturale, il mezzadro si avvantaggia della maggiore produzione.

Tale situazione, come vedremo, ha provocato richieste dei mezzadri che si susseguono con insistenza sempre maggiore sin dalle prime agitazioni del 1902.

Osserva in proposito il Guicciardini¹⁾ che le spese di coltivazione di un podere colonico sono notevolmente cresciute e che esse solo in parte sono rimborsate dai maggiori prodotti.

Per quanto riguarda la proporzionalità tra le forze lavoratrici e le necessità colturali del podere, che è indispensabile per il buon esito della produzione, occorre tener presente il fenomeno del frazionamento delle aziende coloniche.

È questa una tendenza in atto ormai da lungo tempo, che fu particolarmente intensa dopo l'altra guerra e che ora tende a riprendere in una ancor più ampia.

Di fronte ad essa i proprietari, dopo l'altra guerra hanno proceduto alla riduzione della superficie del podere, e vi è motivo di ritenere, anche al contrario, alcune risposte agli interrogatori, che la stessa tendenza verrà mantenuta non appena sarà loro possibile.

¹⁾ *Le recenti agitazioni in Toscana e i doveri della proprietà. Accademia dei georgofili, Firenze, 3 aprile 1907.*

§ 5. — *La mezzadria ed il progresso agricolo.* — Alle sue origini il contratto, specie in Toscana, ha dato uno slancio all'economia agraria che, insieme ai forti investimenti fondiari eseguiti in quei tempi dai proprietari, è stato innegabilmente fattore di progresso e insieme notevole fonte di benessere per i contadini, in quanto i mezzadri hanno, in conseguenza dei sopradetti investimenti fondiari, potuto dare al podere un'attività che ha valorizzato gli investimenti stessi.

Oggi per adeguare le zone appoderate alle esigenze della tecnica agricola sono necessari altri investimenti, altre trasformazioni fondiarie, altro lavoro al di fuori di quello normalmente occorrente per la coltivazione ordinaria. Senonchè, come abbiamo visto, il proprietario in genere non è disposto a provvedervi, sia perchè spesso ha acquisito la mentalità del reddituario, sia perchè ritiene che la partecipazione al prodotto non gli consente un sollecito ammortizzamento del capitale da investire, sia perchè oggi i rapporti fra industriali ed agricoltori si sono fatti più stretti e molti proprietari preferirono investire il loro danaro in imprese industriali.

D'altra parte il mezzadro sarebbe disposto ad eseguire lavori di miglioramento, ma non riscontra nella breve durata del contratto la certezza di godere il frutto del proprio lavoro, e ritiene che la misura della ripartizione dei prodotti non sia tale da invogliarlo ad eseguire del lavoro straordinario.

Va ancora rilevato che, come abbiamo visto nella maggior parte dei casi, manca una buona direzione tecnica, essendo noto che ben raramente il fattore è un tecnico, ma viene prescelto tenendo invece presenti altri requisiti e soprattutto la capacità di sorvegliare attivamente i mezzadri nel loro lavoro e nella ripartizione dei prodotti.

Per tutti questi motivi il contratto è comunemente qualificato come statico. A meglio convincersene, basta confrontare le produzioni unitarie nelle zone condotte a mezzadria come quelle delle zone nelle quali predomina la grande azienda capitalistica (Pianura lombarda). Il paragone è ancora più significativo, se si considera l'incremento produttivo nei vari anni nelle diverse zone, poichè in tal modo viene sicuramente annullata l'influenza della diversa fertilità dei due ambienti agrari in considerazione.

L'esame fin qui condotto sull'oggetto del contratto (il podere) e sulle persone (il concedente e la famiglia colonica) ci consente di rispondere al quesito, ampiamente discusso da lungo tempo, se la mezzadria, nella sua forma attuale, costituisca strumento utile per il progresso dell'agricoltura. Non vi è dubbio che il contratto di mezzadria è in un periodo di crisi.

crisi per quanto concerne la direzione tecnica, essendosi notato come attore non abbia i requisiti tecnici sufficienti, in relazione all'attuale lупpo della tecnica agraria. Di crisi per quanto concerne la produttività, essendosi notato il difetto di ulteriori investimenti fondiari e la differenza con le produzioni di terreni a colture similari siti in regioni nelle quali si pratica, con diversi sistemi di conduzione, un'agricoltura più progredita. Di crisi per quanto riguarda il rapporto tra capacità lavorativa e necessità aziendali, essendosi notato il fenomeno della progressiva riduzione delle unità lavorative nelle famiglie coloniche. Di crisi nella distribuzione del reddito, essendosi notato il fenomeno dell'indebitamento colonico e della netta sperequazione di redditi da zona a zona. Di crisi nel concetto di collaborazione, indispensabile in un contratto di coltura associativa, dovuto essenzialmente alle ragioni di carattere economico avanti elencate, ed al contrasto tra il concetto associativo acquisito al contratto e l'esclusività di direzione affidata al concedente.

Che il contratto sia in crisi, non significa però che debba necessariamente essere sostituito da altre forme contrattuali, ma significa invece che esso, per vivere in tempi moderni ed in un'economia moderna, deve essere adeguato alle necessità economiche e sociali attuali.

§ 6. — *I problemi della mezzadria.* — Non è compito della Commissione Economica formulare delle proposte, ma è utile esaminare lo stato attuale delle richieste di modifica del contratto di mezzadria, attraverso istanze formulate nelle varie agitazioni mezzadrili, le proposte dei connotori della materia, le risultanze dell'inchiesta.

A) *Distribuzione del reddito e remunerazione.* — Nel secolo scorso il problema della mezzadria è stato ampiamente affrontato e discusso davanti all'Accademia dei Georgofili, con l'intervento di insigni studiosi, uno dei quali hanno rilevato la necessità di apportare modificazioni all'onere delle parti, attraverso l'attribuzione a carico del concedente alcune prestazioni che tradizionalmente facevano carico al mezzadro.

Le prime agitazioni dei mezzadri si sono avute nel 1902, a Chianciano, Grosseto e Sarteano, tutte con lo scopo di addossare ai proprietari alcune spese. Tali agitazioni ebbero carattere sporadico. Dopo una breve tregua, nota una ripresa di agitazioni nel 1906 in Toscana, attuata non già radicalmente, ma sempre con lo scopo di conseguire una diminuzione degli oneri a carico del mezzadro. Le principali richieste dei mezzadri, o parzialmente accolte, consistevano nell'attribuzione delle spese di fieno e rame e delle spese per la trebbiatura per intero a carico del

proprietario, nell'abolizione dei patti di fossa da viti e da ulivi, nell'azione della collaia, nella soppressione delle varie prestazioni di origine feudale (oneri senza corrispettivo), nel pagamento dei lavori fatti per conto padronale, nella soppressione del contributo per l'uso dei vasi e macelli per il vino e per l'olio. In qualche caso veniva anche richiesta una maggiore durata del contratto. L'arma dello sciopero non si dimostrò molto efficace, ma fu vantaggio positivo l'aver posto il problema e l'aver ottenuto l'accettazione di alcune istanze da parte dei proprietari più evoluti. Nello stesso tempo, si ebbe una ripresa di studi, condotti soprattutto attraverso l'esame statistico della retribuzione del mezzadro, allo scopo di stabilire e in che limiti le richieste dei mezzadri fossero giustificate dal punto di vista economico. Le agitazioni furono riprese con ben maggiore intensità nell'altro dopo guerra e furono caratterizzate da una maggiore organicità da un più proficuo uso dell'arma dallo sciopero, da richieste di più varietà, portate, relative non solo ad una diversa distribuzione delle spese, anche ad una diversa ripartizione dei prodotti.

Le richieste sono così sintetizzate dal Tassinari:¹⁾

« Obbligo di un patto scritto, che stabilisce in modo chiaro i termini contrattuali, in luogo di quelle norme consuetudinarie, talvolta poco precise, che in molti casi lasciavano un largo campo nell'arbitrio del proprietario;

abolizione di tutti quei patti i quali, più che ispirarsi a rapporti di società, si ispiravano a rapporti di soggezione, di ossequio, di dipendenza servile, non più rispondenti ai tempi che corrono »

aumento del reddito spettante al colono, con una diversa, più favorevole quota di ripartizione dei prodotti e delle spese;

immediata realizzazione di tutti quei profitti che la guerra ha procurato (specialmente dell'utile bestiame) e quindi saldo annuale dei conti colonici ».

I risultati raggiunti dai mezzadri²⁾ furono « una diversa ripartizione di alcuni prodotti (delle colture industriali ad esempio) e di alcune spese (concimi, anticrittogamici manutenzione di attrezzi, spese di trebbiatura con modalità differenti da regione a regione. Furono aboliti alcuni conti colonici e altri ridotti, fu accettato ovunque l'obbligo di un patto scritto ».

Il nuovo equilibrio venne ben presto turbato, con un'azione repressiva che ebbe il suo consolidamento nella cosiddetta carta della mezza-

¹⁾ *Le recenti agitazioni nell'Italia centrale e le condizioni economiche dei mezzadri. La mezzadria negli scritti dei Georgofili*, II, 199.

²⁾ TASSINARI, *op. cit.*, pag. 204.

(13 maggio 1933). La ripartizione dei prodotti fu di nuovo stabilita, di regola, nella metà, così come di regola fu determinata nella metà la partecipazione alle spese. Le quote di conguaglio vennero eliminate e furono consolidati quei principi contro i quali i coloni avevano lottato. Venne anche data la possibilità di mantenere e di ripristinare i patti angarici.

Contro tale situazione i mezzadri, dopo la liberazione del fascismo, hanno tentato di reagire con una ripresa delle agitazioni

Il problema della distribuzione del reddito ha due aspetti: uno generale ed uno particolare.

L'aspetto generale consiste nello stabilire l'entità dei conferimenti delle parti, allo scopo di accertare se la divisione a metà è corrispondente agli oneri sopportati dalle parti.

L'aspetto particolare si riferisce alla constatazione già innanzi rilevata delle disuguaglianze di retribuzione dovute alla varia produttività dei poderi, in merito alla quale si ritiene in genere necessario operare un conguaglio in favore dei mezzadri che lavorano i poderi più poveri.

Il conguaglio si può operare sia attraverso un aumento di produttività del podere (miglioramenti obbligatori o facoltativi), sia attraverso una diversa attribuzione del carico delle spese o della quota di prodotto, sia attraverso un corrispettivo da versare al mezzadro. Il problema è stato ampiamente dibattuto nel convegno agrario italo-americano tenutosi in Firenze nel gennaio 1946, specialmente in sede di discussione della revisione Campanini.¹⁾

Il Campanini, rilevato che l'unità di lavoro riceve compensi diversi nei vari ambienti agrari, proponeva la classificazione dei poderi in varie classi in relazione alla fertilità del terreno, alla consistenza e produttività del soprassuolo di fruttiferi, all'esistenza di impianti meccanici, alla quantità media di lavoro manuale impiegato. A diverse classi dovrebbero corrispondere diverse condizioni contrattuali. Il sistema oltre ad adeguare il reddito del mezzadro alla quantità di lavoro fornita, sarebbe vantaggiosa per la produzione perchè il proprietario sarebbe stimolato ad eseguire opere di miglioramento per conseguire il passaggio di classe e conseguentemente una maggiore partecipazione al prodotto.

Tale problema è stato dibattuto ampiamente negli interrogatori.

Il Corsini riconosce che «il contadino deve finire con l'avere un cespite di lavoro almeno pari a quello del bracciante come minimo», ma ritiene che la proposta di classificazione è seducente in teoria, ma di assai

¹⁾ Vedi *Atti del Convegno agrario italo-americano*. Tip. l'Impronte, Firenze, 1946.

difficile realizzazione pratica, tanto più che il proprietario avendo mirato la quota di reddito è più difficilmente in grado di fare migliorie. E propone, invece, che il reddito del mezzadro sia integrato con lavori di miglioramento da affidare al mezzadro.

Il *Ristori* si è dimostrato preoccupato della tendenza dei giovani contadini reduci di non tornare ai campi, nelle zone nelle quali vi sono poderi di scarso rendimento, e si è dichiarato favorevole alla divisione dei poderi in tre categorie, non in base alla fertilità del suolo, ma in relazione allo stato di produttività, con possibilità di rivedere periodicamente le classificazioni.

Anche il *Pestellini* si è dichiarato favorevole alla quota di congruaggio osservando « che la mezzadria non è fatta allo scopo di mettere in società a pari condizioni, capitale e lavoro, ma è fatta per mettere il proprietario in condizione di assicurare al colono il reddito necessario ».

Il *Niccoli* invece ammette la quota di congruaggio come un provvedimento temporaneo, non essendo ammissibile che vi siano poderi di scarso rendimento. Egli ha affermato « se la colpa è del contadino, se vada; se è del podere, bisogna che il proprietario lo metta in condizione di rendere bene. E nel periodo transitorio va bene una quota di congruaggio ».

Il problema è visto da un punto completamente diverso dal *Vinci* il quale non ritiene possibile il sistema delle classificazioni per l'estrema diversità fra poderi, anche in zone vicine. D'altra parte egli ritiene iniquo compensare in modo diverso prestazioni identiche. Egli allora propone di lasciare la determinazione della quota di ripartizione alla libera concorrenza, così come avviene nell'affitto, consentendo che vengano liberamente accordate diverse misure di ripartizione fra diversi poderi.

Le risposte ai questionari confermano l'esigenza affermata nei precedenti interrogatori. La tendenza generale di parte padronale è quella di mantenere le vigenti regole sulla distribuzione del reddito, salvo a corrispondere in alcuni casi dei premi. Le Federazioni di coltivatori diretti ritengono la necessità di una revisione del criterio tradizionale di ripartizione e suggeriscono di tener conto del luogo economico ove i contratti hanno applicazione, delle colture, dell'apporto di lavoro della famiglia colona e della necessità di migliorare le condizioni attuali del mezzadro. Le organizzazioni dei lavoratori ritengono che il problema debba essere risolto in linea generale, mediante una più benevola partecipazione agli utili dei mezzadri, sia in linea particolare per i poderi poveri, con l'introduzione del sistema della quota di congruaggio.

B) *Direzione dell'Impresa.* — In merito alla direzione dell'impresa, l'art. 2145 del codice civile stabilisce che « la direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria ».

In questo principio vi è una deroga al principio generale del contratto che, essendo associativo, presuppone invece un'impresa condotta in comune dal concedente e dalla famiglia mezzadrile. Alcuni giuristi hanno infatti negato che la mezzadria sia contratto di società, appunto perchè nella società è ammissibile che uno degli amministratori assuma la direzione dell'impresa, ma non è ammissibile che tale direzione venga affidata per legge ad una, piuttosto che ad un'altra delle parti contraenti. Ne consegue che, se veramente si intende che il contratto sia di natura associativa, si deve arrivare alla naturale conseguenza della direzione comune o della direzione affidata, caso per caso e d'accordo, ad una delle parti.

Tale esigenza, che è di carattere giuridico, trova riscontro nelle istanze dei mezzadri che si sono particolarmente accentuate in questo periodo, mentre nelle precedenti agitazioni si facevano osservazioni che non uscivano dal generico.

Le richieste si basano sulla constatazione che entrambi i contraenti apportano qualche cosa, entrambi corrono l'alea dell'impresa, entrambi hanno eguale diritto sui risultati dell'impresa, e quindi entrambi sono interessati al buon andamento della gestione ed hanno diritto di disposizione sulla direzione dell'impresa.

Per meglio risolvere tale delicato problema, occorre chiarire che la direzione dell'impresa comprende la direzione tecnica, la direzione amministrativa ed il potere di disposizione economica.

Per quanto riguarda la direzione tecnica abbiamo visto che essa è in genere insufficiente, per il difetto di capacità tecnica nel fattore, salvo in alcune grandi fattorie, dove vi sono dei buoni tecnici, ma si riscontra, per la vastità di esse e per la conseguente burocratizzazione, un minor rendimento. Si osserva inoltre che il tecnico alle dipendenze del proprietario fa le proposte per le lavorazioni che si rendono necessarie per le trasformazioni culturali e per gli investimenti fondiari, solo nei limiti dell'interesse del proprietario, ma non nell'interesse dell'impresa, e, in genere, della produzione, mentre invece è interesse comune dei contraenti che si proceda ad una trasformazione fondiaria tale da consentire un maggior reddito.

In ordine a tali considerazioni vi è qualcuno che propone che il tecnico sia alle dipendenze della società mezzadrile, e non del solo

proprietario, e che sia presente in tutte le aziende, in modo da conseguire la collaborazione tra capitale, lavoro e tecnica.

Altri propone che in ogni caso, o per le sole mezzadrie che non consentono l'onere di un tecnico, si dia luogo all'istituzione del tecnico agrario condotto, dipendente dal Comune o da altro Ente pubblico, il quale possa disporre o suggerire i lavori da eseguire.

Altri ancora propone che siano istituite in ogni Comune commissioni permanenti per i contratti agrari aventi il potere di stabilire la migliore utilizzazione contrattuale.

Non mancano, d'altra parte, coloro che invece ritengono che in questa materia non vi sia nulla da innovare, ma che invece la direzione tecnica debba continuare ad essere affidata al proprietario, il quale ha interesse ad una buona conduzione dell'azienda e quindi provvederà, spinto dall'interesse economico, a disporre il miglior ordinamento possibile in una determinata zona.

La direzione amministrativa, che attiene alla gestione ed alla contabilità colonica, è invece materia sottratta al giudizio del tecnico. Vi è chi propone che essa sia tenuta di mutuo consenso da entrambi i contraenti, e ciò è ritenuto tanto più possibile in quanto è materia di interesse comune, che non potrebbe dar luogo a gravi divergenze. In caso di contrasto, la questione potrebbe esser risolta in sede di discussione sindacale e dalla commissione permanente per i contratti agrari della quale già si è parlato.

Anche il diritto di disposizione economica, che si riferisce ai contratti ed agli impianti anteriori alla divisione del prodotto, andrebbe esercitato in comune, così come si propone per la direzione amministrativa.

È inutile dire che i proprietari in genere, rivendicano per sé tale potere, limitandosi ad ammettere il diritto del mezzadro ad essere consultato, così come di fatto avviene in molte mezzadrie. I proprietari di più poderi oppongono anche che non è possibile seguire tanti indirizzi diversi per quanti sono i poderi, ma che invece ogni fattoria debba seguire un indirizzo unico. A tale osservazione, che è ragionevole, i mezzadri hanno risposto chiedendo l'istituzione dei consigli di fattoria, composti di rappresentanti eletti dai componenti delle varie mezzadrie, allo scopo di esercitare per conto dei singoli mezzadri le funzioni di interesse comune per tutte le mezzadrie, facenti parte di una stessa fattoria.

Se esaminiamo gli interrogatori, vediamo emergere le diverse tesi in contraddittorio. Il *Frescobaldi* è favorevole all'istituzione delle commissioni di fattoria, con funzione consultiva, perchè egli ritiene che quando la direzione è distribuita fra troppe persone si ritrae un danno.

Della stessa opinione si è mostrato il *Ricasoli*, il quale considera le commissioni di fattoria come commissioni interne. Il *Pestellini* esclude che esse possano ingerirsi nella direzione del podere, ammette che possano avere utili funzioni di controllo. Il *Corsini* è favorevole alla commissione di fattoria, con la doppia funzione di consultazione e di controllo. Il *Niccoli* ritiene che l'istituzione dei consigli di fattoria mette maggiormente il contadino in contatto con l'elemento tecnico e quindi favorisce l'elevamento tecnico del contadino. In una prima fase il consiglio di fattoria dovrebbe avere solo funzioni consultive, ma successivamente, quando i mezzadri abbiano acquistato con tali contatti una maggiore istruzione professionale, potrà anche assumere funzioni di condirezione. Anche il *Vincitori* ritiene che la commissione di fattoria possa dare utili suggerimenti e possa essere utilmente sentita specialmente per quanto riguarda la vendita dei prodotti.

Lo *Zini* ritiene che il mezzadro debba partecipare alla direzione dell'azienda, e ne mette in evidenza l'importanza per l'elevamento del contadino che deve divenire più cosciente del suo valore e non deve essere considerato solo come uno strumento che obbedisce ».

Il *Ristori* ritiene che il mezzadro direttamente e attraverso la commissione di fattoria debba partecipare alla direzione tecnica e amministrativa dell'azienda. Perché tale funzione possa essere efficace, occorre però che sia istituito un organo — un tecnico o l'agronomo condotto, o il comitato comunale dell'agricoltura o l'ispettorato agrario — che nel caso di divergenza sullo sviluppo della produzione o sui miglioramenti da eseguire o sugli incrementi culturali, possa prendere deliberazioni decisive.

C) *I miglioramenti*. — Si è già osservato che molti poderi abbisognano di imponenti opere di trasformazione e come in genere sia sempre necessario adeguare i poderi alle sempre nascenti esigenze della tecnica. Tale problema va visto sia nell'interesse generale della produzione, sia allo scopo di attenuare le diverse produttività dei poderi, e viene da molti inquadrato nell'obbligo del concedente di conferire un podere attrezzato in conformità della buona tecnica agricola, e nella considerazione che la funzione del proprietario ha carattere sociale.

In relazione a tale esigenza, si afferma che il giudizio sui miglioramenti e sulle trasformazioni debba essere devoluto ad entrambi i contraenti che vi sono ambedue interessati, in base al parere fornito dal tecnico o dall'agronomo condotto o dalle commissioni per i contratti agrari, secondo le varie proposte avanti riportate. La ragione di tale proposta si basa

da una parte sulla utilità di un giudizio tecnico, e dall'altra sulla esigenza di eseguire quelle opere e di preferire quelle colture che siano nell'interesse generale della produzione, mentre invece ciascun contraente sarebbe indotto a preferire l'una o l'altra coltura in base al tornaconto personale, non sempre coincidente con quello dell'altra parte e con quello generale della produzione.

In merito all'esecuzione dei lavori stessi, si propone da più parti l'istituzione dell'obbligo, a carico del concedente, di accantonare una quota parte del proprio reddito per investirla nei lavori. Altra proposta è quella di dare facoltà al mezzadro di provvedervi egli stesso, col riconoscimento del diritto ad indennizzo per tutta o parte della miglioria effettuata. Altri ancora ritengono che non si debba stabilire una norma specifica per il contratto di mezzadria, ma occorre inserire il problema in tutto il sistema della riforma agraria, stabilendosi in via generale l'esproprio in danno di tutti quei proprietari che non facciano sui loro fondi quanto è necessario in conformità della buona tecnica agricola, in omaggio al principio della funzione sociale della proprietà dei beni produttivi.

Esaminando più particolarmente gli interrogatori, si rileva che il *Ricasoli* è favorevole alla proposta di impegnare ogni anno nelle migliorie, anche in forma obbligatoria, una quota del reddito lordo di parte padronale.

Il *Pestellini* si limita a proporre una scelta più accurata dei fattori che non sempre rispondono alle esigenze della tecnica, avendo scarsa capacità e non essendo sufficientemente remunerati ed in genere ritiene che una buona direzione tecnica sia sufficiente a rimuovere il grave inconveniente.

Il *Corsini* non ritiene che si possa riconoscere al mezzadro il diritto di fare miglioramenti, sia perchè costui non ha l'ampia visione degli interessi generali, sia perchè avrebbe la tendenza a fare molti lavori, non sempre utili. Le migliorie dovrebbero essere disposte dal proprietario, il quale in tal modo potrebbe dare lavoro ai mezzadri, migliorando con questa forma la loro situazione economica. Nel caso che il proprietario non provveda di sua volontà, si potrebbe imporre l'accantonamento di una parte del reddito netto e l'imposizione di determinate migliorie, con il controllo dell'ispettorato agrario.

Il *Ristori* ritiene che l'accantonamento di una parte del reddito per investirlo in migliorie, non darebbe sempre buoni risultati, perchè il reddito potrebbe mancare o potrebbe venire facilmente occultato. Accanto a tale sistema ed al già proposto sistema delle classifiche dei poderi, per il quale il proprietario sarebbe spronato ad effettuare

miglioramenti per conseguire una migliore classificazione, si dovrebbe riconoscere al colono il diritto di eseguire i miglioramenti con registrazione del credito in conto colonia e non garanzia ipotecaria o di altra forma a favore del mezzadro.

Lo Zini insiste sulla funzione sociale della proprietà, ed osserva che non si può ammettere la proprietà in funzione di sfruttamento, di guisa che il proprietario che non provveda a mantenere i suoi poteri in continuo miglioramento potrà essere ragionevolmente eliminato.

Le risposte ai questionari risentono delle varie tesi in conflitto. Degna di nota è la risposta della *Federazione dei coltivatori diretti di Belluno*, che, dopo aver sostenuto il diritto del mezzadro ad effettuare miglioramenti, suggerisce la costituzione di commissioni tecnico-giuridiche per la trattazione di eventuali divergenze e per intervenire nei confronti dei proprietari restii ad effettuare i miglioramenti. Anche il *Ravà* è fautore dell'intervento tecnico per tutte le questioni che interessano il podere e propugna l'istituzione di commissioni permanenti dei contratti agrari.

D) *Durata del contratto e disdetta*. — Abbiamo già visto che tra le istanze avanzate nell'altro dopoguerra, vi era quella di prolungare la durata del contratto di mezzadria. La carta della mezzadria aveva invece stabilito in forma rigida l'annualità del contratto, rinnovabile tacitamente in caso di mancanza di disdetta.

Le ragioni che spingono i fautori di una maggiore durata del contratto sono di ordine tecnico produttivo e di ordine politico-sociale. Le prime si fondano sulla necessità di operare miglioramenti ai poteri e sul contributo che può dare a tale scopo il mezzadro. Senonchè questi non ha alcun interesse a migliorare il terreno, se non ha la certezza di poter rimanere sul fondo il tempo necessario per conseguire attraverso una maggiore produzione il godimento delle fatiche sopportate. Le ragioni di carattere politico-sociale si poggiano sull'esigenza di evitare che il proprietario disdetti il contratto per ragioni personali e per scopi di pressione politica o sociale. Tale pericolo è tanto maggiore nelle zone nelle quali vi sono grandi fattorie concentrate in poche famiglie.

Il *Ristori* ritiene che il pretore possa negare la disdetta tutte le volte che questa sia data senza giusto motivo, ma ritiene giustificata la disdetta data per ragioni produttive e in base al tornaconto delle parti.

Il *Niccoli* auspica un controllo sulla disdetta e propone il ricorso dinanzi ad una commissione composta dei rappresentanti sindacali e dell'ispettore agrario.

Il *Pestellini* ritiene che non sia conveniente riformare su questo punto il fatto di mezzadria, tanto più che in pratica il controllo sulla disdetta data dal mezzadro non sarebbe efficiente. In via temporanea poichè quando sarà cessato il regime vincolistico delle proroghe si avrà presumibilmente un notevole numero di disdette, sarà opportuno istituire una commissione transitoria di controllo sulle disdette.

Il *Frescobaldi* non ritiene che l'inconveniente lamentato sia tanto grave da rendere necessaria una riforma, ma sussistendo casi nei quali il proprietario disdetta il colono per ragioni personali, non vi è alcun inconveniente ad istituire commissioni per il controllo delle disdette.

Il *Ricasoli* ed il *Corsini* sono contrari all'invocata riforma, osservando che, quando il mezzadro lavora bene il fondo, il proprietario non ha alcun interesse a disdettarlo, e che spesso è necessario sostituire il colono per un complesso di piccole ragioni, ognuna delle quali, per sè stessa, non è sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto.

E) *Disposizioni normative.* — Le norme che regolano il contratto di mezzadria sono state affidate per lunghi secoli alla consuetudine, alla quale il Codice civile del 1865 faceva frequente riferimento. Sin dalle prime agitazioni si è manifestata la tendenza a richiedere la precisazione delle norme per iscritto, essendosi rilevato che di frequente le norme consuetudinarie non venivano osservate dai proprietari. Lo sviluppo delle associazioni sindacali ha portato alla stipulazione di accordi sindacali in sede collettiva, mentre a seguito delle note agitazioni si è resa frequente la stipulazione di contratti scritti individuali. Gli accordi sindacali avevano valore giuridico solo per quei contraenti che erano iscritti nelle organizzazioni sindacali.

Il sistema sindacale fascista ha introdotto il principio del sindacato unico e dell'obbligatorietà degli accordi sindacali anche per i non associati. A tale principio generale si è data ancora maggior forza in tema di mezzadria, con l'emanazione della cosiddetta carta della mezzadria, avente valore normativo in quanto emanata dal consiglio nazionale delle corporazioni. Essa viene integrata da contratti collettivi provinciali stipulati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Attualmente da alcuno si sostiene l'inefficacia giuridica di dette norme, stante che gli enti stipulanti (le organizzazioni sindacali fasciste) sono stati soppressi. I patti vigenti sono stati comunque disdettati, e quindi il problema del contratto collettivo va comunque risolto.

In attesa che l'Assemblea Costituente emani norme in proposito, gli accordi sindacali che nel frattempo vengono stipulati dalle associazioni

sindacali di fatto hanno quindi valore, secondo il codice civile, unicamente per gli aderenti, essendo caduta la legislazione sul sindacato unico. Non si entra nel merito della formazione e della validità del contratto collettivo, che deve essere risolto in modo unico, ma si pone il problema dei rapporti tra la legge, l'accordo sindacale ed il contratto individuale, e di quali norme ciascuna di tali fonti debba contenere.

Il *Mazzei* osserva che la disciplina legislativa del contratto di mezzadria darebbe una maggiore stabilità ai rapporti, ma non si nasconde che si avrebbe una troppo grave responsabilità dello Stato ad un eccessivo irrigidimento del sistema.

Il *Corsini* ritiene che la legge può stabilire dei principi di carattere generale, ma non può interferire nella varietà dei rapporti, che meglio possono essere regolati con accordi sindacali. Senonchè egli auspica che si addivenga ad un sistema che dia valore normativo agli accordi sindacali, ad evitare che, come attualmente si può verificare, qualcuno non intenda di applicarli.

Le risposte ai questionari manifestano la prevalente tendenza di regolare legislativamente le norme essenziali e di carattere generale, e di regolare, con accordi sindacali, le norme particolari con carattere nazionale e di zona a seconda dei casi.

Lo *Sbrezzi* vorrebbe che le norme particolari vengano affidate ad organismi tecnici anzichè agli accordi sindacali. Il *Bandini* vorrebbe che le norme generali siano concordate in sede sindacale, lasciando ampia possibilità di regolare le norme particolari in sede di trattative individuali.

Nel complesso mentre da un lato si ritiene che la legge debba avere una certa elasticità allo scopo di consentire la stipulazione di accordi sindacali ed individuali per adeguare le norme alle necessità locali, è però viva la tendenza a richiedere norme aventi portata obbligatoria, allo scopo di riformare il rapporto di mezzadria e di dare ai contraenti la maggiore certezza di rapporti.

CAPITOLO V

I CONTRATTI DI COLONIA PARZIARIA E DI COMPARTECIPAZIONE

Generalità

§ 1. — *Premessa.* — Tra i contratti agrari di semplice locazione d'opera a quelli di carattere associativo che trovano la loro estrinsecazione nella colonia parziaria e più compiutamente nella mezzadria, v'è tutta una gamma di contratti intermedi, non sempre bene definiti, i quali rivestono grande importanza sia dal punto di vista tecnico-produttivo che da quello economico-sociale, perchè trovano larga applicazione su gran parte del territorio agrario nazionale e interessano masse enormi di lavoratori.

La discriminazione di detti contratti nelle loro caratteristiche essenziali, non è agevole. La stessa terminologia adottata per disegnare le singole forme contrattuali è tutt'altro che omogenea e precisa, tanto che spesso si usa la stessa denominazione per indicare contratti completamente diversi, oppure si dà il caso di contratti identici nella loro struttura fondamentale, che assumono nomi diversi a seconda dei luoghi in cui vengono applicati.

Le ragioni di questa indeterminazione sono da attribuirsi al diverso ordinamento tecnico dell'impresa rurale che necessariamente deve adattarsi all'ambiente nel quale si opera: il quale ambiente varia da luogo a luogo non solo in dipendenza di fattori agrologici, tecnici economici e sociali, ma anche di antiche consuetudini locali, molte delle quali resistono ad ogni tentativo di innovazione o di trasformazione.

Nella gamma contrattuale di cui sopra, si inserisce la compartecipazione, che nel presente studio si tenterà di distinguere nelle diverse forme che essa assume, ponendo in rilievo le analogie, ma soprattutto le dissonanze, che essa presenta con le forme contrattuali più affini, sia all'estremo inferiore che all'estremo superiore.

Nel tentare questa discriminazione si farà riferimento principalmente a criteri tecnici-economici e alla situazione di fatto che si è venuta lentamente maturando e concretando nei contratti collettivi tuttora in vigore.

§ 2. — *Discriminazione della compartecipazione del rapporto di semplice prestazione d'opera.* — Netta appare, a prima vista, la distinzione tra la compartecipazione e il rapporto di *semplice prestazione d'opera*, in

quanto in quest'ultimo i lavoratori ricevono una paga in denaro, non partecipano in alcun modo alla gestione dell'impresa nè alle spese di coltivazione, nè ai rischi della produzione.

Tuttavia, tra i contratti di prestazione d'opera, numerosi sono quelli che hanno per oggetto determinati *cicli di lavorazione* (fienagione, mietitura e trebbiatura del grano, raccolta delle olive, lavori di frantoio, carbonizzazione della legna, ecc.) nei quali ai lavoratori singoli od associati che assumono dette lavorazioni, viene corrisposta una paga che è riferita *alla produzione conseguita*, o è rappresentata addirittura da una quota parte del prodotto ottenuto.

Tale forma di remunerazione però, anche quando non comporti la garanzia di un compenso minimo esplicitamente menzionato in contratto, è basata sul presupposto che essa, in definitiva, *deve corrispondere alla somma di lavoro effettivamente prestato*, valutando la stessa alla stregua delle comuni tariffe stabilite per gli operai avventizi. L'eccedenza che potrà verificarsi, anzi, che normalmente dovrebbe verificarsi in vantaggio dei prestatori d'opera che assumono detti cicli di lavorazione, rappresenta una partecipazione, sia pure modesta, al profitto padronale, che essi ben meritano per il maggiore impegno e il maggiore sforzo produttivo che dispiegano.

Simili, nella sostanza, a questi contratti sono quelli nei quali le prestazioni di lavoro si riferiscono non a determinati cicli di lavorazione, ma *a tutto lo svolgimento dei lavori colturali richiesti da talune coltivazioni*, per le quali prestazioni è previsto un compenso in denaro per ogni quintale di prodotto conseguito, con garanzia di un compenso globale per ogni unità di superficie. Tali, per citare un esempio concreto, sono i contratti vigenti in provincia di Piacenza per la coltivazione della barbabietola da zucchero e del pomodoro. Anche in siffatti contratti non vi è partecipazione dei lavoratori nè alle spese di coltivazione (concimi, sementi, anticrittogamici, ecc.) nè al rischio dell'impresa, che sono elementi essenziali della compartecipazione.

Si conclude perciò che anche queste forme contrattuali, come le precedenti, sono da rapportarsi alla semplice prestazione d'opera e non già a quella di compartecipazione o partitanza col quale vengono normalmente confusi. Si tratta, specificatamente di *cottimi*.

Per contro sono da ascrivere al rapporto di compartecipazione taluni contratti localmente detti di cottimo in uso nella provincia di Parma, che riguardano generalmente la coltivazione del pomodoro, della bietola saccarifera e della cipolla. In essi infatti il lavoratore, impropriamente detto *cottimista* o *cottimino*, assume tutte le lavorazioni colturali dalla

semina alla raccolta del prodotto e caricamento delle stesse sul carro in campo o sulla carraia, partecipa a talune spese di coltivazione (concimi, sementi, acqua d'irrigazione, quota d'uso per sostegni e filo di ferro, ecc.), corre solitamente con l'impresa i rischi della produzione e riceve come vera remunerazione una quota parte del prodotto ottenuto, o meglio il corrispondente valore di essa realizzato dal concedente.

Assai più difficile è precisare le differenziazioni che la compartecipazione presenta nelle sue applicazioni di grado superiore, che la proiettano decisamente verso i rapporti di tipo associativo. E poichè non sempre è agevole discernere le affinità e le dissonanze tra colonia parziaria e mezzadria, così come esse si presentano in quelle forme intermedie che segnano il passaggio dall'uno all'altro tipo di conduzione, si ritiene opportuno premettere le seguenti prescrizioni in ordine a dette forme contrattuali.

§ 3. — *Caratteristiche essenziali della mezzadria.* — La mezzadria presuppone in ogni caso, come oggetto del contratto, da una parte *un podere*, ossia una unità colturale organica, stabilizzata entro determinati confini territoriali, dotata di casa d'abitazione, di stalla, di bestiame, di scorte morte, nella quale generalmente si pratica un'agricoltura promiscua molto attiva; dall'altra *una famiglia lavoratrice* (colono o meglio mezzadro) composta di più membri costituenti una compagine organica e ben disciplinata sotto l'autorità riconosciuta del reggitore o capoccia, la quale si obbliga ad abitare nel fondo, provvedendo alla coltivazione dello stesso e alla cura e custodia degli allevamenti zootecnici che vi insistono.

Si tralasciano di menzionare i patti contrattuali che regolano la mezzadria i quali precisati con sufficiente chiarezza nel nuovo Codice civile al Libro V, titolo II, sezione II, articoli del 2141 al 2163. Tuttavia occorre ricordare le seguenti caratteristiche, che, come vedremo servono a differenziare la mezzadria dalla colonia parziaria:

a) per prassi costante, ma soprattutto per il particolare modo col quale si esplica, il contratto di mezzadria ha durata annuale ed è rinnovabile per tacito consenso di anno in anno, come di fatto si rinnova, talchè in pratica si può considerare un contratto a durata indeterminata;

b) il mezzadro apporta nel fondo i carri, gli aratri e le macchine a trazione animale, nonchè altri attrezzi accessori, a seconda delle consuetudini vigenti nei singoli ambienti agrari e normalmente partecipa pure per la metà alla formazione del capitale di esercizio (bestiame e scorte morte circolanti);

c) nella mezzadria il rapporto associativo tra i due contraenti è operativo in ogni campo, cosicchè il mezzadro è chiamato a partecipare,

in parti uguali col concedente, a tutti i proventi del podere, preso nel suo complesso, nessuno escluso, come pure a tutte le spese e perdite di conduzione, fatta eccezione soltanto della mano d'opera che resta sempre a totale suo carico, e dei gravami fiscali specificatamente inerenti alla proprietà, come tale, i quali restano sempre a totale carico del concedente.

È bensì vero che nella pratica contrattuale si riscontrano eccezioni nelle norme generali di cui sopra, ma tali rarissime eccezioni, quando hanno importanza di notevole rilievo, sono da imputarsi più che tutto al fatto che si è voluto artificiosamente estendere la mezzadria in ambienti geo-economici che non le sono particolarmente adatti, e perciò si è dovuto forzare talune clausole contrattuali financo ad alterare in taluni casi la scadenza del rapporto, che è stato decisamente retrocesso verso forme particolari di colonia parziaria.

Si dà anche il caso di mezzadrie che recano talune variazioni che non sono proprie del rapporto e che traggono la loro ragion d'essere in particolari esigenze di carattere locale, senza per questo che il rapporto principale ne esca snaturato. Dette variazioni, pertanto, non debbono essere prese di base per la loro estensione in altri ambienti; ma nei luoghi dove esse sussistono è opportuno non rimuoverle, sino a che permangono le ragioni che le hanno determinate.

§ 4. — *Caratteristiche essenziali della colonia parziaria.* — Questa forza di conduzione, pure essa considerata dal nostro legislatore « contratto di associazione per la costituzione e per l'esercizio dell'impresa », si inserisce nella zona grigia dei contratti agrari che sta tra la compartecipazione, il piccolo affitto con canone variabile in natura e la mezzadria, e presenta caratteristiche diversissime da luogo a luogo, tanto che agli estremi partecipa per taluni aspetti or con l'uno or con l'altro di detti contratti, ingenerando confusioni non solo nel campo degli agronomi, ma anche in quello degli economisti e degli stessi cultori del diritto.

Si ritiene pertanto necessario tratteggiare, per sommi capi gli aspetti essenziali di questa forma contrattuale.

a) La colonia parziaria può avere ad oggetto del contratto un podere nel senso agronomico della parola, ma questa *non è regola*. Infatti l'unità poderale può avere o no la casa colonica; può essere oppure no dotata di bestiame, e di scorte morte.

Più spesso, invece, la colonia parziaria ha per oggetto *non* un podere vero e proprio, ma una determinata superficie di terreno coltivata ad una o più colture erbacee in uno stesso momento od anche successivamente

nel tempo, oppure ad una o più colture arboree specializzate, od anche un terreno nudo, incolto, nel quale si vuole situare un determinato impianto arboreo od arbustivo (colonia ad *meliorandum* per impianto in oliveti, agrumeti, vigneti, ecc.).

b) Anche quando la colonia parziaria riguarda una unità territoriale costituita a podere, il rapporto associativo tra i due contraenti *non è operativo ed in egual misura su tutte le attività agricole* in atto, talchè si presentano sempre delle differenziazioni, tali da permettere la esatta identificazione del rapporto e da distinguerlo nettamente dalla mezzadria. Dette differenziazioni dipendono soprattutto dal fatto che nella colonia parziaria gli apporti dell'una e dell'altra parte sono quasi sempre sostanzialmente diversi per qualità ed importanza economica, talchè per ristabilire l'equilibrio economico tra i conferenti si rende indispensabile una ripartizione dei prodotti e delle spese *diversa dalla giusta metà*, od anche il totale trasferimento di talune spese o di taluni prodotti di una sola parte, e persino l'inserimento nella colonia di altro rapporto contrattuale, come ad esempio il piccolo affitto.

Infatti, citando soltanto i casi estremi, si verifica quanto segue: talora la famiglia colonica apporta in proprio tutto il bestiame da lavoro ed anche qualche capo da frutto, nonchè tutti i mezzi strumentali; mentre in altri casi è il concedente che è rifornito di tutto e il colono di altro non dispone che della sua forza di lavoro, e di pochi attrezzi d'uso manuale (zappe, vanghe, falci messorie e simili).

Talora il proprietario ha proceduto ad eccezionali investimenti di capitali e la colonia ha per oggetto terreni e colture suscettibili di altri rendimenti economici; in altri casi invece riguarda seminativi nudi di scarsa fertilità naturale e a coltura estensiva, nei quali il rapporto del lavoro umano nella produzione prevale di gran lunga sugli apporti del concedente, che tante volte si limita semplicemente a ritirare la sua quota di prodotto.

Nei casi sopraesposti ed in altri diversi che si omettono per brevità, o l'uno o l'altro contraente non è interessato a tutto il processo produttivo e non risulta quindi partecipe quando ad una, quando ad altra attività o coltura.

Il reparto dei prodotti e delle spese, per quelle attività e coltivazioni comprese nella colonia, è fatto talora a metà, donde la errata denominazione di mezzadria impropria, oppure in misura diversa dalla metà, quando in favore dell'uno, quando in favore dell'altro contraente.

c) Anche nella colonia il contraente lavoratore è non una persona, ma un complesso familiare specificatamente elencato nella scritta

colonica o quanto meno riconosciuto come tale all'atto della stipulazione del contratto verbale, al detto complesso familiare *può coincidere o no* con la reale composizione della famiglia di cui è capo il colono titolare della colonia.

La famiglia colonica coincide con la reale famiglia del coltivatore (*colono*) quando oggetto del contratto è un vero e proprio podere; non coincide quando invece riguarda uno o più appezzamenti di terreno di uno stesso concedente o di concedenti diversi.

d) La famiglia lavoratrice ha l'obbligo di abitare ed abita nel podere coltivato, se ed in quanto esso è dotato di casa colonica e questa viene posta a disposizione della famiglia stessa.

In ogni caso, però, nelle colonie più progredite, il complesso familiare impegnato in contratto, così come risulta dalla scritta colonica, *è tenuto a dare tutto il suo lavoro nel fondo assunto a colonia*, sia esso o non costituito in una specifica unità poderale.

Nelle colonie « più progredite », si è detto perchè purtroppo, in quelle che riguardano appezzamenti di terreno adibiti a coltura cerealicola-estensiva molto distanziati dalla abituale dimora dei coloni, frequentemente non vi è, nessun vincolo che legghi la famiglia lavoratrice a quel terreno che viene seminato alla meno peggio e sul quale si ritorna per seguire qualche rara operazione colturale e a raccogliere il prodotto così come Dio l'ha mandato. Presso i contadini del luogo, è infatti in uso questa significativa espressione: *semina e spera in Dio*.

e) La durata del contratto, di norma, non è annuale come nella mezzadria, ma *pluriannuale*. Generalmente, nelle colonie, a sole colture erbacee, la durata minima dei contratti individuali coincide con il numero di anni nei quali si svolge la rotazione agraria adottata nel fondo o in uso nella zona ove questo si trova, di modo che praticamente il contratto si estende a tutte le colture erbacee che si avvicendano in quel determinato appezzamento di terreno concesso a colonia, escluse soltanto, ma non sempre, le colture foraggere e il riposo pascolativo.

Nelle colonie riguardanti le sole colture arboree, vigeva, sino a poco tempo fa, la consuetudine della durata annuale del contratto; con tacita rinnovazione di anno in anno, come per la mezzadria. Nel nuovo Codice civile, invece, è stata sancita la norma che la durata *minima iniziale* del contratto deve essere di un biennio (art. 2165) quando non si fa luogo a rotazioni di colture, come precisamente avviene nel caso degli arboreti.

f) Alla colonia parziaria ricorrono largamente anche talune categorie di piccoli imprenditori (proprietari e affittuari diretti coltivatori, enfiteuti quotisti dei beni comunali o di altri Enti pubblici, ecc.) i quali,

non avendo la possibilità di collocare tutta la loro forza di lavoro nella piccola azienda che eserciscono in proprio, nè questa essendo sufficiente a produrre quanto occorre ai loro fabbisogni famigliari, assumono terra presso terzi da condurre a colonia oppure anche in affitto. Il quale ultimo contratto nelle zone a coltura cerealicola estensiva assume aspetto spesso molto simili al primo, poichè generalmente il canone, fissato in denaro o in generi, è riferito alla produzione e varia necessariamente con essa, e il rapporto ha la stessa durata come nella colonia. È questo il caso tipico delle imprese così dette *precarie*, in quanto la loro base — la terra — è, in più o in meno gran parte, continuamente mutevole.

§ 5. — *Caratteristiche essenziali della compartecipazione.* — La compartecipazione, come viene intesa in pratica e come è stata sin qui applicata nella prassi sindacale, non interessa mai la piccola azienda — salvo il caso particolare degli « stralci » che esamineremo nel capitolo seguente — ma trova la sua sede consuetudinaria di applicazione nelle grandi e medie aziende non appoderate; condotte ad economia diretta. Comunque essa presuppone sempre la esistenza del salariato fisso o del bracciante avventizio o di entrambe questa categoria di lavoratori.

Oggetto del contratto — fatta eccezione di casi particolari riscontrabili nelle compartecipazioni collettive — non è mai una unità poderale od un'azienda, sibbene per la coltivazione di talune colture erbacee, con esclusione di quelle foraggere.

In sostanza, la compartecipazione in agricoltura può definirsi quella particolare forma di contratto che ha per oggetto una o più colture per le quali i lavoratori — singoli od associati — assumono l'obbligo di eseguire con diligenza e perizia tutte le operazioni colturali dalla semina alla raccolta, percependo come compenso delle loro prestazioni di lavoro e della eventuale loro partecipazione a determinata spesa di produzione, una quota parte dei prodotti ottenuti, che viene stabilita preventivamente.

Nella compartecipazione, contraente è l'*individuo* e non il *complesso famigliare*, anche quando la estensione del terreno concesso investe la capacità lavorativa dei familiari del compartecipante, i quali — come ordinariamente avviene — sono propri essi a fornire la maggiore somma di lavoro nello svolgimento delle diverse operazioni colturali.

La compartecipazione riguarda generalmente talune colture erbacee; si danno tuttavia casi, ma rari, di compartecipazione anche per talune colture arboree (viti, fruttiferi). Di solito le colture erbacee concesse a compartecipazione sono quelle che richiedono molta mano d'opera e sono suscettibili di altri rendimenti economici; pomodoro, barbabietola, cipolle

ed altre colture orticole da pieno campo; frequentemente anche il grano-turco; raramente e soltanto in qualche provincia, anche il grano e il riso. Le colture foraggere sono sempre escluse dalla compartecipazione, salvo che nel caso specifico delle compartecipazioni collettive così dette «totali od integrali».

La terra viene consegnata ai lavoratori (compartecipanti) già arata e letamata od anche quando sono già eseguiti i lavori complementari di preparazione alla semina (rottura delle zolle, spianatura, rullatura, ecc.) quando cioè il terreno è perfettamente sistemato e pronto per la semina già avvenuta e financo a piantina nata. Di ciò, naturalmente, si tiene conto nello stabilire la quota di prodotto di competenza dei lavoratori.

I compartecipanti hanno l'obbligo di eseguire tutti i lavori colturali, *ma solo dalla consegna del terreno sino alla raccolta e alla divisione del prodotto in campo o sull'aia*; quindi solo i lavori sussidiari di preparazione alla semina, mai i lavori profondi del terreno.

Nella more dei lavori suddetti, i compartecipanti sono liberi di prestare l'opera loro presso terzi; perciò la mano d'opera anche avventizia che si rendesse necessaria nella compartecipazione è a totale loro carico.

Nella compartecipazione, i lavoratori *non apportano mai capitali* (scorte vive e morte) nè sono tenuti a partecipare alle spese di manutenzione o d'uso di dette scorte, nè tampoco agli utili e perdite di stalla fatta eccezione, in qualche caso, per speciali forme di compartecipazione collettive.

Le spese per acquisto di taluni mezzi di produzione come, ad esempio, concimi chimici, sementi, anticrittogamici, ecc. normalmente fanno carico alle parti in ragione della stessa percentuale con la quale è convenuta la divisione dei prodotti.

I mezzi di trasporto, compreso il conducente per portare i prodotti dal campo all'aia, sono forniti dal concedente; i compartecipanti però sono tenuti a fornire la mano d'opera per il carico e scarico.

La durata del contratto nel rapporto di compartecipazione è sempre di carattere *stagionale*, e va, come si è detto, dalla consegna del terreno alla divisione del prodotto (sul campo o sull'aia) e perciò resta circoscritta al ciclo vegetativo della pianta. Anche quando, come avviene talvolta, è lo stesso compartecipante che assume la coltivazione successiva, il rapporto per la prima coltura finisce in ogni modo con la divisione del prodotto e quello per la coltura seguente si inizia con la consegna della terra già arata e pronta per la semina.

§ 6. — *Riepilogo.* — Riassumendo si può concludere che gli elementi più significativi che valgono a discriminare la mezzadria della colonia parziaria e questa della compartecipazione, sono i seguenti:

A) *Discriminazione della mezzadria dalla colonia parziaria.* — 1) *Oggetto del contratto* nella mezzadria è sempre un podere, una casa colonica, stalla ed altri fabbricati accessori, dotato di scorte vive e morte ed organizzato per lo più ad agricoltura promiscua molto attiva, con allevamenti zootecnici di notevole importanza economica. Nella colonia parziaria può essere anche un podere, ma generalmente consiste in una determinata superficie di terreno non organizzata a unità poderale, che viene concessa per la coltivazione nel tempo e nello spazio — in una successione di colture, erbacee, quando non sia esclusivamente investita a colture arboree od arbustive specializzate; con esclusione di tutte o di talune colture arboree, quando detto terreno è investito a coltura promiscua erbacea-arborea. Nella colonia gli allevamenti zootecnici o non esistono affatto, come quando mancano i ricoveri, oppure sono limitati al solo bestiame da lavoro, cui si aggiunge, ma non sempre, qualche capo da frutto.

2) *Lavoratori contraenti:* sempre una famiglia colonica organica nella mezzadria; quasi sempre un complesso familiare, ma spesso con una famiglia organica, nella colonia.

3) *Durata del contratto.* Nella mezzadria l'anno agricolo; nella colonia parziaria una serie di anni corrispondenti alla durata della rotazione agraria, quando il terreno concesso sia a sole colture erbacee o a colture promiscue erbacee ed arboree; un biennio come minimo iniziale, quando sia coltivato a coltura arborea specializzata.

4) *Abitazioni.* Nella mezzadria la famiglia lavoratrice abita ed ha l'obbligo di abitare, in ogni caso per tutto l'anno nel podere coltivato; nella colonia detto obbligo sussiste se ed in quanto sul fondo esista la casa di abitazione e questa sia posta a disposizione della famiglia colonica.

5) *Apporti di capitali (scorte vive e morte).* Generalmente, bene equilibrati tra i due contraenti, nella mezzadria, e comunque conformi alle prescrizioni del Codice Civile e alle consuetudini vigenti nella zona; variabilissime, tra estremi opposti, nella colonia parziaria.

6) *Divisione di prodotti e delle spese.* Di norma, tutto a metà nella mezzadria. Nella colonia parziaria, invece talune attività produttive (colture, allevamenti zootecnici), non di rado sono escluse dal rapporto contrattuale, pure insistendo esse sullo stesso terreno dove si

svolge la colonia. Inoltre, la ripartizione dei prodotti e delle spese generalmente *non si fa alla metà*, od almeno non tutti i prodotti e non tutte le spese si dividono alla metà.

B) *Discriminazione della colonia parziaria dalla compartecipazione.* — Si segue, per chiarezza, lo stesso ordine di esposizione, omettendo per quanto riguarda la colonia parziaria, le caratteristiche che si sono espresse più sopra.

1) *Oggetto del contratto.* Nella compartecipazione non si tratta mai di una unità poderale, sibbene di determinati appezzamenti di terreno già specificatamente approntati per la semina di quelle colture erbacee che si vogliono assegnare ai compartecipanti. Raramente la compartecipazione comprende colture legnose.

2) *Lavoratori contraenti.* Nella colonia, si tratta sempre di un complesso familiare che normalmente viene vincolato a lavorare nel fondo; nella compartecipazione si tratta sempre di un singolo lavoratore che è libero di lavorare presso terzi, quando abbia assolto e comunque assolva i propri doveri per le colture a lui affidate in compartecipazione.

3) *Durata del contratto.* Sempre pluriennale nella colonia; di carattere stagionale nella compartecipazione, con inizio dalla consegna del terreno già approntato per la semina o seminato e fine con la raccolta e consegna del prodotto.

4) *Abitazione.* Non esiste nella compartecipazione nessun obbligo in proposito. I compartecipanti possono indifferentemente risiedere nell'azienda e allora sono ad essa vincolati da altro rapporto di carattere salariale; oppure domiciliati altrove ed in questo caso possono avere, oppure no, altri rapporti di lavoro con l'azienda concedente.

5) *Apporto di capitali.* Nella compartecipazione non vi è mai apporto di scorte vive e morte da parte dei lavoratori e neppure di capitali di gestione, ma semplicemente il parziale concorso nella spesa d'acquisto di determinati mezzi di produzione (concimi chimici, sementi, anticrittogamici) che viene scomputato all'atto della divisione dei prodotti.

6) *Apporto di lavoro.* Di norma, nella colonia, il lavoratore assume l'obbligo di eseguire tutti i lavori di coltivazione, nessun escluso e quindi compresi anche i lavori di rompitura e preparazione del terreno per la semina, siano essi eseguiti a mano o a trazione animale, relativi agli appezzamenti di terreno che gli vengono affidati, siano essi oppure no costituiti in podere definito, con o senza la casa colonica e la stalla. Nella compartecipazione, invece, il lavoratore è tenuto ad eseguire i soli lavori

colturali dalla semina alla raccolta del prodotto ed eventualmente anche i lavori complementari di preparazione alla semina e di semina, con esclusione ---in ogni caso ---dei lavori profondi (aratura, vangatura o scasso del terreno).

7) *Divisione dei prodotti*. Varia necessariamente da zona a zona e talora anche da azienda ad azienda, sia nella colonia parziaria che nella compartecipazione.

I principali elementi intrinseci che determinano questa variabilità sono i seguenti:

a) nella colonia parziaria, il diverso grado di apporto di capitali di esercizio (scorte vive e morte, sementi, ecc.) fatto dalle parti contraenti, che, come abbiamo visto varia entro termini estremi; il diverso grado di fertilità e produttività dei terreni, l'interferenza di altri rapporti contrattuali con la colonia; lo stato di necessità in cui molte volte si trovano i lavoratori, specie in talune zone del Mezzogiorno, di assumere terra presso terzi a qualunque condizione per collocarvi la loro esuberante forza di lavoro e trarre dalla stessa l'indispensabile complemento di generi alimentari per la loro economia familiare, che quasi sempre è patologicamente deficitaria;

b) nella compartecipazione, il diverso grado di fertilità e produttività dei terreni e delle colture, dipendente anche dalla organizzazione tecnica dell'impresa, dalla sua attrezzatura commerciale e dall'abilità del conduttore; l'apporto di lavoro effettivamente prestato dal partecipante e la misura del suo concorso nella spesa relativa ai mezzi strumentali impiegati nella compartecipazione.

In base ai criteri discriminativi di cui sopra si ritiene possibile isolare le forme contrattuali riferentesi al rapporto di mezzadria da quelle riferentesi alla colonia parziaria e di sfrondare la compartecipazione dai molti rapporti affini con i quali generalmente viene confusa ai suoi termini estremi.

La compartecipazione considerata nella sua assenza contrattuale ed economica agraria trova l'ambiente adatto per la sua migliore estrinsecazione nelle grandi e medie aziende dell'Alta Italia e particolarmente dell'Emilia e della Romagna condotte ad economia diretta, dove essa esplica una funzione indubbiamente utile, sia ai fini economici che a quelli sociali.

Fuori di detto ambiente agrario, la compartecipazione così come noi l'intendiamo, trova solo qualche sporadica applicazione in talune grandi e medie imprese ad ordinamento produttivo particolarmente progredito e condotto col sistema della economia diretta.

Nulla hanno a che fare con la compartecipazione quei rapporti contrattuali, pur così chiamati comunemente, che si riscontrano nelle grandi e medie aziende del Mezzogiorno e delle Isole ordinate ad agricoltura cerealicola estensiva, poichè in detti rapporti, la remunerazione del lavoro riferita alla produzione conseguita, è legata alle particolari condizioni geo-economiche e sociali di quell'ambiente agricolo, che sono sostanzialmente diverse da quelle che si riscontrano nel luogo economico della vera e propria compartecipazione.

Detti rapporti tra impresa e manodopera, oltremodo complessi sono da ascrivere — quando a forme diverse di colonia parziaria, quando a forme particolari di piccolo affitto con canone variabile in natura e talora ad altri rapporti non bene definiti, i quali presentano elementi che sono comuni a diverse forme contrattuali, ma raramente alla compartecipazione come più sopra definita.

Aspetti particolari dei rapporti di colonia parziaria e di compartecipazione

§ 7. — *Premessa.* — Questa rassegna si propone di rilevare, per le singole regioni e provincie, i limiti di applicazione che vi hanno i contratti di colonia parziaria e di compartecipazione, ponendo in evidenza gli aspetti particolari che essi assumono nei singoli ambienti agrari, separandoli, per quanto è possibile, gli uni dagli altri, sulla scorta dei criteri discriminativi esposti nel capitolo precedente.

Va peraltro rilevato che la illustrazione delle forme contrattuali in esame riferita alle varie zone geografiche potrebbe portare ad assimilare forme che tra loro si presentano diverse in relazione non tanto alle modalità seguite quanto alla natura dell'ambiente economico-sociale, cui si riferiscono.

Un qualsiasi giudizio che dovesse essere espresso nei confronti di questi contratti, una qualsiasi opportunità e possibilità d'intervento legislativo non deve dimenticare che il contratto agrario è una delle determinanti del sistema agrario, a sua volta vincolata alle circostanze inerenti all'ordinamento della proprietà, all'ambiente fisico, al regime fondiario, alla popolazione agricola, alla presenza di industrie, ecc.

Si sottolinea comunque che la sistematica seguita sottintende spesso queste circostanze le quali dovrebbero essere tenute particolarmente in rilievo ove si volessero enucleare i contratti in uso nelle zone latifondistiche e parlatifondistiche.

§ 8. — *Piemonte.* — La *colonia parziaria* assume aspetti diversi da luogo a luogo. Generalmente sono i piccoli proprietari ed anche gli affittuari coltivatori diretti che per integrare le loro insufficienti imprese famigliari ricorrono largamente alla colonia parziaria e di essa si avvalgono molto volentieri i proprietari che hanno terreni non appoderati e spesso anche particellari.

Di notevole rilievo è una forma speciale di colonia riguardante i più rinomati vigneti specializzati del Monferrato, nelle provincie di Alessandria e di Asti. Detti vigneti rappresentano un eccezionale apporto del concedente, data l'importanza prevalente che essi vengono ad avere nella formazione del reddito dell'unità poderale, ragione per cui, mentre si pratica per tutte le altre attività produttive il concetto della divisione dei prodotti e delle spese a metà come nella mezzadria classica, per i vigneti specializzati e di particolare pregio, detto reparto è stabilito in misura diversa della metà (in genere 60 % alla proprietà e 40 % al colono).

In provincia di Torino si hanno casi di colonie in terreni a coltura promiscua, con divisioni del prodotto al terzo per il colono e $\frac{2}{3}$ per il concedente, che si vorrebbe giustificare col fatto che sono a carico del concedente tutte le spese colturali, tranne, naturalmente, quelle relative alla mano d'opera. Tale forma contrattuale, che è assolutamente da condannarsi, va scomparendo.

In provincia di Alessandria si riscontra tuttora una speciale forma contrattuale per la quale un lavoratore, detto « *vignolante* », assume in coltivazione una determinata superficie investita a vigneto specializzato, ricevendo come compenso una determinata somma prestabilita, oppure, invece di questa, una quota parte della produzione ottenuta.

Non si tratta evidentemente di vera e propria colonia parziaria e neppure di compartecipazione. Nel primo caso, infatti, il lavoratore riveste la figura di un puro e semplice impresario alla guisa di un muratore e capo-mastro che assume in appalto la costruzione di una casa; nel secondo si ha un rapporto di semplice *cointeressenza*, che meglio si illustrerà trattando di questa speciale forma contrattuale dove essa assume importanza di assai maggiore rilievo (Veneto, Emilia).

In alcune zone delle provincie di Cuneo e di Torino si riscontra pure un particolare rapporto difficilmente definibile, ma che può considerarsi un ibrido tra compartecipazione e affitto commisto con altri elementi eterogenei. Si tratta del così detto « *margaro* » il quale è proprietario di una mandra di bestiame (bovino, ovino e misto) ma non disponendo egli di una azienda agricola, d'estate acquista, in proprio, l'uso di pascoli

alpini e in autunno scende al piano per svernare il bestiame presso aziende i cui conduttori (proprietari o affittuari) sono in tutto o in parte sprovvisti di bestiame, stabilendo coi medesimi una serie di rapporti compensativi che integrano vicendevolmente le due imprese.

Un rapporto molto simile a questo lo troviamo pure in Liguria (*manentato*).

Vanno altresì posti in rilievo i casi particolarmente notevoli in provincia di Torino e di Cuneo in cui la mezzadria sfuma per gradi verso la colonia parziaria. In dette provincie il contratto di mezzadria presenta, specie nei fondi ubicati nei pressi del capoluogo di provincia, una pattuizione speciale che sposta nettamente il rapporto verso la colonia parziaria. È ammesso, infatti, lo stralcio della coltivazione dei prati e della gestione della stalla, che vengono assunti in affitto dal mezzadro, il quale immette a totale suo carico il bestiame e gestisce a totale suo rischio e profitto gli allevamenti zootecnici.

Tale deviazione dalle norme classiche della mezzadria trova la sua giustificazione in una particolare situazione di carattere locale, relativa alla produzione del latte che viene direttamente consegnato alle latterie di città dallo stesso produttore. Poiché il controllo di detta produzione appariva di difficile, se non impossibile, attuazione, dato che si tratta di piccoli poderi per lo più isolati e comunque non organizzati in fattoria tipo toscano, è apparso opportuno ricorrere al suddetto sistema anziché di dividere tutto a metà, pur continuandosi localmente a chiamare col nome di mezzadria il rapporto contrattuale che, come si è detto, viene in cotal modo ad assumere le caratteristiche della colonia parziaria mista all'affitto.

Nella pianura piemontese e particolarmente nelle zone risicole delle provincie di Vercelli e di Novara, si trovano medie e grandi aziende non appoderate che l'imprenditore (proprietario, ma più spesso affittuario capitalista) conduce ad economia diretta e cioè con personale salariato, fisso ed avventizio. In tali imprese però di norma non si fa luogo alla *compartecipazione* nè come contratto autonomo, nè come contratto autonomo, le quali forme troveremo molto diffuse nella conduzione capitalistica dell'Emilia, del Veneto e in parte anche della Lombardia.

Di fatto, dunque, non esiste il rapporto di compartecipazione in Piemonte, per quanto si sia fatto qualche tentativo di introdurlo, specialmente nei dintorni di Torino e di Novara durante quest'ultima guerra mondiale, come espediente transitorio per rendere possibile ad alcuni operai agricoli, ed anche industriali, di approvvigionarsi presso le aziende

agricole di granoturco ed anche di grano, assumendo terre in compartecipazione. Si tratta però di rapporti occasionali, che andranno sicuramente a scomparire, cessata che siano le attuali ristrettezze annonarie.

Altra forma contrattuale che va gradatamente scomparendo per essere sostituita con l'affittanza o con la mezzadria, è quella della così detta *boaria a dar fatto*, che si riscontra in una zona molto ristretta di pianura della provincia di Cuneo. In essa il boaro assume il compito di eseguire tutti i lavori dell'azienda con l'ausilio dei suoi famigliari, ricevendo un compenso fisso globale in denaro, per ogni unità lavorativa effettivamente impegnata, ed in più l'uso gratuito dell'abitazione con annesso orto, porcile e pollaio, la legna da ardere ed una percentuale di prodotto su alcune colture e sulla produzione dei bachi da seta.

In tale contratto vengono impegnati, come da scritta colonica, un certo numero dei componenti della famiglia del boaro, in genere solo maschi. I famigliari esclusi dal contratto abitano tuttavia nell'azienda e sono tenuti a prestare l'opera loro a giornata, quando richiesti dal conduttore.

Le spese per le colture cui prende parte il boaro e quelle per l'allevamento del baco da seta, sono tutte, o pressochè, a carico del conduttore.

Evidentemente siamo di fronte ad un rapporto che per taluni aspetti tende riferirsi alla colonia parziaria e per altri alla compartecipazione. Qualche anno fa si tentò di sopprimerlo per sostituirlo con la colonia pura, disciplinata da apposito capitale (contratto collettivo).

§ 9. — *Liguria*. — La *colonia parziaria* non si riscontra che sporadicamente in provincia di La Spezia; predomina invece nell'interno della provincia di Savona e di Genova, dove assume aspetti che molto l'avvicinano alla mezzadria.

Nella parte rivierasca di queste ultime provincie, è molto diffusa la forma contrattuale del così detto « *manentato* » che trova la sua ragione d'essere nel fatto che gran parte dei poderi appartengono a professionisti, industriali o commercianti, i quali per quanto dediti a altre attività assai più redditizie, sono attaccatissimi alla loro proprietà rustica e perciò alieni dall'affittarla, senza per altro avere il tempo e la possibilità di gestirla direttamente.

Nacque così questo particolare rapporto che ha insieme della colonia e dell'affitto, mediante il quale il fondo, che è sempre dotato di casa di abitazione, di stalla, se pure piccola, e di piantagioni arboree (fruttiferi, olivi, agrumi e spesso anche vite) veniva concesso a colonia con la divisione al terzo dei prodotti del soprasuolo ($\frac{1}{3}$ al colono e $\frac{2}{3}$ al concedente).

Gli altri prodotti del podere, *teoricamente* venivano pure divisi in misura poco dissimile, ma in *effetto* la superficie dedicata alle colture erbacee veniva ceduta in affitto al colono, il quale corrispondeva annualmente al concedente una determinata somma concordata all'inizio della colonia.

Anche la stalla veniva gestita dal colono a suo rischio e profitto. La spesa relativa alle colture erbacee erano a totale carico del colono, mentre quelle relative alle colture arboree venivano divise al terzo, nella stessa misura cioè della divisione dei prodotti. Al concedente era sempre riservata la direzione del fondo, con facoltà di intervenire anche per regolare l'avvicendamento delle colture arboree. La durata del contratto era breve, spesso annuale.

Intorno alla suddetta forma essenziale, il contratto veniva poi ad avere adattamenti e variazioni diversi da luogo a luogo, finchè un capitolato stipulato prima per Genova e poi per Savona, disciplinò meglio il rapporto di colonia, pur non sopprimendo la tipica figura del manente che si ritiene utile di conservare, per le particolari condizioni in cui si svolge l'agricoltura nei casi in cui si tratta.

In sostanza, detto capitolato di colonia parziaria stabilisce la durata minima dei contratti individuali in 6 anni e per quanto riguarda il soprasuolo, conserva la divisione dei prodotti e delle spese al terzo conforme la vecchia consuetudine. Per quanto riguarda la coltura del suolo prevede la divisione a metà, ma anzichè procedere alla divisione dei prodotti, il concedente può cederli tutti al colono, facendosi pagare un *quid* fisso in denaro per l'uso del suolo e della stalla che questi gestisce in proposito.

Nel concordato per la provincia di Genova è previsto che detto importo non deve superare la metà del presunto valore dei prodotti. È questa una limitazione più teorica che reale, ma è stata ritenuta opportuna per inquadrare sempre più in questa particolare forma contrattuale nel rapporto di colonia parziaria pura, come di fatto sta avvenendo — lo abbiamo accennato più sopra — in provincia di Savona.

Non esiste la conduzione capitalistica a economia diretta, se si esclude l'oliveto specializzato; poco il bracciantato proveniente per lo più da famiglie lavoratrici non autonome; sconosciuta la *compartecipazione*.

§ 10. — *Lombardia*. — La regione lombarda presenta una grande variabilità nell'ordinamento tecnico-produttivo delle aziende e nella forma delle imprese, tanto che in essa si riscontrano quasi tutti i contratti agrari che sono tipici dell'agricoltura italiana, con notevoli variazioni però da provincia a provincia.

Pertanto, per avere un quadro sintetico delle forme particolari che vi assumono i contratti presi in esame nel presente rapporto, è opportuno procedere ad un'analisi dettagliata, aggruppando tutto al più alcune provincie nelle quali l'attività agricola si esplica in modo non molto dissimile.

Provincia di Como e Varese. — Esiste, ma non è molto diffusa, la *colonia parziaria* pura. Diffusissima è invece la conduzione a sistema misto di *affitto* e *colonia*, nella quale però l'affitto prevale sulla colonia.

Con questa forma di conduzione, il proprietario della unità poderale, quasi sempre molto piccola, concede alla famiglia del coltivatore *in affitto* il suolo, dietro pagamento di un canone annuo prestabilito che generalmente viene corrisposto in denaro, e a *colonia* il soprasuolo, costituito quasi esclusivamente dal gelso, essendo sviluppato l'allevamento del baco da seta, che costituisce il maggior cespite d'entrata.

Pertanto il coltivatore, per il complesso dell'attività aziendale, è un affittuario nel senso classico della parola (affittuario coltivatore diretto) e per un particolare settore (gelso e relativo allevamento sericolo) è un colono.

Gli appositi capitolati collettivi che disciplinano questo particolare rapporto di affittanza mista e colonia, riconoscono al proprietario la qualità e le funzioni di conduttore-dirigente per quanto si riferisce al rapporto di colonia e ciò è molto opportuno perchè vale ad imprimere e a conservare un indirizzo veramente tecnico e razionale all'allevamento del filugello, che in quelle zone fornisce le sete più fini e famose d'Italia.

Pochissimo diffusa è la conduzione ad economia diretta e pertanto è raro il bracciantato agricolo. Sconosciuto è il rapporto di *compartecipazione* in entrambe le provincie.

Provincia di Milano. — L'Alto milanese presenta le stesse caratteristiche geo-economiche e contrattuali del Comasco e del Varesotto, e pertanto per quella zona agraria vale quanto si è detto per quelle due provincie.

Nelle aziende a economia diretta del Basso milanese non esiste la compartecipazione come « contratto autonomo » cioè esteso a lavoratori che non siano vincolati all'azienda concedente da altro rapporto di lavoro,¹⁾ ma frequente, seppure su piccole estensioni, è una forma

¹⁾ Durante gli ultimi anni di guerra, si è tentato di estendere la compartecipazione anche a lavoratori agricoli estranei all'azienda ed anche ad artigiani e a lavoratori dell'industria, ma è probabile che si tratti di un espediente di carattere transitorio, destinato a scomparire col ritorno degli approvvigionamenti annuari alle condizioni normali.

particolare di *compartecipazione* per la coltivazione del granoturco e in taluni casi anche del riso, limitata alle famiglie dei salariati che prestano la loro opera nell'azienda.

Inoltre nel contratto di salariato è prescritta la concessione del così detto *perticato*, cioè di una determinata superficie di terreno (4 pertiche milanesi) già seminata a granoturco, che viene consegnata a 10 giorni dopo la nascita delle piantine. Il prodotto è a totale beneficio del salariato, poichè la concessione del perticato è fatta in sostituzione dei 10 quintali di granoturco che gli spettano per contratto. Il datore di lavoro, oltre a garantire al salariato un minimo di produzione di 10 quintali di granoturco, è pure tenuto a fornirgliene un altro quintale per cibarie e in caso di deficiente raccolto non dovuto a negligenza di coltivazione, si obbliga a rifondere la differenza.

Provincia di Cremona. — La *colonia parziaria* è applicata, ma solo in misura molto limitata, nei fondi non irrigui, dove generalmente si pratica anche la coltura della vite (zona di Casalmaggiore ed Alto cremasco).

Non molto diffusa è la *compartecipazione* autonoma, ed essa riguarda la coltivazione del granoturco e più limitatamente quella della barbabietola da zucchero.

In tutte le bergamine però la compartecipazione, intesa come accessorio del contratto di salariato, assume una importanza maggiore di quella che si riscontra nelle cascine milanesi. Infatti — salvo alcune varianti per il Basso cremasco — ogni unità lavorativa dei salariati specializzati e salariati comuni, ha diritto ad una superficie di terreno di 6 pertiche cremonesi da coltivare a granoturco con divisione al terzo, oltre ad altre 2 pertiche che vengono concesse con divisione al quarto, se ed in quanto — effettuata che sia la prima distribuzione di terra a tutti coloro che ne hanno diritto — vi sia nell'azienda altra superficie disponibile a granoturco, e sempre che i salariati stessi si impegnino ad allevare i bachi da seta in compartecipazione col datore di lavoro.

La compartecipazione per il granoturco è regolata come segue: al datore di lavoro compete la preparazione e la concimazione del terreno (letame di stalla e concimi chimici); la fornitura del seme, la semina con tutti i lavori accessori, la rincalzatura delle piantine,¹⁾ il trasporto delle

¹⁾ Se questa operazione viene fatta a mano dal compartecipatore, anzichè col rincalzatore del coesedente, questi è tenuto a mandare gli uomini per aiutare le donne dei salariati nell'esecuzione della rincalzatura.

cime e foglie alla corte o bergamine, il combustibile per la sgranatura meccanica e le cibarie per il personale di macchina, la metà dell'importo della spesa per l'eventuale stagionatura delle cariossidi.

Il lavoratore (in effetto le donne della famiglia del salariato) deve coadiuvare il datore di lavoro nella preparazione del terreno per la semina, sarchiare (due volte), diradare e preparare la coltura per l'operazione di rincalzatura, riordinare e perfezionare il lavoro di rincalzatura quando tale operazione è eseguita col rincalzatore, sfogliare le piante, raccogliere le pannocchie ed attendere alla scartocciatura e sgranatura delle stesse, nonchè provvedere alla stagionatura del seme sull'aia. Spetta altresì al lavoratore la metà delle spese per nolo macchina sgranatrice e per l'eventuale essiccamento meccanico delle cariossidi, nonchè il trasporto della parte padronale del prodotto sul granaio.

La divisione del prodotto è fatta al terzo ($\frac{1}{3}$ al lavoratore, $\frac{2}{3}$ al concedente) per le prime 6 pertiche di diritto, e al quarto ($\frac{1}{4}$ al lavoratore e $\frac{3}{4}$ al concedente) per la successive due pertiche. I tutoli sono di totale spettanza del lavoratore.

La compartecipazione per l'allevamento del baco da seta viene così regolata:

ogni salariato d'azienda è tenuto ad allevare una quantità (onciatico) di bachi proporzionata alla mano d'opera esistente nella sua famiglia e nei limiti consentiti dall'ampiezza dei locali d'allevamento e della quantità di foglia di gelso disponibile sul fondo. La direzione dell'allevamento è riservata al concedente il quale è tenuto alla disinfezione dei locali d'allevamento e alla somministrazione delle frasche ed altro materiale per il bosco, consentendo altresì che nell'ultimo periodo « della mangia dei bachi » il salariato possa dare aiuto ai suoi famigliari.

I famigliari del salariato eseguono tutte le operazioni dell'allevamento. Il prodotto viene diviso a metà, col solo obbligo del lavoratore di rifondere al concedente la metà del prezzo del seme.

Provincia di Pavia. — La colonia parziaria è molto diffusa nell'Alto Pavese, dove assume un aspetto particolare quando riguarda vigneti di singolare pregio, sia per l'abbondanza che per le qualità commerciali del prodotto. Quivi, infatti, la divisione dell'uva, come già vedemmo nel Monferrato, e per le stesse regioni, si sposta dalla metà, a favore del concedente.

Nella zona di Stradella vi sono casi di colonia mista ad affitto, simili a quelli riscontrati in provincia di Cuneo (prati e stalla in affitto al colono).

Nelle aziende condotte ad economia diretta, non esiste per i salariati d'azienda il diritto di «perticato» come nel Milanese, però sono frequenti i contratti di *compartecipazione* estesi alla coltura del granoturco e del riso.

Provincia di Brescia. — La *colonia parziaria*, diffusa specie nelle zone collinari e nella pianura non irrigua, si avvicina spesso alle forme di pura mezzadria.

Tra le variazioni contrattuali di maggior rilievo, v'è quella riguardante fondi che sono sprovvisti di casa di abitazione: il concedente può allogare il colono in altra abitazione fuori del fondo, addossandosi però l'onere dell'affitto.

Nella zona collinare e montana dei così detti *ronchi a nord di Brescia* vige tuttora una forma particolare di conduzione chiamata *mezzadria dei ronchi* che sostanzialmente è un rapporto di colonia parziaria.

Nelle aziende ad economia diretta esiste la *compartecipazione*, ma solo come accessorio del contratto di salariato, ed è pure obbligatoria la compartecipazione per il baco da seta alla metà, come nel Cremonese.

Qui però la compartecipazione riguarda il frumento anziché il granoturco, ed è concessa al salariato in sostituzione di 3 quintali di grano che gli spetterebbero per contratto. Il terreno dato in compartecipazione deve essere di estensione tale da consentire al salariato di ricavare, di sua parte, non meno di quintali 5,50 di prodotto, i quali, in ogni caso, gli debbono essere garantiti dal conduttore. Il terreno viene consegnato a semina già avvenuta. Le spese per la concimazione chimica, la trebbiatura e le assicurazioni incendi e grandine sono sostenute dalle parti nella stessa misura nella quale si divide il prodotto ($\frac{1}{3}$ al salariato, $\frac{2}{3}$ al concedente).

Provincia di Bergamo. — La *colonia parziaria* è diffusa specie nell'alta pianura e nelle zone di collina e montagna, dove in alcuni casi è abbinata all'affitto (affitto per i prati e la stalla, colonia per tutte le altre colture erbacee e per quelle arboree). Sovente si manifesta in forme di mezzadria.

Non esiste il *perticato* per i salariati di azienda e neppure si pratica la *compartecipazione* come integrazione di salario.

Però nelle zone dotate di gelsi, i salariati assumono in compartecipazione l'allevamento del baco da seta, nei limiti e con le modalità già menzionate per le altre provincie lombarde.

Provincia di Mantova. — Nelle zone di bassa pianura, recentemente bonificate e in corso di appoderamento, esiste una forma particolare di *colonia parziaria* molto prossima alla mezzadria e che si va evolvendo verso la mezzadria classica.

La *compartecipazione* non esiste come integrazione del contratto di salariato; il personale d'azienda assume soltanto la compartecipazione per il baco da seta.

Molto diffusa, invece, è la compartecipazione come contratto autonomo, che riguarda in prevalenza la coltura del granoturco, consociato o no ai fagioli, e la coltura della barbabietola.

Trattasi però, più che di compartecipazione tipica, di un apporto particolare molto affine alla stessa, che si è convenuta di chiamare di *cointeressenza* o di *partitanza*. Il terreno viene consegnato al lavoratore, a piantine già nate; tutte le spese, tranne quelle di mano d'opera, sono a carico del concedente. Manca dunque, in questo rapporto contrattuale, la partecipazione del lavoratore alle spese di coltivazione, che è uso degli elementi caratteristici della vera e propria compartecipazione.

Una speciale forma, la *compartecipazione collettiva*, nacque precisamente in questa terra del mite Virgilio il 31 gennaio 1931 e fu disciplinata da apposito contratto collettivo che ebbe però scarso seguito.

La compartecipazione è rimasta, anzi si è maggiormente diffusa, non però nella forma collettiva parziale o totale, ma nella classica forma individuale e familiare, comprendente le sole colture da rinnovo.

Nel Mantovano concorrono alla compartecipazione non solo i salariati di aziende, ma anche i comuni braccianti agricoli liberi od avventizi, come avviene, e più estesamente ancora, nella bassa Emilia e nella Romagna. In quella sede verranno pertanto illustrate le clausole contrattuali che disciplinano la compartecipazione nella sua forma più pura di contratto autonomo.

§ II. — *Venezia Tridentina.* --- La colonia parziaria è discretamente diffusa, specie in provincia di Trento e si presenta tanto come contratto autonomo (colonia pura) che come contratto abbinato all'affitto (affitto per i prati e la stalla, colonia per le altre colture). Talora la colonia si restringe alle sole colture arboree (gelsi, viti, fruttiferi).

Per taluni casi l'affitto (prati, stalla) è abbinato alla conduzione in economia diretta (colture legnose specializzate).

In molti dei suddetti contratti misti è fatto obbligo alla famiglia del colono e dell'affittuario di eseguire alcune opere per conto del concedente, dietro regolare retribuzione.

§ 12. — *Veneto. Provincia di Padova.* — La *colonia parziaria* abbastanza diffusa, insieme alla mezzadria non presenta caratteristiche particolari nelle aziende di maggiore estensione ove prevale la conduzione ad economia diretta con salariati fissi e braccianti. Forma parte integrante della paga la concessione ai salariati fissi di una limitata superficie di terreno (un campo padovano) che viene consgenata già pronta per la semina e che essi coltivano a granoturco a tutto loro profitto.

Frequente è pure la concessione di determinate colture (granoturco, barbabietole da zucchero) col sistema della *cointeressenza* o *partitanza*. Ai lavoratori cointeressati che sono esenti da qualsiasi partecipazione alle spese di coltivazione, compete una determinata percentuale del prodotto, diversa per le varie colture, generalmente aggirantesi intorno al terzo, e stabilita in modo che aumenta con l'aumentare della produzione unitaria (sistema a *scalare*).

La compartecipazione per l'allevamento del baco da seta è fatta alla metà.

Abbastanza diffusa è la concessione a cottimo (*meanda*) dei lavori di mietitura e trebbiatura del grano. La quota di prodotto che compete ai cottimi è stabilita in quote scalari, e varia a seconda della produzione realizzata sull'unità, di superficie.

Provincia di Rovigo. — La *colonia parziaria* si riscontra nell'Alto ed anche nel Medio Polesine, ma non ha grande importanza, prevalendo nella prima zona la conduzione coltivatrice (piccola proprietà o piccolo affitto) e nella seconda, questa stessa forza di conduzione insieme a quella capitalistica con salariati.

È questa l'unica provincia d'Italia nella quale, per effetto di interferenze politiche risalenti a circa un decennio addietro, è stata resa obbligatoria nelle aziende capitalistiche la *compartecipazione* per tutte le piante da rinnovo (granoturco, barbabietola, canapa, patata, cocomero, ecc.) fatta eccezione di quelle piccole superfici a granoturco che debbono essere assegnate ai salariati d'azienda con parte integrante del salario (il così detto *casale* simile in tutto al *perticato* che abbiamo riscontrato in alcune provincie della Lombardia).

Trattasi però di quella forma particolare di compartecipazione che si è convenuto di chiamare *cointeressenza* o *partitanza* in quanto che il lavoratore, pure eseguendo tutti i lavori dalla semina alla raccolta dei prodotti, non partecipa affatto alle spese di produzione, o vi partecipa in esigua misura. Le percentuali di prodotti di spettanza del lavoratore,

sono perciò inferiori a quelle che si praticano nella compartecipazione vera e propria.

Partecipano alla cointeressenza, in modo preminente, i lavoratori agricoli avventizi estranei all'azienda concedente e perciò tale rapporto viene ad assumere generalmente la forma di contratto autonomo.

Nel contratto collettivo che regola la cointeressenza (impropriamente detto di compartecipazione) è prevista la concessione ai lavoratori di determinati anticipi in denaro durante il ciclo delle lavorazioni colturali, le quali anticipazioni vengono poi scomputate con adeguate trattenute di prodotto sulla quota di spettanza dei lavoratori stessi.

La coltivazione del frumento è fatta in conto diretto dal conduttore dell'azienda; vige però ovunque il sistema del cottimo per i lavori di mietitura e trebbiatura, come descritto in provincia di Padova. Alla *meanda* partecipano però, ed in larga misura, non solo i comuni braccianti agricoli, ma anche gli artigiani rurali (sarti, calzolai, muratori e simili e ciò come conseguenza diretta della fortissima, incontenibile pressione demografica che affligge tutta la provincia.

Provincia di Venezia. - Le imprese capitalistiche nelle medie e grandi proprietà sono sempre condotte col sistema della economia diretta con salariati fissi e braccianti avventizi, siano esse affittate oppure no.

Vige per i salariati d'azienda la concessione del casale a tutto loro profitto e come parte integrante del salario, (mq. 4000 di terreno da coltivarsi a granoturco).

La *compartecipazione*, nella sua forma classica, si estende sulla coltivazione del granoturco, della barbabietola da zucchero e di qualche altra sarchiata ed è in continuo aumento.

In alcune zone i lavori di mietitura e trebbiatura del grano vengono concessi a cottimo, ossia col sistema della così detta *meanda* come s'è detto per la provincia di Padova e Rovigo.

Provincia di Verona. - Molto diffusa e con indubbi risultati positivi d'ordine sociale ed economico è la *compartecipazione*, ovunque l'impresa è condotta a economia diretta. Si tratta di compartecipazione tipica, a forma autonoma, che talvolta investe contemporaneamente anche più colture (compartecipazione totale).

In quest'ultimo caso v'è una disposizione contrattuale che prescrive al compartecipante di mantenere il 25 % del terreno seminativo ad erba medica e trifoglio o prato stabile, che resta a conto padronale. Per tali colture prative è fatto obbligo al compartecipante di falciare, essiccare

e riporre in fienile o in silos il foraggio, conforme le richieste del conduttore, il quale contribuisce coi salariati di azienda nelle operazioni di carico e scarico ed è tenuto a corrispondere ai compartecipanti un compenso in denaro, *solo per la falciatura delle stoppie e del rigetto delle foraggere seminate nel frumento*, non comprese quindi nel 25 % dei seminativi riservati per le colture prative in conto padronale.

Per le colture date in compartecipazione, il terreno viene consegnato o solo arato e letamato (sistema localmente detto a *zappa secca*) oppure anche già sistemato e seminato dal concedente (sistema a *zappa verde*). Naturalmente nello stabilire la quota di prodotto di spettanza del compartecipante, si tiene conto di tutto ciò come pure dei lavori, che, nel caso della compartecipazione totale, egli è tenuto a prestare per le colture prative.

Nel contratto di compartecipazione è prevista la concessione di congrui anticipi in denaro, da farsi durante il corso delle lavorazioni, anticipi che il compartecipante rimborserà con una adeguata cessione sui prodotti di sua spettanza.

Provincia di Udine. — La *colonia parziaria* e la mezzadria prevalgono in pieno nella pianura appoderata ed anche nella zona collinare, con niste frequentemente all'affitto: colonia o mezzadria per le colture arboree (viti, fruttiferi, gelsi e allevamenti del baco da seta); affitto per le colture erbacee, ed anche per le foraggere, quando tutto il bestiame è innesso dalla famiglia lavoratrice, che in tal caso gestisce in proprio la stalla.

La *compartecipazione* non esiste, neppure nelle grandi aziende capitalistiche della Bassa Friulana, nè come contratto integrativo di quello salariale, nè come contratto autonomo.

Solo recentemente è stata sperimentata una particolare forma di compartecipazione per la coltura del sorgo zuccherino nella grande azienda agricolo-industriale della « Snia Viscosa » a Tor Viscosa: trattasi però di un esperimento che si ritiene non possa avere alcun seguito svolgendosi esso in condizioni del tutto eccezionali.

Provincia di Treviso e Vicenza. — La *colonia parziaria* è particolarmente diffusa in provincia di Treviso, dove spesso assume l'aspetto del così detto « affitto misto », e cioè affitto per le colture erbacee e colonia per le colture arboree e per l'allevamento del baco da seta, che quasi sempre è fatto in tutte le aziende. Il proprietario però è sempre presente anche in queste forme miste di conduzione e attivamente vi partecipa con beneficio anche della famiglia lavoratrice.

In provincia di Treviso non si riscontrano forme di *compartecipazione*.

In provincia di Vicenza esiste la compartecipazione come contratto autonomo per la vite; in qualche caso è più diffusa per la coltivazione della barbabietola o di qualche altra sarchiata nelle maggiori aziende ad economia diretta. La coltura della bietola viene consegnata in piantine ai compartecipanti, i quali, però, possono essere chiamati a dare la loro opera per la guida dell'aratro durante i lavori di preparazione del terreno. Normalmente la spesa per la concimazione chimica è a totale carico del datore di lavoro, e perciò la quota di prodotto di spettanza del compartecipante è inferiore al 30 % e varia a seconda della produzione conseguita (percentuale a *scalare*).

Non di rado ai compartecipanti dell'azienda viene concesso anche il lavoro per la falciatura e la raccolta del fieno, che essi assumono col sistema del cottimo.

Provincia di Belluno. — La piccola proprietà lavoratrice si estende in questa provincia per oltre il 90 % della superficie lavorabile.

Nei rapporti contrattuali che ci interessano sono presenti in questa provincia soltanto quello di mezzadria e di *colonia parziaria* che si riscontrano nelle maggiori unità poderali della conca di Belluno e Feltre.

§ 18. — *Emilia.* — *Province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna.* — La *compartecipazione*, nella sua classica forma di contratto autonomo, ha una antica e ben radicata tradizione nelle quattro province della bassa Emilia. Nel fluttuare delle agitazioni agrarie, che qui furono particolarmente aspre e frequenti, la compartecipazione ebbe qualche eclissi, durante le quali fu sostituita dalla prestazione di lavoro a giornata; ma furono crisi passeggere.

Ed invero in queste province si trovano tutte le condizioni ideali per lo sviluppo di questo particolare contratto agrario: terre di alta fertilità che si prestano magnificamente per le colture industriali le quali esigono molto lavoro attento ed accurato e sono suscettibili di altissimi rendimenti economici; aziende bene organizzate e dotate dei più moderni mezzi strumentali; agricoltori che dirigono le loro aziende con appassionato fervore; una massa imponente di lavoratori agricoli avventizi bene addestrata in ogni faccenda campestre, intelligenti, di prodigiosa attività, con lo spirito aperto ad ogni forma associativa, i quali nella compartecipazione trovano una sede sicura di lavoro per i propri familiari per buona parte dell'anno, mentre essi restano liberi di prestare la loro opera a giornata presso terzi.

La compartecipazione si estende a tutte le colture erbacee, con esclusione soltanto, ma non sempre, di quelle foraggere. Per queste ultime, molte volte sono gli stessi compartecipanti che assumono a cottimo i lavori di falciatura e fienagione. Frequenti sono pure le compartecipazioni per la coltura della vite, meno diffuse quelle per la coltura dei frutteti specializzati, quasi scomparsa del tutto (insieme col gelso) è la compartecipazione, un tempo molto diffusa, per l'allevamento del baco da seta.

Le terre seminatrici disponibili vengono ripartite col concorso degli uffici di collocamento del luogo che tengono aggiornato l'elenco dei lavoratori agricoli idonei ad assumere la compartecipazione, avuto riguardo, naturalmente, alla loro disponibilità di forza lavorativa. Sempre però viene fatta salva al concedente la facoltà di scegliere i compartecipanti tra gli iscritti negli elenchi, che pertanto egli può richiedere nominativamente.

La compartecipazione assume sempre l'aspetto familiare, nel senso che l'assegnazione è fatta al capo famiglia, ma tutti i familiari partecipano alla esecuzione dei lavori. Il terreno viene consegnato ante-semina, arato, letamato ed erpicato. Tutti i lavori colturali dalla semina alla raccolta e consegna del prodotto fanno carico al compartecipante, anche per la mano d'opera avventizia che eccezionalmente si rendesse necessario di assumere.

Nei contratti collettivi di compartecipazione sono stabiliti gli oneri e le spese che fanno carico alle parti (che variano naturalmente da coltura a coltura e talora anche da luogo a luogo), nonché le norme generali da seguirsi nella divisione dei prodotti.

Ferma restando la massima generale che i prodotti si dividono nella stessa proporzione con cui è fatto il reparto delle spese di coltivazione (concimi, sementi, anticrittogamici, ecc.) è stabilito il principio che la quota base dei prodotti di spettanza del compartecipante, come sopra determinata, varierà a seconda della produttività dei terreni e della organizzazione tecnico-strumentale delle aziende, riferite a quelle medie normali della zona. In altri contratti (Ferrara) la quota di reparto dei prodotti è stabilita in misura diversa, a seconda delle varie zone agrarie della provincia o categorie diverse di terreni.

Abbastanza diffusa è la clausola secondo la quale, allorché il prodotto andasse perduto o venisse parzialmente distrutto per cause non dovute a negligenza o colpa del compartecipante, il concedente deve corrispondere a questi la metà dell'importo delle opere dallo stesso prestate per la parte del prodotto andato perduto. Nel contratto

collettivo di Ferrara viene addirittura prescritta la garanzia di un *minimo di prodotto*, che varia per le diverse colture (canapa, grano, bietola) e per le diverse qualità di terreni (terreni buoni, prati svegrati, altri terreni).

Il concedente è tenuto quasi sempre a fare delle anticipazioni al compartecipante, in denaro o in generi. Dette anticipazioni, come pure la quota delle spese che competono al lavoratore, vengono rimborsate, senza interesse, al momento della divisione dei prodotti.

Nella sua qualità di direttore tecnico ed amministrativo dell'azienda, il concedente deve tenere aggiornata la contabilità della compartecipazione, facendo quindi le opportune scritturazioni anche sull'apposito libretto che è tenuto dal compartecipante. La liquidazione dei conti è fatta appena raccolto e diviso il prodotto, se la compartecipazione riguarda una sola coltura (compartecipazione parziale) oppure alla fine dell'annata agraria, se riguarda tutte le colture comprese nel ciclo della rotazione agraria, (compartecipazione totale). Quest'ultima forma però è meno frequente della prima, e non comprende, di norma, le colture foraggere.

Nelle provincie di Bologna, Forlì e Ravenna è stata recentemente introdotta la compartecipazione anche nei fondi a conduzione familiare (mezzadri, piccoli proprietari ed affittuari coltivatori diretti) nei casi in cui le famiglie lavoratrici risultino permanentemente deficitarie di forza lavorativa rispetto alle esigenze colturali del fondo. È questa una terza forma di compartecipazione (quella connessa ai così detti *stralci* importata dalle provincie di Reggio Emilia e Modena, dove venne applicata per la prima volta e dove è tuttora largamente applicata).

Provincie di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. — In provincia di Piacenza sopravvive ancora in qualche zona la *colonia parziaria* regolata da apposito contratto collettivo.

Nelle altre provincie emiliane questa forma di conduzione è stata ovunque sostituita dalla mezzadria; qualche residuo, forse, si ha ancora nelle provincie di Reggio e di Modena, dove sino a qualche tempo fa aveva una notevole diffusione la così detta *terzadria*.

In queste provincie la *compartecipazione* è presente nelle sue tre forme tipiche, e cioè: *come accessorio dei contratti di salariato*, *come contratto autonomo* e *come contratto interferente con la conduzione di tipo familiare*.

La prima forma è la più diffusa, poichè, come si è detto, le imprese capitalistiche o semi-capitalistiche si avvalgono dei salariati fissi. La terra a compartecipazione assegnata ai salariati viene per lo più

coltivata a granoturco: sono però piccole superfici che vengono concesse come parte integrante del salario. Se nel fondo (*corte*) esistono filrai di viti, queste vengono ripartite tra i salariati d'azienda col sistema della compartecipazione al terzo.

Un aspetto particolare questa forma di compartecipazione assume nella provincia di Parma: trattasi della così detta *biolca di terra a metà* (m. 3081) che viene assegnata a ciascun salariato e che viene investita a granoturco, o a pomodoro, o a cipolla, o a barbabietola, conforme le esigenze della rotazione agraria in atto dei singoli fondi. Il salariato riceve in consegna la terra già pronta per la semina e, valendosi del concorso dei suoi familiari, compie tutti i lavori colturali sino alla raccolta e consegna del prodotto sulla carraia o sull'aia padronale. Inoltre partecipa per la metà alle spese di acquisto dei concimi chimici e degli anticrittogamici, a quelle di trebbiatura se la compartecipazione riguarda il grano o il granturco e paga la metà di quota d'uso dei sostegni fissi (pali e filo di ferro) se la *biolca* a mezzo è coltivata a pomodoro. Il prodotto è diviso a metà.

La compartecipazione *come contratto autonomo*, è affidata ai lavoratori estranei, con preferenza per quelli che prestano la loro opera nell'azienda come braccianti avventizi. Le colture assegnate sono il granoturco la barbabietola da zucchero, il pomodoro, la cipolla, la canapa (questa ultima coltura è presente solo in provincia di Modena); raramente il grano. La quota di divisione dei prodotti e delle spese varia nelle singole provincie e per le diverse colture, ma immutata resta la massima della partecipazione, in ugual misura, sia alle spese che ai prodotti.

In provincia di Piacenza, come si è avuta occasione di accennare nel capitolo I, la compartecipazione porta la clausola dal *minimo garantito*, riferito a quintale di prodotto ottenuto, e quindi non è più compartecipazione, ma cottimo.

La terza forma di compartecipazione che è caratteristica delle provincie di Modena e di Reggio, ma che recentemente è stata estesa anche ad altre provincie emiliane, ha portato ai così detti *stralci poderali*, che è opportuno illustrare, sia pure brevemente.

In dette provincie si verificava spesso, nei fondi di maggiore estensione condotti da mezzadri o da affittuari o piccoli proprietari coltivatori diretti, una insufficienza permanente di forza lavorativa delle famiglie coltivatrici. Per contro, si avevano in luogo molti braccianti agricoli afflitti da disoccupazione permanente. Si pensò quindi di inserire in detti fondi i braccianti agricoli disoccupati, assegnando loro in compartecipazione quella quota parte di superficie poderale che

risultava in eccesso, rispetto alla disponibilità di lavoro delle famiglie coltivatrici.

Il procedimento seguito in provincia di Reggio Emilia fu il seguente: apposite Commissioni paritetiche comunali facenti capo ad una Commissione provinciale pure paritetica, determinarono, fondo per fondo:

a) la forza lavorativa di cui disponevano le famiglie coltivatrici;¹⁾
 b) la quantità di lavoro, riferita ad unità di superficie, che si riteneva necessaria per conseguire la normale e razionale coltivazione del fondo, avuto riguardo dal suo ordinamento colturale e dalla produttività del terreno;²⁾

c) la quantità di lavoro che risultava deficitaria nei singoli fondi (in giornate lavorative di uomo e di donna);

d) la qualità e quantità di colture (in biolche) che si sarebbe dovuto stralciare dal podere per concedere a compartecipazione ai braccianti disoccupati.

Al conduttore del fondo veniva lasciata facoltà di integrare la riconosciuta deficienza della propria famiglia mediante l'assunzione di salariati fissi (famigli, garzoni) od anche mediante l'impegno di assumere, durante il corso dell'annata agricola, un corrispondente numero di giornate di lavoro.

¹⁾ Per valutare la forza lavorativa del complesso familiare fu eseguito il seguente sistema:

uomini dai 18 ai 65 anni, valutati come una unità lavorativa
 » » 14 » 18 » » » $\frac{1}{2}$ » »
 » » 12 » 15 » » » $\frac{1}{4}$ » »
 donne » 18 » 55 » » » $\frac{1}{2}$ » »
 » » 15 » 18 » » » $\frac{1}{4}$ » »

²⁾ Tale valutazione fu conseguita nel seguente modo: supposto che ogni unità lavorativa possa compiere 200 giornate di lavoro nell'annata solare, la superficie (in biolche locali, pari a mq. 2922) assegnata ad una unità lavorativa per le singole colture fu la seguente:

	Poderi di pianura biolche	Poderi di collina biolche		Poderi di pianura biolche	Poderi di collina biolche
1. Seminativo arborato intensamente vitato, ad alta fertilità	5	6	4. Seminativo scarsamente vitato, a scarsa fertilità, irriguo	7	—
2. Seminativo arborato mediante vitato, a media fertilità	6	7	5. Seminativo nudo, di media fertilità, non irriguo	10	12
3. Seminativo scarsamente vitato, a media fertilità, non irriguo	8	9	6. Seminativo nudo, di media fertilità, ma irriguo	9	—
			7. Prato stabile, arborato, vitato, irriguo	8	—

Quando il conduttore non riteneva di dover assumere l'uno o l'altro degli impegni suddetti, si faceva luogo allo *stralcio* e alla conseguente assegnazione del terreno a compartecipazione.

Il procedimento di cui sopra, con qualche variante di poco conto, è tuttora in vigore e l'esperienza, ormai più che decennale, ha confermato che esso risponde abbastanza bene nella pratica e che raggiunge lo scopo voluto.

La compartecipazione negli stralci viene regolata come segue: il terreno stralciato viene assegnato ai braccianti disoccupati per tramite dell'Ufficio di collocamento o della stessa Commissione comunale per gli stralci, più sopra ricordata.

Circa i patti contrattuali, nulla di sostanzialmente diverso avviene dalla compartecipazione autonoma che abbiamo illustrato più sopra, quando lo stralcio riguarda un podere lavorato direttamente dal proprietario o dall'affittuario.

Quando invece lo stralcio riguarda un fondo condotto a mezzadria, allora si viene a determinare un rapporto contrattuale *a tre soggetti*: conducente, mezzadro e compartecipante.

In sostanza — come giustamente osserva il Zappi Recordati — il concedente, mentre non modifica in nulla i suoi rapporti col mezzadro per la parte del fondo non soggetta allo stralcio, per la quota del terreno stralciato assume invece, col bracciante, la posizione di un comune datore di lavoro a compartecipazione, delegando però al mezzadro — dietro opportuno compenso — l'adempimento degli obblighi che gli competerebbero direttamente in fatto di lavori fondamentali del terreno, fornitura del letame, trasporti, ecc.

A sua volta il mezzadro continua ad essere tenuto, anche per la quota di superficie poderale concessa a compartecipazione, ad eseguire col bestiame del fondo i lavori di aratura e preparazione del terreno, trasporto dei prodotti all'aia ecc. che nella compartecipazione fanno carico al concedente. I sottoprodotti della compartecipazione (paglia, stoppie, fieno delle carraie, scoline, ecc.) restano a disposizione della mezzadria che, per contro, provvede alla normale letamazione del terreno stralciato.

Nello stralcio tipico delle aziende mezzadrili, la quota di prodotto (e di spese) spettanti al bracciante è la stessa della comune compartecipazione autonoma, cioè del 33 %; della restante parte di prodotto il 50 % spetta al proprietario e il residuo 17 % va al mezzadro a titolo di compenso per i lavori che egli è tenuto ad eseguire nel terreno stralciato.

Tale era la situazione di questa particolare forma di compartecipazione sino a qualche anno fa.

Da non confondersi con gli stralci poderali, sono i così detti *ronchi* frequenti sulla dorsale dell'Appennino, specialmente in provincia di Bologna, Reggio Emilia e Forlì. Trattasi di appezzamenti di terreno sodivo cespugliato, spesso molto distanti dall'impresa di cui fanno parte, che vengono concessi a qualche famiglia del luogo (artigiani e piccoli proprietari non autonomi) che si assume l'obbligo di dissodarli e porli a coltura. Il concessionario, in luogo di esigere un compenso in denaro per detti dissodamenti, ha il diritto di coltivare a suo esclusivo profitto, per due o tre anni, la superficie posta a coltura, dopo di che divide i prodotti col concedente alla metà.

Quando la fertilità naturale va ad esaurirsi, il ronco viene abbandonato e torna terreno sodivo cespugliato. Qualche volta però la coltivazione si protrae per tempo indefinito e ciò avviene quando l'appezzamento di terreno di cui si tratta è abbastanza vicino alla dimora del concessionario, il quale perciò trova modo di completare la sua piccola azienda familiare. Subentra allora tra i contraenti un rapporto di vera e propria colonia parziaria, che in dette provincie si è tentato di disciplinare con apposito contratto collettivo.

§ 14. — *Toscana.* — Siamo nella terra classica della mezzadria. Tutti i terreni suscettibili di coltura agraria sono appoderati; qualche eccezione a questa regola generale si trova nella Maremma Grossetana e nelle terre più ingrate della provincia di Siena, dove l'olivo e la vite non possono prosperare.

Le proprietà che raggiungono un certo numero di poderi, hanno una organizzazione centrale tecnico-amministrativa: la classica *fattoria toscana*.

Nella proprietà capitalistica, all'infuori della mezzadria non esiste che qualche caso sporadico di conduzione in economia diretta e il così detto « *camporaiolato* », che è abbastanza frequente in provincia di Firenze e di Pisa, dove è stato regolato da apposito contratto collettivo.

Il *camporaiolato* toscano presenta aspetti diversissimi per cui riesce difficile ascriverlo ad un tipo ben definito di contratto agrario. È, comunque, un rapporto intermedio tra la compartecipazione e la colonia, che in taluni casi si sposta verso la mezzadria.

Oggetto del *camporaiolato* è un appezzamento di terreno ubicato ai margini della proprietà appoderata e talvolta distaccato dalla stessa, che non può essere agevolmente lavorato dai mezzadri della fattoria,

anche per difficoltà di accesso. Talora si tratta di superfici estese anche 6-7 ettari di terreno sterile e magro od anche cespuglioso e semiboscoso, dove a dissodamento avvenuto, non sarà possibile altra coltura all'infuori del grano e del prato; tal'altra si tratta di piccoli appezzamenti (1, 2 ettari) già investiti a vite in coltura specializzata (uva da tavola) od anche a frutteti.

Il *camporaiolo*, che generalmente è un semplice bracciante disoccupato, non abita sul fondo, non possiede mezzi strumentali all'infuori dei piccoli arnesi del suo mestiere (zappe, picchi, forbici, ecc.) e non ha l'obbligo della prestazione esclusiva e continua della sua opera nel fondo. Raramente il camporaiolo riceve in consegna scorte vive (una o due vacche da latte, uno o due vitelli all'ingrasso) qualche volta egli stesso arriva a possedere qualche capo di bestiame (bovino od ovino) che mantiene con le poche risorse foraggiere del fondo e col pascolo abusivo.

La direzione tecnica ed amministrativa è riservata al concedente. A carico del lavoratore sono tutte le operazioni colturali e di raccolto, nonché la manutenzione delle strade *camporaiole* serventi il fondo in proporzione della sua utenza e l'espurgo delle fosse camperecce e di testata. Le spese di rompitura e preparazione del terreno, quando non siano fatte a mano dallo stesso camporaiolo, sono divise a metà, come tutte le altre spese poderali (acquisto concimi e anticrittogamici, nolo macchine, imballaggi per l'uva da tavola, ecc.).

Il concedente anticipa al camporaiolo le sementi, le piantine per la coltura orticola, le canne o le palature per le viti e quant'altro è necessario per la singola coltura, rivalendosi di tutto ciò ad ogni raccolto, sulla massa prodotta.

Tutti i prodotti del fondo, compreso l'affitto del pascolo, vengono divisi a metà; spettano al camporaiolo gli stessi premi o compensi previsti nei capitolati di mezzadria per le colture industriali, ortalizie od arboree specializzate.

Il camporaiolo, quando sia libero dai lavori del terreno che gli è affidato, può essere comandato a giornata nei lavori di fattoria che fanno carico al concedente, ricevendo una paga uguale a quella stabilita per i braccianti fissi.

Il contratto ha durata annuale, ma si proroga tacitamente di anno in anno, come per la mezzadria. All'inizio del contratto, come pure al cessare del rapporto individuale, si fa luogo alla regolare consegna e riconsegna del fondo, che, trattandosi di appezzamenti a vigna o a frutteto, si fanno in modo molto dettagliato.

Singolare importanza questa forma contrattuale ha acquistato nelle zone di bonifica che dispongono di acqua di irrigazione. Nella bonifica di Vecchiano ad esempio (provincia di Pisa) sono stati affidati ai camporaioli piccoli appezzamenti di terreno che generalmente non superano l'estensione di un ettaro, che sono stati trasformati in orti industriali di straordinario rendimento tanto che su quelle superfici trovano modo di vivere intere famiglie, susseguendosi le colture quasi senza interruzione per tutto l'anno.

§ 15. — *Marche e Umbria*. — Anche in queste due regioni, tutto il territorio suscettibile di coltura agraria è appoderato, diviso cioè in unità poderali ben definite, organiche, opportunamente attrezzate, nelle quali un giusto equilibrio esiste tra le colture erbacee e quelle coltivate per lo più in consociazione con le prime.

La *colonia parziaria* trova qualche applicazione limitatamente alla provincia di Terni, nel territorio che confina con la provincia di Rieti.

La *compartecipazione* è sconosciuta in entrambe le regioni; se mai qualche esempio di compartecipazione si potrà trovare in provincia di Pesaro, ai confini con la Romagna.

§ 16. — *Lazio*. — Le molteplici forme di *colonia parziaria* che si riscontrano nel Lazio si possono rapportare ai seguenti tre tipi fondamentali:

1) il patto agrario della Maccarese (colonia in vigneti specializzati e orto);

2) colonia parziaria di semplice conduzione;

3) colonie con migliorazioni o miglioratorie.

Le colonie del 2° tipo presentano aspetti diversi, a seconda che riguardano terreni nudi, oppure terreni arborati.

Le colonie miglioratorie, alla loro volta, possono essere a tempo indeterminato oppure perpetuo e in questo ultimo caso possono recare oppure no, il diritto di affrancazione per i coloni concessionari.

Converrà illustrare, sia pure brevemente, queste colonie tipiche.

1) *Colonie a vigneto e orto della Società Maccarese*. — La Società Bonifiche di Maccarese, che già aveva in piena produzione una vasta estensione di vigneti specializzati condotti ad economia diretta, si trovò costretta nel 1935 a fissare stabilmente nell'azienda la mano d'opera avventizia che veniva incettata in larga misura nelle provincie di Mantova, Padova, Rovigo, Ferrara, ecc.

Furono allora costruite le case di abitazione, e si adottarono due distinti contratti, uno per la conduzione dei vigneti e degli orti, l'altro (di cui diremo appresso) per la conduzione delle aziende cerealicole zootecniche nelle quali erano accentrati gli allevamenti zootecnici costituiti in prevalenza da vacche da latte.

Il contratto per i vigneti specializzati, impropriamente denominato di mezzadria, fu congegnato nel seguente modo: ad ogni unità lavorativa della famiglia colonica veniva assegnato un ettaro a vigneto e mezzo ettaro ad orto. Le famiglie, quattro a quattro, avevano alloggio gratuito nelle case appositamente costruite nei pressi del vigneto, con annessi porcili, e pollai. Ogni centro aveva in consegna un mulo per la lavorazione del terreno (terre sabbiose) e per i trasporti interni. Tutte le lavorazioni nel vigneto e nell'orto dovevano essere eseguite dalle famiglie coloniche. Il letame era fornito gratuitamente dalla Società. I prodotti erano ritirati dalla Società che provvedeva alla vendita sulla piazza di Roma, eccetto l'uva da vino che veniva lavorata nella grande cantina padronale. Spese e prodotti venivano divisi a metà.

Si tratta, evidentemente, non di mezzadria vera e propria perchè riguarda piccole superfici a monocultura specializzata, nelle quali non c'è l'allevamento del bestiame.

Merita speciale rilievo il fatto che intere famiglie, talune delle quali anche molto numerose, vivono e accantonano risparmi, pur lavorando superfici molto modeste. Ciò che non viene prodotto in queste colonie (latte, grano, granoturco, riso, ecc.) viene fornito dalla Società al prezzo di ammasso. Altri generi alimentari sono direttamente acquistati alle mense aziendali e ai magazzini cooperativi che sorgono nell'azienda.

2) *Colonie parziarie semplici.* — Possono avere per oggetto terreni seminativi nudi od anche arborati (viti, olivi, fruttiferi).

In provincia di Roma la colonia semplice per seminativi nudi è regolata nel seguente modo: la durata del contratto è limitata ad un biennio, ed allora i terreni si concedono nel mese di febbraio. I coloni provvedono alle lavorazioni del terreno, alla semina, alle operazioni colturali e di raccolta del granoturco; poi di nuovo alle lavorazioni estive per il grano, alla semina fino alla raccolta e così ancora per l'avena, l'orzo e la segale dell'ultimo anno (molte volte ringranò). Il concedente partecipa alla spesa del seme, dei concimi e della trebbiatura nella stessa proporzione con cui partecipa alla divisione dei prodotti ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, oppure $\frac{2}{5}$ a seconda della qualità dei terreni e delle consuetudini).

In genere, tale forma di colonia si applica in aziende o in parte di aziende a coltura estensiva discontinua, nelle quali vige la rotazione quadriennale: grano, ringrano o altro cereale e due anni a pascolo; oppure granoturco, grano, ringrano, pascolo per un anno, e poi pascolo fino all'8 o al 15 di febbraio. In tal modo avviene che i coloni da una quarteria passano periodicamente all'altra, diventando quasi stabili nella stessa azienda concedente.

Generalmente vengono concessi a colonia con questo sistema i terreni peggiori del tenimento, o quegli appezzamenti di terreni che sono più fuori mano, preferendo i concedenti riservare a sè, per la conduzione in economia diretta, i terreni migliori e quelli che sono più prossimi ai caseggiati della tenuta.

Quando la colonia riguarda terreni arborati, il contratto si differenzia notevolmente da quello più sopra esposto, in dipendenza del fatto che l'olivo può entrare oppur no a far parte della colonia.

Infatti se l'olivo acquista una notevole importanza rispetto ai redditi delle altre colture, il concedente d'ordinario lo riserva per sè e lo conduce in economia diretta, corrispondendo ai coloni una piccola quantità di olio a titolo di indennizzo per l'aduggiamento che l'olivo arreca alle altre colture, oppure lasciando ai coloni la preferenza nella raccolta delle olive, che di solito si fa col sistema del cottimo o dell'appalto, previa stima, in quest'ultimo caso, della produzione sulla pianta. La divisione dei prodotti per le altre colture avviene generalmente al terzo ($\frac{2}{3}$ al colono e $\frac{1}{3}$ al concedente) e così per le spese (concimi, sementi, trebbiatura).

Quando anche l'olivo è compreso nella colonia, il prodotto di questa pianta è sempre diviso al terzo come sopra, mentre i prodotti delle colture erbacee sono divisi a metà.

Le pattuizioni di cui sopra, subiscono però variazioni anche notevoli da luogo a luogo, in relazione alla natura e produttività dei terreni e alle consuetudini locali. Il rapporto di colonia parziaria semplice è regolato da contratti collettivi tuttora in vigore in tutte le provincie.

3) *Colonie miglioratarie*. — Nel sorgere delle colonie miglioratarie che per lo più risalgono lontano nei secoli, quando la proprietà era completamente assenteista, il terreno venne consegnato ai coloni nudo ed incolto, con obbligo di eseguirvi (scassi, sistemazioni, piantagioni di viti, olivi, alberi da frutto e talora persino case di abitazione). L'ingerenza del proprietario nella coltivazione e nella gestione delle colonie si limitava ad una semplice e generica sorveglianza esercitata dai suoi emissari, i quali, di fatto, non si facevano vivi che all'atto della divisione dei prodotti, che era fatto al

quinto, al terzo ed anche alla metà ($\frac{1}{5}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ al concedente) a seconda che trattavasi di terreni di difficoltosa lavorazione e poco fertili, di terreni di media fertilità, di terreni di pianura fertili e profondi, talora anche irrigabili. Il colono per contratto, diventava proprietario delle miglirie per una quota del loro valore uguale a quella che gli competeva nella ripartizione dei frutti, e di questa quota egli aveva la piena disponibilità per atti tra vivi o di ultima volontà.

Il concedente conservava la proprietà intera del suolo e del sottosuolo, ed acquistava la proprietà di una quota del valore delle miglirie, corrispondente alla quota di sua spettanza dei prodotti.

In pratica, v'erano e vi sono tuttora, tre forme di colonia migliorataria e cioè:

- a) la colonia migliorataria affrancabile, nella quale, cioè, è riconosciuto al colono titolare il diritto di riscattare la quota di migliria di parte padronale ed anche la proprietà del suolo nudo;
- b) la colonia migliorataria perpetua non affrancabile;
- c) la colonia migliorataria a tempo indeterminato.

Un semplice cenno per chiarire la situazione attuale di queste colonie.

A) *Colonie miglioratarie perpetue affrancabili.* – Tali colonie sono state equiparate alle enfiteusi perpetue con la denominazione di *improprie* e sono state gravate di una quota parte di tasse e imposte. Presentemente sono quasi tutte affrancate o in via di affrancazione, con le stesse norme in vigore per l'affrancazione delle enfiteusi vere e proprie.

B) *Colonie miglioratarie perpetue non affrancabili.* – Sono quelle riguardanti specialmente terreni già sistemati, bonificati e provvisti in genere di fabbricati colonici.

Per tali colonie, il colono ha pagato al suo ingresso sul fondo, una quota del valore di tutti i soprasuoli e piantagioni, sicchè ne è diventato comproprietario. Il proprietario generalmente partecipa alla sola spesa per la fornitura degli anticrittogamici necessari per le viti, se non s'ingerisce nella conduzione del fondo, il quale è coltivato secondo i criteri del colono. Sui prodotti delle colture erbacee (cereali, foraggiere, leguminose da granella) il proprietario percepisce una quota netta da spese, quota che può essere anche differente da quella percepita per i frutti delle piantagioni. In genere, sono a carico del proprietario, le spese di trasporto dal fondo ai propri magazzini, per la sola uva.

Tale forma di colonia è oggi pressochè inesistente, perchè o è stata considerata in forza di legge affrancabile, oppure, sempre in forza

di sentenze, è stata considerata come colonia migliorataria a tempo indeterminato.

Indubbiamente queste forme di colonia migliorataria, come del resto anche l'enfiteusi, pure essa largamente diffusa, specie nel Basso Lazio, sono state di grande beneficio per l'agricoltura, ma hanno provocato la polverizzazione della proprietà che è divenuta insufficiente e in maniera sempre più grave, per le avvenute trasmissioni ereditarie ed anche per le vendite successive.

Oggi, in quelle zone dove un tempo fiorirono queste forme contrattuali, v'è tale un groviglio di interessi contrastanti e di situazioni economiche così precarie ed assurde, per cui la stessa affrancazione riesce molto difficile e laboriosa, ed anche quando può effettuarsi, si hanno pur sempre proprietà polverizzate, non autosufficienti e disperse in appezzamenti vari, che rendono difficili gli accessi e quasi impossibile l'esercizio di una agricoltura razionale.

C) *Colonia migliorataria a tempo indeterminato*. — Anche questa forma di colonia migliorataria è quasi del tutto scomparsa poichè dopo la guerra 1915-18, si tentò di farla passare per colonia migliorataria perpetua e quindi affrancabile, ma in base a sentenze si considerò « precaria » e quindi anche se non esiste contratto che ne determini la durata s'intende ora rinnovabile anno per anno.

Queste colonie hanno la stessa struttura delle colonie miglioratarie non affrancabili. Molte volte il proprietario, invece di dividere annualmente i prodotti delle colture erbacee, riceve una quantità fissa di prodotti stessi, generalmente il grano. Il proprietario si interessa della conduzione del fondo e non partecipa alle spese di conduzione del fondo salvo, come s'è detto, che per e l'acquisto degli anticrittogamici, nel quale acquisto egli partecipa con una quota che è uguale a quella che gli compete nella divisione del prodotto. Il trasporto della sua parte di uva è a suo carico.

Tutte le predette forme di colonia migliorataria sono trasmettibili per successione e per vendita, salvo il consenso del proprietario ad accettare i nuovi coloni.

Tre forme speciali di *compartecipazione* si riscontrano nelle provincie laziali e cioè:

- 1° compartecipazioni per le colture cerealicole;
- 2° compartecipazione per le colture ortalizie;
- 3° compartecipazioni collettive.

1) *Compartecipazioni per le colture cerealicole.* — Le medie e grandi aziende non appoderate, ma dotate di una sufficiente attrezzatura strumentale, usano concedere la coltivazione del grano ed eventualmente anche degli altri cereali (avena, orzo, raramente granoturco) a compartecipazione, anzichè a colonia parziaria.

In tali casi, infatti, le lavorazioni fondamentali del terreno (aratura, erpicatura) sono fatte dal conduttore dell'azienda, il quale partecipa pure alla fornitura del seme che d'ordinario anticipa, prelevando poi sul monte comune, all'atto della divisione del prodotto, la quota che fa carico alla concimazione chimica, ma quando si fa, essa pure è ripartita col concessionario. Il prodotto viene ripartito nella stessa proporzione delle anzidette spese colturali (generalmente $\frac{2}{3}$ al concedente e $\frac{1}{2}$ ai lavoratori, per terreni di buona qualità).

Indubbiamente si tratta dunque di un vero e proprio rapporto di compartecipazione dal quale però esula qualsiasi calcolo di tornaconto economico nei riguardi dei lavoratori, i quali tendono soprattutto ed a qualsiasi costo a procacciarsi il pane.

2) *Compartecipazione per le colture ortalizie.* — Sono frequenti, specie nelle aziende ubicate nei pressi dei maggiori centri urbani e che dispongono di acqua di irrigazione.

Si tratta sempre di ortaggi da pieno campo, la cui coltivazione viene concessa a singoli ortolani in limitate superfici. Le lavorazioni fondamentali del terreno sono sempre a totale carico del concedente. Le spese per sementi, concimi, anticrittogamici ecc. sono divise a metà come pure a metà si dividono i proventi ricavati dalle singole colture.

Con questo sistema la città di Roma ha visto in questi ultimi anni moltiplicarsi rapidamente le colture ortalizie entro un raggio di parecchi chilometri dalla città, con notevole beneficio non solo dei coltivatori (proprietari e compartecipanti) ma anche della popolazione della città che ricorre largamente ai prodotti orticoli per sopperire alla deficienza di altre derrate alimentari.

3. *Compartecipazioni collettive nelle aziende cerealicole-zootecniche della Società Maccarese.* — In origine, tutte le aziende cerealicole zootecniche della grande tenuta di Maccarese, con tutte le loro scorte vive e morte, vennero consegnate ai compartecipanti con una convenzione sotto gli auspici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nel 1938 la compartecipazione collettiva fu ristretta al territorio settentrionale della tenuta, perchè nelle altre aziende costituite da terreni

peggiori, i redditi non risultarono adeguati alle necessità della compartecipazione. Rimasero così in efficienza 6 compartecipazioni, ciascuna delle quali costituita da due « centri » o della superficie media di 150 ettari. In quell'occasione fu revisionato il primitivo contratto sulla base della esperienza fatta, portando la quota di riparto dei prodotti e delle spese al 60 % per la Società e al 40 % per i compartecipanti.

Fino al 1943 le 6 compartecipazioni sopravvissute (complessivi ha. 900) diedero soddisfacenti risultati. Nel 1944 si dovettero abbandonare altre tre compartecipazioni, perchè il terreno fu interamente sommerso dai tedeschi e tale rimase sino a qualche mese dopo la liberazione.

Con recente convenzione aggiuntiva è stata concordemente stabilito che per le colture orticole di nuova introduzione, nonchè per il grano-turco od altre sarchiate estive, la ripartizione dei prodotti e delle spese sarà elevata al 50 %.

§ 17. — *Abruzzo e Molise.* — Nell'Abruzzo e Molise si ha una netta prevalenza della piccola proprietà coltivatrice, la quale presenta spesso il fenomeno della dispersione e della polverizzazione specialmente nell'alta collina ed in montagna.

La *colonia parziaria* in provincia di Teramo e di Pescara è presente soltanto nei pochi terreni non appoderati quando essi non siano condotti dalla piccola impresa coltivatrice. Alquanto diffusa invece nella zona montana della provincia di Chieti ed ancora più in provincia di Campobasso, sporadica in provincia de l'Aquila, ove in tutte le zone coltivate prevale la piccola impresa coltivatrice.

Nei terreni non appoderati ed a coltura promiscua, sono molto diffusi i *contratti misti di affitto e colonia* che assumono forme e combinazioni svariate, sia per quanto riguarda gli obblighi che le parti reciprocamente si assumono, sia per quanto si riferisce alla divisione dei prodotti e delle spese per le colture che restano riservate alla colonia.

Poco frequenti i contratti di colonia *perpetua*: ad essi si riferisce la *colonia migliorataria a tempo determinato* con durata media di venti anni.

In tutte queste forme di colonia, i concessionari sono per lo più dei piccoli proprietari o dei piccoli affittuari diretti coltivatori, non autonomi, o dei quotisti delle grandi proprietà appartenenti ad enti pubblici ed anch'essi non autonomi, i quali usano anche prestare la loro opera presso terzi.

Nelle imprese molisane ad agricoltura cerealicolo-pastorale che si sono date una certa organizzazione strumentale, il terreno di semina, talvolta (quando cioè non è coltivato in economia) viene concesso non

più a colonia ma a *compartecipazione* e pertanto il conduttore (proprietario ma più spesso affittuario) appronta lui, con i propri mezzi ed il proprio personale, il terreno da seminare.

La compartecipazione è limitata alla sola coltura del grano, oppure comprende anche la sarchiata (generalmente la fava). Finisce in ogni caso col riposo.

Raramente vengono concessi terreni in compartecipazione al personale fisso di masseria (annaroli e mesaroli).

§ 18. — *Campania*. — La colonia *parziaria* prevale sopra ogni altra forma di conduzione nelle imprese capitalistiche e presenta una gamma così vasta di aspetti e pattuizioni diverse, che ben arduo sarebbe enumerarle e descriverle tutte.

Nelle aziende cerealicolo-pastorali si ha la colonia semplice su terreni nudi, che ricorda molto quella del Lazio, già descritta.

Frequentissima è la colonia nei seminativi arborati; in questi casi raramente assume la forma di contratto autonomo, poichè, di norma, essa viene associata nelle più svariate combinazioni con l'affitto o la conduzione in economia diretta. Quando la coltura dell'olivo è riservata al concedente — e questa è la forma prevalente — il raccolto del prodotto è dato di preferenza ai coloni che lo eseguono col sistema della «gabella calabrese».

Nelle colonie di una certa consistenza, dotate di stalla, si tiene qualche capo di bestiame da lavoro e da frutto. Il bestiame è immesso o solo dal concedente o solo dal colono o da entrambi i contraenti. Mancando il bestiame da lavoro, talora viene noleggiato, ma molte sono le colonie nelle quali anche la lavorazione profonda del terreno è fatta a zappa.

Nelle proprietà appartenenti ad enti pubblici, che in talune province assumono notevole importanza, le terre in turno di semina vengono date ai coloni con sistema analogo a quello descritto per la provincia di Roma. Gli enti concessionari però, per garantirsi della esazione di quanto loro spetta, usano stimare il prodotto poco prima del raccolto e la quota che fa carico ai coloni viene dagli stessi pagata in contanti.

La quota di reparto dei prodotti e delle spese è diversa da luogo a luogo, e varia non solo in relazione alla qualità dei terreni e delle colture, ma anche alle particolari forme che la colonia assume e alle interferenze che la stessa viene ad avere con altre forme contrattuali, riguardanti una o più colture coesistenti nel terreno dato a colonia.

Molto frequente in tutta la regione è il contratto di piccolo affitto con canone annuo in natura riferito alla produzione ottenuta, la quale forma contrattuale evidentemente va a confondersi con la colonia.

Da rilevare anche che le colonie a seminativo nudo vengono limitate alle colture cerealicole ed assumono la particolare fisionomia di piccole imprese precarie, complementari della insufficiente impresa familiare dei piccoli proprietari ed affittuari coltivatori diretti o dei quotisti dei beni demaniali o collettivi.

In qualche zona sono presenti anche l'enfiteusi e la colonia miglioratoria, ma si tratta per lo più di contratti di vecchia data.

Non risulta che la colonia parziaria sia stata regolata da contratti collettivi.

Nelle grandi aziende dell'Avellinese organizzate a masseria, è in uso la *compartecipazione* per il personale fisso d'azienda, alla maniera pugliese.

Esiste pure, in alcune zone, la compartecipazione in forma autonoma, che può riguardare la sola coltura del grano e l'intero ciclo coltura (grano, favetta, granoturco). In altri casi la compartecipazione riguarda determinate colture industriali (pomodoro, tabacco) o gli ortaggi da pieno campo, come avviene più specialmente nella pianura salernitana.

Le pattuizioni che regolano la compartecipazione variano, naturalmente, da luogo a luogo e da coltura a coltura e sono regolate dalle consuetudini locali. Non esistono contratti collettivi in proposito.

§ 19. — *Puglie*. — In Puglia, come in Lucania, in Calabria e in Sicilia, si usa localmente designare col nome di mezzadria, quelle forme di conduzione agraria che recano, anche soltanto per qualche coltura, la clausola della divisione del prodotto e delle spese a metà.

Tali sistemi di conduzione sono stati ufficialmente designati come forme di mezzadria *impropria* o *spuria*. Sarebbe molto opportuno, che tali denominazioni fossero abolite, poichè qui, come altrove nel Mezzogiorno, non si tratta affatto di un rapporto di mezzadria, ma di forme diverse di *colonia parziaria*, talvolta persino di semplice compartecipazione.

Sporadicamente diffusa nelle province di Foggia e di Bari, dove l'impresa capitalistica, anche quando è a coltura intensiva, si avvale quasi esclusivamente della conduzione ad economia diretta, la colonia parziaria acquista maggiore importanza, nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto, dove assume forme ed aspetti diversissimi, interessando, talora, soltanto colture erbacee (cereali, tabacco, colture ortalizie) o soltanto colture arboree specializzate (vigneti e frutteti vari), talvolta colture varie promiscue.

L'olivo, quando è presente nei terreni concessi a colonia è generalmente tenuto in conduzione diretta dal concedente; il raccolto delle olive

o è fatto da mano d'opera avventizia, o avviene col tipico sistema della *gabella*.

Variabilissime, da luogo a luogo, le condizioni contrattuali, che regolano la colonia; la quale, nonostante che si sia tentato di disciplinarla con un contratto collettivo laddove è maggiormente diffusa (Brindisi, Lecce, Taranto) continua ad essere regolata dalle antiche consuetudini locali.

La *colonia migliorataria*, riguardante specialmente l'impianto di vigneti, mandorleti e oliveti, è abbastanza frequente nelle province di Lecce e di Brindisi, dove si tentò di disciplinarla con un apposito contratto collettivo; presente, ma assai meno di Bari e localizzata soltanto in qualche zona della penisola del Gargano, in provincia di Foggia.

Queste forme contrattuali, che pure hanno dato ottimi risultati, sono andate diminuendo in questi ultimi anni per un complesso di ragioni di varia natura. Sarebbe molto opportuno che uno studio approfondito fosse condotto in proposito, allo scopo di individuare e rimuovere gli ostacoli che si sono frapposti alla diffusione di queste forme contrattuali che possono dare una sistemazione abbastanza soddisfacente ai lavoratori, creando nel contempo i presupposti per la diffusione della piccola proprietà coltivatrice e recando un notevole contributo alla produzione nazionale, che è tanto più apprezzabile in quanto riguarda settori che forniscono prodotti di esportazione.

Per la provincia di Foggia e precisamente per il comprensorio di bonifica del Tavoliere, furono stipulati nel 1941 due contratti collettivi, rispettivamente di *colonia migliorataria* e di *affitto miglioratario*, intesi a facilitare, col concorso dei lavoratori, le trasformazioni fondiarie e l'applicazione degli ordinamenti produttivi ed aziendali prescritti dai decreti che dispongono i lavori di bonifica.

In provincia di Lecce e di Brindisi, la coltura del tabacco e quella dei melloni vengono esplicate con un sistema di colonia parziaria che molto si avvicina alla *compartecipazione*, ma questo rapporto, così come è stato definito e discriminato nel presente rapporto, non è presente in Puglia.

La più grande confusione però esiste in proposito, poichè taluni autori ascrivono al rapporto di compartecipazione persino forme contrattuali che recano l'impegno, da parte dei lavoratori, di eseguire determinate migliorie fondiarie.

Nella tipica *masseria pugliese*, anche il personale che risiede nell'azienda ed è vincolato per tutto l'anno ai lavori di stalla o di campagna, è pagato in denaro, con somministrazione di generi vari in natura, e quindi di norma, non ha terra a compartecipazione, neppure come parte integrante del salario.

§ 20. — *Lucania.* — La *colonia parziaria* semplice si riscontra in una notevole zona della provincia di Potenza, ed è pure diffusa in varie parti della provincia di Matera.

Nelle aziende latifondistiche, quasi sempre affittate e condotte ad economia diretta imperniata sulla masseria, si usa talvolta concedere i terreni più magri e distanziati dal centro aziendale (i così detti *spezzoni*) a piccoli proprietari ed affittuari non autonomi, realizzandosi così quel tipo di colonia che abbiamo convenuto di chiamare *precaria complementare*.

In talune zone la colonia si estende ai terreni arborati (viti, olivi, fruttiferi): la coltura dell'olivo è quasi sempre riservata al concedente che la conduce in economia diretta.

I patti di colonia sono diversissimi da luogo a luogo e regolati da antiche consuetudini. I contratti sono quasi sempre verbali. Mai si è tentato di regolare questo rapporto con un contratto collettivo.

Diffusissimo in tutta la regione è il piccolo affitto, qualche volta recante l'impegno di miglioria. Per il piccolo affitto esiste un capitolato collettivo.

Nelle grandi aziende a coltura estensiva, si usa, in qualche caso, di dare a *compartecipazione* la coltura del grano al personale di masseria (non mai però a quello addetto agli allevamenti zootecnici). La compartecipazione viene curata dai famigliari dei salariati, e per questo si preferiscono le famiglie molto numerose; ma viene pure estesa a lavoratori estranei; in talune zone riguarda specialmente la coltura delle sarchiate.

Le terre in turno di semina vengono consegnate a lavoratori già arate e assolcate. I compartecipanti conferiscono tutto il seme, impiegano l'aratro a chiodo della masseria per coprire il seme, e compiono di poi tutte le operazioni colturali sino alla trebbiatura. Il prodotto in granella si divide a metà.

Nelle linee generali sopra esposte si svolgono i contratti individuali, i quali però recano notevoli varianti da luogo a luogo, specie in dipendenza del fatto che il *maggese coperto* può essere incluso oppure no nella compartecipazione.

Partecipano largamente alla compartecipazione non solo lavoratori nullatenenti, ma anche i piccoli proprietari e gli affittuari non autonomi che costituiscono la grande massa lavoratrice della campagna.

§ 21. — *Calabria.* — La *colonia parziaria* è il sistema di conduzione che predomina insieme al piccolo affitto, in tutte le imprese capitalistiche e semicapitalistiche, ovunque ubicate, siano esse a coltura intensiva od estensiva, con o senza colture arboree. Viene localmente chiamata *mezzadria* quando comporta la divisione a metà dei prodotti.

Dove la proprietà è stata frazionata e vi sono case di abitazioni, si realizzano forme di colonia che per taluni aspetti si avvicinano molto alla vera mezzadria; e ciò più che altro avviene in provincia di Cosenza, e, in grado assai più attenuato, nelle province di Catanzaro e di Reggio Calabria.

In tali colonie però, quando la vite, gli agrumi e l'olivo assumono importanza notevole, queste colture vengono generalmente stralciate dalla colonia e condotte ad economia diretta dal concedente. Ed è questo il carattere che nettamente differenzia queste forme più evolute di colonia parziaria dalla vera mezzadria. Il raccolto delle olive, viene fatto col sistema della *gabella* (stima preventiva del prodotto sulla pianta) e di solito la gabella si dà di preferenza ai coloni e agli affittuari che si trovano sul fondo.

Talvolta sullo stesso appezzamento di terreno coesistono contemporaneamente tre rapporti contrattuali: di affitto per le sole colture arboree (questi due rapporti si assommano sempre nella stessa persona) e di conduzione diretta per l'olivo.

Nei latifondi e comunque nelle aziende seminazionali a carattere estensivo e nei beni demaniali, le terre in turno di semina vengono distribuite ai contadini col sistema della *terraggeria*. Si tratta di appezzamenti di terreno già tenuti a pascolo per qualche anno e quindi sodivi e in parte, talora, anche cespugliati, che si concedono in affitto per la sola coltura del grano od anche per una coltura da rinnovo (patata, fave) quando questa può farsi prima del grano, dietro pagamento di un canone fisso in natura, quasi sempre rapportato a grano, anche se interessa altra coltura. Talvolta il canone è riferito alla produzione ottenibile e allora il rapporto va a confondersi con la colonia semplice, e precisamente con quella forma di colonia che si è definita *precaria complementare* perchè ne sono assuntori generalmente i contadini che dispongono di un'altra piccola impresa non autosufficiente.

La divisione dei prodotti, in tutte le molteplici forme di colonia parziaria, comprendente quindi anche quelle più elevate delle zone appoderate, veniva fatta nelle forme e misura le più svariate. Alcuni anni or sono, però, anche questo rapporto è stato disciplinato da un contratto collettivo il quale, pure uniformandosi alle vecchie consuetudini, sopprime molte pattuizioni angariche ed eleva moralmente la figura del colono. Risulta però che il contratto è solo parzialmente applicato.

Particolari regolamentazioni collettive hanno disciplinato anche le speciali forme di colonia e di affitto misto in uso nella zona della Sila, ma anche qui si tende al ritorno delle vecchie consuetudini.

Va rilevato che in Calabria, come in altre provincie del Mezzogiorno, Sicilia compresa, il problema dell'assegnazione delle terre seminatrici dà luogo spesso a fenomeni turbativi dell'ordine pubblico, perchè le masse contadine che non sanno come altrimenti collocare la loro forza di lavoro e procacciarsi i mezzi di sussistenza, mal si rassegnano a vedersi contesa la terra dai pascoli che molte volte sono tenuti tali a puro scopo lucrativo, consentendo essi un reddito più alto e più sicuro.

Non esiste la *compartecipazione*, così come è stata definita e discriminata. Le stesse pattuizioni che riguardano le colture orticole della pianura di S. Eufemia e che pur vanno sotto tale nome, sono da riferirsi al rapporto di colonia parziaria poichè le lavorazioni del terreno vengono sempre tutte fatte dai concessionari.

§ 22. — *Sicilia*. — La *colonia parziaria* costituisce, insieme al piccolo affitto, la forma di conduzione di cui si avvalgono di preferenza le medie e grandi imprese, siano esse gestite dai proprietari o da affittuari capitalisti ed ovunque esse imprese siano ubicate e comunque siano coltivate.

Nel 1927 si fece un primo tentativo di disciplinare con appositi contratti collettivi le diverse forme di colonia che sino allora erano regolate da antiche consuetudini e da contratti fatti sulla parola.

Successivamente, detti contratti furono via via perfezionati, tentando anche di coordinarli, nel limite del possibile, tra provincia e provincia, finchè si addivenne nel 1937-38 alla stipulazione del contratto collettivo per il così detto *seminario*, che con piccole varianti resesi necessarie per tener conto di particolari situazioni ambientali, regola in tutte le nove provincie dell'Isola il rapporto di colonia nella grande coltura seminariale.

Tra l'altro, con tale contratto fu disposto:

- 1) che la forza lavorativa della famiglia colonica come tale, sia proporzionata alla superficie del fondo;
- 2) che nei limiti del possibile sia concessa al colono una superficie di terreno non frammentato, ma in un solo corpo;
- 3) che la famiglia colonica assunta, come riportata nella scritta, dia tutto il suo lavoro alla colonia;
- 4) che la famiglia colonica sia interessata a tutte le colture che rientrano nella rotazione adottata e per l'intero avvicendamento di essa; non si estranei più, pertanto, il colono dalla coltura foraggera e dal prato pascolo; si assicuri in tal modo la durata minima del contratto corrispondente agli anni dell'avvicendamento culturale adottato e si elimini il grave inconveniente che il colono debba spostarsi di anno in anno da un

appezzamento all'altro, per seguire la coltura del grano e restituire al concedente il terreno che dopo il grano deve essere investito a foraggera o lasciato a pascolo.

Per le colture promiscue, per l'orto ed anche per le colture orticole di pieno campo, vigono ancora i contratti collettivi stipulati prima del 1937-38. Di speciale importanza è il contratto per la conduzione degli agrumeti, stipulato per la provincia di Catania nel 1934 e tuttora in vigore.

In tutte le province siciliane è tuttora in vigore un capitolato collettivo di affitto a coltivatori diretti che disciplina in modo generico il piccolo affitto, ma più particolarmente quello speciale rapporto, in uso nella zona della coltura seminaria, che va sotto la denominazione di *terraggeria*.

La durata del contratto di *terraggeria* che prima di detto capitolato era limitata ad un solo anno e riguardava esclusivamente la coltura del grano, venne portata a non meno di tre anni e si tentò di abolire la figura dell'intermediario, il così detto *gabelotto*, il quale assumeva in affitto vaste estensioni di terreni seminativi che divideva poi in tanti lotti o *spezzoni*, subaffittandoli con suo profitto ai coloni. Il canone di affitto è pagato in natura, più spesso però in danaro, ragguagliando tutto il canone al valore del grano.

La *terraggeria* si accompagna spesso alla colonia semplice o di conduzione, in tutte le aziende latifondistiche ed anzi in molte zone assume la prevalenza su questa.

Diffusa in tutta la Sicilia è la *colonia migliorataria* che si riscontra nelle forme più varie e che ha diversa durata (da 16 a 24 anni per impianto di vigneti, da 24 a 29 anni per gli arboreti), a seconda delle miglirie prescritte e delle consuetudini vigenti nelle singole zone.

Anche in questo settore ha operato profondamente la contrattazione collettiva. Infatti, verso il 1937 veniva stipulato un contratto collettivo interprovinciale, valevole per tutta la Sicilia, mediante il quale veniva uniformemente disciplinata la colonia migliorataria, moralizzando e razionalizzando il rapporto a migliore tutela del lavoratore e nell'intento di rendere esso rapporto un sempre più utile strumento di progresso agrario.

Non è raro il caso, specie in provincia di Catania, di contratti misti di *affitto e colonia migliorataria*. In tali contratti, lo scopo finale da perseguire è sempre l'esecuzione di particolari miglirie fondiarie ed agrarie, ma le colture arboree, per un limitato periodo dall'inizio del rapporto,

sono lasciate ad esclusivo profitto del colono, il quale per tale titolo paga al concedente un determinato canone annuo fisso in denaro.

In ogni caso tanto per i contratti di affitto che per quelli di colonia che recano l'obbligo della miglioria (ed anche per contratti misti di cui sopra) alla scadenza del contratto, *nulla è dovuto al colono come compenso della miglioria eseguita*, ritenendosi che esso compenso sia già stato scontato con la concessione delle colture erbacee per un determinato numero di anni a totale beneficio del colono e con la maggior quota corrisposta allo stesso nella divisione dei prodotti delle piantagioni legnose, che è sempre più alta di quella stabilita per la colonia di semplice conduzione.

La durata dei contratti viene stabilita a lungo termine, appunto per dar modo al colono di godere il frutto delle piantagioni e di rivalersi delle miglorie eseguite.

La *compartecipazione* vera e propria non esiste in tutta la Sicilia: una forma che molto le si avvicina è la così detta *metateria* che sopravvive sporadicamente in qualche zona delle provincie di Catania e di Trapani.

Nel 1935 fu tentato di introdurre la compartecipazione e a tal uopo fu stipulato un contratto collettivo da valere per le zone seminatoriali di tutta l'Isola. Detto contratto però non ebbe alcun seguito, perchè assorbito a tutti gli effetti dal già ricordato contratto a seminario.

Contratti nelle zone appoderate. — Nelle zone appoderate, in applicazione della legge del 1940, sono stati stipulati due contratti collettivi e precisamente:

a) per la conduzione in affitto a coltivatori diretti con obbligo di miglioria;

b) per la conduzione a colonia con obbligo di miglioria.

Tanto nell'uno che nell'altro contratto si è avuto di mira di adottare le modalità contrattuali ritenute idonee a promuovere in un primo tempo l'instaurazione della vera e propria mezzadria e in secondo tempo il trapasso dei poteri in gestione diretta ai lavoratori.

§ 23. — *Sardegna.* — La *colonia parziaria* è il sistema di conduzione dominante nelle imprese capitalistiche e semi-capitalistiche, dove assume aspetti e pattuizioni diversissime, a secondo che il terreno della colonia sia o no dotato di fabbricati, che il bestiame sia immesso dal concedente o dal colono, che il terreno arabile sia adibito a sole colture arboree (vigneti, oliveti, fruttiferi) o anche od oltre, che il colono contribuisca o meno con l'apporto di sementi e che i terreni concessi a coloni

siano più o meno distanti dai centri abitati e dalle grandi vie di comunicazione, ecc.

Le forme di colonia semplice o di conduzione che risultano dalla diversa combinazione di così molteplici e svariati fattori, si facevano ascendere intorno a 90.

Tra il 1932 e il 1935, si procedette alla stipulazione di un contratto collettivo tendente a ridurre la colonia semplice a pochi casi tipici, apportando agli stessi una appropriata disciplina vieppiù rapportandola sia pure con particolari adattamenti richiesti dalla speciale situazione ambientale, alla classica forma di colonia parziaria.

Non si hanno elementi per giudicare se e fino a che punto il contratto collettivo nella sua pratica attuazione, abbia potuto raggiungere gli scopi suddetti.

Nel Cagliariitano (comuni di Salanas e Cabras) è molto diffuso uno speciale contratto di *colonia migliorataria* per impianto di vigneti su terreni nudi particolarmente adatti all'uopo.

La durata del contratto è di 4 anni. Il colono fa le concimazioni, compie tutti i lavori d'impianto, inerenti alla medesima e nel quarto anno restituisce metà del terreno con impianto già bene attecchito; l'altra metà gli viene passata in piena proprietà, a tacitazione e compenso del lavoro e delle spese da lui sostenute.

Nel Sassarese (Gallura) il proprietario, oltre che offrire il terreno, conferisce anche tutti i materiali necessari alla trasformazione fondiaria (aratri, concimi, barbatelle, ecc.) Fino al 5° anno tutti i prodotti della colonia sono divisi a metà. Con la fine del 5° anno, il rapporto viene a cessare e si procede alla divisione della proprietà a mezzo.

Nella Nurra il contratto dura tre anni. Nel 1° anno tutta la legna ricavata dallo sgherbimento del terreno viene carbonizzata e il carbone ricavato spetta al colono. Nel secondo e terzo anno, il terreno bonificato è diviso a metà.

In Agro S. Sperato (Cagliari) viene pure applicata la colonia migliorataria per impianto di agrumeti. Il contratto dura da 5 a 9 anni. Nei contratti di durata quinquennale, il proprietario concede il terreno già arato e sistemato, l'uso di impianto di irrigazione, il letame, le buche già scavate e le piante di agrumi già innestate. Il colono fa le piantagioni degli agrumi, completa con peschi e a tutte sue spese gli impianti legnosi, coltiva gli ortaggi negli interfilari, esegue tutte le operazioni colturali sia per gli uni che per gli altri e fa propri tutti i prodotti ricavati nella colonia. Alla fine del quinto anno però lascia il terreno così migliorato senza alcun diritto a compenso, ritenendosi le sue prestazioni già

compensate con l'attribuzione di tutti i prodotti ottenuti nei 5 anni di coltivazione.

Nei contratti di durata novennale, si procede come sopra, con l'unica differenza che il colono deve procedere anche all'escavo delle buche per la messa a dimora delle piantagioni.

Si fa presente che questo speciale tipo di colonia migliorataria, diffuso con varianti diverse anche in altre zone, ha recato e reca grandi benefici all'agricoltura dell'Isola e trova la sua ragione d'essere in questi due fattori essenziali: da una parte l'esiguo rendimento e il valore quasi nullo del terreno nudo che, trasformato in coltura arborea specializzata, viene ad acquistare un alto valore commerciale, dall'altra la disponibilità di lavoro del colono che egli non saprebbe valorizzare in miglior modo.

Nel Campidano, nell'Agro di Oristano e nell'Iglesiente ed anche altrove, vanno sotto il nome di *compartecipazione* numerose forme contrattuali aventi per oggetto la coltivazione di determinati appezzamenti di terreno per uno o più anni. Trattasi però di un rapporto che più si avvicina alla colonia (colonia semplice) poichè le lavorazioni fondamentali del terreno sono sempre compiute dai concessionari.

Tipico è il contratto per i *narbonai* (carbonai) in uso nella Nurra e in Gallura, che può considerarsi come un contratto di cointeressenza. Trattasi di terreni a macchia, che il lavoratore deve dicioccare e porre a coltura. La legna viene carbonizzata dal lavoratore il quale conferisce al concedente la metà oppure $\frac{1}{3}$ del carbone ottenuto e acquisisce per un anno il diritto di seminare a totale suo profitto il terreno ripulito, che viene poi lasciato a pascolo.

Considerazioni conclusive

§ 24. — *Situazione contrattuale nei riguardi della colonia parziaria.* — Fatta eccezione delle regioni di pieno dominio della mezzadria (Toscana, Umbria, Marche), dell'Emilia dove la mezzadria contende il campo alla conduzione ad economia diretta e di alcune provincie del Piemonte e della Lombardia, dove pure predomina la conduzione diretta a salariati, la colonia parziaria si insinua in ogni altra provincia del Settentrione, con particolare rilievo in Liguria e in alcune zone del Veneto e dell'Alta Lombardia, ed è enormemente diffusa nelle provincie del Mezzogiorno e delle Isole, eclissandosi solo parzialmente nella Sardegna.

La ragione della diffusione della colonia parziaria può riconoscersi nel fatto che essa riveste quasi sempre un carattere di *complementarietà*,

sia per le aziende concedenti, che per la economia familiare dei concessionari. Ed è per questo suo carattere inoltre che il rapporto di colonia non ha nè dovrà mai assumere una fisionomia netta, spiccata, costante, dovendo esso adeguarsi alle particolari esigenze dei sistemi agricoli e familiari nei quali si ingrana, costretto talune volte anche ad intreciarsi con altri rapporti, in quelle forme di *contratti misti* che sono così frequenti in Piemonte, nell'Alta Lombardia, nel Veneto, e più ancora nel Mezzogiorno e nelle Isole.

Ciò spiega perchè il legislatore, nel mentre ha potuto disporre con tanta precisione, forse con eccessiva rigidità lo svolgersi del rapporto di mezzadria, si è mantenuto sulle generali quando ha trattato il rapporto di colonia parziaria, e spiega altresì l'enorme difficoltà che si è sempre presentata in sede sindacale per la stipulazione dei contratti o capitolali collettivi di lavoro intesi a regolamentare questa forma di conduzione agraria.

Pur nella carenza di disposizioni costituzionali che precisino a quale forma debba farsi riferimento per la regolamentazione di tali rapporti contrattuali si ritiene che il contratto collettivo e l'accordo sindacale vincolativo possono dare buona prova. Si tratterà dunque, più che altro, di perfezionare questi strumenti laddove esistono e di crearli laddove il rapporto continua a svilupparsi sulla base di antiche consuetudini locali che il più delle volte hanno una tradizione esclusivamente verbale. Tale processo di perfezionamento e di codificazione in sede di contrattazione collettiva deve essere fatto con grande prudenza e in modo graduale, per non turbare troppo gravemente i rapporti in atto, i quali hanno quasi sempre una profonda ragione di essere.

L'importante è di scongiurare e reprimere ogni abuso che si volesse tentare ai danni dei coloni, i quali, come si è visto nell'esame dettagliato delle singole situazioni provinciali, si trovano il più delle volte nell'assoluta necessità di ricorrere alla colonia per completare le loro piccole imprese familiari, prescindendo anche dalla valutazione del proprio lavoro.

Bisognerà pertanto mirare a comprendere nella colonia tutte le coltivazioni sia erbacee che arboree, evitando per quanto è possibile che sullo stesso appezzamento di terreno coesistano contemporaneamente diversi rapporti contrattuali, il che si risolve sempre in uno sfruttamento più o meno grave del colono, il quale, con la coltivazione delle colture erbacee contribuisce, senza suo profitto, alla prosperità delle altre colture, dalle quali, anzi, riesce danneggiato.

L'ideale sotto molti riguardi sarebbe il sospingere la colonia parziaria sempre più decisamente verso la mezzadria, il che si potrà ottenere

laddove esistono le condizioni essenziali per la composizione di una vera e propria unità poderale di sufficiente ampiezza, sempre che ciò non sia inibito dalla eccessiva pressione demografica. Per altro va sempre tenuto presente che le forme contrattuali non possono essere schematizzate e riportate a un unico prototipo.

In particolare, per quelle forme di colonia convenzionalmente dette *precarie complementari* esercitate nelle grandi aziende seminazionali del Mezzogiorno, bisognerà tendere a regolare meglio la distribuzione delle terre, evitando che soltanto le peggiori siano concesse ai coloni ed evitando altresì, nei limiti consentiti dalla pressione demografica, l'eccessivo frazionamento delle terre. Inoltre si dovrà rendere meno precario il rapporto, prorogando il contratto a tutto il turno delle coltivazioni, prescrivendo determinate operazioni colturali, ed anche opportune concimazioni chimiche, e variando di conseguenza le quote di ripartizione delle spese e dei prodotti.

Inoltre, si è del parere che convenga facilitare, stimolare e, in alcuni casi, anche prescrivere l'accensione di rapporti di colonia o di affitto miglioratori, i quali rapporti, a simiglianza dell'enfiteusi, consentono di ottenere determinati miglioramenti fondiari in zone dove la proprietà fondiaria si mantiene ostinatamente assenteista.

§ 25. — *Situazione contrattuale nei riguardi della compartecipazione.* — Tale patto agrario ha un grande significato economico e sociale.

L'importanza economica deriva da questi fatti: il compartecipante non è semplice prestatore d'opera, ma diventa parzialmente imprenditore, in quanto si assoggetta al rischio della produzione; all'economia del bracciante si viene a dare una base di sicurezza che non si può avere nè sperare nell'avventiziato; il lavoratore ricava dalla coltura redditi sicuri senza abbandonare le altre occupazioni, applicandovi lavoro straordinario (ore sottratte al riposo durante le lunghe giornate estive) e secondario (donne e ragazzi). Tali redditi hanno poi molto spesso il pregio di essere costituiti da prodotti in natura in diretto consumo: il bracciante che ha messo da parte il grano che gli serve per l'annata ha non pochi motivi di tranquillità.

La tranquillità economica è motivo non ultimo di tranquillità sociale. Ma socialmente la compartecipazione ha il pregio principale di legare alla terra una categoria che ne vive staccata. Il contratto ha poi anche la caratteristica familiare, in contrasto a quella prettamente individuale degli altri cui il bracciante ricorre; l'unità lavorativa è una intera famiglia e non già solo un individuo e della composizione familiare

il datore di lavoro tiene conto dell'assegnare appezzamenti a coltura. Col sistema della compartecipazione si viene a dare al bracciante un po' della mentalità del colono, e ciò tanto più si accentua, quanto più diffusa la consuetudine, in molte aziende praticata, di lasciare allo stesso lavoratore lo stesso appezzamento.

È superfluo dire di quanto si avvantaggi la produzione da questa forma contrattuale. Il lavoro cointeressato non si lesina alla coltura, è più accurato, più minuto, più redditizio. D'altra parte rende possibile la coltivazione di certe piante esigenti e attive nelle grandi aziende; cosa non sempre conveniente, se si dovesse far ricorso a mano d'opera salariata.

Questo quadro esposto si riferisce naturalmente a quella forma di compartecipazione che si è definita *autonoma* e che trova la sua esplicazione più perfetta nella regione emiliana.

Convienne aggiungere che anche il datore di lavoro trova nella compartecipazione notevoli vantaggi, in quanto questo sistema gli permette un minore esborso di capitali lungo il corso dell'annata e gli consente di dividere coi lavoratori le alee della impresa. Tali vantaggi diventano particolarmente allettanti quando i salari agricoli vengono a risultare eccessivamente elevati rispetto al prezzo e quando imperversano nelle campagne le agitazioni agrarie, tanto è vero che in siffatti frangenti la compartecipazione viene estesa anche oltre i limiti della sua consuetudinaria applicazione, salvo poi — passata la bufera — fare ritorno alla conduzione di economia diretta.

È augurabile, pertanto, che questo rapporto venga maggiormente a radicarsi nelle coscienze degli uni e degli altri e non sia soltanto usato come strumento di difesa economica.

La compartecipazione ha una propria regolamentazione in tutte le provincie dell'Alta Italia, dove è maggiormente diffusa e dove, come si è visto, viene applicata sotto tre forme distinte e cioè:

- 1) come accessorio dei contratti di salariato;
- 2) come contratto autonomo;
- 3) come contratto interferente con altro rapporto (caso degli *stralci*).

Ognuna di queste forme, ha una sua propria regolamentazione che reca clausole particolari, diverse nei singoli ambienti agrari.

L'osservatore superficiale che si fermasse a considerare soltanto la clausola relativa alla divisione dei prodotti, che naturalmente è diversa da luogo a luogo anche quando riguarda le stesse colture, potrebbe essere indotto a credere che per ragioni di giustizia equitativa convenisse

unificare il sistema di divisione dei prodotti, rapportandolo alla quota più alta per i lavoratori.

Sarebbe questo un grossolano errore, perchè la quota di divisione dei prodotti è sempre in funzione di molteplici fattori che operano in differente modo, non solo in ambienti diversi, ma anche in aziende viciniori.

Il rapporto di compartecipazione è così strettamente legato al particolare ordinamento tecnico-produttivo delle aziende e ai diversi apporti dei contraenti, che mal si presta ad essere equamente disciplinato in sede di contrattazione collettiva. Questa dovrebbe limitarsi a tracciare le linee generali e a cautelare gli interessi dei lavoratori per quanto riguarda le molte forme di previdenza e di assistenza sociale a cui essi hanno diritto, ma in tutto il resto dovrebbe lasciare adito alle pattuizioni speciali da farsi caso per caso o tutt'al più per zone non eccessivamente ampie e disformi, con la diretta partecipazione degli interessati, assistiti, ben s'intende, dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Si potrà diffondere la compartecipazione anche nelle province del Mezzogiorno e delle Isole, dove pur sono frequenti le aziende capitalistiche condotte ad economia diretta?

Come si è avuto occasione di rilevare non mancano anche in quelle zone esempi di compartecipazione, ma raramente essi presentano le condizioni ritenute necessarie affinché questo speciale rapporto corrisponda in pieno alle sue finalità produttive e sociali. Che remunerazione può avere del proprio lavoro il compartecipante il quale, costretto ad elementari insopprimibili esigenze di vita, si rassegna a lavorare terre desolate e lontane quasi sempre mal preparate e dotate di una bassissima potenzialità produttiva? D'altra parte i conduttori d'azienda possono sperare affidando colture di alto reddito, che richiedono attente e assidue cure colturali, a lavoratori che debbono percorrere talvolta ore di cammino per portarsi nella sede di lavoro?

In ogni modo la compartecipazione dovrebbe essere introdotta soltanto nelle aziende che sono convenientemente attrezzate per eseguire i lavori fondamentali del terreno con la dovuta tempestività e diligenza, e quivi dovrebbe esplicarsi soltanto in terreni dotati di un'alta fertilità naturale o ben concimati. È sperabile che in queste condizioni il lavoratore trovi la convenienza economica di dedicarsi alle colture con assiduità e diligenza e che quindi si spogli di quella vecchia mentalità che gli fa sperare tutto dal favorevole andamento della stagione.

§ 26. — *Considerazioni sulla conduzione ad economia diretta e sue possibili trasformazioni.* — È molto probabile che il punto cruciale delle prossime battaglie del lavoro torni ad essere rappresentato, come sempre è avvenuto, dalle grandi e medie imprese capitalistiche non appoderate e condotte col sistema salariale.

In verità, dal punto di vista sociale, questo sistema di conduzione agraria presenta alcuni inconvenienti, a tutti ben noti.

Non va disconosciuto per altro, che laddove è possibile l'esercizio di un'agricoltura molto intensiva ed industrializzata, la conduzione capitalistica ad economia diretta, non apponendo alcun ostacolo alla libera applicazione della iniziativa degli imprenditori, è stata ed è un potente stimolo di progresso agrario.

Altro dato di fatto che bisogna tenere presente: l'appoderamento delle grandi e medie proprietà, che aprirebbe la via a forma di imprese di carattere familiare, potrà, sì, essere accelerato con opportune disposizioni di legge, ma non potrà certo completarsi a breve scadenza, e non sempre esso tornerebbe vantaggioso ai fini nazionali, come quando si tratti di grandi aziende che si sono data un'attrezzatura complessa e rispondente in pieno alla necessità della produzione.

D'altra parte, non si può pensare di estromettere in blocco gli attuali imprenditori capitalisti, trasferendo la gestione delle aziende alle *cooperative di lavoratori*. Si ammette che il provvedimento possa, anzi si debba adottare senz'altro in determinate circostanze, sempre che risulti comprovata l'opportunità di farlo nell'interesse della produzione e quindi della collettività nazionale, ma si esclude che possa essere adottato in via normale, poichè sarebbe ingiusto ed estremamente pericoloso privare l'economia agricola del concorso intelligente e appassionato di quei conduttori capitalisti che assolvono lodevolmente i loro doveri di produttori, dimostrando altresì una serena comprensione per i loro doveri sociali. Nè va sottaciuta la difficoltà enorme per le cooperative agricole di trovare un adeguato finanziamento per rilevare le scorte vive e morte e provvedersi dei capitali di esercizio, specie poi se esse sono di nuova formazione.

Si ritiene pertanto che la conduzione ad economia diretta continuerà necessariamente a sussistere su larga scala, anche quando si dia corso ad una eventuale riforma fondiaria.

E allora se così è — e non potrebbe essere altrimenti — bisogna escogitare un qualche espediente che leghi maggiormente i lavoratori alla terra, assicurando ad essi, per quanto è possibile, la continuità di lavoro e cointeressandoli direttamente all'esito produttivo.

Il pensiero corre immediatamente all'interessante esperimento che a tal fine è in atto nella grande tenuta della Società Bonifiche di Maccaresse, dove si è realizzata la *colonia parziaria di gruppo o compartecipazione collettiva* che dir si voglia, basata sui seguenti caposaldi fondamentali:

1) *Abitazione e annessi*. – Le famiglie lavoratrici risiedono stabilmente nell'azienda dove hanno l'alloggio gratuito con annesso piccolo orto e l'uso gratuito del pollaio e del porcile.

2) *Conferimento dei lavoratori*. – Oltre all'apporto di tutti i piccoli attrezzi a mano di uso comune, competono ai lavoratori i seguenti obblighi:

a) prestare la mano d'opera necessaria a tutti indistintamente i lavori e le colture di normale coltivazione e come saranno ordinati e prestabiliti dal rappresentante della Società concedente;

b) prestare la mano d'opera occorrente per le vaccherie, per la custodia del bestiame da reddito, allevamento e lavoro, e per l'impiego del bestiame da lavoro;

c) prestare la mano d'opera per la manutenzione dei piazzali ed adiacenze dei centri agricoli.

Ad ogni azienda, costituita da due centri agricoli della superficie complessiva di 300 ettari, tutti irrigui, sono assegnate da 45 a 50 unità lavorative, formate per il 60 % da uomini tra i 18 e i 65 anni, ivi compreso il fabbro-meccanico addetto alla riparazione delle macchine ed attrezzi dell'azienda. I compartecipanti o coloni entrano a far parte delle compartecipazione o colonia di gruppo (sempre nel limite delle unità lavorative suddette) con tutti i membri della loro famiglia adatti al lavoro, esclusione fatta della massaia.

3) *Scorte di dotazione*. – Sono ad esclusivo carico della Società le seguenti dotazioni:

a) le scorte morte: fieno, paglia e letame;

b) le scorte vive costituite per ogni azienda: n. 122 vacche da latte più due buoi; allevo per la rimonta della vaccheria in numero non inferiore a 60 capi; buoi da lavoro n. 22 capi; ovini (pecore lattare) n. 100 capi;

c) macchine, cariaggi, finimenti ed attrezzi.

Nessun interesse è corrisposto dai lavoratori alla Società per le scorte di cui sopra.

Le scorte morte sono consegnate per qualità, quantità e peso; macchine e attrezzi sono dati in consegna per qualità e per ciascuno di essi

è precisato lo stato di conservazione. Il bestiame è consegnato in gruppi distinti per razza, numero, qualità e peso.

Tutte le scorte vive e morte, macchine e attrezzi rimangono sempre di esclusiva proprietà della Società. Alla scadenza del contratto ¹⁾ i lavoratori hanno l'obbligo di restituire quanto hanno avuto in consegna, nella stessa condizione iniziale, salvo le variazioni per gli aumenti e diminuzioni avvenute durante la conduzione. Tutti i casi di mortalità che si verificassero nel bestiame *per epizozie* sono a carico della Società, la quale ha l'obbligo di provvedere al reintegro del bestiame stesso, in modo che la stalla sia mantenuta in piena efficienza produttiva.

La differenza, alla riconsegna nello stato delle colture nelle rimanenze di scorte morte, nella dotazione di bestiame, verrà accreditata o addebitata nel conto della conduzione e quindi divisa tra Società e lavoratore nella produzione del 40 % per i lavoratori e del 60 % per la Società.

4) *Ripartizione delle spese di conduzione.* — Sono a carico della Società per il 60 % ed a carico dei lavoratori per il 40 % tutte le spese sostenute per la conduzione (acquisto di mezzi di produzione e riparazione attrezzi macchine, ecc.) escluse soltanto quelle di direzione e amministrazione che restano a totale carico della Società.

5) *Ripartizione degli oneri fiscali e di assicurazione.* — Sono a carico della Società per il 60 % e dei lavoratori per il 40 % la tassa bestiame, i premi di assicurazione sui prodotti agricoli contro la grandine e gli incendi e quelli contro l'incendio delle scorte vive e morte, i contributi per le acque di irrigazione limitatamente all'uso che di essa acqua si fa nell'azienda.

Sono a carico esclusivo dei lavoratori le imposte che, ai sensi delle vigenti leggi, riguardano specificatamente le famiglie dei lavoratori agricoli.

Gli oneri relativi alle assicurazioni sociali sono applicati e ripartiti nei modi di legge.

6) *Divisione dei prodotti.* — Tutti i prodotti colturali, ma mano che saranno maturati, sono ritirati dalla Società per essere venduti o passati nei propri magazzini o silos. La produzione del latte vaccino viene tutta consegnata alla centrale del latte di Roma. Il latte prodotto dalle pecore

¹⁾ La durata iniziale del contratto è stabilita in 2 anni e viene prorogata di anno in anno, se il contratto non sarà disdetto nei modi e termini di legge.

viene consegnato al caseificio della Società a prezzo da convenirsi tra la Società e il Consiglio aziendale assistito dai rappresentanti delle associazioni sindacali. I puledri e muletti, appena svezzati, esclusi quelli necessari per la rimonta, sono ritirati dalla Società a prezzi di stima concordati e l'importo viene accreditato al « conto aziendale » per essere diviso per il 40 % ai lavoratori e per il 60 % alle Società.

Ad ogni unità lavorativa la Società consegna inoltre, annualmente e a titolo gratuito: 180 litri di vino sostituibile a richiesta del lavoratore con uguale valore di granoturco; per la famiglia con una unità lavorativa 20 quintali di legna secca all'anno oppure 33 quintali di legna verde e per ogni unità in più 5 quintali di legna secca all'anno.

La suddivisione dei redditi di gestione fra le varie famiglie e singoli lavoratori viene fatta in ragione delle ore di effettivo lavoro e in proporzione delle unità lavorative assegnate come al n. 2 ultimo capoverso e determinate secondo la seguente graduatoria:

uomini dai 18 ai 65 anni	una	unità lavorativa
» » 15 » 18	$\frac{7}{10}$	» »
» » 12 » 15	$\frac{4}{10}$	» »
donna » 12 » 16	$\frac{4}{10}$	» »
» » 16 » 60	$\frac{6}{10}$	» »

Per gli uomini oltre i 65 e per le donne oltre i 60 anni la capacità lavorativa è determinata caso per caso.

Allo scopo di stabilire una equa differenziazione fra le varie categorie di lavoratori specializzati, viene prelevato — prima della divisione del reddito spettante ai lavoratori, in quanto esiste (al netto delle anticipazioni di cui al successivo n. 7) il 10 % a favore dei capi vaccari, bifolchi, cavallanti, manzolari, trattoristi e irrigatori, che viene diviso fra gli stessi in una preordinata misura equativa.

Nel corso dell'annata si procede all'eventuale variazione delle unità lavorative assegnate a ciascuna famiglia, dipendente da qualsiasi ragione (promozione a categoria superiore per compimento di età, aumento o diminuzione numerica dei membri idonei al lavoro per matrimoni, morti, ecc.).

7) *Anticipazioni.* — La Società è impegnata ad anticipare ogni due settimane alle famiglie o singoli lavoratori, oltre alle somministrazioni in natura di cui al 2° capoverso del n. 6, determinate somme per ogni unità lavorativa.

Tali anticipazioni costituiscono debito senza onere di interessi e vengono liquidate alla chiusa annuale dei conti.

Le anticipazioni in denaro e le somministrazioni in natura costituiscono un minimo di compenso per il lavoro compiuto dai compartecipanti o coloni.

8) *Direzione e amministrazione.* — La direzione tecnica e amministrativa della colonia di gruppo o compartecipazione collettiva, spetta alla Società. Tutte le partite di debito e credito inerenti alla conduzione dell'azienda, ivi comprese le anticipazioni fornite, nonché la registrazione delle ore lavorative compiute da ciascun membro delle famiglie interessate nell'azienda, sono trascritte di volta in volta negli appositi libri di contabilità, di cui una copia, sempre aggiornata, è tenuta dal Capo del Consiglio d'azienda.

9) *Consiglio d'azienda.* — Il Consiglio d'azienda, liberamente eletto dalla collettività dei lavoratori, collabora con la Direzione tecnica e amministrativa dell'azienda, partecipando con piena autorità alla compilazione degli inventari di consegna e riconsegna e alla formazione dei bilanci annuali ed è tenuto inoltre a mantenere la disciplina tra tutti i lavoratori per tutto ciò che riguarda la esecuzione dei lavori ad essi affidati.

Da alcuni si ritiene che questo sistema di conduzione, in atto ormai da 10 anni in due aziende e cioè in 6 centri agricoli della superficie complessiva di 900 ettari circa, abbia dato risultati di piena soddisfazione, tanto per la Società concedente che per i lavoratori che vi partecipano. Altre forme sperimentate altrove avrebbero pure dato risultati soddisfacenti.

Le risultanze di questi esperimenti confermano che la loro buona riuscita è subordinata alle seguenti tre condizioni essenziali:

1) L'azienda concedente deve avere una perfetta organizzazione tecnica amministrativa, e deve assicurare il lavoro continuativo per tutto l'anno a tutti i membri delle famiglie lavoratrici, realizzando redditi particolarmente elevati;

2) Le famiglie coloniche devono essere affiatate tra di loro, possedere un elevato spirito di associazione, avere piena fiducia nei loro rappresentanti e nella direzione tecnica amministrativa dell'azienda, dimostrare coi fatti la loro piena maturità e idoneità per questa forma particolare di lavoro associato nella quale gli egoismi, anche se appaiono giustificati, devono essere sacrificati al bene comune;

3) Il Consiglio d'azienda deve essere composto da uomini di assoluta probità, animati da sincero spirito di collaborazione, sufficientemente

autorevoli ed energici nell'esigere a mantenere una rigida disciplina nell'ordinamento e nell'esecuzione dei lavori aziendali.

Sarà possibile estendere, con le dovute modificazioni d'ordine economico, tali forme di conduzioni associative in altri ambienti agrari?

Si ritiene di sì, semprechè si realizzino a priori le condizioni essenziali più sopra espresse. La maggiore difficoltà che si dovrà superare sarà data dalla deficienza di spirito associativo e di disciplina nei lavoratori, i quali nonostante tutto e contro il loro stesso interesse, non sempre sanno reprimere i loro istinti individualistici.

§ 27. — *Le opinioni correnti.* — Considerevole è la difformità d'opinioni correnti nei riguardi della colonia parziaria e della compartecipazione nei riflessi che detti contratti hanno tanto sulla produzione agricola, quanto sulle condizioni di vita dei lavoratori.

Si sostiene da taluni che il contratto di colonia parziaria abbia in sé tutti i pregi e tutti i difetti della mezzadria di cui non sarebbe che uno scostamento dal tipo più frequente. Con particolare riferimento alla Toscana poi, essi sostengono che tali «colonie», i *camporaiolati* toscani, «rappresentano una valvola di sicurezza», che non hanno bisogno di miglioramenti» perchè costituiscono per il bracciante «una assicurazione contro la disoccupazione» (*Niccoli*; così anche il *Corsini*).

Altri invece considerano la colonia parziaria una forma che esprime di per sé condizioni di arretratezza, poichè mancando la casa colonica e lo stabile insediamento della famiglia sul fondo e, nella Bassa Pianura Lombarda, non eliminando «di necessità la figura dell'*obligato* che è il pronipote del servo della gleba» perchè «è nello stesso stato di soggezione» (*Pianezza*), verrebbero eliminati alcuni degli aspetti sicuramente pregevoli della mezzadria, senza peraltro venire surrogati da analoghi aspetti positivi in altra sede.

Da taluni si ritiene la colonia un male necessario del latifondo, male comunque inferiore a quello che sarebbe costituito da forme che estraniasero completamente i lavoratori dai risultati dell'impresa. Così il *Luzzato* che con particolare riferimento ai contratti di *terratico*, di *metaterio* e simili del Mezzogiorno, è d'opinione che essi vadano «conservati soprattutto per la trasformazione del bracciantato». Si obietta d'altra parte che tale partecipazione è spesso angarica e ottenuta a carissimo prezzo, in quanto vincolando il lavoratore agli esigui risultati di una fatica penosissima, ne trattiene gli impulsi verso forme più elevate di vita. Sotto questo riguardo ben poca sarebbe la differenza tra le forme di quasi affitto e quelle veramente a propriamente parziarie.

Secondo le indicate opinioni sarebbe perciò necessaria una profonda riforma di questi contratti. A questa esigenza, sulla quale molti convergono, viene però efficacemente opposto che il contratto agrario non è che una sola delle determinanti del sistema agrario e che pertanto solo influenzando sul complesso delle circostanze che creano il latifondo è possibile rimuovere gli inconvenienti che si riconoscono nel contratto agrario stesso.

Della compartecipazione viene sovente rilevato che costituisce elemento di stabilizzazione delle masse bracciantili, nonchè elemento equilibratore della remunerazione salariale (*Calabrese*).

Alcuni notano peraltro che tale contratto, mentre da un lato è vincolativo per le aziende, dall'altro non elimina l'instabilità dei braccianti, per i quali i redditi della compartecipazione non sono che una piccola aliquota della remunerazione complessiva.

Circa la possibilità d'interventi legislativi, le opinioni espresse vanno da un massimo sostenuto da chi ritiene che sia possibile una minuta regolamentazione che tenga in conto le esigenze della produzione e del lavoro, a un minimo sostenuto da chi confida nelle spontanee forze d'adattamento e nella efficacia benefica della libera concorrenza.

CAPITOLO VI

IL CONTRATTO DI LAVORO IN AGRICOLTURA

§ 1. — *Generalità.* — In agricoltura sussiste altro tipo di organizzazione aziendale, detto comunemente di conduzione diretta, nel quale il lavoratore è completamente dissociato dall'impresa, anche se per alcune lavorazioni o per alcuni periodi lavorativi possa sussistere una collaborazione più intima di quella generica del contratto di lavoro, determinata dalla natura particolare dell'attività agricola.

Nell'organizzazione aziendale a conduzione diretta, si distinguono così, secondo le qualità e quantità del lavoro prestato, vari tipi di lavoratori, e cioè dirigenti, impiegati, salariati, braccianti. Si distinguono altresì, secondo il modo di retribuzione, lavoratori a paga fissa in danaro, a paga fissa mista di danaro e di generi, a partecipazione agli utili, a cottimo, ecc. La prima delle distinzioni è la più importante, e merita qualche cenno particolare, perchè è dall'esame della situazione di tali lavoratori che scaturiscono le necessità di tutela legislativa.

Nel valutare la situazione ed i problemi dei lavoratori agricoli si deve anche distinguere secondo che il rapporto di lavoro si riferisce ad una grande o media azienda o ad una piccola azienda. Non tenere presente tale differenziazione di ambiente di lavoro può infatti portare a giudizi disparati o a valutazioni errate sulle interpretazioni degli interrogatori e delle risposte ai questionari, raccolti dalla Commissione Economica. Così per fare un esempio, le risposte relative alla convenienza o meno della partecipazione dei lavoratori alla direzione dell'impresa risentono assai spesso della dimensione dell'azienda presa in esame, essendo evidente che il problema non si possa impostare nello stesso modo nella grande azienda a salariati o nella piccola impresa non direttamente coltivatrice.

§ 2. — *Dirigenti ed impiegati.* — Il numero di tali lavoratori ammontava, secondo l'VIII censimento della popolazione italiana del 1936, a 21.410 unità, distinte come segue:

	Numero	%
Dirigenti di aziende	1.911	8,9
Amministratori, fattori, sorveglianti e simili	15.477	72,3
Impiegati con professione non agricola	4.022	18,8
TOTALE...	21.410	100

Non risulta quanti di tali lavoratori abbiano seguito regolari studi agrari, ma è noto che la percentuale è assai bassa, in quanto in genere i conduttori di azienda si avvalgono dei lavoratori a figura impiegatizia più per l'organizzazione del lavoro prestato presso l'azienda che per conseguire un progresso tecnico, e quindi nello scegliere il personale impiegatizio guardano più che alla capacità tecnica, alla possibilità di una rigorosa sorveglianza del lavoro.

Il dirigente di azienda agricola, secondo la definizione datane dal decreto ministeriale 10 luglio 1935, è « colui che è rivestito di tutti o di una parte importante dei poteri del datore di lavoro su tutta l'azienda o su parte di essa con struttura e funzioni autonome, con poteri di iniziativa e ampie facoltà discrezionali nel campo tecnico o in quello amministrativo e risponde dell'andamento dell'azienda direttamente al datore di lavoro o a chi per lui ». Il carattere distintivo di questa categoria è dato dalla rappresentanza conferita con procura espressa o tacita. Secondo l'inquadramento sindacale fascista i dirigenti di aziende agricole facevano capo ad una particolare federazione, inquadrata nell'organizzazione padronale degli agricoltori. Dal punto di vista legislativo, il rapporto di impiego è regolato dal R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sull'impiego privato. È frequente la stipulazione dei premi di produzione o di cointeressenza agli utili.

Assai più numerosa è la categoria degli impiegati tecnici, rappresentando il 72,3 % del totale, e tra essi primeggia il fattore, o agente rurale. Si deve qui porre in guardia, una volta per tutte dal generalizzare il significato di espressioni che hanno contenuto diverso nelle varie regioni. Il fattore toscano, che è il più importante, ha infatti poteri assai più vasti del fattore della Bassa Lombardia e di altre regioni. Va anche tenuto presente che il fattore non sussiste soltanto nelle aziende nelle quali viene praticata la conduzione diretta ma anche in quelle condotte a mezzadria. È caratteristica l'organizzazione aziendale della Italia Centrale, nella quale spesso più poteri concessi a mezzadria appartengono ad un unico proprietario che li aggruppa nella « fattoria ».

Le riserve sul criterio non strettamente tecnico e di sviluppo aziendale che si sono più avanti formulate, vanno precisate per il fattore, il quale in genere ha invece molta pratica di bestiame e rappresenta il proprietario nei confronti dei mezzadri.

Gli impiegati di aziende agricole hanno in genere contratto annuale, hanno abitazione nella azienda e hanno facoltà di prelevare per uso di famiglia alcuni prodotti dell'azienda. Lo stipendio in danaro è, in genere, assai basso, mentre invece la responsabilità assunta dall'impiegato

agricolo è certamente assai superiore a quella degli impiegati di aziende similari di altri settori produttivi. Si consideri infatti che il contratto integrativo collettivo 16 novembre 1934 per gli impiegati di aziende agricole stabiliva stipendi annui di L. 7.700 per l'agente, scendendo giù per le varie categorie sino alle 2.800 annue corrisposte alla minima figura impiegatizia.

Si comincia così a delineare, e via via la rilevanza sarà assai maggiore, la situazione del pauperismo nella quale si trovano in genere tutti gli addetti all'agricoltura, o quanto meno la netta differenza nei confronti dei lavoratori dell'industria.

§ 3. — *Salariati fissi*. — I lavoratori manuali si suddividono in due grandi categorie, i salariati aventi un rapporto di una certa durata con l'azienda agraria (in genere un anno), e gli avventizi o braccianti. Non si considerano come categoria a sè stante i partitanti, o compartecipanti in quanto costoro partecipano ad entrambe le predette categorie, e si differenziano solo per la modalità della retribuzione.

Il salariato fisso in misura minore dell'impiegato, ma in misura assai maggiore del bracciante, ha carattere professionale nel senso che ha una certa specializzazione e si dedica in via normale all'esercizio dell'agricoltura. Vedremo invece che i braccianti costituiscono una massa fluttuante, che in genere si dedica ai lavori agricoli, ma si sposta con facilità ad altre attività e specialmente ai lavori pubblici ed ai lavori dell'industria.

Il salariato fisso è il lavoratore agricolo che è legato alla azienda agraria con un contratto di durata quasi sempre annuale, ed adempie a funzioni di carattere continuativo. Le varie categorie assumono denominazioni diverse nelle varie regioni, ma in genere si possono distinguere tre grandi gruppi: gli addetti al bestiame (da latte, o da lavoro o brado), gli addetti alle macchine (trattoristi, artigiani aziendali ecc.) e lavoratori, non sempre con mansioni definite per le esigenze di carattere continuativo (ortolano, caposquadra, camparo od acquauiuolo, fatutto ecc.). La diversità delle mansioni è in ragione dell'ordinamento aziendale, essendovi rapporti di salariato fisso oltre che nelle aziende a tipo capitalistico; anche in quelle a tipo zootecnico (butteri della Maremma, massari delle aziende pugliesi, laziali e siciliane) e più prettamente pastorizio (vergaro, pastore ecc.).

I salariati fissi, secondo il censimento del 1936, sono 361.785, e cioè appena il 4 % di tutta la popolazione attiva agricola. In maggioranza sono uomini, essendo le donne 20.784 (il 5,4 % dei salariati) e sono distribuiti nel territorio nazionale in ragione dei diversi ordinamenti

produttivi. Sono quindi assai numerosi nell'Italia Settentrionale (64 % del totale), mentre hanno scarsa rilevanza nell'Italia Centrale, dove trova maggiore diffusione il contratto di mezzadria, e nell'Italia meridionale ed insulare, dove il contratto annuo si attua in genere nelle industrie zootecniche, secondo il prospetto che segue:

LAVORATORI A CONTRATTO ANNUO PER REGIONI
(Censimento 1936 - popolazione attiva)

R E G I O N I	Numero	%
Piemonte	36.727	9,6
Liguria	1.218	0,3
Lombardia	110.757	29
Venezia Tridentina	12.110	3,2
Veneto	32.810	8,7
Venezia Giulia	4.197	1,0
Emilia	47.214	12,4
Toscana	13.183	3,4
Marche	6.097	1,6
Umbria	4.814	1,3
Lazio	17.499	4,6
Abruzzi	4.425	1,2
Campania	9.190	2,4
Puglia	17.312	4,5
Lucania	10.215	2,7
Calabria	17.144	4,5
Sicilia	20.739	5,4
Sardegna	16.133	4,2
IN COMPLESSO...	381.785	100,0

Il salariato fisso ha, quasi in ogni luogo, alloggio nell'azienda, un piccolo orto, porcile e pollaio. Il salario è in parte in denaro e in parte, in maggior misura nell'Italia settentrionale, in generi. Tale situazione costituisce attualmente un sicuro vantaggio, così come in ogni periodo di costi crescenti, in modo che il salariato è oggi considerato, tra i lavoratori agricoli, un privilegiato. In tempi normali la situazione è invece diversa costituendo la corresponsione di salario in generi un vantaggio per l'azienda, che colloca con certezza parte del prodotto, risparmia sulle spese di trasporto ed abbisogna di un minor quantitativo di circolante, ed infatti la tendenza negli anni precedenti la guerra è stata sempre quella di ottenere reamenti nella parte di salario in denaro.

Come osserva il Pagani,¹⁾ il prevalere del pagamento in derrate è indice di una economia povera e di una subordinazione del lavoratore che va oltre il rapporto salariale.

La misura del salario è sempre stata assai scarsa, risultando sufficiente solo al soddisfacimento dei bisogni essenziali.

Valgono allo scopo le seguenti cifre che si espongono a titolo indicativo e si riferiscono a prima della guerra.

Il salario in denaro, nella provincia di Torino, era nel 1935 di L. 108 mensili, oltre un litro di latte al giorno, quintali 11 di grano e quintali 9 di mais annui.

In provincia di Roma, ove non vi è corresponsione di generi, le paghe mensili variavano, secondo le qualifiche e per la zona prima (quella a salari più alti), da un minimo di L. 240 ad un massimo di L. 350, come risulta dal contratto collettivo del 1933, oltre, ben inteso, l'alloggio, l'orto, il porcile e la legna.

Il pastore percepiva, nello stesso periodo, un chilo di pane al giorno, un litro di olio al mese, un chilo di sale al mese, da mezzo a un chilo di formaggio o di ricotta (secondo stagioni) al mese. Oltre il salario in denaro in L. 129 a Grosseto, L. 134 a Foggia, e L. 142 a Roma.

Indichiamo ora, per un migliore orientamento la remunerazione attuale, per la provincia di Torino:

REMUNERAZIONE COMPLESSIVA SALARIATI FISSI NEL 1946
(Provincia Torino - 1^a categoria)

	Lire	Lire
Salario in danaro	19.200	
Indennità di contingerza	12.500	
Forfait per governo bestiame	8.000	39.700
11 quintali di grano a L. 750	8.250	
9 quintali di mais a L. 542	4.878	
40 quintali di legna a L. 300	12.000	
365 litri di latte a L. 20	7.300	32.428
Per orto	1.500	
Per pollaio	300	
Per porcile (kg. 25 a L. 250)	6.250	
Abitazione	1.600	9.650
Compenso lavoro festivo		3.840
TOTALE ...		85.618

¹⁾ Introduzione al volume *I salariati fissi della Bassa Pianura Lombarda*. Istituto nazionale di economia agraria, Roma, 1937, pag. 14.

A Roma invece il salario attuale è sulle L. 4500 mensili. Se le misure avanti indicate valgono a chiarire la situazione economica del salariato, e quindi la assai scarsa possibilità di conseguire un elevamento spirituale, è istruttivo rileggere quanto hanno dichiarato, in tempi nei quali vi era la tendenza al più roseo ottimismo, scrittori valorosi e onesti.

Il Medici, nel suo volume sui « Rapporti contrattuali nella Lombardia » afferma che dal 1880 difficilmente si può rilevare un vero e proprio processo di evoluzione che abbia modificato sostanzialmente la posizione del salariato fisso nel Basso Piano Lombardo.

Oggi come ieri, il salariato della Bassa Lombardia non vede sicura possibilità per un domani migliore, nel quale egli, anzichè semplice salariato dell'impresa capitalistica, possa diventare socio dell'impresa o piccolo proprietario o mezzadro o piccolo affittuario. Già la sua vita condotta nella desolante casa, piccola ed antigienica, già la sua sottomissione assoluta al conduttore, e anche lo stesso ordinamento della produzione, tolgono l'aspirazione che è fondamentale per salire verso la proprietà. E se il fittavolo della Bassa Lombardia durante l'800 è riuscito ad accumulare ingenti capitali... non va dimenticato che i cospicui investimenti fondiari e i notevoli risparmi che il conduttore faceva in grazia delle sue eccezionali qualità di lavoratore probo, si devono, specialmente alla bassa retribuzione che veniva corrisposta al lavoro manuale ».

Il Pagani, nella prefazione al libro già citato, scrive: « la natura stessa del lavoro, l'ambiente umido, le case senza comodità, la pulizia incerta sono tuttavia elementi che influiscono negativamente sullo stato di salute. Non si può effettivamente parlare, nella Bassa Lombardia, di contadini forti e resistenti come se ne hanno esempi in tante plaghe. Il lavoro, specie per i salariati che hanno affidato bestiame da latte, si svolge in stalle che raramente non sono un'offesa all'igiene. Il pernottamento in quelle stalle calde, umide, asfittiche, mette a dura prova la resistenza fisica di quei lavoratori il cui portamento stesso tradisce le condizioni dell'ambiente in cui si svolge la loro fatica. Le case non offrono comodità. Sono anzi tipicamente incomode perchè vecchie, mal tenute, poco rispettate dagli stessi lavoratori. Punto delicato e importante dell'agricoltura di queste plaghe è il fatto che al rinnovamento dei procedimenti culturali o industriali, non ha fatto riscontro un concomitante rinnovamento delle case rurali ».

In quanto al vitto, esso è costituito in gran parte da dieta farinacea solo di rado integrata con carne e quasi sempre senza la frutta, che viene considerata genere voluttuario. Se tale è la situazione del salariato e se

inoltre egli sopporta, nelle grandi aziende capitalistiche il peso di una assai rigorosa disciplina, come si spiega che i salariati danno un rendimento quasi sempre buono e spesso ottimo, sono solleciti al lavoro e quasi servili e in genere rifuggono da qualsiasi atteggiamento di protesta, pur avendo coscienza della propria capacità per essere, in genere, degli specializzati? La risposta è semplice. Il salariato vive nel continuo terrore di perdere la rinnovazione del contratto e di cadere nella situazione nomade del bracciante: la continuità del lavoro, un alloggio qualunque esso sia, un salario in generi e danaro che lo copra dalla fame, la legna per scaldarsi, significano per il salariato il soddisfacimento dei bisogni più elementari per cui rifugge da ogni protesta e rinuncia ad ogni aspirazione di qualsiasi altra natura.

Il problema, come si vede, è da una parte di migliorare, la situazione di tali lavoratori, e dall'altra parte, e soprattutto, di assicurare ad essi il lavoro. Problema non solubile nell'ambito della riforma dei contratti di lavoro e comune ad ogni contratto agrario.

In questi la fame di terre, in quelli l'ansia di avere un lavoro, costituiscono le esigenze che si dovrà tentare di soddisfare.

Forniscono lavoro avventizio in agricoltura anche categorie miste, aventi nello stesso tempo la qualità di piccoli proprietari, piccoli affittuari, precaristi, mezzadri ecc. diffuse particolarmente nell'Italia Meridionale. La caratteristica di queste categorie è il possesso di una minuscola zona di terreno, del tutto insufficiente a dare lavoro ed alimento ad una famiglia contadina, e spesso non idonea ad una coltura adeguata. Sono terreni non costituenti, per la loro insufficienza, unità culturali. In tale situazione, questo tipo di contadino è costretto a richiedere lavoro presso terzi: lavoro saltuario, irregolare, oggi presso l'uno e domani presso l'altro proprietario, il quale a sua volta ha in genere una proprietà insufficiente e mal coltivata, che fa lavorare a terzi per antichi pregiudizi o perchè impegnato in altre attività estranee all'agricoltura. In tali rapporti la dissociazione tra l'uomo e la terra è quanto mai acuta, ed ancora maggiore di quella del bracciante delle zone ad ordinamento capitalistico, il quale, pur lavorando saltuariamente, non è soggetto ad un continuo mutamento di aziende.

La dissociazione tra tali contadini meridionali e la terra è tale che essi in questo senso, pur essendo spesso lavoratori specializzati e assai capaci, sono allo strato più basso della popolazione rurale.

La maggiore aspirazione di questa categoria è l'aumento del loro possesso, che non riescono mai a raggiungere attraverso il lavoro. Nel passato molti di tali lavoratori hanno cercato di soddisfare tale

aspirazione con il miraggio dell'emigrazione che ha permesso a molti di consolidare il possesso, ma ha stroncato la vita e la salute di troppi altri lavoratori.

Quando si esaminano i problemi degli avventizi in agricoltura si deve tener presente la sostanziale differenza tra coloro che vivono nei luoghi dove vi è la grande proprietà capitalistica, e coloro che invece vivono in zone dove vigono altri ordinamenti, essendo i primi in più frequente rapporto con una stessa grande azienda ed essendo invece gli altri in rapporti più precisi ora con l'uno, ora con l'altro fondo.

Se la differenza è sostanziale, la maggior parte dei problemi del bracciantato, che più avanti saranno esaminati, è però comune alle due categorie. Diversa invece è la situazione per alcuni problemi, come ad esempio quello della partecipazione del lavoratore alla direzione e agli utili dell'impresa e quello delle affittanze collettive. Diversa soprattutto, è la soluzione radicale che il problema richiede, in sede di riforma agraria dell'impresa e quello delle affittanze collettive. Diversa soprattutto, se la soluzione radicale che il problema richiede, in sede di riforma agraria, e che non può non essere diversa in relazione alla diversa composizione della massa bracciantile.

§ 4. — *Gli avventizi.* — Salariati, avventizi o braccianti sono quei contadini non imprenditori, naturalmente manuali, che trovano temporanea occupazione in un'azienda agraria con un contratto di durata assai breve: l'impiego reciproco dei contraenti vale al più per uno o per due mesi; ma spesso è rinnovabile settimanalmente o addirittura di giorno in giorno. Costituiscono, insieme coi braccianti, i battaglioni di riserva dell'agricoltura, cui gli imprenditori attingono mano d'opera di punta stagionale. La richiesta è più forte nei mesi estivi; diminuisce assai nell'autunno e nella primavera; s'annulla praticamente nell'inverno, stagione morta per l'attività vegetativa e per questi lavoratori.

Nella grande categoria dei salariati avventizi o braccianti, come si voglia chiamare, vengono ad ingrossare le file elementi di diversa provenienza; proprietari particellari, manovali dell'industria meccanica o siderurgica o edile; appartenenti a famiglie di salariati fissi, disoccupati delle più svariate attività; oggi anche ex prigionieri o reduci che non riescono a riprendere il loro primitivo impiego. E così la categoria s'ingrossa e si gonfia per apporti nuovi o diversi; e crescendo complica ancora le difficoltà già gravi d'occupazione, e s'agita.

turbolenta ed insofferente alle porte dell'agricoltura, cui chiedono lavoro e di che sfamarsi.

Questa dei salariati avventizi e braccianti è dunque una categoria mal definibile, e varia molto di elementi e di consistenza, anche in condizioni di vita economica normale. Gli stessi dati forniti dai Censimenti ufficiali della popolazione o fatti ad altro scopo sono attendibili fino ad un certo punto, specie quando si voglia fare paragoni fra epoche diverse; e vanno presi ed accettati pertanto con cauta riserva e con riflessiva attenzione.

La natura dei lavori compiuti da questi contadini non può essere così precisamente definita come per i salariati fissi. Si tratta proprio di lavoro non specializzato, di lavoro di manovale, di bracciante di una fatica cioè puramente di mano e di braccia, per cui non si richiedono speciali attitudini nè particolare preparazione tecnica, ma solo forza e resistenza. È un lavoro pesante, controllato attentamente e quasi sospettosamente, e prolungato spesso, per necessità, oltre i limiti dell'orario normale di otto ore, specialmente nel colmo dell'estate.

Si richiedono braccianti ed avventizi, per lo più nel periodo che corre dalla primavera all'autunno, per arare, zappare, mietere, falciare, trebbiare, per scavo di fossi o canali, o per sistemazioni di terreni, o per trasporti. Talvolta, specie nella pianura irrigua in sinistra di Po, gli avventizi aiutano i salariati fissi nelle loro specifiche mansioni: siamo in tal caso ai margini delle due categorie.

In alcune zone ove si seguono particolari ordinamenti produttivi, alcuni lavori sono svolti quasi esclusivamente dagli avventizi. Così, nella zona risicola del Vercellese, Novarese e Lomellina (racchiusa fra Canale Cavour, Po e Ticino), trapianto, monda e mietitura del riso sono fatti in grandissima parte da lavoratori avventizi reclutati in posto o provenienti dai paesi vicini, o dall'Emilia, Lombardia, Veneto.

Antico e diffuso è l'impiego dei braccianti nei lavori di bonifica ed in genere nei grandi lavori pubblici di ogni tipo.

Ma, come si vede, in tutti questi casi il periodo di occupazione non è e non può neppure essere che di breve durata. L'avventizio che non ha altre risorse, è sempre premuto da questo affanno e da questa necessità inderogabile di trovare una nuova occupazione appena finita quella in corso. Egli è costretto a mendicare dall'una all'altra azienda qualche giornata o qualche mattinata di lavoro, cercando di persuadere con la buona volontà dimostrata o di imporre con l'uno o con l'altro mezzo di pressione politica, oppure adattandosi a quei compensi minimi tollerati dalla sua condizione. Spesso va a cercar lavoro ovunque si offra una certa

probabilità, anche fuori del suo comune, in altra provincia o regione, come dimostrano i dati sulle migrazioni interne.

Ma anche con la migliore buona volontà la disoccupazione resta il male cronico; è l'attributo tipico della categoria bracciantile, che s'attenua soltanto nei periodi eccezionali di guerra o di congiuntura economica straordinariamente favorevole.

Se il periodo normale di disoccupazione durante l'anno non fosse lungo o se il compenso globale ottenuto in un qualsiasi numero di giornate di lavoro fosse convenientemente elevato e tale da soddisfare almeno le fondamentali esigenze di vita fisica e sociale proprie di quell'epoca e di quel paese, gli inconvenienti derivanti dall'incompleto assorbimento delle capacità di lavoro non sarebbero poi così gravi, traducendosi, più che in perdita dai singoli, in un passivo della società, che vede ridotta la capacità produttiva pur raggiungibile con quel potenziale di mano d'opera. Ma il fatto si è che quasi sempre il numero di giornate di lavoro fatte dal bracciante durante l'anno è troppo scarso; e, se si vuol vedere il problema sotto un altro punto di vista, troppo poco retribuito per i bisogni suoi o della famiglia.

Da un approfondito studio fatto dal Pagani sui braccianti della Valle Padana nel triennio 1928-30 risulta che il numero delle giornate lavorative dei braccianti s'aggira in media intorno alle 200-250 durante l'anno.

Poichè le aziende agrarie non possono impegnare tutto il lavoro disponibile dei braccianti durante l'anno, questi, nella loro affannosa ricerca, tentano di trovare un impiego, quando possono, anche in quelle occupazioni non agricole che non richiedono una spiccata specializzazione. Questa fluidità ed indifferenza per l'uno o l'altra occupazione convoglia le masse bracciantili verso le opere pubbliche od anche verso alcune industrie trasformatrici dei prodotti del suolo ad attività generalmente stagionale (zuccherifici, fabbriche di conserva, fornaci, industrie per la lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi per l'esportazione, ecc.).

L'uno o l'altro lavoro servono egualmente: si tratta di saldare in qualche maniera il bilancio familiare perennemente in crisi. Malgrado l'evasione in altri campi di attività, il periodo utile di lavoro rimane sempre contenuto negli indicati limiti delle 200 o al massimo delle 250 giornate all'anno.

Ognuno immagina quale vita sia possibile fare in tali condizioni: è l'indigenza più nera, senza via d'uscita. Non occorre insistere su questo punto.

Il lavoro femminile rappresenta una aliquota notevole tra i braccianti ed avventizi, ed anzi, in alcune zone e per determinati lavori, vi è una spiccata predominanza delle donne in confronto con gli uomini. Il prevalere della mano d'opera femminile è per esempio fatto normale in tutta la zona risicola, ove il trapianto e la monda del riso sono fatti in grandissima parte da lavoratrici avventizie. Giova però rilevare in proposito che la mano d'opera avventizia impiegata nella risicoltura non proviene che in parte dalla vera e propria categoria bracciantile. Spesso sono ragazze anche giovanissime che immigrano dalle provincie dell'Emilia, della Lombardia e del Veneto ed appartengono a famiglie di mezzadri, di proprietari particellari e di piccoli affittuari che, pur non avendo un assoluto bisogno o avendo necessità assai meno sentite dei puri braccianti, si impiegano in tali lavori per allargare le disponibilità familiari o personali.

Occorre riconoscere che la qualità del lavoro fornito dal bracciante è talvolta eccedente, perchè appunto quel complesso di condizioni esposte più sopra non lo rende un esecutore accurato e coscienzioso. Quando la retribuzione è a cottimo il lavoro può essere di qualità non del tutto soddisfacente; quando invece il compenso viene dato a tempo, è spesso il rendimento che diminuisce.

L'imprenditore, nel suo ben comprensibile desiderio di ricavare il massimo di utilità del capitale investito in salari, è indotto ad esercitare una rigorosa sorveglianza arrivando anche (per reazione al generale comportamento di questi lavoratori e per radicato e talvolta anche legittimo sospetto di scarsa coscienziosità nell'esecuzione di compiti affidati ai braccianti) a pretendere rendimenti superiori al normale. E il bracciante deve sottostare, se vuol essere giudicato bene dal padrone e se vuol quindi assicurarsi maggiori probabilità di occupazione per opere di rifinitura non comprese nei cottimi, od in prolungamento di orario, od in altri periodi stagionali o nella prossima annata.

L'attaccamento alla terra — su cui tanto si è detto a proposito ed a sproposito ragionandoci su come se fosse un impulso in gran parte mosso da sentimenti ed istinti e non invece, come è più probabile sia una logica fedeltà alla sorgente del pane quotidiano — già scarso nei salariati fissi, scompare del tutto nella categoria dei braccianti, tramutandosi talvolta in un moto di repulsione. L'agricoltura, infatti, pur consentendo al bracciante la possibilità di condurre quella miserabile vita, costituisce un giogo che gli preclude il raggiungimento di ogni più modesta aspirazione per sè e per i suoi familiari.

La disponibilità del lavoro e la necessità perenne di dover mendicare un'occupazione andando in giro dall'uno o dall'altro imprenditore spiegano la particolare psicologia dei braccianti, fatte ad un tempo di soggezione e di ribellione. Intendendo a fondo questo stato d'animo, si comprendono abbastanza bene i delicati e mutevoli rapporti che intercorrono fra imprenditori e braccianti.

Già più volte si è avuto occasione di accennare nel discorso alla insoddisfazione legittima di cui si caratterizza più o meno tutta la classe dei salariati; ma il malcontento, e l'animosità e la turbolenza che ne sono le manifestazioni esteriori, si fanno più acute e specialmente pericolose nelle masse bracciantili. Il livello minimo di vita cui son ridotti questi disgraziati lavoratori, li fa pronti a cogliere ogni occasione di lotta, ogni punto di rivendicazione; e non è affatto retorica dire che son cacciati avanti dal pungolo implacabile e cieco della fame.

Se in condizioni di economia normale il loro bilancio deve fondarsi sul reddito di 200-250 giornate lavorative all'anno, quando i tempi diventano difficili o la vita economica appena s'appesantisce un po' nel suo ritmo consueto, le entrate familiari non bastano neppure a coprire il minimo fisiologico delle spese alimentari. La fame è cattiva consigliera, si sa, e non è facile frenare i moti di una folla, che ha dalla sua parte il buon diritto di una giustificazione morale.

Ne è venuto così che quasi sempre nella storia le prime pattuglie d'avanguardia delle agitazioni contadine son venute dai braccianti, che han fornito poi i contingenti di massa quando il moto di ribellione andava ingrossando.

A riandare indietro negli anni si trova una triste storia, fatta anche di eccessi, ma soprattutto di continua povertà e privazioni, senza mai la possibilità di vedere un più sereno avvenire.

Molti han parlato, e si son compiaciuti tanto di parlarne fino a crederci in buona fede, della ascesa delle classi contadine; ma questa non è in verità che una piacevole leggenda clamorosamente smentita dai fatti. Immaginano costoro che anche questi più miseri contadini, lavorando con impegno e risparmiando pazientemente, possano salire un po' per volta nella scala sociale diventando progressivamente compartecipanti, poi mezzadri, affittuari ed infine piccoli proprietari; ma in realtà non c'è per i braccianti umana possibilità di risparmio, e quindi tanto meno di salire da una all'altra categoria.

Nella gamma delle categorie dei salariati agricoli passate rapidamente in rassegna, il bracciante rappresenta il termine estremo, l'ultimo anello di una catena che tocca le più miserevoli condizioni di vita.

Ci siamo soffermati a lungo sulla situazione degli avventizi, dato il loro numero assai rilevante, che per sè stesso indica la gravità del problema. Secondo il censimento del 1936, le cifre sono le seguenti:

	Numero	%
Maschi	1.361.291	75
Femmine	445.932	25
TOTALE...	1.817.283	100

Tale cifra è indubbiamente inferiore al reale, in quanto il fascismo, per i propri fini, aveva interesse a nascondere l'effettiva consistenza, e stabili criteri di rilevazione statistica adatti allo scopo prefisso come appare evidente confrontando le cifre dei vari censimenti. Si rileva così una improvvisa ed assai rilevante diminuzione tra i censimenti del 1921 e del 1931, che non trova alcuna giustificazione plausibile, come risulta dal prospetto che segue:

I LAVORATORI AGRICOLI DAL 1871 AL 1936
(Solo maschi - esclusa la pesca)

CENSIMENTI	Lavoratori numero	% sulla popolazione agricola maschile
1871.....	3.196.570	56,9
1881.....	3.332.144	60,2
1901.....	2.966.874	46,4
1911.....	3.277.715	53,3
1921.....	3.170.586	44,7
1931.....	1.993.302	30,5
1936.....	1.791.946	28,4

Interessa osservare che il fenomeno del bracciantato agricolo ha diversa rilevanza nelle varie zone, in modo che in alcune non presenta alcun motivo di preoccupazione, mentre in altre (Lombardia, Veneto, Emilia, Campania, Puglie, Calabria, Sicilia) costituisce un grave problema nazionale che deve essere affrontato in modo radicale.

LAVORATORI A GIORNATA NELLE REGIONI
(Censimento 1936 - Popolazione attiva)

REGIONI	Numero	Di cui femmine %	% sul totale
Piemonte	93.973	35	5,2
Liguria	19.066	24	1,1
Lombardia	143.669	30	7,9
Venezia Tridentina	21.680	14	1,2
Veneto	155.709	25	8,6
Venezia Giulia e Zara	21.041	12	1,1
Emilia	200.688	34	11,0
Toscana	76.372	9	4,2
Marche	32.869	32	1,8
Umbria	25.910	15	1,4
Lazio	94.880	27	5,2
Abruzzi	52.923	39	2,9
Campania	158.903	32	8,7
Puglie	224.913	18	12,5
Lucania	38.684	45	2,1
Calabria	147.369	41	8,1
Sicilia	235.580	6	13,0
Sardegna	73.134	17	4,0
ITALIA...	1.817.283	25	100,0

Quel che è più grave è che la disoccupazione non si verifica unicamente nei mesi invernali; ma in alcune zone è presente anche nei mesi estivi il che denota esuberanza costante di mano d'opera.

Si è detto che, nelle zone nelle quali il numero dei braccianti è maggiore, le giornate lavorative variano in tempi normali dalle 200 alle 250 annue. Non si deve quindi esaminare la retribuzione unitaria, ma il reddito raccogliabile nell'anno, tenendo presente il « rapporto medio, nella costituzione familiare di due unità lavorative e di cinque unità di consumo » (Albertario, *Rilievi notizie considerazioni su le condizioni del bracciante agricolo del Lodigiano*, Pavia 1931). Il calcolo del salario annuale, per ogni unità lavorativa, era in tempi normali da L. 2000 a L. 3000 annue (PAGANI, *I braccianti della Valle Padana*, Istituto Nazionale di economia agraria, Roma, 1932; PERDISA, *Le larghe del Ravennate e la loro trasformazione fondiaria*, Edizioni agricole, Bologna, 1941).

Data questa situazione, è superfluo l'indagare in quali case i braccianti vivano, quali le condizioni igieniche e sanitarie, quali le possibilità

di istruzione e di miglioramento, quando neppure riescono a soddisfare, per sè e per la famiglia, le necessità alimentari.

Tale è la situazione obiettiva, che ha aspetti veramente tragici.

Ne esamineremo ora le cause ed i rimedi sin qui attuati. Causa essenziale dell'eccesso di mano d'opera è, nella situazione attuale, l'evidente squilibrio che si nota in alcune regioni tra offerta e possibilità di assorbimento per tutto l'anno. Detto squilibrio ha così grave rilevanza in quanto l'ordinamento produttivo di alcune zone ha possibilità di assorbimento assai più limitate che non quello di altre zone più progredite dal punto di vista agrario, sia per il permanere della cultura estensiva, sia per la cattiva distribuzione del lavoro durante l'anno.

L'azienda di tipo estensivo a monocultura di grano rappresenterà, ad esempio, uno dei limiti estremi nello squilibrio stagionale di mano d'opera, con fabbisogni praticamente nulli nell'inverno e punto elevatissimi all'epoca del raccolto. Quando invece si faccia posto nell'azienda a colture di diverso tipo, i diagrammi relativi ad ogni singola specie vegetale si fondono insieme, e possono portare ad un'attività più uniforme.

Fattore di grande squilibrio sono generalmente le colture foraggere, non solo perchè esse disperdono in più mesi i lavori di taglio, fienagione e trasporto, ma anche perchè i prati impongono nell'azienda un'industria zootecnica, la quale richiede lavoro umano in quantità eguale per tutto l'anno. È ben noto infatti che l'allevamento di bestiame, e specie l'allevamento di vacche da latte, tende a livellare nell'anno il fabbisogno aziendale di mano d'opera. Ed è sintomatico che proprio nelle zone dove tale allevamento ha più largo sviluppo si riscontra il maggior numero di salariati fissi: caso classico è quello offerto dal Cremonese e basso Milanese, ove i lavoratori fissi sono circa la metà degli addetti all'agricoltura.

Accertato il rapporto fra distribuzione del lavoro manuale durante l'anno e l'ordinamento colturale e produttivo dell'azienda, non occorre entrare in particolari: basterà ricordare soltanto che l'adozione di colture ad epoca di sviluppo e di maturazione sfasata rispetto a quella più universalmente diffusa può sensibilmente alterare il diagramma annuo delle quantità di lavoro umano impiegato. Si pensi ad esempio al riso, che può trapiantarsi su prato dopo il taglio del maggengo, o addirittura dopo il grano, acuendo i periodi di punta, ma prolungandoli verso il tardo estate; e si ponga mente agli erbai, che attenuano l'improvviso crescere o diminuire dell'attività manuale.

Rimane comunque assodato l'andamento a onda del diagramma rappresentante i fabbisogni di lavoro manuale durante l'anno, con un periodo di massimo estivo ed un minimo invernale.

Di fronte a questo variare d'attività, l'imprenditore non può scegliere che fra due soluzioni: o tener fissi nell'azienda soltanto i lavoratori occorrenti nei periodi di minimo, impiegando avventizi negli altri mesi, oppure vincolare tanta mano d'opera quanto basta per la stagione di massima attività.

Nel primo caso, riconoscibile nell'azienda a salariati, è assolutamente indispensabile che esista una massa di braccianti; e l'ordinamento produttivo così impostato concorre a conservare questa categoria.

Nel secondo caso, approssimativamente rappresentato dalle aziende a conduzione familiare (proprietà coltivatrice, piccolo affitto e mezzadria) una parte del lavoro umano disponibile rimarrebbe inutilizzato nella stagione morta. Per ovviare a questo inconveniente, l'ordinamento produttivo viene mutato in modo da impiegare economicamente ed al massimo la disponibilità di mano d'opera. Nell'azienda familiare, che ha capacità costante di lavoro, si rileva quasi sempre un'intensa industria zootecnica e soprattutto una promiscuità di colture arboree, poichè queste ultime offrono utile impiego a quel lavoro che altrimenti non troverebbe occupazione nel periodo invernale.

Le colture legnose specializzate o più di frequente distribuite in filari nel seminativo, costituiscono un caratteristico aspetto del podere. Le piantagioni arboree sono in prevalenza rappresentate dalla vite, dall'olivo o dai fruttiferi. Delle sue circostanze — quantità costante di lavoro umano disponibile nell'azienda o presenza di colture arboree — non si può sempre dire con sicurezza quale sia la precedente e causale; ma esse s'accompagnano quasi ovunque nell'azienda familiare.

Non sarebbe inutile chiederci perchè in alcune zone si sia affermata la grande azienda capitalistica a salariati ed in altre invece l'impresa familiare, poichè s'avrebbe in tal modo occasione di rispondere anche all'altro quesito, se cioè sia possibile e conveniente, e fino a qual punto, la trasformazione dell'economia a salariati in quella di tipo poderale. Hanno concorso evidentemente ad orientare l'ordinamento agricolo nell'uno o nell'altro senso motivi storici ed insieme cause tecniche ed economiche.

Certo che il livello di prezzi sul mercato, e particolarmente il rapporto in cui stanno i prezzi dei diversi prodotti fra di loro, ha influenza potente nella determinazione dell'ordinamento produttivo, pur con quella lentezza di reazione propria della azienda agraria.

L'interessante argomento trova qualche sviluppo nella bibliografia economico-agraria, cui siamo costretti a rimandare chi volesse approfondire il quesito: qui possiamo dire soltanto che talvolta è possibile convenientemente il passaggio da un'economia salariale a quella familiare,

mentre in altri casi la trasformazione non è consigliabile perchè le dimensioni dell'impresa sono determinate da motivi tecnici ed economici. Il che non vieta però che possa essere utile modificare l'ordinamento produttivo delle grandi aziende.

Altro fenomeno che contribuisce ad alleviare la disoccupazione si ha con l'emigrazione temporanea, che può aver luogo all'estero, ma ha particolare interesse nell'interno del territorio nazionale. La migrazione interna può aver luogo per cause naturali o per cause economiche. Le cause naturali si possono in massima parte sintetizzare nelle differenze di clima, notevoli in Italia per il parallelismo delle zone appenniniche centrali con le zone laterali a bassa elevazione, che comportano un anticipo o un ritardo di determinate operazioni colturali. Cause economiche sono le differenze di remunerazione da zona a zona, che possono rendere conveniente l'emigrazione, pur tenendo conto delle spese di viaggio.

Il fenomeno è numericamente imponente. Secondo i dati raccolti nel 1905 si aveva un movimento di circa 721.000 unità nell'agricoltura propriamente detta, e di 46.000 per la pastorizia e la silvicoltura. Gli spostamenti si verificavano per 106.000 unità da gennaio ad aprile, specialmente verso l'Agro romano ed il bassopiano Foggiano; per 406.000 unità da maggio a luglio, per la monda del riso nel Vercellese, Novarese e Pavese, per la fienagione e mietitura nell'Agro romano e per la mietitura nella Capitanata, Basilicata e Sicilia; per 250.000 unità da agosto a dicembre, specialmente per la mietitura del riso.

Tale cifra ha subito una diminuzione negli anni successivi giungendo già nel 1910 a 559.434 unità e nel 1928 a 150.578 unità, per poi risalire nel 1923 a 261.103, nel 1930 a 277.025, nel 1931 a 247.153.

Negli anni successivi si segnala un ulteriore notevole aumento. Nel 1936 sono 291.831 unità, nel 1937 sono 343.310, nel 1938, sono 334.493. Di esse, per il 1938, furono 200.908 maschi. Il maggior contingente era dato nel 1938 dai lavori per il frumento, in unità 205.945, e in lavori per il riso in unità 84.191.

Si ha ragione di ritenere che le cause principali che hanno causato la imponente diminuzione della migrazione interna dal 1906 ad oggi siano le modifiche intervenute negli ordinamenti agrari a causa delle trasformazioni colturali, e la importanza assunta dal lavoro con le macchine, specialmente per la mietitura e la trebbiatura dei cereali.

Dal punto di vista legislativo, il movimento migratorio venne dapprima segnato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 440, che istituiva un Comitato permanente per le migrazioni interne, successivamente modificato con la legge 9 aprile 1931, n. 358.

§ 5. — *Sistemi in uso per diminuire la disoccupazione agricola.* — Circa i rimedi sin qui attuati, occorre subito fare una premessa di carattere generale, affermando che essi valgono di volta in volta a diminuire la gravità della situazione ed a portare un lenimento alla condizione dei braccianti in modo che non possano non essere adottati ogni volta che il male si presenta più grave, ma come contropartita presentano un aggravio della situazione generale del mercato, sia che si chiami a contribuire la generalità dei cittadini, attraverso lavori che, per essere predisposti al di fuori di un piano produttivo non presentano conveniente risultato economico, sia che si chiamino a contribuire gli agricoltori della zona, che vengono costretti ad alti costi di produzione, che si risolvono in definitiva in un danno per la pubblica economia.

Ecco perchè la situazione, che è pervenuta ad un livello non più sopportabile, va esaminata e risolta con altri criteri in armonia con il più vasto problema della riforma agraria.

Ma passiamo, per ora, ad esaminare i vari rimedi di volta in volta adottati.

I lavori pubblici costituiscono il mezzo più noto ed antico per combattere la disoccupazione dei braccianti. Quando questi, stretti all'ultima resistenza dall'incrudelirsi dalle già difficili condizioni di vita, riuscivano a far sentire la loro voce ed il loro peso politico ai responsabili del governo, costoro finivano col decidersi a votare uno stanziamento di fondi per costruzione di opere pubbliche. E poichè spesso le masse bracciantili risiedevano ai margini di zone ostili all'agricoltura per modificabili fattori d'ambiente fisico, o nei pressi di comprensori ad ordinamento agricolo estensivo, suscettibili di intensificazione con miglioramenti fondiari, è accaduto abbastanza di frequente che i denari destinati ad opere pubbliche venissero impiegati in bonificazioni, la cui convenienza economica sarebbe stata altrimenti problematica. È indubbio che molte bonifiche idrauliche fatte prima e dopo la legge Baccarini, e gran parte del programma di bonifica integrale realizzato in questi ultimi decenni, trasse motivo di decisione dalla costante pressione delle masse bracciantili. Talvolta può essere accaduto che opere pubbliche decise per dare lavoro ai disoccupati risultassero alla conclusione ben poco utili. In questo senso negativo non si possono mai giudicare i lavori di bonifica, perchè essi portano sempre alla fine un vantaggio sociale. Le opere di miglioramento fondiario fatte dai privati, ma alle quali il governo concorre con concessioni di contributo, dovrebbero in certo senso considerarsi come opere pubbliche fatte in parte, e talvolta in parte modestissima, col denaro dei privati cittadini. Il concorso dallo Stato accelera

e rende più conveniente l'evoluzione agricola, che nel suo nuovo ordinamento finirà coll'assorbire maggior quantità di mano d'opera, diminuendo la massa dai braccianti.

Le caratteristiche dell'intervento statale con opere pubbliche nella lotta contro il bracciantato sono precisabili con esattezza. Anzitutto, va avvertito che i lavori pubblici sono un palliativo e non un rimedio. Essi rimandano, ma non risolvono il problema, perchè conservano inalterata la consistenza della massa bracciantile. Certo, le opere pubbliche danno occupazione e quindi possibilità di maggiori guadagni ai braccianti; vi si può ricorrere quando si preveda in breve un'altra soluzione. Hanno il vantaggio di una pronta efficacia, ma richiedono sempre un ingente sacrificio finanziario dello Stato. Possono essere consigliabili in alcuni luoghi e momenti, dove le opere progettate sono di reale utilità e quando sia assolutamente indispensabile un'azione immediata. In questo periodo di ricostruzione moltissime opere pubbliche sono necessarie e possono essere utili: si tratta solo di vedere se sia più opportuno investire in questo od in altro modo il poco risparmio disponibile.

Altro rimedio è quello dei turni di lavoro e degli uffici di collocamento.

Sono stati da tempo applicati per mezzo e col controllo degli Uffici di collocamento. Non possono evidentemente accrescere la domanda di mano d'opera, ma si preoccupano invece di distribuirla più equamente fra la massa dei disoccupati.

Ma vi è indubbiamente un vantaggio in questi istituti, poichè essi possono evitare ai lavoratori i danni di una inutile e sfrenata concorrenza, che talvolta ha causato nel Ravennate dolorosi episodi. In assenza degli Uffici predetti e per effetto della grande sproporzione fra offerta e domanda di lavoro, i salari tenderebbero ad abbassarsi al minimo livello sostenibile, e d'altra parte si creerebbero, per meriti e simpatie, particolari privilegi, potendo alcuni braccianti trovare impiego per tutto l'anno, mentre altri non riuscirebbero mai ad avere occupazione.

L'applicazione dei turni si può fare nei lavori pubblici e di terrazzeria in genere, oppure nei lavori di miglioramento fondiario ed in quelli di avventiziato agricolo. Per i lavori pubblici il turno di lavoro si può dire sia sempre esistito ed è di facile controllo, mentre la difficoltà di una efficace sorveglianza s'accrescono per i lavori agricoli.

D'altra parte, i turni di lavoro non accrescono la domanda di mano d'opera, distribuiscono soltanto in maniera più uniforme la possibilità di occupazione. Essi in sostanza non sono che espedienti, per nulla risolutivi, di fronte ad una situazione che di per sè stessa si dichiara insostenibile.

In alcune zone appoderate della Bassa Valle Padana era un tempo assai diffusa l'abitudine, fra le famiglie contadine di piccoli proprietari, affittuari o mezzadri, di aiutarsi scambievolmente nei brevi periodi di maggior lavoro, evitando così di far ricorso a mano d'opera bracciantile. La pratica era seguita particolarmente per i lavori di sarchiatura, mietitura, trebbiatura, sfogliatura o sgranatura del mais, nonché vendemmia e pigiatura dell'uva. Tale tradizionale « scambio d'opera » è stato vietato sin dal 1907-1908, in seguito alle lotte agrarie di quei tempi, nelle provincie di Ravenna, Bologna e Reggio Emilia. Con l'imposizione del divieto, i braccianti hanno potuto trovare una discreta occupazione anche nelle zone appoderate, che prima li escludevano quasi del tutto per il particolare ordinamento produttivo dell'azienda, ispirata alla conduzione familiare.

Il divieto di scambio d'opera rientra, come l'imponibile di mano d'opera ed il divieto di usare macchine, in una politica di coercizione dei privati imprenditori, su cui gravano tutte le conseguenze economiche. Tale metodo è, a tutta evidenza, condannabile economicamente, perchè aumenta senza nessuna necessità, le spese di produzione. A ragion di logica, sarebbe molto più plausibile pagare un sussidio di disoccupazione ai braccianti con denaro dello Stato, perchè così l'onere finanziario sarebbe almeno equamente distribuito fra tutti, invece di gravare solamente su quei pochi che accidentalmente si trovano vicino alle zone più folte di braccianti. Questo non senso si spiega, pur non giustificandosi, con un assenteismo dello Stato e ripensando alla lotta che in luogo si svolse, concludendosi con un atto di imperio della classe vincitrice.

Il divieto di scambio d'opera ebbe ed ha ancora, fin che potrà durare, notevole efficacia nell'aumentare la possibilità di occupazione. Esso rappresenta un onere non trascurabile che grava sui proprietari ed anche sui mezzadri i quali anzi sostengono le maggiori spese.

Altro rimedio, spesso adottato è quello dell'imposizione di limiti nell'uso di macchine. Tale rimedio aumenta la richiesta di lavoro ma dal punto di vista economico è dannoso perchè comporta un rialzo dei costi di produzione.

L'imponibile costituisce il mezzo più tipico e più largamente applicato cui ha fatto sempre ricorso la politica sindacale contro la disoccupazione. Anche in questo caso la domanda di mano d'opera viene coattivamente imposta, ma si lascia almeno all'imprenditore la possibilità di impiegare il lavoro come meglio crede.

Naturalmente, l'imponibile di mano d'opera stabilisce che nella azienda venga impiegata durante l'anno una quantità di lavoro umano

maggiore di quella di cui si sarebbe valso l'imprenditore lasciandosi guidare nelle sue decisioni di criteri di pura convenienza economica.

L'imponibile trova larga diffusione perchè è un metodo semplice, di facile applicazione e di sicuro controllo. Le conseguenze di questo vincolo gravano sui privati imprenditori, ma in maniera meno antieconomica di quanto non facciano il divieto di scambio d'opera e la limitazione dell'uso di certe macchine. In certi casi possono anche non risultare nocive, quando cioè per particolari congiunture economiche o piani finanziari, il conduttore tende a rimandare di anno in anno spese o lavori che possono sopportare rinvio per un discreto periodo di tempo. Normalmente invece, l'imponibile di mano d'opera provocherà più elevati costi di produzione, che a loro volta potranno riflettersi o in un reddito diminuito per altre categorie agricole, od in maggiori prezzi dei prodotti. Può anche darsi che l'imponibile, costringendo l'imprenditore ad utilizzare una maggiore quantità di lavoro manuale, lo induca ad attuare ordinamenti produttivi diversi da quello vigente, con una più uniforme distribuzione del lavoro durante l'anno e che potrebbero poi rivelarsi anche più convenienti sotto l'aspetto economico, ma questa è in verità un'ipotesi non molto frequente.

Concludendo, l'esame dell'imponibile di mano d'opera, possiamo riassumere le fondamentali caratteristiche dicendo che esso è di semplice attuazione e di facile controllo; che agisce immediatamente nell'aumentare la domanda di mano d'opera gravando sui privati imprenditori, ma che d'altra parte non dà spesso una soluzione definitiva; e che pertanto può essere o no consigliabile a seconda dei casi. Usato in maniera accorta e prudente l'imponibile può essere un mezzo efficace per accelerare la trasformazione dell'ordinamento produttivo aziendale verso forme più attive e più equilibrate nell'impiego del lavoro manuale durante l'anno. Se così accade, è possibile allora il passaggio di una parte dei braccianti alla categoria dei lavoratori a contratto annuo, senza alcun onere finanziario dello Stato ed anche con modesto sacrificio dei privati. Qualora invece l'imponibile non abbia capacità di precipitare la evoluzione agricola — o perchè questa non è suggerita dal rapporto dei prezzi del mercato oppure perchè l'imprenditore non può attuarla — esso va considerato soltanto come un espediente di ripiego, cui si ricorre solo quando manchino più razionali mezzi risolutivi.

I rilievi sin qui fatti dimostrano che i rimedi avanti elencati non hanno carattere risolutivo, ma possono essere efficienti e, in determinate circostanze, indispensabili allo scopo di dar le più elementari possibilità di vita alle famiglie bracciantili.

Carattere risolutivo hanno invece, altri rimedi sin qui adottati o, per meglio dire, avrebbero possibilità risolutive, qualora venissero adottati in forma organica e fossero assicurate possibilità di vita: alludiamo alla bonifica e all'adozione delle affittanze collettive.

Della bonifica questa Commissione si occupa in altra parte della relazione, ma qui interessa esaminarla sotto il riflesso che la bonifica consente una modificazione dell'ordinamento produttivo, tale da dare possibilità di maggiore assorbimento di lavoro e di una migliore distribuzione di esso durante l'anno. Tutte le bonifiche hanno sinora mirato alla formazione di proprietà coltivatrice, ma ora si dovrebbe studiare anche la possibilità di creare aziende nelle quali possano vivere cooperative di più ampie dimensioni, con più completa e perfetta attrezzatura e con tecnici particolarmente esperti, perchè sarà da preferire l'una o l'altra forma secondo obiettive condizioni, sia dal punto di vista tecnico-economico che da quello delle possibilità ambientali.

In questo senso, si dovranno esaminare le possibilità di ritorno delle affittanze collettive, la cui esperienza non è stata sufficiente per dare un giudizio sicuro positivo o negativo, e che sono meglio esaminate in altra parte della presente relazione.

È vero che, per se stessa, l'affittanza collettiva non muta l'ordinamento agrario ma è anche vero che può indirizzare un mutamento dell'ordinamento agrario accompagnata ad altre condizioni, verso un tipo di ordinamento tale da assorbire il maggior numero di persone e con una giusta distribuzione del lavoro nel tempo.

Dare maggiore possibilità di collocamento significa intervenire per la riduzione del fenomeno del bracciantato nei giusti limiti che si riscontrano in alcune regioni d'Italia, in quanto pesa l'eccesso del bracciantato, non l'esistenza di un bracciantato contenuto in giusti limiti, essendo questo necessario per l'esecuzione di alcuni lavori a carattere stagionale.

Significa del pari allargare la categoria dei salariati fissi, migliorandone le condizioni, e dare alle aziende possibilità di assorbimento per il personale tecnico ed impiegatizio.

Si dovranno in tal modo cercare le condizioni per cui il rapporto tra i lavoratori e la terra non sia soltanto materiale e continuativo, ma vi sia connessione tra la loro attività e l'impresa, tra il loro reddito ed il risultato economico della produzione alla quale contribuiscono: vi sia in altri termini un rapporto diretto e sensibile tra ricchezza prodotta e compenso attribuito al lavoro, tecnico e annuale.

Per completare l'esame del rapporto di lavoro in agricoltura, resta a dire della cosiddetta legislazione sociale, cui si accenna brevemente, non essendo qui possibile un esame dettagliato.

Si notano notevoli differenze tra i lavoratori dell'industria e gli addetti all'agricoltura, per quanto concerne l'orario di lavoro, il riposo festivo, le varie assicurazioni sociali, la assicurazione contro gli infortuni del lavoro, l'indennità di disoccupazione, esclusa per il settore agricolo.

A prescindere da tali differenze, tutta la legislazione è tale, per cui mentre da un lato si ha un determinato carico contributivo, non si riscontra un corrispondente vantaggio per il lavoratore agricolo, essendo del tutto inidoneo allo scopo quanto viene erogato in conseguenza della predetta legislazione. Non si è, in altri termini, raggiunto lo scopo voluto, ossia quello di preservare il lavoratore agricolo dai vari rischi ai quali è soggetto in conseguenza della sua attività lavorativa.

§ 6. — *I risultati della inchiesta.* — Le note che precedono presentano la situazione obiettiva nella quale si svolge il lavoro agricolo senza, di proposito, giungere ad alcuna conclusione e ad alcuna proposta. Il pensiero dei partiti politici, teso a risolvere i problemi ai quali si è accennato, è noto, e qui non è il luogo di svolgerlo e di riassumerlo.

Quali sono le esigenze, quali sono le aspirazioni di coloro che, agricoltori e contadini, tecnici e sindacalisti, hanno ragione di contatto con i problemi del lavoro agricolo? La Commissione economica ha condotta un'indagine che, se non ha potuto essere sufficientemente estesa, ha dato però interessanti indicazioni. Non si farà riferimento agli interrogatori che verranno pubblicati in appendice, ma è utile riassumere le risposte ai questionari.

La prima domanda è stata: « Si devono introdurre nella costituzione norme che regolino la retribuzione del lavoro in agricoltura? ».

Non si riscontrano risposte indirizzate ad un ortodosso liberismo economico, in base alle quali si debba lasciare che la retribuzione debba essere convenuta direttamente tra l'imprenditore ed il lavoratore. Le risposte, invece, ritengono la necessità di una regolamentazione a carattere generale. Senonché viene osservato dalla quasi generalità che la retribuzione deve essere fissata tenendo presente un complesso di elementi, suscettibili di variazione nello spazio e nel tempo. In conseguenza, la retribuzione non può essere fissata che mediante accordi sindacali a carattere locale. Si ha però divergenza nel senso che una parte delle risposte ritiene che la costituzione non debba interferire in alcun modo in tale materia, mentre altra parte ritiene che la costituzione debba contenere

alcune norme di carattere generale, in armonia alle quali dovranno essere stipulati gli accordi sindacali. Tra coloro che sono di questa seconda opinione, vi è chi afferma che la costituzione debba stabilire il principio della partecipazione del lavoratore all'impresa, e quello del divieto di ogni sfruttamento della mano d'opera, mediante la fissazione di un rapporto costante tra il reddito dell'impresa ed il salario.

Vi è ancora chi trova giustificato che il lavoratore addetto all'agricoltura percepisca salario inferiore di quello addetto al commercio o alla industria per il minor costo della vita in campagna. Altri invece ritiene che non si debba tener conto solo delle esigenze di carattere materiale che effettivamente in campagna si soddisfano con minore spesa, ma anche delle esigenze di carattere spirituale, che sono di più difficile soddisfacimento per coloro che abitano lontano dalla città. Per tale ragione, e per dare al maggior numero di persone la possibilità di fare acquisti nel mercato interno, unico modo per impedire una grave crisi industriale, si dovrebbe tendere al massimo adeguamento possibile delle retribuzioni nei vari settori produttivi.

La seconda domanda del questionario era così concepita: « Ritenete che le norme vigenti siano sufficienti per la tutela morale e fisica dei lavoratori agricoli? Quali eventuali riforme o modifiche proponete? »

Vi è chi ritiene che le norme vigenti siano sufficienti per la tutela morale e fisica del lavoratore agricolo, e vi è chi non lo ritiene; tutti però sono d'accordo nel ritenerle inefficaci risultando l'assoluta mancanza di rispondenza tra il carico contributivo ed il vantaggio procurato al lavoratore.

Al fine di rendere le norme efficaci si propone lo snellimento della macchina assicurativa, la sburocratizzazione degli uffici, il decentramento amministrativo degli uffici assistenziali, la partecipazione dei lavoratori alla loro vita, l'affidamento degli uffici di collocamento ad organi diretti o controllati dai lavoratori, la divulgazione nelle campagne dei diritti spettanti ai lavoratori, che attualmente li ignorano quasi completamente.

Si è detto che molte risposte ritengono che le norme vigenti siano, oltre che inefficaci, anche insufficienti, e si propone che, oltre all'estensione dell'indennizzo di disoccupazione ai lavoratori dell'agricoltura, si creino in numero sufficiente asili, scuole, locali di svago, ricoveri per vecchi e invalidi, case di abitazione adatte e decorose. Si richiede inoltre maggiore estensione di assistenza religiosa, medica, sanitaria, limitazione dell'età lavorativa e, soprattutto, si insiste affinché sia dato largo sviluppo all'istruzione professionale. Coloro che fanno tante proposte non si curano di accertare se sia possibile provvedere con le sole economie

realizzate dalla sburocratizzazione degli uffici e dallo snellimento del sistema. Tale problema è invece affrontato dalla *Consulta nazionale di Bologna*, la quale osserva che, quand'anche si semplificasse il sistema di contributi agricoli e degli enti assistenziali, non si sarebbe ugualmente in condizioni di provvedere adeguatamente, per l'insufficiente gettito dei contributi, dovuto allo scarso numero di giornate lavorative dei lavoratori agricoli (specialmente avventizi e compartecipanti). Si renderebbe quindi necessario risolvere radicalmente il problema, modificando l'ordinamento tecnico-economico dell'azienda agricola con la collettivizzazione delle grandi aziende, la creazione di affittanze collettive, l'industrializzazione dell'agricoltura, l'innesto del ciclo lavorativo agricolo a quello industriale di lavorazione dei prodotti agricoli.

Altra proposta di rilievo, derivante da analoga constatazione sull'insufficienza del fondo assicurativo in agricoltura è avanzata da alcuni uffici del lavoro, i quali propongono l'istituzione di una cassa di compensazione per i tre settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura.

La terza domanda del questionario era la seguente: « Qual'è il vostro punto di vista circa la partecipazione dei lavoratori alla direzione e agli utili dell'impresa? ».

Non mancano coloro che hanno risposto in senso negativo ad entrambe le domande, e coloro che hanno risposto in senso affermativo. Notevole in questo senso è la risposta della *Confederazione Italiana degli agricoltori*, che ritiene augurabile l'avviamento del lavoratore alla direzione dell'impresa e alla partecipazione degli utili.

La maggior parte delle risposte è però negativa sulla partecipazione alla direzione dell'impresa e affermativa sulla partecipazione agli utili, ma, in genere, le obiezioni formulate si basano non su presupposti teorici, ma su ragioni pratiche.

Viene così osservato che, per quanto concerne la partecipazione agli utili, il sistema è prontamente realizzabile per i lavoratori fissi, mentre presenterebbe grandi difficoltà per gli avventizi a causa della precarietà del loro rapporto con l'azienda. Altri osserva che nelle piccole e medie imprese mancano regolari contabilità, per cui si consiglia di incominciare dalle grandi imprese.

Quarta domanda: « Nelle zone a particolare pressione bracciantile allo scopo di assicurare un sufficiente impiego ai lavoratori, ritenete opportuno il mantenimento e l'estendimento dell'imponibile di mano d'opera o il ricorso ad altri mezzi? Quali? »

Nelle risposte vi è piena concordanza nel ritenere che l'imponibile di mano d'opera è uno degli accorgimenti necessari nelle zone ad alta

pressione bracciantile in periodi di disoccupazione stagionale. Pur riconoscendo che il sistema dell'imponibile, in determinati limiti, è di qualche vantaggio per l'agricoltura perchè obbliga il proprietario ad eseguire lavori di miglioramento agrario, che altrimenti non farebbe, pure si ritiene in generale che il sistema in definitiva è dannoso perchè incide sui costi di produzione, dando luogo ad un sistema di bassi salari e danneggiando la produzione.

Infra sostituzione dell'imponibile e di altri rimedi analoghi quali i turni di lavoro ed il divieto di usare macchine agricole si consigliano il sistema degli stralci colonici, l'affittanza collettiva, l'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica, e, da parte di alcuni, il miglioramento fondiario obbligatorio.

Sull'ultima domanda: « Ritenete possibili disposizioni, e quali, atte a correggere la differenza nella remunerazione e nel trattamento assistenziale dei lavoratori agricoli, nei confronti dei lavoratori dell'industria? ».

L'indicazione generale delle risposte è nel senso che occorre parificare la situazione degli addetti all'agricoltura a quella degli addetti all'industria nel campo assistenziale, con particolare riferimento all'indennità di disoccupazione.

In quanto alla remunerazione, si deve distinguere tra le risposte che si riferiscono all'attuale ordinamento agrario, nel quale è giustificata una diversa remunerazione, da quelle che si riferiscono all'auspicata industrializzazione dell'agricoltura, che potrà consentire l'avviamento alla parità anche nel campo della remunerazione.